



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Dipartimento di Management
Corso di Dottorato in “*Management and Law*”
Curriculum in “Diritto dell’economia”
XXXVI ciclo (A.A. 2020-2023)

Circolazione dei dati personali e rapporti giuridici

Coordinatore del Dottorato
Ch.ma Prof.ssa CATERINA LUCARELLI

Coordinatore del *curriculum*
Ch.ma Prof.ssa ERIKA GIORGINI

Tutor scientifico
Ch.ma Prof.ssa ERIKA GIORGINI

Tesi di dottorato di
NICOLÒ MATTA

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

*A chi, con generosità e fiducia,
mi ha incoraggiato a proseguire i miei studi*

INDICE

CAPITOLO PRIMO

DATI PERSONALI E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

1. Pluralità di interessi, esistenziali e patrimoniali, sottesi al trattamento e alla circolazione delle informazioni di carattere personale.
2. I dati personali come oggetto di situazioni giuridiche soggettive. Teoria dei beni giuridici e interpretazione evolutiva ed assiologica dell'art. 810 c.c.
3. Il c.d. diritto alla protezione dei dati personali. Dalla tutela della riservatezza al controllo sulla circolazione delle informazioni. La circolazione dei dati personali tra tutela della personalità e istanze economiche.
4. I c.dd. diritti dell'interessato. Prerogative accomunate da una finalità difensiva. La revocabilità del consenso. Il c.d. diritto di opposizione al trattamento. Il c.d. diritto alla cancellazione dei dati. Il c.d. diritto di non essere sottoposto ad una decisione integralmente automatizzata.
5. *Segue*. Prerogative volte al controllo sulla circolazione dei dati personali. I c.dd. diritti di accesso, rettifica e portabilità. La connotazione (anche) patrimoniale del c.d. diritto alla portabilità. Irriducibilità della posizione dell'interessato al contenuto e ai poteri del diritto soggettivo.
6. La posizione del titolare del trattamento. Gli obblighi connessi al trattamento. Configurabilità di un c.d. diritto al trattamento dei dati personali (altrui) nel contesto dell'attività di impresa. Rilievi critici.
7. Insufficienza delle prospettive ermeneutiche tese a ricondurre la posizione dell'interessato e del titolare del trattamento alla nozione di diritto soggettivo. Complessità delle posizioni giuridiche aventi ad oggetto i dati personali. Utilità del ricorso alla nozione di situazione giuridica soggettiva. Necessità di fare riferimento alla teoria del rapporto giuridico come relazione tra situazioni soggettive.

CAPITOLO SECONDO

DATI PERSONALI E RAPPORTO GIURIDICO. PROFILI STRUTTURALI E FUNZIONALI

8. L'oggetto del «trattamento» e la definizione di «dato personale». Precisazioni terminologiche. Dati, informazioni e relativa distinzione. Le informazioni relative a persone fisiche e il loro ambito. La relatività e la dinamicità della nozione di «dato personale». Verso il superamento della dicotomia dati personali-non personali. La definizione omnicomprensiva di «dato» di cui al reg. UE n. 868/2022.
9. La vicenda costitutiva del rapporto tra l'interessato e il titolare del trattamento. Il

- trattamento quale attività produttiva di effetti giuridici.
10. Trattamento dei dati personali e rapporto giuridico. Profili applicativi. Qualificazione giuridica delle ipotesi non riconducibili ai rapporti contrattuali.
 11. *Segue.* Natura della responsabilità da trattamento dei dati personali.
 12. Trattamento dei dati personali e strutture complesse. I contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali. Patrimonialità e corrispettività delle prestazioni.
 13. *Segue.* Le interferenze tra il consenso al trattamento e il contratto. La tesi del collegamento negoziale funzionale. Rilievi critici. Il consenso al trattamento e i suoi limiti.
 14. *Segue.* La pretesa inidoneità della prestazione dei dati personali a costituire l'oggetto di un'obbligazione sulla base della libertà del consenso. Rilievi critici. La fornitura dei dati quale bene dovuto dall'interessato e il consenso al trattamento quale elemento esterno alla struttura del rapporto obbligatorio tra il titolare del trattamento e l'interessato.
 15. *Segue.* Ancora sul problema del consenso. Il caso, emblematico, del trattamento dei dati personali dei minori ultraquattordicenni di età.
 16. La «condivisione» dei dati personali. L'«altruismo dei dati».
 17. *Segue.* La «condivisione» intermediata dei dati personali. I servizi di intermediazione nella circolazione dei dati personali. Natura del rapporto tra l'interessato e l'intermediario. La tesi del rapporto fiduciario. Rilievi critici. Profili di assonanza rispetto al rapporto di mandato. L'ambito di ingerenza dell'intermediario nella sfera giuridica dell'interessato.

CAPITOLO TERZO

DATI PERSONALI E RAPPORTO GIURIDICO. PROFILI RIMEDIALI

18. Trattamento dei dati personali e rimedi. Precisazioni di metodo. Necessità di adottare un approccio volto a individuare le relative tutele mediante il bilanciamento degli interessi in gioco e delle tecniche più adeguate per la loro protezione.
19. Insufficienza, sul piano rimediale, delle soluzioni generalizzanti proposte in dottrina. Revoca del consenso al trattamento e caducazione del contratto. Invalidità del consenso al trattamento e nullità del contratto di fornitura di servizi e contenuti digitali. Rilievi critici.
20. *Segue.* La tesi dell'annullabilità dei contratti conclusi a valle di pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali. Rilievi critici.
21. La violazione delle regole sul trattamento dei dati personali quale difetto di conformità. Limiti del ripristino della conformità del bene o servizio fornito.
22. Il risarcimento del danno da trattamento dei dati personali. Suoi limiti. La tutela inibitoria. Suoi limiti.
23. Sfruttamento economico dei dati personali e ingiustificato arricchimento.
24. Trattamento dei dati personali, rimedi collettivi e «controllo sociale».

Indice bibliografico

Indice delle decisioni

CAPITOLO PRIMO
DATI PERSONALI
E SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

SOMMARIO: 1. Pluralità di interessi, esistenziali e patrimoniali, sottesi al trattamento e alla circolazione delle informazioni di carattere personale. – 2. I dati personali come oggetto di situazioni giuridiche soggettive. Teoria dei beni giuridici e interpretazione evolutiva ed assiologica dell'art. 810 c.c. – 3. Il c.d. diritto alla protezione dei dati personali. Dalla tutela della riservatezza al controllo sulla circolazione delle informazioni. La circolazione dei dati personali tra tutela della personalità e istanze economiche. – 4. I c.dd. diritti dell'interessato. Prerogative accomunate da una finalità difensiva. La revocabilità del consenso. Il c.d. diritto di opposizione al trattamento. Il c.d. diritto alla cancellazione dei dati. Il c.d. diritto di non essere sottoposto ad una decisione integralmente automatizzata. – 5. *Segue*. Prerogative volte al controllo sulla circolazione dei dati personali. I c.dd. diritti di accesso, rettifica e portabilità. La connotazione (anche) patrimoniale del c.d. diritto alla portabilità. Irriducibilità della posizione dell'interessato al contenuto e ai poteri del diritto soggettivo. – 6. La posizione del titolare del trattamento. Gli obblighi connessi al trattamento. Configurabilità di un c.d. diritto al trattamento dei dati personali (altrui) nel contesto dell'attività di impresa. Rilievi critici. – 7. Insufficienza delle prospettive ermeneutiche tese a ricondurre la posizione dell'interessato e del titolare del trattamento alla nozione di diritto soggettivo. Complessità delle posizioni giuridiche aventi ad oggetto i dati personali. Utilità del ricorso alla nozione di situazione giuridica soggettiva. Necessità di fare riferimento alla teoria del rapporto giuridico come relazione tra situazioni soggettive.

1. Nel «sistema italo-europeo»¹ delle fonti², il c.d. diritto alla protezione dei

¹ Mutuando l'espressione di P. PERLINGIERI, *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, in *Foro nap.*, 2016, p. 449 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, V voll., 4^a ed., Napoli, 2020, *passim*; in precedenza, v., salvi ulteriori riferimenti, ID., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss., e in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 23 ss., da cui si cita; ID., *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, *passim*.

² Come è noto, la disciplina in tema di dati personali è contenuta nel regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la dir. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), in *eur-lex.europa.eu*, anche noto con gli acronimi *GDPR* e *RGPD*, e nel d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (codice della *privacy*), come modificato, da ultimo e a séguito dell'introduzione del reg. UE cit., dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101. Tale normativa deve essere poi integrata – oltre che mediante il ricorso ad ulteriori fonti cui si farà riferimento nella trattazione – con le previsioni di cui al regolamento UE n. 868/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla *governance* dei dati), *ivi*, nonché con le disposizioni di cui alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (Normativa sui dati), Bruxelles, 23 febbraio 2022, COM(2022) 68 final, *ivi*.

dati di carattere personale³, pur definito «fondamentale»⁴, non costituisce una «prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale»⁵ ed è pertanto chiamato a coesistere con altre posizioni giuridiche protette⁶, che pure hanno come riferimento il medesimo «oggetto»⁷.

Il trattamento e la circolazione dei dati personali, che assumono rilevanza centrale nell'epoca odierna⁸, risultano, invero, strumentali alla realizzazione di interessi⁹ protetti non soltanto relativi alla tutela della persona cui si riferiscono, ma anche di istanze composite, le quali possono rivestire una valenza tanto collettiva quanto individuale, nonché natura (non soltanto esistenziale, ma anche)

³ In argomento, cfr. sin d'ora, salvi ulteriori riferimenti, S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, p. 583 ss.; ID., *Tra diritti fondamentali ed elasticità normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, p. 1 ss.; G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in F. CARDARELLI, S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, p. 11 ss.; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006, p. 107 ss.; M. GAMBINI, *Dati personali e internet*, Napoli, 2008, p. 7 ss.; EAD., *La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona: meccanismi di tutela*, in *España Jurídico J. L.*, 2013, p. 149 ss.; EAD., *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018, p. 7 ss.; S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, in *Dig. disc. pubbl.*, VII agg., Torino, 2017, p. 594 ss.; V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 1098 ss.; ID., *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: elementi per un bilancio ventennale*, in ID., R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 3 ss.; R. D'ORAZIO, *La tutela multilivello del diritto alla protezione dei dati personali e la dimensione globale*, *ivi*, p. 61 ss.; G. VISINTINI, *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2019, p. 1 ss.; T.E. FROSINI, *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14° Convegno Nazionale SISDiC, 9-10-11 maggio 2019, Napoli, 2020, p. 395 ss.

⁴ «Considerando» n. 4, reg. UE n. 679/2016. In giurisprudenza, v. Corte giust., Grande sez., 9 novembre 2010, cc. 92/09 e 93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert c. Land Hessen, in *eur-lex.europa.eu*, § 48; Corte giust., Grande sez., 24 settembre 2019, c. 136/17, GC e a., § 57, *ivi*; Corte giust., Grande sez., 8 dicembre 2022, c. 460/20, TU, RE c. Google LLC, § 56, *ivi*.

⁵ *Ibid.* Rileva «la strumentalità del trattamento dei dati personali, che viene posto “al servizio dell'uomo” e valutato alla luce della sua funzione sociale», P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4^a ed., Napoli, 2020, p. 112. Cfr. anche A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 604, la quale afferma che «[l']assolutezza del diritto alla protezione dei dati personali trova nella “funzione sociale” [...] un principio alla stregua del quale coordinare fra loro la pretesa dell'interessato, gli interessi dei titolari del trattamento, le esigenze avvertite dalla società nel suo insieme».

⁶ Cfr. G. FINOCCHIARO, *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 17; R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, *ivi*, 2017, p. 1029; R. D'ORAZIO, *La tutela multilivello del diritto alla protezione dei dati personali*, *cit.*, p. 65.

⁷ Inteso come «quell'entità o situazione del mondo esterno che costituisce il punto di riferimento necessario di un interesse giuridicamente protetto, in quanto ha la qualità di rappresentare per il soggetto, in relazione a determinati suoi scopi e rapporti, una situazione utile», nell'accezione proposta da D. MESSINETTI, *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 809.

⁸ Così, E. GIORGINI, *Governance dei dati e Autorità amministrative indipendenti*, in M. ANGELONE e M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione. Conformazione degli atti di autonomia e disciplina dei mercati*, Napoli, 2022, p. 194.

⁹ Sui diversi significati del termine «interesse» (inteso ora come desiderio razionalizzato, ora come ragione per agire, ora quale interesse oggettivato, ora, infine, quale interesse principio), P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996, pp. 347, 370 ss., 374, 376 s., 380 s., 723 s. Cfr. anche E. BETTI, *Interesse (Teoria generale)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 839, secondo cui l'interesse è l'«esigenza di beni o valori da realizzare o da proteggere nel mondo sociale».

patrimoniale¹⁰.

Tali interessi sono ampiamente presi in considerazione dal legislatore europeo e riferiti ad una pluralità di centri di imputazione soggettiva, tra i quali, anzitutto, risalta – nell’impianto del reg. UE n. 679/2016 – il «titolare del trattamento»¹¹ (nonché le varie figure professionali richiamate dalla medesima normativa: il «responsabile del trattamento»¹²; le persone «autorizzate» al trattamento, che agiscono «sotto l’autorità» del titolare e del responsabile; il «responsabile della protezione dei dati»). Del pari, le previsioni contenute nel reg. UE n. 868/2022 contemplano altre figure – non necessariamente coincidenti, come si dirà, con quelle richiamate dal precedente reg. UE n. 679/2016 – che pure sono titolari della facoltà di accedere alle altrui informazioni e di utilizzarle, anche per finalità economiche (il «titolare dei dati»¹³ e l’«utente dei dati»¹⁴). Lo stesso «dato personale»¹⁵ assume una natura giuridica ibrida o ambivalente: da un lato, quale espressione dell’identità della persona (o delle persone¹⁶) cui si riferisce; da altro lato, come «materia prima»¹⁷ suscettibile di sfruttamento commerciale e sempre più permeata dalle logiche di mercato¹⁸ proprie dell’odierna *data driven economy*¹⁹.

¹⁰ Come osserva R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *Federalismi.it*, 2019, p. 3 s., nella disciplina europea «la libera circolazione delle informazioni personali risulta funzionale alla realizzazione di una multiforme varietà di interessi dell’individuo e della collettività, di natura sia pubblicistica sia privatistica», sì che essa «non è un fine ma un mezzo per l’unico fine: il mercato».

¹¹ Sul punto, v. F. BRAVO, *Il “diritto” a trattare dati personali nello svolgimento dell’attività economica*, Padova, 2018, p. 1 ss.; D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 731 ss.; E. MAIO, *Sub art. 24*, in A. BARBA e S. PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone. Leggi collegate*, II, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Milano, 2019, p. 503 ss.; A. MANTELERO, *Gli autori del trattamento dati: titolare e responsabile*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2799 ss.

¹² D. FARACE, *Il titolare e il responsabile del trattamento*, cit., p. 731 ss.; A. MANTELERO, *Gli autori del trattamento dati*, cit., p. 2799 ss.

¹³ La «persona giuridica, compresi gli enti pubblici e le organizzazioni internazionali, o una persona fisica che non è l’interessato rispetto agli specifici dati in questione e che, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale applicabile, ha il diritto di concedere l’accesso a determinati dati personali o dati non personali o di condividerli» (art. 2, par. 1, n. 8, reg. UE n. 868/2022).

¹⁴ La «persona fisica o giuridica che ha accesso legittimo a determinati dati personali o non personali e che ha diritto, anche a norma del regolamento (UE) 2016/679 in caso di dati personali, a utilizzare tali dati a fini commerciali o non commerciali» (art. 2, par. 1, n. 9, reg. UE n. 868/2022).

¹⁵ Sulla relativa definizione, contenuta nell’art. 4, reg. UE n. 679/2016, v. *infra*, Cap. II, § 8.

¹⁶ Sul problema della contitolarità dei dati personali, V. ZENO-ZENCOVICH, *La “comunione” di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2009, p. 5 ss.

¹⁷ Di dato personale come «materia prima su cui costruire o rimodulare le moderne attività di impresa, in particolare quelle del settore digitale, [...] la cui circolazione fonda e alimenta l’economia e l’instaurarsi di rapporti patrimoniali», parla C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, Bari, 2022, p. 61.

¹⁸ L’assunto è ormai un τόπος della letteratura in argomento. Ma v. già C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy. Riflessioni generali sulla l. n. 675/1996*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 1057, la quale, anni addietro, rilevava che «[d]a elemento costitutivo del patrimonio personale individuale, suscettibile di circolazione attraverso il libero consenso, il “dato” diventa oggetto istituzionale di attività professionalmente organizzate di elaborazione», «merce facilmente inseribile in un processo di produzione destinato a produrre altre merci dello stesso *genus*, attorno alla quale si costituiscono i due poli – tipici di ogni mercato – della domanda e dell’offerta».

¹⁹ Nella *data driven economy* «l’attività di analisi dei dati diviene un fattore chiave dello sviluppo economico e sociale»: così, A. STAZI e F. CORRADO, *Datificazione dei rapporti socio-economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in prospettiva comparatistica*, in *Dir. inf.*, 2019, p. 449. V. anche S. SICA e V. D’ANTONIO, *La commodification dei dati personali nella data driven society*, in P. STANZIONE (a cura di), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022, p. 130, i quali discorrono di un’«economia nuova, i cui protagonisti adottano modelli di *business* costruiti sull’immagazzinamento e lo scambio dei dati».

Se la constatazione delle finalità (anche) patrimoniali cui può assolvere il trattamento dei dati personali avvalorata l'idea, ormai ampiamente condivisa in dottrina, che la relativa disciplina non possa essere più studiata dalla mera (e insufficiente) prospettiva della *privacy* e dei diritti della persona²⁰, bensì debba essere esaminata – e necessariamente coordinata, secondo un'interpretazione sistematica ed assiologica²¹, oltre che con i principi costituzionali²², con le altre normative che possono venire in riferimento²³ nel momento applicativo – anche sui

²⁰ Sul punto, v., in termini critici, G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 411 ss., spec. p. 416; V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 23 ss.; ID., *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Napoli, 2022, spec. p. 24 ss.

²¹ V., per tutti, P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi* (1985), in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, cit., p. 127 ss.; ID., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, in *Corti salernitane*, 2013, p. 465 ss., spec. p. 483 s.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4^a ed., Napoli, 2020, p. 278 ss., spec. p. 333 ss.

²² Nel senso dell'efficacia delle norme costituzionali nei rapporti tra privati è orientata, da sempre, la posizione di P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare* (1969), in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 9 ss.; ID., *Introduzione alla problematica della «proprietà»* (1971), rist., Napoli, 2011, p. 21 ss.; ID., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, pp. 11 ss., 154 ss.; ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile* (1980), in ID., *Scuole tendenze e metodi*, cit., p. 120 ss., spec. p. 132; ID., *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 498, ove si afferma che «[l]e norme costituzionali [...], oltre ad esprimere i fondamenti, le giustificazioni di normative di valenza interdisciplinare tanto delle istituzioni giuridiche quanto degli istituti giuridici, indicano parametri di valutazione degli atti, delle attività e dei comportamenti, quali principi di rilevanza normativa nelle relazioni intersoggettive»; ID., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, cit., p. 475; da ultimo, ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, cit., p. 195 ss., spec. p. 204 ss. [e, per una ricostruzione del pensiero dell'a., M. PENNASILICO, *Legalità costituzionale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 840 ss., e in P. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, p. 247 ss.; P. FEMIA, *La via normativa. Pietro Perlingieri e i valori costituzionali*, in G. ALPA e F. MACARIO (a cura di), *Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi, giuristi*, Milano, 2019, p. 359 ss.; A. MALOMO, *I volumi di «Lezioni (1969-2019)» di Pietro Perlingieri*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 370 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Attualità di un Manifesto del personalismo costituzionale. A cinquant'anni da «La personalità umana nell'ordinamento giuridico» di Pietro Perlingieri*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 1237 ss., e in ID., G. FREZZA e P. VIRGADAMO (a cura di), *«La personalità umana nell'ordinamento giuridico» di Pietro Perlingieri, cinquant'anni dopo*, Atti del Convegno SISDI Sicilia, 5-6 novembre 2021, Napoli, 2023, p. 9 ss.]. In posizione diversa, v. invece G. D'AMICO, *Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 247 ss.; ID., *Problemi e limiti dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *ivi*, 2016, p. 443 ss.; e già L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, p. 4 ss.

²³ Cfr. P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 482, il quale osserva come sia «imitativo [...] proporre la disciplina relativa ai dati, ai *big data* come autonomia, separata dal resto del sistema ordinamentale».

versanti dei rapporti patrimoniali²⁴, nonché dell'attività di impresa²⁵ e del mercato²⁶, la constatazione della coesistenza di una pluralità di situazioni giuridiche soggettive che hanno quale punto di riferimento oggettivo le medesime entità (i dati personali) ripropone il quesito se le informazioni relative a persone fisiche costituiscano – o, meglio, possano costituire – dei beni (non soltanto in senso economico²⁷, ma anche) in senso giuridico (art. 810 c.c.)²⁸.

²⁴ Cfr. sin d'ora, limitando le indicazioni alla dottrina italiana e salvi ulteriori riferimenti, A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, p. 9 ss.; ID., *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019, p. 33 ss.; ID., *Il «pagamento» mediante dati personali*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 1381 ss.; S. THOBANI, *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa di dati personali*, Milano, 2018, spec. pp. 44 ss., 158 ss.; C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione dei dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 499 ss.; EAD., *Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per il civilista*, in *Jus civile*, 2021, p. 870 ss.; G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto. Riflessioni sul coordinamento tra la direttiva (UE) 2019/770 e il regolamento (UE) 2016/679*, in A. D'ANGELO e V. ROPPO (diretto da), *Annuario del contratto 2018*, Torino, 2019, p. 125 ss.; V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., p. 23 ss.; ID., *I dati personali come oggetto di operazione economica. La lettura del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 95 ss.; ID., *Circolazione e scambio dei dati personali. Il problema della regolazione del nuovo fenomeno patrimoniale*, in ID. e C. SOLINAS (a cura di), *Forniture di servizi digitali e «pagamento» con la prestazione dei dati personali. Un discusso profilo dell'economia digitale*, Milano, 2022, p. 7 ss.; ID., *L'equivoco della privacy*, cit., spec. pp. 67 ss. e 137 ss.; R. SENIGAGLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 760 ss.; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, Napoli, 2020, pp. 11 ss., 27 ss.; C. IRTI, *Consenso «negoziato» e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021, p. 42 ss.; C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, cit., spec. p. 53 ss.; V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso. Dati personali, contratto, mercato*, Pisa, 2023, p. 11 ss.

²⁵ Per il rilievo secondo cui «il tema del trattamento dei dati personali si presta ad essere compreso e disciplinato secondo la disciplina delle attività di impresa e del mercato. In quest'ottica esso si apre non solo alla prospettiva contrattuale [...] ma altresì all'idea che la circolazione dei dati personali possa essere organizzata secondo i tratti e le regole tipici di un mercato», V. RICCIUTO, *Circolazione e scambio dei dati personali*, cit., p. 10 s.

²⁶ Come è stato posto efficacemente in evidenza in dottrina, la normativa sul trattamento dei dati personali «si atteggia – per definizione – come ordinamento “interferente”, come disciplina abilitante tra persona e mercato, imperativamente posta tutte le volte in cui un soggetto si trovi nelle condizioni di intercettare e raccogliere dati personali»: in termini, C. CAMARDI, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme*, cit., p. 883.

²⁷ Per la distinzione tra beni in senso economico e giuridico, v. già S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, pp. 164 e 169, il quale osservava che mentre la scienza economica considera i beni dal punto di vista della loro utilizzabilità e utilità, la scienza giuridica, invece, qualifica come tali le entità che costituiscono oggetto di tutela dell'ordinamento.

²⁸ In merito, cfr., salvi ulteriori riferimenti, C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*, Torino, 2020, *passim* ma spec. pp. 25 ss. e 98 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali*, cit., p. 28 s.; R. SENIGAGLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., p. 765; V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy*, cit., p. 64 ss.; I. RIVA, *La negoziabilità dei dati personali nel quadro della teoria dei beni*, in E. CAPOBIANCO, M. D'AMBROSIO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, Atti dell'Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Lecce, 21-22 marzo 2019, Napoli, 2021, p. 185 ss.; M. ZARRO, *Il regime di tutela del dato informativo quale asset intangibile*, *ivi*, p. 283 ss.; G. DI FILIPPO, *I dati come beni giuridici. Dati personali e dati non personali: regime di appartenenza e di circolazione*, in P. STANZIONE (a cura di), *I “poteri privati” delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, cit., p. 15 ss.; V. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023, p. 27 s. e nota 19, la quale, pur ammettendo l'idoneità dei dati, anche personali, a costituire beni giuridici, pone in evidenza come «non risult[er] ancora chiar[er] dal punto di vista normativo l'allocazione delle utilità che i dati personali sono capaci di generare, atteso che i poteri ascritti all'interessato dalla disciplina sulla protezione dei dati personali non paiono rispondere alla funzione attributiva di utilità economiche ma all'interesse non patrimoniale a limitare l'altrui attività di trattamento in funzione dell'esercizio di un potere di autodeterminazione informativa, sicché il criterio attributivo andrebbe ravvisato, al più, nel principio di patrimonialità ex artt. 1174 e 1321 c.c., alla cui piana applicazione si frappongono indicazioni non univoche del legislatore eurounitario e

2. L'indagine può muovere dalle conclusioni alle quali è pervenuta la dottrina piú sensibile in ordine alla rilettura della teoria dei beni, resasi necessaria a séguito dei profondi mutamenti economico-sociali intervenuti dall'entrata in vigore del codice civile del 1942 ad oggi²⁹.

Cosí – e senza poter ripercorrere itinerari già noti e ampiamente consolidati –, ci si può limitare a ricordare che, una volta superate le ricostruzioni piú risalenti, tese a individuare il concetto di bene giuridico facendo riferimento alle sole entità munite del connotato della corporeità³⁰, cosí come, soltanto, alle *res* idonee

meccanismi di mercato affatto peculiari»; per il contesto antecedente al reg. UE 2016/679, F.G. VITERBO, *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 153, ad avviso del quale i dati personali sono «beni giuridici, centro di riferimento di situazioni soggettive plurime e distinte, secondo che si consideri la posizione dell'interessato – titolare istituzionale ed organico dei dati –, ovvero la posizione riservata a terzi qualificati in rapporto al loro interesse alla raccolta dei dati ed al relativo trattamento». In termini parzialmente critici rispetto alla qualificazione dei dati personali come beni, C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 45; F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 382, il quale – mutando l'opinione in precedenza accennata in ID., *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, p. 464 – rileva che «la circolazione dei dati personali [...] non implica per necessità logica la traduzione dell'informazione di carattere personale in un bene. Un tale esito comporta, infatti, l'accentuazione della dimensione oggettiva del dato personale rispetto alla dimensione personalistica, giacché il bene giuridico, anche quando immateriale, è per definizione altro dal soggetto»; nonché A. IULIANI, *Note minime in tema di trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 299. Il problema della qualificazione dei dati come beni giuridici rievoca il dibattito in ordine allo statuto giuridico dell'informazione, sul quale cfr., con diversità di accenti, P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 326 ss., e ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 333 ss. (da cui le citazioni successive); V. ZENO-ZENCOVICH, *Sull'informazione come "bene" (e sul metodo nel dibattito giuridico)*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, p. 485 ss.; ID., *Cosa*, in *Dig. disc. priv.*, *Sez. civ.*, 4^a ed., Torino, 1989, p. 453; D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 336 ss.; nonché, di recente, H. ZECH, *Information as Property*, in *JIPITEC*, 2015, p. 192 ss.; A. ZOPPINI, *L'informazione come bene*, in M. D'AURIA (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, Roma, 2022, p. 69 ss.

²⁹ Per il rilievo secondo cui occorre «rileggere la teoria dei beni secondo una dogmatica innovativa ispirata a concetti flessibili, conformi ai nuovi valori che identificano la odierna realtà», P. PERLINGIERI, *Relazione conclusiva*, in E. CAPOBIANCO, G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, cit., p. 360. Pone in evidenza la necessità di «costruire una teoria dei beni alla luce degli interessi e delle utilità che il contesto storico-politico richiede», G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 154.

³⁰ In termini, V. ZENO-ZENCOVICH, *Cosa*, cit., pp. 444 e 459; O.T. SCOZZAFAVA, *Dei beni*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 1999, pp. 5 e 13; A.C. NAZZARO, *Nuovi beni tra funzione e dogma*, in *Contr. impr.*, 2013, p. 1015; M. ZARRO, *La tutela della reputazione digitale quale «intangibile asset» dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1507. Peraltro, già B. BIONDI, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. it.* Vassalli, IV, 1, 2^a ed., Torino, 1956, p. 9, il quale, pur sovrapponendo i concetti di bene e di cosa, osservava che quest'ultima «è qualunque entità, materiale od immateriale, che sia giuridicamente rilevante, cioè sia presa in considerazione dalla legge, in quanto forma o può formare oggetto di rapporti giuridici».

Da rilevare, inoltre, che la Commissione sui Beni Pubblici (presieduta dal Prof. Stefano Rodotà) istituita con decreto del ministro della giustizia nel giugno 2007 col compito di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in tema di beni pubblici, aveva proposto di modificare l'art. 810 c.c. nel senso che «Sono beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti». Sul punto, v. le considerazioni di P. PERLINGIERI, *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1184 ss., secondo cui «[i]l merito del progetto è quello di mettere in evidenza che, ai fini della definizione giuridica del bene, l'attenzione va incentrata sull'utilità, ovvero sulla soddisfazione di interessi giuridicamente rilevanti; e, tra questi, anche interessi di natura non patrimoniale» (*ivi*, p. 1184); nonché i rilievi di A. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012, pp. 59 ss. e 104 (ove le parole di séguito riportate), per il quale tale formulazione «può essere intesa come proposta interpretativa dell'assetto del diritto vivente e quindi come lettura ermeneuticamente adeguata dell'ambiguissimo testo vigente».

a formare l'oggetto di situazioni giuridiche di appartenenza esclusiva³¹, l'ambito semantico dell'ambigua formula dell'art. 810 c.c.³², lungi dall'essere circoscritto all'oggetto dei diritti reali, è stato esteso in guisa da ricomprendere, più ampiamente, l'oggetto delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive³³. Conseguentemente, si è affermato che il criterio che consente all'interprete di operare la qualificazione di una data entità in termini di bene non dipende né dalle caratteristiche strutturali della *res*³⁴, né dalla sua suscettibilità a formare oggetto di situazioni di appartenenza (o di godimento) esclusiva o di situazioni possessorie³⁵, né, infine, dal suo valore economico o di scambio³⁶, dacché lo stesso, piuttosto,

³¹ Così, S. PUGLIATTI, *Beni (teoria generale)*, cit., p. 173, nel porre in evidenza la diversità della formulazione dell'art. 810 c.c. rispetto a quella del previgente art. 406 c.c. 1865; P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 85 ss., per il quale va escluso «l'assorbimento della teoria della proprietà nella teoria dei beni» (*ivi*, p. 85), in quanto «[i]l bene e la proprietà sono [...] due istituti diversi, non due definizioni legislative che vogliono rappresentare punti di vista convergenti di uno stesso fenomeno socialmente rilevante» (*ivi*, p. 87); ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 324; di recente, nello stesso senso, M. ZARRO, *La tutela della reputazione digitale*, cit., p. 1507. Cfr. anche D. MESSINETTI, *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 808 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 128 ss.; ID., *Dei beni*, cit., p. 3, secondo il quale, considerato che «l'art. 810 c.c. fa riferimento al più generico concetto di diritto», «il mancato riferimento al diritto di proprietà [...] sembrerebbe conferire alla proposizione giuridica [...] l'attitudine ad individuare diversi criteri di qualificazione dei beni». Diversamente, la dottrina tradizionale reputava che «[l]e cose, per poter formare oggetto di rapporti giuridici, debbono essere beni [...] suscettibili di appropriazione: le cose non appropriabili, ancorché atte a soddisfare un bisogno umano, proprio perché comuni a tutti, come l'aria, l'acqua fluente e simili, non formano oggetto di rapporti giuridici»: F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile* (1966), rist. 9ª ed., Napoli, 2012, p. 55.

³² Di «ambiguità della formula definitoria» dell'art. 810 c.c. discorre A. GAMBARO, *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, 2ª ed., Milano, 2017, p. 55.

³³ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 324 s.

³⁴ L'assunto trova conferma nella crisi della dicotomia cose materiali/immateriali, sollecitata dall'avvento della digitalizzazione e dalla conseguente emersione, da un lato, di beni immateriali suscettibili di godimento esclusivo e, da altro lato, di cose tangibili, come i c.d. beni con elementi digitali, che non attribuiscono al loro titolare delle prerogative riconducibili al tradizionale paradigma proprietario. Cfr., in proposito, A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., p. 25 ss.; A. FEDERICO, *Il nomos della "infosfera"*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 533 ss.; V. CONFORTINI, *Persona e patrimonio nella successione digitale*, cit., p. 31.

³⁵ Sulla suscettibilità dei dati personali a costituire oggetto di situazioni possessorie, cfr., di recente, T. HOEREN, *Dateneigentum und Datenbesitz*, in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, con la collaborazione di M. Schmidt-Kessel e F. Padovini, Tübingen, 2020, p. 37 ss.; D. POLETTI, *Holding Data between possessio and detentio*, *ivi*, p. 127 ss.

³⁶ Nel senso che la patrimonialità costituisce, al più, un indice rivelatore della possibilità di qualificare come bene una data entità, V. ZENO-ZENCOVICH, *Cosa*, cit., p. 446, il quale precisa che «la patrimonialità rileva, ma solo in un momento successivo alla qualificazione, determinando l'applicazione di particolari discipline»; in senso conforme, P. D'ADDINO SERRAVALLE, *I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici*, Napoli, 1999, p. 97. Su posizioni differenti, M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, pp. 634 ss. e 641 s.; O.T. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., p. 113, per il quale l'attribuzione ad una cosa immateriale della qualifica di bene giuridico presuppone la sussistenza di un «interesse [che] dovrà necessariamente desumersi dall'attributo dell'economicità del bene medesimo»; ID., *I beni*, cit., p. 13 s.; A. IULIANI, *Note minime in tema di trattamento*, cit., p. 299; V. CONFORTINI, *o.c.*, p. 28 e nota 19, la quale, sulla scia dell'insegnamento di M. BARCELLONA, *o.l.c.*, sostiene che la qualifica di bene giuridico può predicarsi, soltanto, rispetto all'«entità suscettibile di individuazione e valutazione economica, non sottoposta a divieto di circolazione».

risiede nella valutazione della meritevolezza degli interessi e dell'utilità che essa appare atta a realizzare³⁷.

Tali rilievi appaiono di particolare utilità nel tentativo di qualificare i dati personali come beni giuridici, dal momento che la loro idoneità a formare oggetto di diritti³⁸ (*recte*: di situazioni giuridiche soggettive) – non dissimilmente da quanto avviene per altre entità immateriali³⁹ – non sembra dipendere dalla relativa considerazione in chiave patrimoniale e di mercato⁴⁰, né dal rilievo – in sé condivisibile, ma non dirimente – per cui gli stessi sarebbero caratterizzati da «indici

³⁷ P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 85 s.; ID., *Normazione per principi*, cit., p. 1185; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 325 s.; G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 159. In senso conforme, v. già A. IANNELLI, *Stato della persona e atti dello stato civile*, Camerino-Napoli, 1984, p. 62, il quale rilevava che il bene «non è la cosa suscettibile di sfruttamento economico, bensì l'entità idonea ad essere punto di riferimento oggettivo di interessi (economici o esistenziali) ritenuti meritevoli di tutela dell'ordinamento»; M. COSTANTINO, *I beni in generale*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, VII, *Proprietà*, I, Torino, 1982, p. 32, per il quale sono beni le «cose che l'ordinamento assume quali termini di riferimento oggettivo di esigenze, interessi e bisogni meritevoli di tutela, in quanto suscettibili di determinate utilità». V. anche, più di recente, E. GIORGINI, *Rifiuto quale «bene» e proprietà «conformata»*, in *Actual. Jur. Iberoam.*, 2022, p. 962; A.C. NAZZARO, *Nuovi beni tra funzione e dogma*, cit., p. 1029; E. INDRACCOLO, *I negozi per l'accesso alle banche dati*, in D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti. Leggi collegate*, II, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Milano, 2016, p. 228; M. ZARRO, *La tutela della reputazione digitale*, cit., p. 1507; M. LOBUONO, *Nuovi beni e forme di appartenenza*, in E. CAPOBIANCO, G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, cit., p. 17; S. DEPLANO, *La cessione dell'eredità tra procedimento successorio e circolazione inter vivos*, Napoli, 2022, p. 75. *Contra*, F. PIRAINO, *Sulla nozione di bene giuridico*, cit., p. 478 s., il quale, con specifico riferimento alla posizione di M. COSTANTINO, *o.l.c.*, e pur ascrivendo alla tesi dell'a. il duplice merito «di aver rotto la corrispondenza biunivoca tra il bene giuridico e la proprietà e le altre situazioni soggettive di appartenenza esclusiva, evidenziando che la reificazione di una entità può essere affidata a dispositivi tecnici diversi dal diritto soggettivo, e per di più del diritto soggettivo di natura patrimoniale ed assoluta», e «di smascherare il carattere apodittico dei tentativi di costruire il concetto di bene giuridico prima e al di fuori della disciplina giuridica riservata alle entità corporali o incorporali», rileva tuttavia che «la concezione di bene che ne emerge finisce per risultare descrittiva più che prescrittiva» e che a tale stregua «il bene diviene una categoria generica, priva di qualsiasi idoneità a vagliare ed ordinare la realtà sociale rielaborandola in chiave giuridica»; secondo l'a., piuttosto, «la selezione delle cose da tradurre in beni non può essere affidata al riconoscimento di una qualsivoglia situazione soggettiva, ma soltanto di quelle situazioni tramite le quali si esplica la funzione attributiva dell'ordinamento poiché senza l'individuazione di uno o più titolari non si può innescare alcun meccanismo circolatorio»: F. PIRAINO, *o.m.c.*, p. 489.

³⁸ Si intende, naturalmente, «diritti» (*recte*: «situazioni giuridiche soggettive») diversi da quelli di cui è titolare l'interessato.

³⁹ Sul tema, cfr. G. RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in ID. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, p. 3 ss.; ID., *Dal dominio sulle cose all'esclusiva sui beni immateriali: questioni attuali in tema di proprietà*, in E. CAPOBIANCO, G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, cit., p. 27 ss.; M. ZARRO, *Notazioni in tema di possesso degli «intangibles»: il caso del «know how»*, in *Foro nap.*, 2018, p. 183 ss.; EAD., *Il regime di tutela del dato informativo quale asset intangibile*, cit., p. 283 ss. Di recente, cfr. anche A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., pp. 25 ss., 39; A. FEDERICO, *Il nomos della «infosfera»*, cit., p. 533 ss.; A. ZOPPINI, *L'informazione come bene*, cit., spec. pp. 71 ss. e 74 (ove le parole di séguito riportate), per il quale «le utilità economiche non appropriabili in forma esclusiva entrano in processi di qualificazione giuridica non solo attraverso lo schema proprietario o attraverso l'oggetto del contratto, ma anche per il tramite di regimi differenti, quali ad esempio quelli relativi al possesso, al conferimento in società, alla successione ereditaria, all'esecuzione forzata, al fallimento, all'iscrivibilità in bilancio»; V. CONFORTINI, *o.c.*, p. 31 ss.

⁴⁰ Sì che «la qualificazione dei dati personali in termini di beni in senso giuridico non dipende in alcun modo, né potrebbe altrimenti, dalla (pur innegabile) constatazione del loro valore economico»: E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 201.

specifici di oggettivazione»⁴¹, bensì postula un giudizio di conformità degli interessi di volta in volta perseguiti, mediante il trattamento degli stessi, ai principi e ai valori normativi dell'ordinamento di riferimento.

In questa prospettiva, la qualificazione dei dati come beni⁴² può rinvenire il proprio fondamento normativo non soltanto nel principio⁴³ di libera circolazione (art. 1 e «Considerando» n. 13, reg. UE n. 679/2016) – pur positivizzato, sia pure soltanto in misura strumentale alla realizzazione di (mere) finalità mercantili, dallo stesso legislatore europeo –, ma anche, e prima ancora, nelle disposizioni costituzionali dalle quali si desume il *favor* dell'ordinamento per l'informazione⁴⁴ e la conoscenza⁴⁵: e così nelle previsioni contenute agli artt. 9, comma 1, 21, comma 1, e 33, comma 1, cost., nonché, e rispetto ai trattamenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa, nel disposto dell'art. 41 cost.⁴⁶, con conseguente funzionalizzazione della stessa – espressione della subordinazione gerarchica delle situazioni patrimoniali a quelle esistenziali⁴⁷ – ai valori normativi sanciti dal comma 2 del medesimo articolo⁴⁸.

⁴¹ In termini, C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 110, per la quale «de regole relative alla raccolta e alla conservazione mostrano che sono posti in essere dei processi normativi di oggettivazione volti a distinguere i dati personali dall'interessato e a legarne le sorti a interessi e a volontà di vari soggetti». Secondo C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 75, «de normative europee che statuiscono la libera circolazione dei diversi tipi di dati e il relativo trattamento sono idonee a fondare normativamente l'opera di “oggettivazione giuridica del dato” in termini di nuova entità immateriale».

⁴² E. GIORGINI, *o.n.c.*, p. 219, la quale, nondimeno, avverte che «stante la loro stretta immanenza alla persona umana, i dati personali non potrebbero essere *tout court* equiparati ai beni patrimoniali». In senso conforme, anche R. SENIGAGLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., p. 769, osserva che i dati personali «non possono essere trattati come “mere” merci e il loro diritto alla protezione come “semplice” interesse dei consumatori» (corsi originali); V. RICCIUTO, *I dati personali come oggetto di operazione economica*, cit., p. 112, secondo cui «il regime di circolazione del “bene” dato personale è governato da logiche diverse rispetto a quelle tipiche della trasmissione dei diritti sui beni».

⁴³ Nel senso che per l'individuazione di un bene giuridico non è necessaria una regola, ma è sufficiente un principio, P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., pp. 339, 344; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 326; ID. e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2° ed., con la collaborazione di L. Tullio, Napoli, 2004, p. 133.

⁴⁴ Così, P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., p. 336 s., secondo il quale, poiché «l'informare e l'essere informati rappresentano una necessità strutturale dell'intero sistema», ne deriva che «il *favor veritatis* sul quale si fonda tendenzialmente l'ordinamento non postula quindi la irrilevanza giuridica dell'informazione, anzi esso da un lato contribuisce a giustificarne il ruolo sociale, dall'altro spiega l'importanza di tutelarne l'adeguato valore individuale senza del quale verrebbe meno lo stesso “servizio” informativo, essenziale alla moderna crescita del sistema economico e sociale».

⁴⁵ Nella sua accezione collettiva, è tale «l'apprensione del dato che ne forma l'oggetto, da parte di una (pluralità di persone o) collettività»: così, S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Mes-sineo, Milano, 1957, p. 4, il quale, tuttavia, non manca di chiarire che la conoscenza «è essenzialmente individuale», perché «[l] fatto conoscitivo si risolve in un rapporto che ha come termine soggettivo un individuo determinato; anzi, dal punto di vista psichico, consiste in una modificazione di detto individuo» (*ivi*, p. 7).

⁴⁶ Cfr. V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1117.

⁴⁷ Sul punto, da sempre, la posizione di P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico* (1972), cit., pp. 74 s., 154 s., riaffermata nei successivi studi dell'a., tra cui v. ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Ann. Sisdic*, 2021, p. 5, ove si chiarisce che «i conflitti fra situazioni attinenti all'“essere”, ormai definite esistenziali, e quelle fondate sull'“avere” – quali l'iniziativa economica privata, la proprietà – vanno risolti ragionevolmente in favore dei primi».

⁴⁸ P. PERLINGIERI, *I mobili confini dell'autonomia privata*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 15 ss.; F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P.

3. La considerazione dei dati personali come beni giuridici – se e in quanto suscettibili di costituire l'oggetto di situazioni giuridiche soggettive – può costituire il punto di partenza per ulteriori riflessioni⁴⁹. Come rilevato, una volta che la nozione di bene è stata disancorata dal paradigma proprietario⁵⁰, ne è derivato che l'individuazione della disciplina dei beni non suscettibili di formare l'oggetto di situazioni di appartenenza o di godimento esclusive deve muovere dalla considerazione delle «situazioni giuridiche, talvolta in concorso, talvolta in concorrenza, talaltra in conflitto, che a [quelli] si riferiscono»⁵¹.

Come si avrà modo di rilevare nel prosieguo del lavoro, la disciplina in tema di dati personali tende a conciliare le opposte logiche della tutela della persona rispetto alle informazioni che la riguardano ed in ragione della connotazione (anche) identitaria⁵² di tali entità, con quelle, invece, relative alla circolazione dei dati stessi, anche dell'attività d'impresa⁵³. Centrale si rivela, dunque, il bilanciamento degli interessi in gioco⁵⁴, atteso che persino la facoltà conferita dal reg. UE n.

Perlingieri, Napoli, 2008, p. 189 s. *Contra*, A. CATAUDELLA, *I contratti. Parte generale*, 4^a ed., Torino, 2014, p. 14, a parere del quale quelli indicati dall'art. 41 costituiscono limiti esterni all'attività d'impresa e, indirettamente, all'esercizio dell'autonomia privata, sì che quest'ultima non potrebbe essere strumentalizzata alla realizzazione degli interessi generali e dei diritti fondamentali.

⁴⁹ Cfr. C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 110, per la quale «concepire i dati personali come beni giuridici può essere utile per costruire un punto di caduta delle diverse situazioni giuridiche soggettive che insistono sui dati imponendo di tener conto della loro interrelazione».

⁵⁰ Secondo P. PERLINGIERI, *Normazione per principi*, cit., p. 1184, «la natura giuridica del bene non può più essere ristretta ad esclusiva conseguenza della situazione proprietaria, ma dipende anche da una concezione più ampia delle situazioni soggettive; anzi la teoria dei beni si esaurisce nella teoria delle situazioni soggettive».

⁵¹ Cfr. P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 1185, del quale è l'inciso riportato tra caporali.

⁵² Dei dati personali quali «elementi costitutivi dell'identità personale» discorre, tra gli altri, C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 52. L'evoluzione tecnologica impone di considerare la «proiezione sociale» della persona in un contesto più ampio, non limitato alla sfera del mondo fisico, come rilevato da G. ALPA, *Code is law: il bilanciamento dei valori e il ruolo del diritto*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 377, secondo cui l'informatica ha trasformato l'individuo, affiancando alla sua dimensione corporea la dimensione virtuale: la prima, nota nella cerchia in cui vive; la seconda, proiettata nell'infinito del mondo informatico». Cfr. anche C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 69, la quale scrive che «[i]l digitale separa ciò che — di regola — è inscindibile, e frantuma l'unità del pensiero o dei sentimenti in una molteplicità di "pezzi" (i dati) i quali — una volta ricomposti ed ammesso che tale ricomposizione sia possibile — possono anche restituire un altro "io", appunto l'identità digitale o il corpo digitale, che non è detto siano la perfetta riproduzione del corpo reale»; M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws*, 2019, p. 11, per la quale «la digitalizzazione ha reso possibile uno scollamento tra identità reale e identità digitale, attraverso la creazione di un profilo virtuale che può discostarsi da quello reale e può moltiplicarsi (come la realtà di diversi profili della stessa persona su Facebook o su altri *social networks* rende possibile».

⁵³ C. IRTI, *o.u.c.*, pp. 39 e 41.

⁵⁴ Cfr., salvi ulteriori riferimenti, A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, cit., p. 604, per la quale il bilanciamento di interessi rappresenta il precipitato della natura non assoluta del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, in ragione della duplice valenza, personale e patrimoniale, che è propria di queste entità; C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 14; S. SERRAVALLE, *Il danno da trattamento dei dati personali nel GDPR*, Napoli, 2020, p. 51, secondo cui, «sebbene il regolamento miri a contenere la discrezionalità giudiziale, anche riducendo e ridimensionando il ricorso a concetti indeterminati e a clausole generali [...] non è immaginabile che la composizione degli interessi in rilievo nell'attività di trattamento dei dati personali possa essere tradotta esclusivamente in regole esprimanti un ordine stabile di prevalenza e di soccombenza degli interessi contrapposti».

679/2016 al titolare del trattamento di individuare la base giuridica del trattamento stesso e di determinare le relative finalità non preclude, *ex post*, né l'intervento delle Autorità di settore e degli organi giurisdizionali; né, tanto meno, oblitera il ruolo dell'interprete⁵⁵, il quale è pur sempre chiamato ad applicare la disciplina eurounitaria in conformità ai principi e ai valori normativi⁵⁶ della Carta costituzionale, in guisa da assicurare la tutela della persona rispetto alle ragioni del mercato⁵⁷.

Per i rilievi svolti, conviene, allora, muovere dalla posizione dell'interessato, titolare istituzionale⁵⁸ del c.d. diritto alla protezione dei dati personali. Com'è noto, tale situazione giuridica costituisce il risultato di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, che ha preso avvio con le riflessioni in tema di *privacy* avviate in Germania⁵⁹ e oltreoceano⁶⁰ e poi anche in Italia – ove il dibattito, fino ad un importante pronuncia della Cassazione⁶¹, si è incentrato sul problema sulla configurabilità, nel nostro ordinamento, di un diritto soggettivo «all'intimità

⁵⁵ Sul ruolo del civilista nel contesto attuale, connotato da un'inarrestabile espansione delle nuove tecnologie, v. P. PERLINGIERI, *Struttura algoritmica e interpretazione*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 484 ss.; C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie*, cit., p. 70 ss.

⁵⁶ In argomento, va visto il confronto tra N. IRTI, *Quattro giuristi del nostro tempo*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 765 ss., in ID., *Scuole e figure del diritto civile*, 2^a ed., Milano, 2002, p. 434 ss., e in ID., *Occasioni novecentesche sul cammino del diritto*, Napoli, 2012, p. 143 ss., e P. PERLINGIERI, *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 787 ss., e ora in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, cit., p. 271 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I, *Metodi e tecniche*, 4^a ed., Napoli, 2020, p. 65 ss.

⁵⁷ Così, P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., p. 483.

⁵⁸ Sul concetto di titolarità istituzionale, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, I, cit., p. 260 s.; P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive*, cit., p. 130 s.

⁵⁹ Si deve a J. KOHLER, *Das Autorrecht, eine zivilistische Abhandlung. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Eigentum, vom Miteigentum, vom Rechtsgeschäft und vom Individualrecht*, Jena, 1880, la prima formulazione teorica di un «diritto individuale che protegge il segreto della vita intima da pubblicità non autorizzata», come ricorda T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, p. 26, dal quale si trae la citazione in traduzione del brano originale riportata tra caporali. Più di recente, riconduce al pensiero del Kohler l'origine del diritto alla riservatezza, anche R. PARDOLESI, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in ID. (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003, p. 4 s.

⁶⁰ Nell'esperienza statunitense, il concetto di *privacy* come *right to be let alone* risale al contributo di T. COOLEY, *Torts*, Chicago, 1888, p. 91, per poi trovare una più compiuta definizione nel celebre saggio di S.D. WARREN e L.D. BRANDEIS, *The right to privacy*, in *Harv. L. Rev.*, 1890, p. 193 ss.

⁶¹ Con la sentenza Cass., 27 maggio 1975, n. 2129 [in *Foro it.*, 1976, c. 2895, in *Giur. it.*, 1976, p. 970, e in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche*, I, Napoli, 2013, p. 126 ss., con nota di A. BIZZARRO, *Atipicità delle situazioni esistenziali. Tutela della riservatezza e dell'identità personale*, p. 134 ss.], la Corte ha per la prima volta riconosciuto la configurabilità, nel nostro ordinamento, di un diritto soggettivo alla riservatezza, superando l'orientamento contrario affermato, in precedenza, da Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Foro it.*, 1957, cc. 4 ss. e 232 ss., con nota di A. DE CUPIS, *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*, e in *Giur. it.*, 1957, c. 365 ss., con nota di G. PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, e da Cass., 20 aprile 1963, n. 990, in *Foro it.*, 1963, c. 877.

della vita privata»⁶² o «alla riservatezza»⁶³ o «alla non pubblicizzazione delle vicende personali»⁶⁴ –, per poi assumere, con l'avvento dei primi elaboratori elettronici⁶⁵ e poi della società dell'informazione, una propria autonomia e una diversa fisionomia, venendo finalmente inteso non più nei termini di una situazione giuridica a contenuto meramente negativo, volta, cioè, ad escludere gli altri dalla conoscenza di sé⁶⁶ e rilevante nel momento patologico, bensì anche quale potere di controllo sulla (fisiologica e, spesso, necessaria) circolazione delle

⁶² Cfr. M. FERRARA SANTAMARIA, *Il diritto alla illesa intimità privata*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, p. 168 ss.; F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata (contributo alla teoria della libertà di stampa)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 3 ss.; P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in A. GUARINO e L. LABRUNA (a cura di), *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 494 ss.; ID., *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi in onore di Francesco Santoro Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 199 ss.

⁶³ A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, 2ª ed., in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1982, p. 283 (ma la 1ª ed. dell'opera, edita nel Trattato, è del 1959 e un precedente scritto dell'a. dal titolo omonimo risale al 1950), secondo cui il diritto alla riservatezza tutela «il modo di essere della persona e consiste nell'esclusione dell'altrui conoscenza di quanto ha riferimento alla persona medesima» e, pertanto, ricomprenderebbe anche gli aspetti relativi alla tutela dell'immagine. Nel senso della configurabilità del diritto alla riservatezza, sia pure sulla base di premesse argomentative differenti, anche F. CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, cit., p. 3 ss.; T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1958, p. 190 ss.; G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim.*, 1958, p. 458 ss. *Contra*, G. PUGLIESE, *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, cit., c. 365 ss.; E. ONDEI, *Esiste un diritto alla riservatezza?*, in *Rass. dir. cin.*, 1955, p. 66 ss.; G. GIACOBBE, *Brevi note su una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?*, in *Giust. civ.*, 1962, p. 815 ss.

⁶⁴ T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit., p. 28.

⁶⁵ Sul punto, v. S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale* (1973), rist. a cura di G. Alpa, Napoli, 2018, p. 7 ss.; ID., *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *Banche dati, telematica e diritti della persona*, Padova, 1984, p. 89 ss.; T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit., p. 7 ss.

⁶⁶ Così, P. PERLINGIERI, *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy* (2003), in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., p. 270, nel rilevare, a seguito dell'introduzione dell'art. 8 della Carta di Nizza (su cui v. *infra*), come tale previsione consentisse «di superare l'immagine di separatezza e di chiusura (nel senso di assoluta incomunicabilità) che l'idea di *privacy* evoca». Più di recente, v. anche V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1099, il quale osserva che «[i]l termine "*privacy*", ormai comunemente utilizzato per richiamare la complessa disciplina del trattamento dei dati personali, ha ormai da tempo assunto un significato stipulatorio affatto diverso da quello con cui veniva inteso quando lo si traduceva come "riservatezza", nonché C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie*, cit., p. 74, la quale sottolinea che nel mutato contesto tecnologico e rispetto alla tutela della persona «l'esigenza fondamentale da garantire appare non essere più quella del diritto a essere lasciati soli, [...] la riservatezza personale, [...] bensì consentire l'esercizio del diritto opposto, il *right to not be let alone*, quello di non essere lasciati soli e quindi di socializzare, di iniziare e mantenere relazioni sociali», sì che «[o]ccorre [...] affrontare tematiche collegate non tanto alla *privacy* in senso stretto, bensì alla *privacy* digitale quale diritto alla protezione e sicurezza dei dati».

“proprie” informazioni⁶⁷, espressione dell’autodeterminazione individuale del titolare⁶⁸, manifestata mediante il suo consenso⁶⁹.

Il diritto dell’interessato alla protezione delle informazioni che lo riguardano è stato così ricondotto nell’alveo dei c.dd. diritti della personalità⁷⁰, con

⁶⁷ Già negli anni Settanta dello scorso secolo, parte della dottrina precisava che «una tutela della riservatezza, adeguata all’ambiente in cui viviamo, richiede soprattutto la possibilità di controllare la stessa attività di raccolta delle informazioni, il modo del loro trattamento, le sedi in cui le informazioni sono raccolte. Nella definizione della riservatezza, quindi, entra come parte integrante non solo il diritto di respingere le invasioni della sfera privata, ma soprattutto il diritto di controllare il flusso di informazioni riguardanti un determinato soggetto»: così, S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, cit., p. 130. Più di recente, v. anche ID., *Persona, riservatezza, identità*, cit., p. 589, ove l’a. pone in evidenza la transizione «dal diritto d’essere lasciato solo al diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni; dalla privacy al diritto all’autodeterminazione informativa; dalla privacy alla non discriminazione; dalla segretezza al controllo»; ID., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 101 ss., nel quale l’a. parla di «diritto all’autodeterminazione informativa» volto alla «costruzione della [propria] sfera privata»; ID., *Il diritto di avere diritti* (2012), rist., Roma-Bari, 2015, p. 319 ss.; ID., *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, p. 9 ss. Ma cfr. già, nella letteratura di area nordamericana, A. WESTIN, *Privacy and Freedom*, New York, 1967, p. 7, il quale definiva la *privacy* come «claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others».

⁶⁸ Di «diritto fondamentale all’autodeterminazione informativa» («*Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung*»), fondato sugli artt. 1 e 2, *Grundgesetz*, discorreva, già nei primi anni ’80, la Corte costituzionale federale tedesca: BVerfG, 15. Dezember 1983, 1, BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, in *bundesverfassungsgericht.de*.

⁶⁹ Sul consenso dell’interessato, cfr. sin d’ora, salvi ulteriori riferimenti, P. MANES, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001; I.A. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, p. 67 ss.; F. CAGGIA, *Il consenso al trattamento dei dati personali nel diritto europeo*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, p. 405 ss.; in particolare, A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019, ove più ampi riferimenti, e su cui v. anche la *Recensione* di E. GIORGINI, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 357 ss.

⁷⁰ È prevalsa per lungo tempo, almeno nella nostra dottrina, l’opinione secondo la quale i diritti della personalità costituirebbero una vera e propria categoria costruita in contrapposizione ai diritti patrimoniali, reali e di credito [A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 13 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, 1^a ed., Milano, 1978, p. 146 s.; *contra*, sulla base di diverse argomentazioni, F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 50, e D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss.], ma l’assunto è parzialmente smentito dalla crescente considerazione, in chiave economica, degli attributi immateriali della persona, le cui problematiche – segnalate, tra i primi, dagli studi di P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, e di R. SACCO, *L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto* (1959), rist. Napoli, 1980 – sono ben messe in evidenza nei più recenti contributi di G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, *passim*, ma spec. p. 144 ss.; ID., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 1043 ss.; ID., *Diritti della personalità e autonomia contrattuale*, in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, *Le persone e la famiglia*, I, 2^a ed., Torino, 2019, p. 543 ss.; ID., *Contratto e diritti fondamentali*, in *Enc. dir.*, *Tematici*, I, *Contratto*, Milano, 2021, p. 291 ss.; A. NICOLUSSI, *Autonomia privata e diritti della persona*, in *Enc. dir.*, *Annali*, IV, Milano, 2011, p. 133 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all’immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 859 ss.; C. MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014, p. 12 ss.; A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, 2018, p. 61 ss.; S. THOBANI, *Diritti della personalità e contratto*, cit., spec. pp. 19 ss., 80 ss.

Annosa – e forse ormai asfittica, in un ordinamento che pone al centro il valore della persona umana, il quale rinviene il proprio fondamento normativo nella clausola generale dell’art. 2 cost. [sul punto, v., per tutti, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, pp. 12 s., 18, 133 s.; ID., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, cit., p. 113; ID., *La personalità umana nell’ordinamento giuridico*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, *passim*, ma spec. p. 8 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 5 ss.; ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, cit., p. 1 ss.] – è la questione se la persona sia titolare di altrettanti diritti soggettivi corrispondenti alle manifestazioni della personalità puntualmente contemplate e disciplinate dal legislatore (in termini, A. DE CUPIS, *I diritti della*

conseguente attribuzione allo stesso dei connotati (extra-patrimonialità, indisponibilità, irrinunciabilità, imprescrittibilità) che si ritenevano propri della relativa categoria⁷¹, ed annoverato nell'ambito dei diritti fondamentali (art. 8 Cedu; art. 8 Carta dei diritti fondamentali UE; art. 6 Tratt. FUE).

Tuttavia, la «costituzionalizzazione» del diritto alla protezione dei dati personali, per la cui affermazione ha avuto un ruolo decisivo l'opera ermeneutica della Corte di giustizia⁷², ha dovuto sempre più fare i conti con la progressiva

personalità, cit., pp. 22 ss., 38 ss., per il quale gli interessi della persona non oggetto di considerazione da parte dell'ordinamento potrebbero, nondimeno, trovare tutela mediante l'interpretazione estensiva o analogica delle disposizioni già esistenti; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 1, cit., p. 146 s., il quale, pur rinvenendo il fondamento dei diritti della personalità nel principio della dignità umana, rileva che «[l']affermazione di un generale principio di tutela della dignità umana non importa tuttavia che i singoli diritti della personalità possano ricondursi ad un diritto unico. [...] La pluralità dei diritti fondamentali si spiega in ragione dei diversi interessi fondamentali dell'uomo. La diversità di questi interessi diversifica il contenuto e la disciplina dei singoli diritti e pone un problema di gerarchia per la soluzione dei conflitti tra interesse ed interesse», oppure di un unitario diritto della personalità, dal contenuto vago e indistinto, e che si specificerebbe, a propria volta, in una pluralità di aspetti riferibili alla persona, ma non necessariamente riconducibili ai soli profili disciplinati da puntuali disposizioni di legge (G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, cit., p. 466). In critica a tali ricostruzioni, si è obiettato che è soltanto a fini classificatori o descrittivi che si può parlare di «diritti» della personalità, distinguendosi tra situazioni tipiche e atipiche, dacché tali manifestazioni della persona «esprimono una realtà unitaria: l'esigenza giuridica di tutelare la persona umana»: così, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico* (1972), cit., p. 7 (e, per il rilievo che «la tutela della personalità è unitaria pur manifestandosi in situazioni giuridiche soggettive estremamente diverse e varie che rispondono ad atteggiamenti ed interessi specifici», *ivi*, p. 183 s.); nello stesso senso, v. anche, più di recente, le considerazioni svolte in ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, cit., p. 4, ove si afferma che «[i]l valore primario della persona si realizza al di fuori di predefinite situazioni soggettive e, quindi, anche in quelle che non si qualificano diritti, come gli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione o eventualmente ravvisabili in corrispondenza all'esercizio di uffici di diritto civile»; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 5. Cfr. anche A. NICOLUSSI, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., p. 134 e nota 2, per il quale è «l'individuazione e la differenziazione» dei diversi attributi della personalità che «permette di confrontare e bilanciare valori diversi in rapporto alla tutela della persona come singolo o in relazione a interessi della collettività con cui possa darsi un conflitto».

⁷¹ Emblematica dell'opinione più tradizionale è quella dottrina già rievocata che, ancora negli anni Ottanta del secolo appena trascorso, ribadiva in termini netti la scissione tra i due poli della persona e del patrimonio e, dunque, dei diritti della personalità e dei diritti a contenuto economico, la quale implicava, quale corollario, la radicale inammissibilità di un atto di disposizione avente ad oggetto gli attributi della personalità, sul presupposto per cui «[c]iò che è interiore alla persona [...] sfugge ai rapporti, e ai diritti, patrimoniali: non può considerarsi bene economico, patrimoniale, perché la sua stessa personalità lo colloca al di fuori di quella destinazione cui sono sottoposti gli oggetti del mondo esteriore»: così, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., pp. 57 e 83 s., il quale, tuttavia, ammetteva una (pur parziale) disponibilità degli attributi della personalità, nei limiti segnati dalla regola del consenso dell'avente diritto (art. 5 c.c.). In termini critici, v., comunque, G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, cit., p. 1059, secondo il quale le asserzioni circa la pretesa indisponibilità dei diritti della personalità contrastano con l'odierna realtà economico-sociale, finendo «per minare l'effettiva consistenza operativa di tali affermazioni», con la conseguenza che il «crescente scollamento tra teoria e prassi è fonte di notevole incertezze in ordine alle regole applicabili alle controversie che abbiano ad oggetto gli attributi della personalità suscettibili di utilità economiche».

⁷² Con la pronuncia Corte giust., Grande sez., 8 aprile 2014, cc. 293/12 e 594/12, Digital Rights Ireland c. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e a., in *eur-lex.europa.eu*, la Grande sezione della Corte di Lussemburgo ha dichiarato invalida la dir. (CE) 2006/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, ritenendo che le disposizioni in essa contenute – le quali, in particolare, consentivano di raccogliere una massiva quantità di informazioni di carattere personale, relative ad un

emersione di istanze mercantilistiche legate allo sfruttamento commerciale delle entità che ne costituiscono l'oggetto; istanze, le quali sono state assecondate in una certa misura dallo stesso legislatore europeo, oramai ben consapevole sia

numero illimitato di persone e per un significativo periodo di tempo – fossero in contrasto con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali sanciti, rispettivamente, dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza. Secondo la Corte, infatti, nell'adottare la dir. cit. il legislatore europeo non avrebbe operato un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e al contrasto dei fenomeni di criminalità, perseguito mediante la conservazione di dati personali nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, e la tutela dell'interesse fondamentale dei cittadini alla protezione delle informazioni che li riguardano. Successivamente, con la sentenza Corte giust., Grande sez., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González, *ivi*, i giudici di Lussemburgo hanno riconosciuto la configurabilità, in capo all'interessato, del diritto di richiedere la rimozione dell'indicizzazione di informazioni a lui riferibili nei confronti di un motore di ricerca anche nelle ipotesi in cui tali dati siano stati legittimamente pubblicati su un sito *web* indicizzato dal predetto motore ed al fine di non rendere tali informazioni più accessibili al pubblico, sulla base del rilievo per cui i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, tanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, quanto sull'interesse della collettività ad accedere, mediante ricerche concernenti la persona dell'interessato, all'informazione suddetta. Con la pronuncia Corte giust., Grande sez., 6 ottobre 2015, c. 362/14, Schrems c. Data Protection Commissioner, *ivi*, poi, la Corte ha dichiarato l'invalidità della decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea [Commissione UE, decisione n. 2000/520 del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46 sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, in *eur-lex.europa.eu*] in ordine all'accordo commerciale USA-UE volto a regolare il trasferimento transfrontaliero dei dati personali dei cittadini europei verso titolari del trattamento aventi sede negli Stati Uniti, sulla base del rilievo per cui un tale accordo non avrebbe garantito un livello di protezione sostanzialmente equivalente rispetto a quello riconosciuto agli interessati in ambito europeo, ove la protezione dei dati ha natura di rango fondamentale, come già ricordato, in ragione dell'art. 8 della Carta di Nizza. Per un'esauritiva analisi delle questioni implicate dalla pronuncia *Schrems*, v. G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, ove i contributi di V. ZENO-ZENCOVICH, *Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione*, *ivi*, p. 7 ss.; G. RESTA, *La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE*, *ivi*, p. 23 ss.; C. COMELLA, *Alcune considerazioni sugli aspetti tecnologici della sorveglianza di massa, a margine della sentenza Safe Harbor della Corte di giustizia dell'Unione europea*, *ivi*, p. 49 ss.; O. POLLICINO e M. BASSINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo*, *ivi*, p. 73 ss.; G. FINOCCHIARO, *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems*, *ivi*, p. 113 ss.; S. SICA e V. D'ANTONIO, *Verso il Privacy Shield: il tramonto dei Safe Harbour Privacy Principles*, *ivi*, p. 137 ss.; P. PIRODDI, *I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi dopo la sentenza Schrems e nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati*, *ivi*, p. 169 ss.; G.M. RICCIO, *Model Contract Clauses e Corporate Binding Rules: valide alternative al Safe Harbor Agreement?*, *ivi*, p. 215 ss.; A. MANTELERO, *I flussi di dati transfrontalieri e le scelte delle imprese tra Safe Harbour e Privacy Shield*, *ivi*, p. 239 ss.; G. GIANNONE CODIGLIONE, *Libertà d'impresa, concorrenza e neutralità della rete nel mercato transnazionale dei dati personali*, *ivi*, p. 271 ss. Significativa, da ultimo, è la statuizione Corte giust., Grande sez., 16 luglio 2020, c. 311/18, Facebook Ireland c. Schrems, *ivi*, nella quale la Corte ha annullato la decisione con cui la Commissione europea aveva dichiarato l'adeguatezza, rispetto alle regole del reg. UE n. 679/2016, del nuovo accordo commerciale EU-US Privacy Shield stipulato con le imprese statunitensi ed avente ad oggetto il trattamento transfrontaliero verso gli U.S.A. dei dati personali dei cittadini europei [Commissione UE, decisione n. 2016/1250 del 12 luglio 2016, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (c.d. Privacy Shield), in *eur-lex.europa.eu*], ritenendo che anche un siffatto accordo non garantisse un livello di protezione sostanzialmente equivalente rispetto a quello accordato dal reg. cit. agli interessati in ambito europeo. Sulla decisione da ult. cit., v. anche V. D'ANTONIO e B.M. SABATINO, *Teorie geopolitiche ed economiche dietro la decisione Schrems III*, in *Dir. inf.*, 2020, p. 814 ss.; A. VIGORITO, *Corsi e ricorsi storici: la sentenza del caso Schrems II*, in *giustiziaviviva.com*, 2020; E. CORAPI, *Informed consent in Italian digitalized insurance contracts. From the "Privacy Shield" to "Schrems II"*, in *Dir. comm. int.*, 2021, p. 989 ss.; V. RAVAGNANI, *Note sul caso "Schrems II"*, in *Contr. impr./Eur.*, 2021, p. 669 ss.; G. TIBERI, *Il caso Schrems II: sovranità digitale europea o colonialismo giudiziario?*, in *Quad. cost.*, 2021, p. 231 ss.

dell'importanza della circolazione dei dati, anche di carattere personale, per la realizzazione del mercato unico digitale⁷³, sia del loro valore economico.

Nella normativa di derivazione eurounitaria, il diritto dell'interessato alla tutela delle informazioni che lo riguardano ha così finito per assumere dei «tratti peculiari, che finiscono col condizionarne significativamente la disciplina»⁷⁴ e che valgono a segnarne la distanza – non sempre adeguatamente considerata in letteratura, ove anche sul piano nominalistico i termini *privacy* e protezione dei dati personali vengono talora sovrapposti⁷⁵, se non addirittura confusi –, oltre che

⁷³ V. Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Una strategia europea per i dati”, Bruxelles, 19 febbraio 2020, COM(2020) 66 final, in *eur-lex.europa.eu*, la quale si propone di dare vita ad «un autentico mercato unico di dati, aperto ai dati provenienti da tutto il mondo – nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, compresi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino la crescita e creino valore»; nonché, in precedenza, Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, “Costruire un’economia dei dati europea”, Bruxelles, 10 gennaio 2017, COM(2017) 9 final, *ivi*, nella quale si afferma che «[l]’“economia dei dati” è caratterizzata da un ecosistema di diversi tipi di operatori del mercato, quali produttori, ricercatori e fornitori di infrastrutture, che collaborano fra loro per rendere i dati accessibili e utilizzabili. Ciò consente agli operatori del mercato di estrarre valore dai dati, creando una varietà di applicazioni con un notevole potenziale di migliorare la vita quotidiana». In dottrina, cfr. V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., p. 54, secondo cui la prospettiva adottata dal legislatore europeo del reg. UE n. 679/2016 è «quella della disciplina di un fenomeno di circolazione di una peculiare ricchezza, il dato personale. Coerentemente, gli istituti disciplinati dal Regolamento acquistano una più marcata valenza patrimoniale»; G. RESTA, *Diritti della personalità e autonomia contrattuale*, cit., p. 549, il quale pone in evidenza come tra gli obiettivi del reg. UE cit. vi sia quello di «conciliare la protezione degli interessi della persona con il fluido funzionamento del mercato intracomunitario delle informazioni»; C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 40, per la quale «la novità più rilevante del nuovo enunciato normativo risiede nella circostanza che il diritto alla protezione dei dati personali [...] è esplicitamente riconosciuto come strumentale al soddisfacimento anche di interessi di matrice economica, coesenziali allo sviluppo del mercato unico».

⁷⁴ Così, testualmente, M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, cit., pp. 16 ss., 19 (ove le parole riportate tra caporali nel testo). Cfr. pure A. THIENE, *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 413, la quale segnala la «cesura netta tra la protezione dei dati e il rispetto della vita privata» operata dal legislatore europeo con il reg. UE n. 679/2016.

⁷⁵ Cfr. V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1101, per il quale «la situazione giuridica soggettiva individuata come *privacy* [viene] ad assumere una diversa consistenza quando muti il punto di riferimento oggettivo e soggettivo della tutela». Diversamente, F. PIRAINO, *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, cit., p. 401 s., il quale afferma che il diritto alla protezione dei dati personali è «strumentale a garantire la pienezza e l'effettività del diritto alla *privacy*».

rispetto ai tradizionali diritti alla riservatezza⁷⁶ e all'identità personale⁷⁷, anche riguardo agli altri diritti della persona⁷⁸. Sebbene, infatti, gli attributi della personalità rinvengano la loro tutela in ragione del fatto che costituiscono estrinsecazioni del valore unitario della persona umana⁷⁹ (art. 2 cost.), ciò non esclude, comunque, che la protezione ad essa riservata nel suo complesso possa essere affidata, sul versante civilistico, a tecniche differenti e che, pertanto, sia

⁷⁶ Nonostante il termine *privacy* venga impiegato, soprattutto nell'esperienza statunitense (cfr. A. WESTIN, *o.l.c.*), per fare riferimento anche all'interesse della persona al controllo sulla circolazione dei propri dati, nel contesto europeo la distinzione emerge nitida nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale prende in considerazione separatamente il diritto al rispetto della vita privata (art. 7) rispetto al diritto alla protezione dei dati personali (art. 8). Cfr., al riguardo, G. ALPA, *La "proprietà" dei dati personali*, in M. D'AURIA (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile*, cit., p. 24, il quale pone in evidenza che «anche se si volesse inferire dal testo che si è dato corpo ad un aspetto peculiare della *privacy*, che gli studiosi americani denominano *informational privacy*, il legame tra *persona*, *dati* e *consenso* implica una fattispecie diversa da quella originaria come da quella anche più evoluta di *riservatezza*, perché l'orizzonte dei dati personali è più ampio di quello della vita privata, essendo connesso con l'identità della persona ed essendo inclusivo di tutti quegli aspetti della persona che possono costituire altrettante cause di discriminazione» (corsivi originali); V. CUFFARO, *o.c.*, p. 1105, secondo cui «non è [...] più sufficiente il richiamo all'idea del rispetto dell'intimità della vita privata perché il complesso delle disposizioni affidate alla pluralità dei testi normativi, e da ultimo al Regolamento 2016/679, impongono di prendere atto di una disciplina [...] finalizzata non già al divieto della circolazione, bensì al controllo sulla circolazione dei dati perché così è conformato l'interesse della persona rispetto a tutte le informazioni che la riguardano» (corsivi originali); M. FRANZONI, *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Jus civile*, 2021, p. 6, il quale scrive che «al tradizionale diritto alla riservatezza protegge il segreto di certe informazioni relative alla persona, lasciando così intendere che la persona può vivere anche nel silenzio e con un isolamento che diventa, quindi, meritevole di tutela per il diritto. Quella particolare riservatezza che è parte della tutela del dato personale presuppone invece, che certe informazioni debbano essere necessariamente comunicate a coloro con i quali si viene in contatto e al sistema che lo consente. Presuppone in altri termini che la vita della persona sia necessariamente sociale, quindi che qualcosa di sé debba costantemente esser condiviso con gli altri».

⁷⁷ Sulla configurabilità del diritto all'identità personale, che esprime l'interesse «a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato ed appariva in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale», Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2211, con nota di R. PARDOLESI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*, e in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza*, I, cit., p. 130 ss., con nota di A. BIZZARRO, *Atipicità delle situazioni esistenziali*, cit., p. 134 ss.; Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in *Corr. giur.*, 1996, p. 264 ss.

⁷⁸ Discorre del diritto alla protezione dei dati personali come di un «diritto diverso dai diritti della personalità così come costruiti nel corso di più di un secolo, come diritti assoluti, inalienabili, indisponibili», G. ALPA, *La "proprietà" dei dati personali*, cit., p. 26. Cfr. altresì M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, cit., p. 20, secondo cui il diritto alla protezione dei dati personali si differenzia dagli altri diritti della personalità in quanto «pre-condizione per l'esercizio di altri diritti civili, sociali e politici dell'individuo», si da assumere «una speciale connotazione meta-individuale»; G. VISINTINI, *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, cit., p. 7, la quale discorre di un «diritto autonomo, molto diverso dai tradizionali diritti della personalità e di derivazione comunitaria [...] espressione di una tutela non più statica, ma dinamica della persona perché si concretizza in poteri di intervento sulla circolazione dei dati personali»; M. CIANCIMINO, *Protezione e controllo dei dati in ambito sanitario e intelligenza artificiale. I dati relativi alla salute tra novità normative e innovazioni tecnologiche*, Napoli, 2020, p. 9; V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., p. 71.

⁷⁹ Secondo l'insegnamento di P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico* (1972), cit., p. 299 ss.; ID., *Il diritto alla salute quale diritto della personalità* (1982), in ID., *La persona e i suoi diritti*, cit., spec. p. 104 ss.; ID., *Il riserbo e la notizia* (1983), *ivi*, p. 252.

suscettibile, in concreto, di assumere i contenuti di varie situazioni giuridiche dal contenuto composito⁸⁰.

Se, invero, si passa – al fine di non incorrere in una «retorica dei diritti»⁸¹, distante dalla concreta attuazione delle relative tutele e, dunque, da come queste operano sul piano pratico-applicativo – dalle declamazioni formali circa la natura fondamentale del diritto alla protezione dei dati personali all’esame delle situazioni giuridiche soggettive⁸² in cui si articola la tutela riconosciuta all’interessato dal reg. UE n. 679/2016, ci si avvede di come la posizione di cui quest’ultimo è titolare non possa essere accostata propriamente né agli altri diritti fondamentali, né, sul versante civilistico, ai diritti della personalità piú tradizionali. Infatti, se rispetto ai primi il diritto alla protezione dei dati personali non risulta strumentale alla protezione di (soli) interessi esistenziali⁸³, riguardo ai secondi, invece, si può sin da ora rilevare che, sebbene i dati personali presentino in comune con gli altri attributi della personalità (si pensi, in particolare, al nome e all’immagine, specie di persone celebri) l’idoneità ad essere oggetto di rapporti patrimoniali e, dunque, ad essere suscettibili per finalità economiche⁸⁴, resta però che tale “destinazione”, se nei secondi resta affidata unicamente all’autodeterminazione della persona interessata⁸⁵ (salve eventuali esigenze di interesse pubblico⁸⁶), altrettanto, invece,

⁸⁰ P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell’ordinamento giuridico* (1972), cit., p. 183 s.; ID., *Il riserbo e la notizia*, cit., p. 252; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 5; ID., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, cit., p. 4.

⁸¹ Avverte che «occorre evitare di scivolare nella “retorica dei diritti”, la quale molto spesso [...] non si preoccupa di assicurare una effettiva salvaguardia economica e politica delle aspettative di tutela, dimenticando che garantire in concreto un diritto significa anche necessariamente disporre di mezzi idonei allo scopo, di strutture presso cui farli valere e mezzi di coercizione adeguati per imporre il loro rispetto e il loro ripristino». G. PERLINGIERI, «Sostenibilità», *ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro*, in *Foro nap.*, 2020, p. 116.

⁸² In argomento, F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., p. 369 ss., spec. p. 394 ss.; ID., *I “diritti dell’interessato” nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2789 ss.; F. CALISAI, *I diritti dell’interessato*, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 327 ss.; A. RICCI, *I diritti dell’interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, p. 392 ss. Nel contesto previgente all’introduzione del reg. UE n. 679/2016, v. G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell’elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, p. 313 ss.; C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 653 ss.; A. DI MAJO, *Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela*, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1998, p. 225 ss.; G. VETTORI, *Privacy e diritti dell’interessato*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 885 ss.; F. OLIVO, *Dati personali e situazioni giuridiche soggettive*, in *Giust. civ.*, 2002, p. 157 ss.

⁸³ Si rinvia alle considerazioni svolte *infra*, § 5.

⁸⁴ V. gli aa. citati *retro*, *sub* nota 70.

⁸⁵ Cfr. A. THIENE, *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 374, la quale ravvisa un *trait d’union* tra i diritti della personalità e i diritti esclusivi su beni immateriali nella circostanza per cui i primi, al pari dei secondi, «sono tutelat[i] dall’ordinamento conferendo al titolare il tradizionale *ius excludendi alios* dei diritti assoluti, ossia il diritto di vietare a terzi qualunque atto non autorizzato di sfruttamento economico».

⁸⁶ Il rilievo, svolto in riferimento all’immagine della persona, è di S. PUGLIATTI, *La trascrizione*, I, cit., p. 13, il quale osserva che nonostante «[l]a tutela relativa al diritto all’immagine [sia], nei limiti, per altro estesi, nei quali si mantiene, piuttosto intensa», «la legge ha cercato di contemperare, in questa delicata materia, l’interesse privato e l’interesse pubblico». Anche per G. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all’immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 862 s., «il consenso alla divulgazione dell’immagine non occorre in presenza di alcune ipotesi tipizzate, nelle quali è reputato preminente l’interesse pubblico alla conoscenza e all’informazione», salvo – aggiunge opportunamente l’a. – il limite generale derivante dal rispetto della dignità umana.

non avviene rispetto ai primi⁸⁷. E difatti, la circolazione dei dati per finalità economiche può prescindere dal consenso dell'interessato e, anzi, risultare espressione di una scelta del titolare del trattamento, al quale è demandata – beninteso, salvi i controlli *ex post* da parte del giudice e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali – la facoltà di individuare la base giuridica⁸⁸ del trattamento stesso e di determinare le relative finalità (cfr. art. 4, par. 1, n. 7. reg. UE n. 679/2016).

Ciò, come si dirà, non è che l'esito della perdita di centralità dell'autodeterminazione della persona interessata (e, conseguentemente, del consenso⁸⁹) nell'ambito dei meccanismi di circolazione delle informazioni di carattere personale, e la quale – oltre a trovare espressione già nell'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali UE⁹⁰ – costituisce una precisa scelta di politica legislativa che non rappresenta, soltanto, l'esito del declamato «carattere non assoluto che il diritto fondamentale della persona all'autodeterminazione informativa riveste nel sistema del diritto europeo»⁹¹ e della sua cedevolezza rispetto alla libera circolazione dei dati, ma anche la presa d'atto dell'insufficienza di un paradigma di tutela tutto fondato sulla scelta (consapevole o meno) individuale, rispetto ai trattamenti massivi di dati che connotano l'attuale scenario dei *Big data*⁹².

⁸⁷ Come rileva G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 44, mentre «[il] consenso del titolare del diritto al nome e del diritto all'immagine è lo strumento tipico attraverso il quale può realizzarsi la messa in commercio degli attributi patrimoniali connessi ai due diritti», rispetto ai dati personali, invece, «[il] consenso dell'interessato [...] non è evidentemente l'unico strumento che legittima le plurime operazioni rientranti nell'ampia nozione di trattamento».

⁸⁸ Sulle condizioni di liceità (o basi giuridiche) del trattamento, v. R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, cit., p. 6 ss.; nonché, con particolare riferimento al «legittimo interesse», D. POLETTI, *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2783 ss.

⁸⁹ In merito, cfr. sin d'ora, salvi ulteriori riferimenti, A. MANTELERO, *La privacy all'epoca dei Big data*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 1186; C. BASUNTI, *La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 860 ss.; F. STASSI, *Consenso dell'interessato e dati personali al tempo dei big data*, in *Riv. dir. econ. trasp. amb.*, 2021, p. 105 ss., spec. p. 116. *Contra*, A. PURPURA, *Il consenso nel mercato dei dati personali. Considerazioni al tempo dei big data*, in *Jus civile*, 2022, p. 891 ss., spec. 895, il quale rileva che «dietro l'adozione di opzioni ermeneutiche che del consenso al trattamento testimoniano una perdita centralità, si annida il rischio di mistificare una fuga dalla regola di autodeterminazione [...] e di mortificare la primazia del consenso pur laddove essa non venga nel piano delle regole scalfite».

⁹⁰ L'art. 8 della Carta di Nizza stabilisce che i dati personali «devono essere trattati equamente [...] sulla base del consenso dell'interessato o di altre legittime basi stabilite dalla legge» (corsivi aggiunti). Su tale disposizione, v. le considerazioni di P. PERLINGIERI, *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy*, cit., p. 270 s.

⁹¹ Così, testualmente, R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali*, cit., p. 11. Sul punto, v. anche N. ZORZI GALGANO, *Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy*, in EAD. (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, cit., p. 45, per la quale «[il] significato dell'esclusione della connotazione di “prerogativa assoluta” riferita al diritto alla protezione dei dati, risiede nel negare la preminenza assiologica di quel diritto della persona fisica in quanto tale», e, dunque, «nel dar luogo ad una sua connotazione ingiustificata di supremazia rispetto agli altri diritti fondamentali, ossia collocati sempre all'apice della gerarchia delle fonti e preordinati nella specie alla protezione di interessi eventualmente antagonisti».

⁹² Osserva che i requisiti di libertà e consapevolezza del consenso perdono di rilievo dinanzi alle tecniche di elaborazione basate sui *Big data*, A. MANTELERO, *La privacy all'epoca dei Big data*, cit., p. 1186. In senso conforme, anche G. FINOCCHIARO, *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1677, la quale – nel commentare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione, Bruxelles, 21 aprile 2021, COM/2021/206 final, in *eur-lex.europa.eu* – afferma che «la logica del Regolamento è sempre basata sul dato personale rispetto al cui trattamento una

4. Di là da queste considerazioni iniziali, va sin d'ora rilevato che soltanto alcune delle prerogative che il reg. UE n. 679/2016 riconosce all'interessato si inseriscono in quella logica difensiva che è tipica dei diritti della personalità più tradizionali e, tra questi, del diritto alla riservatezza⁹³. Con l'avvertenza, però, che l'assimilazione risulta soltanto parziale, dacché le stesse, al contempo, se ne differenziano sotto profili significativi.

Quanto detto emerge, anzitutto, con riferimento alla revocabilità del consenso, la quale – pur potendo essere esercitata in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui il consenso era stato accordato (art. 7, reg. UE n. 679/2016) –, una volta azionata, priva il titolare del trattamento della facoltà di trattare i dati personali cui si riferisce soltanto nell'ipotesi in cui la base giuridica del trattamento debba essere individuata nel consenso e, comunque, non opera che *pro futuro* (come si evince dall'art. 7, par. 3, reg. UE n. 679/2016, secondo cui la revoca «non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca»). Non così, invece, avviene rispetto allo sfruttamento di attributi immateriali della persona, come il nome o l'immagine, dal momento che dalla relativa disciplina non sembra potersi desumere l'esistenza di un siffatto principio di libera revocabilità⁹⁴.

Si consideri, ancora, la prerogativa volta ad ottenere la limitazione del trattamento, il cui esercizio è subordinato al ricorrere di (almeno) una delle seguenti condizioni, ritenute tassative, e cioè: *a*) contestazione, da parte dell'interessato, dell'esattezza dei dati oggetto di trattamento, e per il tempo necessario al titolare del trattamento ad effettuare le conseguenti verifiche; *b*) illiceità del trattamento, e previa opposizione dell'interessato; *c*) necessità di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria; *d*) opposizione al trattamento *ex*, art. 21, par. 1, reg. UE n. 679/2016, per il tempo necessario alla verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Persegue una finalità difensiva anche il c.d. diritto all'opposizione al trattamento, che consente all'interessato di impedire al titolare del trattamento di continuare ad effettuare operazioni sui dati che lo riguardano. Tuttavia, se esso può

determinazione viene espressa dal singolo individuo: l'interessato controlla e, in taluni casi, gestisce il suo dato seguendone la circolazione. Altre basi giuridiche concorrono a legittimare il trattamento dei dati personali, ma il modello culturale, prima ancora che giuridico, sul quale si basa il Regolamento è quello dell'autodeterminazione. Tale logica, benché mitigata dall'*accountability*, non può essere applicata a grandi masse di dati, ai *big data*. Non è possibile pensare ad una gestione di tipo individuale dei dati, tanto meno se basata sul consenso. Il consenso, astrattamente il miglior modello possibile, si rivela spesso non adeguato nel fornire una tutela effettiva ed inefficace. Ciò tanto più se ci si confronta con applicazioni di intelligenza artificiale basate sui *big data*, nelle quali la determinabilità a priori dei processi di elaborazione non è scontata e nelle quali la finalità del trattamento sovente non è chiara».

⁹³ Esclude, opportunamente, che «l'interesse della persona fisica giuridicamente tutelato dal diritto alla protezione dei dati personali sia necessariamente quello di impedire il compimento delle operazioni sui propri dati», C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, cit., p. 41.

⁹⁴ In termini, G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, cit., p. 262 ss.; ID., *Diritti della personalità e autonomia contrattuale*, cit., p. 568, per il quale «nessuna delle norme concernenti fattispecie di “disposizione” dei diritti sugli attributi immateriali della personalità sembra configurare un *ius se poenitendi* di estensione simile a quello vigente nella materia [...] della tutela dei dati personali».

essere esercitato incondizionatamente quando i dati sono trattati per finalità di *marketing* diretto (come si evince dall'art. 21, parr. 2 e 3, reg. UE n. 679/2016), detta prerogativa può essere invece paralizzata dal titolare del trattamento qualora il trattamento si basi su un «interesse legittimo»⁹⁵ o sia posto in essere in esecuzione di un compito di interesse pubblico, oppure, ancora, risulti connesso all'esercizio di pubblici poteri (purché il titolare sia in grado di dimostrare la sussistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento e tali da prevalere sulle istanze dell'interessato), ovvero, infine, qualora il trattamento stesso sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziale (art. 21 reg. UE n. 679/2016).

Nella stessa logica protettiva sembra collocarsi il c.d. diritto ad ottenere informazioni sull'«esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato»⁹⁶, nonché a «non essere sottoposto ad una decisione, basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona» (artt. 13, par. 2, lett. *f*, 14, par. 2, lett. *g*, e 15, par. 1, lett. *h*, reg. UE n. 679/2016). Esso, infatti, si traduce in una prerogativa volta ad informare l'interessato dei rischi insiti nel trattamento (parzialmente o integralmente) automatizzato delle informazioni che lo riguardano, sì da consentirgli di esercitare l'opposizione al predetto trattamento⁹⁷. Sennonché, il relativo ambito di applicazione risulta di difficile individuazione, così come è dubbio se dalle previsioni che lo contemplano si possa desumere la configurabilità, in capo all'interessato, di un c.d. diritto alla spiegazione⁹⁸, tale da consentire a costui di

⁹⁵ Di là della formulazione legislativa, nel caso di specie la posizione del titolare del trattamento andrebbe più correttamente qualificata in termini di diritto soggettivo, come si dirà oltre.

⁹⁶ V. anche il «Considerando» n. 71, reg. UE n. 679/2016, secondo cui «L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere sottoposto a una decisione, che possa includere una misura, che valuti aspetti personali che lo riguardano, che sia basata unicamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Tale trattamento comprende la "profilazione", che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato, ove ciò produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogo significativamente sulla sua persona».

⁹⁷ Cfr. A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., p. 460.

⁹⁸ Cfr., con diversità di accenti, G. MALGIERI e G. COMANDÉ, *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2017, consultabile anche al link https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3088976 (ultimo accesso: 30 luglio 2023); S. WATCHER, B. MITTELSTADT e L. FLORIDI, *Why a Right to Explanation of Automated Decision-making Does not exist in the General Data Protection Regulation*, *ivi*, 2017, reperibile anche all'indirizzo https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2903469 (ultimo accesso: 30 luglio 2023); R. MESSINETTI, *La Privacy e il controllo dell'identità algoritmica*, in *Contr. impr./Eur.*, 2021, p. 174 s., per la quale «le garanzie coniate dall'art. 22, par. 3, GDPR, implicano, per la persona-titolare dei dati personali, la possibilità di comprendere la logica e le *rationes* che hanno governato il processo decisionale quale processo avente ad oggetto e termine di riferimento finale la sua identità. [...] Quale presupposto indispensabile dei diritti che condizionano la possibilità giuridica del processo decisionale interamente automatizzato, il diritto di conoscere le ragioni della

conoscere l'*iter* decisionale seguito ai fini dell'adozione della decisione c.d. algoritmica⁹⁹.

Accomunato al diritto di opposizione da una finalità consimile, ma sottoposto ad una disciplina differente, è il c.d. diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 reg. UE n. 679/2016), il cui esercizio da parte dell'interessato presuppone il venir meno delle finalità del trattamento e delle ragioni giustificative della conservazione dei dati che ne costituivano l'oggetto. Nonostante l'ambigua rubrica dell'art. 17 cit., esso non sembra identificarsi con il c.d. diritto all'oblio¹⁰⁰, inteso quale aspetto della riservatezza¹⁰¹ e/o dell'identità personale¹⁰², che esprime l'interesse della persona a non vedere ripubblicate notizie, relative a vicende, già legittimamente pubblicate in passato ma non più attuali, essendo decorso dal

decisione è – esso stesso – un pilastro del *due process* algoritmico»; B. PARENZO, *Profilazione e discriminazione. Dal GDPR alla proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, Atti del Convegno del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche – Ca' Foscari, Venezia, 25-26 novembre 2021, Torino, 2022, p. 341, secondo cui «i diritti di esprimere un'opinione e di contestare la decisione, con tutta evidenza, postulano di necessità la comprensione dei meccanismi che a quella decisione hanno condotto da parte dell'interessato che un'opinione intenda esprimere e una contestazione intenda sollevare. [...] E tuttavia [...] permane l'invalidabile barriera data dalla già a più riprese segnalata fisiologica opacità e, dunque, intrinseca non spiegabilità che connota i processi algoritmici che portano a quella decisione di profilazione a fronte della quale una spiegazione pretenderebbe di essere data. A ben vedere, in altri termini, il vero tema problematico non è se un diritto alla spiegazione esista, ma se e come una spiegazione possa effettivamente essere resa. [...] [S]e pure un diritto alla spiegazione può dirsi implicitamente sancito (e pure questo, comunque, è discusso), il Regolamento, cionondimeno, manca del tutto di garantire che una spiegazione possa essere data».

⁹⁹ In proposito, cfr. i rilievi di E. GIORGINI, *Algorithms and Law*, in *ItalJ*, 2019, p. 148, la quale efficacemente nota come «the real issue is no longer the accessibility of the Code or the comprehensibility of the logic underlying the algorithm as legislation, at least European, requires. That legislation takes into consideration the opacity of the algorithm or in the meaning of a form of proprietary protection, 'corporate secrecy', or as a problem of readability of the code, but the legislative provisions do not adequately evaluate the opacity as mismatch between mathematical procedures of machine learning algorithms and human interpretation».

¹⁰⁰ In dottrina, cfr. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, p. 591 ss.; R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio*, cit., p. 1030 ss.; V. CUFFARO, *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, cit., p. 228 ss.; A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., p. 413 ss., spec. p. 415 ss., la quale ricostruisce le diverse connotazioni che assume tale situazione soggettiva; nonché, da ultimo, G. GAROFALO, *Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte all'indomani dell'approvazione del GDPR*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1505 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti. In giurisprudenza, ripercorre di recente l'evoluzione che ha contrassegnato il c.d. diritto all'oblio, Cass., ord. 27 marzo 2020, n. 7559, in *DeJure on line*, ove si legge che mentre «nella concezione originaria del diritto all'oblio, legata all'identità della persona ed alla sua riservatezza, si ha riguardo ad una riproposizione al pubblico di una notizia a distanza di tempo, con le nuove tecnologie, ed in presenza dei dati sul web, ciò che rileva non è solo, o necessariamente, la riproposizione dei fatti quanto, piuttosto, la loro permanente accessibilità», e, di qui, emerge la «richiesta di poter ottenere la cancellazione dei propri dati dalla rete quando sia venuta meno la finalità per la quale se ne è consentito l'uso, e, soprattutto, quando non sussistano più i motivi che possono aver giustificato la loro diffusione. Il diritto all'oblio, in questa dimensione, assume il significato precipuo di diritto alla cancellazione dei dati e dei riferimenti che si ritiene che ledano la propria persona».

¹⁰¹ Di «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata» come «profilo del diritto di riservatezza» discorre, in giurisprudenza, Cass., 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, c. 1834 ss.

¹⁰² Cfr. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio*, cit., p. 600.

verificarsi delle stesse un significativo arco temporale¹⁰³, ora l'esigenza di contestualizzare e aggiornare le notizie che la riguardano, pubblicate legittimamente anni prima. Rispetto a quest'ultima situazione soggettiva (la cui affermazione piena è, del resto, dubbia almeno tanto quanto la sua compatibilità col *favor* per l'informazione che connota il nostro sistema ordinamentale¹⁰⁴), la cancellazione appare, piuttosto, espressione della pretesa alla deindicizzazione di contenuti da pagine *web* e motori di ricerca¹⁰⁵ e, in tale direzione, rappresenta una declinazione del principio (tecnico) di finalità, che impone al titolare, una volta completato il trattamento, di astenersi dall'utilizzare in futuro e di eliminare le informazioni relative all'interessato¹⁰⁶.

¹⁰³ In giurisprudenza, per tutte, v. Cass., 5 aprile 2012, n. 5525, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 836 ss., con commento di A. MANTELETO, «Right to be forgotten» e *archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, p. 843 ss., secondo la quale il c.d. diritto all'oblio tutela «la proiezione sociale dell'identità personale, l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse»; Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1189 ss., con nota di V. CUFFARO, *Una decisione assestata sul diritto all'oblio*, p. 1195 ss.

¹⁰⁴ Cfr. P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., p. 336 s. Meritano di essere profondamente meditate, in proposito, le considerazioni di P. FEMIA, *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, p. 46 ss., secondo il quale l'oblio «diventa un pericolosissimo antagonista della ricerca storica. Il controllo sulla memoria degli eventi che ci riguardano è concepito [...] secondo i canoni di quello che ci vien voglia di definire *proprietarismo paranoide*: il mondo è costruito quale risorsa da sfruttare, a disposizione del potere del soggetto – ipertrofico, fissato infantilmente nella ricerca della soddisfazione di sé, pronto a manipolare la verità [...] pur di ottenere, ancora e sempre, godimento dal suo rapporto con gli altri. Il titolare del diritto all'oblio usa la retorica della personalità per mantenere il controllo della sua immagine esterna» (*ivi*, p. 46; il corsivo è originale). Prosegue, inoltre, l'a., affermando che «il diritto all'oblio è [...] la reazione sbagliata che rafforza la deriva sociale nella paralisi del pregiudizio. La soluzione dev'essere altra [...]. Non quindi diritto all'oblio, ma alla partecipazione: rafforzare la voce del singolo, non dargli l'illusione che egli possa guadagnare la sua piccola fetta d'ombra [...] scrivendo mail minacciose, pagando avvocati, precipitandosi presso associazioni di consumatori interessate più alla loro influenza istituzionale che alla sua sorte. Il diritto all'oblio è un'illusione: saremo dimenticati da qualche vicino curioso, da qualche vecchio conoscente sciocco e pettegolo, da qualche fanatico. Davanti al potere, allo Stato e alle grandi organizzazioni economiche e comunicative saremo sempre nudi, deboli, trasparenti: tutto ciò che per loro conta sarà sempre a disposizione» (*ivi*, p. 48).

¹⁰⁵ Già prima dell'introduzione del reg. UE n. 679/2016, con la sentenza Corte giust., Grande sez., 13 maggio 2014, c. 131/12, cit., la Corte di giustizia aveva chiarito che l'interessato può richiedere al fornitore di un motore di ricerca online di cancellare uno o più collegamenti a pagine web dall'elenco dei risultati visualizzati a seguito di una ricerca effettuata sulla base del suo nominativo. Successivamente, con la pronuncia Corte giust., Grande sez., 24 settembre 2019, c. 507/17, cit., i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto come l'art. 17, reg. UE n. 679/2016 vada interpretato «nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti». Da ultimo, la Corte di giustizia ha precisato che l'obbligo di deindicizzazione dei motori di ricerca deve essere esteso anche alle fotografie in miniatura (c.d. *thumbnails*) del danneggiato, che sovente appaiono assieme ai risultati della ricerca dell'utente, al fine di prevenire una «lesione aggiuntiva dei diritti fondamentali», che i giudici europei riconoscono poter essere particolarmente intensa in ragione dell'aggregazione, in occasione di una ricerca per nome, di tutte le informazioni relative all'interessato e reperibili in rete: Corte giust., 8 dicembre 2022, c. 460/20, cit.

¹⁰⁶ Cfr. A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., p. 414 s., la quale rileva che l'oblio, «più che oggetto di una specifica pretesa in capo all'interessato, semmai è un possibile effetto che si ricava dall'esercizio del diritto

5. *Segue*. Per converso, risultano protese ad incentivare la circolazione delle informazioni personali, anche su iniziativa dello stesso interessato¹⁰⁷, quelle prerogative volte ora a consentire a quest'ultimo ora di controllare l'uso da parte di terzi delle proprie informazioni personali e la circolazione delle stesse (diritto di accesso e di copia), ora a pretendere che i dati trattati siano rispondenti al vero (diritto di rettifica), ora, infine, a renderne più agevole il trasferimento da un titolare del trattamento verso terzi (diritto alla portabilità).

In particolare, mentre il diritto di accesso (art. 15 reg. UE n. 679/2016) si sostanzia nella pretesa dell'interessato a prendere visione e ad ottenere copia dei dati a lui riferibili (prescindendo dalla circostanza che gli stessi siano stati da lui forniti, oppure raccolti presso di lui, oppure, ancora, che siano stati inferiti dalla sua attività di navigazione o dal trattamento di altre informazioni personali), il diritto di rettifica (art. 16 reg. UE n. 679/2016), invece, consente la modifica delle informazioni inesatte e la loro integrazione e costituisce attuazione del principio (tecnico) di esattezza dei dati, *ex* art. 5, par. 1, lett. *d*, reg. UE n. 679/2016.

Contenuto e funzioni diverse riveste, infine, il diritto alla portabilità dei dati¹⁰⁸ (art. 20 reg. UE n. 679/2016). Anch'esso costituisce un'innovazione del reg. UE cit. e si configura come il «diritto dell'interessato di ricevere un sottoinsieme dei dati personali che lo riguardano trattati da un titolare, e di conservarli in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali», in un «formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico», nonché di poter trasmettere i propri dati a un altro titolare senza impedimenti da parte del precedente titolare (art. 20, par. 1, seconda parte, reg. UE n. 679/2016) o di poter richiedere la trasmissione diretta dei dati da un titolare all'altro, se tecnicamente fattibile (art. 20, par. 2, reg. UE n. 679/2016). Tale prerogativa può essere esercitata, in particolare, con riferimento ai dati «forniti»¹⁰⁹ dall'interessato e oggetto di trattamenti

alla cancellazione». In questa prospettiva, è condivisibile l'osservazione secondo cui, con l'introduzione dell'art. 17 reg. UE n. 679/2016, il legislatore, lungi dall'aver positivizzato il c.d. diritto all'oblio (diversamente, R. SENIGAGLIA, *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio*, cit., p. 1032), non avrebbe fatto altro che potenziare l'istituto della cancellazione già previsto dalla dir. CE n. 46/1995: G. GAROFALO, *Identità digitale e diritto all'oblio*, cit., p. 1516.

¹⁰⁷ Come si è opportunamente rilevato, si tratta di prerogative che testimoniano che «l'utente che impiega alcune proprie informazioni (per ottenere un servizio, per iscriversi ad un *social network*, ecc.) non vuole metterle al riparo, ma, al contrario, le sta offrendo ad altri, più o meno consapevole che ne sta perdendo l'esclusività»: M. CIANCIMINO, *Protezione e controllo dei dati in ambito sanitario*, cit., p. 13.

¹⁰⁸ In argomento, A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., p. 435 ss.; J. DREXL, *Legal Challenges of the Changing Role of Personal and Non-Personal Data in the Data Economy*, in A. DE FRANCESCHI e R. SCHULZE (a cura di), *Digital Revolution – New Challenges for Law*, München, 2019, p. 38 ss.; Micha. GIORGIANNI, *Il «nuovo» diritto alla portabilità dei dati personali. Profili di diritto comparato*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 1387 ss.; F. PIRAINO, *I «diritti dell'interessato»*, cit., p. 2795 s.; L. SOIMANI, *The right to data portability and user control: ambitions and limitations*, in *MediaLaws*, 2019, p. 164 ss.; S. TROIANO, *Il diritto alla portabilità dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, cit., p. 195 ss.

¹⁰⁹ L'espressione impiegata dal legislatore ha offerto argomento a parte della dottrina per ritenere che oggetto della situazione giuridica *ex* art. 20 reg. UE n. 679/2016 possano essere soltanto le informazioni rilasciate dall'interessato, e non, invece, quelle inferite dal titolare del trattamento: S. TROIANO, *Il diritto alla portabilità dei dati personali*, cit., p. 217. *Contra*, A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., p. 440 s., la quale si mostra favorevole ad un'interpretazione estensiva della previsione e, dunque, ad ammettere che l'interessato possa esercitare la portabilità anche rispetto ai dati inferiti (ma non, invece, relativamente ai dati profilati, prodotto del trattamento algoritmico posto in essere dal titolare).

effettuati con modalità automatizzate, purché gli stessi rinvenivano la loro base giuridica ora nel consenso (*ex art. 6, par. 1, lett. a, reg. UE n. 679/2016, e, con riferimento alle categorie particolari di dati, art. 9, par. 2, lett. a, reg. UE cit.*), ora in un contratto di cui l'interessato è parte (*ex art. 6, par. 1, lett. b, reg. UE n. 679/2016*).

La *ratio* di tale situazione soggettiva non sembra riconducibile *in toto* alla mera esigenza di tutelare la personalità nel contesto digitale e, dunque, alla finalità di rafforzare le prerogative dell'interessato circa il controllo sulla circolazione dei dati che lo riguardano; essa, anzi, può rivelarsi strumentale a consentire al titolare di soddisfare un interesse (anche) di natura economica¹¹⁰, come è di particolare evidenza nell'ipotesi in cui l'interessato, nel contesto di un'attività professionalmente svolta, intenda trasferire le proprie informazioni, già oggetto di trattamento da parte di un titolare, ad un nuovo titolare (si pensi, ad esempio, all'*influencer*¹¹¹ che intenda trasferire i propri dati, contenuti in una piattaforma o in un *social network*, in un altro *account*).

L'esame del c.d. diritto alla portabilità induce a ritenere che le relative prerogative consentano all'interessato di soddisfare istanze (non soltanto esistenziali, ma anche) patrimoniali legate alla circolazione delle "proprie" informazioni, e ciò troverebbe ulteriore conferma nelle disposizioni introdotte dal più recente reg. UE n. 868/2022, che ha previsto la «condivisione dei dati» personali, intesa come la «fornitura di dati da un interessato [...] a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo [...] di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, [...] dietro compenso o a titolo gratuito»¹¹². Come si dirà nel prosieguo del lavoro, infatti, la condivisione dei dati personali svolta attraverso l'attività di intermediari è resa possibile proprio dall'esercizio, da parte di questi ultimi e per conto dell'interessato, del c.d. diritto alla portabilità.

Tuttavia, l'introduzione della situazione soggettiva in discorso non conduce alla possibilità di ravvisare una situazione proprietaria in capo all'interessato,

¹¹⁰ In termini, L. SOIMANI, *The right to data portability*, cit., p. 174, per la quale «[d]ata portability [...] as part of the rationale of data protection legislation, enshrines a double objective: an economic and a human rights objective». Discorre di diritto dalla «*strong economic connotation*» J. DREXL, *Legal Challenges of the Changing Role of Personal and Non-Personal Data*, cit., p. 38. Cfr., inoltre, F. PIRAINO, *I "diritti dell'interessato"*, cit., p. 2796, secondo cui si è al cospetto di un «tipico potere di disposizione, qual è la prerogativa di cedere a terzi il diritto di sfruttamento di un'entità su cui si possa esercitare un controllo che prevale sull'altrui interesse all'utilizzazione in esclusiva», nonché S. TROIANO, *Il diritto alla portabilità*, cit., p. 196, il quale rileva che «i tratti distintivi del diritto alla portabilità evidenziano non trascurabili elementi di continuità rispetto ad altre situazioni giuridiche dirette alla tutela dei dati personali già esistenti». Secondo A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, cit., p. 436 s., si tratta di una situazione soggettiva dal «contenuto polivalente», in quanto è «da un lato, strumento di potenziamento del controllo dell'interessato, dall'altro, strumento che risponde ad esigenze funzionali alla libera circolazione delle informazioni, nonché più in generale allo sviluppo e consolidamento dei servizi della società dell'informazione». Di diverso avviso, l'opinione di Micha. GIORGIANNI, *Il «nuovo» diritto alla portabilità*, cit., p. 1398 s., secondo la quale il diritto alla portabilità costituisce una mera declinazione del potere di controllo dell'interessato sulla circolazione dei propri dati, riconducibile alla tutela della personalità.

¹¹¹ Sulla qualificazione dell'*influencer* come professionista nell'ambito della disciplina consumeristica, cfr., da ultimo, AGCM, provv. 30 settembre 2021, n. 29837, PS12009 – *British American Tobacco Italia S.p.A. (Bat) - Pubblicità occulta Glo sui social network*, in *agcm.it*.

¹¹² In merito, si rinvia alle considerazioni svolte *infra*, Cap. II, § 15.

come pure taluno ha sostenuto¹¹³. In senso contrario sembra deporre, anzitutto, il rilievo per cui, proprio sulla base del dato normativo dell'art. 20, reg. UE cit., il titolare del trattamento può legittimamente rifiutarsi di assecondare la pretesa dell'interessato fornendo la prova della ricorrenza di ipotesi tali da giustificare l'impossibilità (oggettiva) di eseguire la propria prestazione (eccessiva complessità tecnica e impossibilità di trasferire i dati al nuovo titolare del trattamento).

Queste considerazioni, in uno alla notazione – scontata, ma necessaria – per cui l'interesse sotteso al riconoscimento del c.d. diritto alla portabilità (oltre a non potere essere fatto valere *erga omnes*, ma soltanto nei confronti di «terzi» qualificati, *i.e.* titolari del trattamento) non potrebbe essere soddisfatto in via immediata, bensì presupporrebbe sempre la cooperazione del titolare del trattamento, inducono a qualificare la pretesa *ex art. 20, reg. UE n. 679/2016* nei termini di una situazione creditoria, avente ad oggetto la prestazione consistente nella consegna dei dati in formato strutturato, smentendo, di contro, le prospettive tese ad affermare la configurabilità, in capo all'interessato, di una situazione proprietaria.

¹¹³ La previsione dell'art. 20 reg. UE n. 679/2019 ha offerto argomento per ritenere che «la portabilità del dato sancisce l'estensione di una regola di protezione di un diritto “inalienabile” ad una dimensione proprietaria dello stesso, attribuita, di *default*, al cittadino inteso come “produttore del proprio dato”»: così, A. NICITA, *Il dato profilato nella prospettiva economica, tra privacy, propertization, secrecy*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 1178.

Ma v'è di piú, perché l'idea che l'interessato possa essere considerato titolare di un diritto di stampo dominicale¹¹⁴ rispetto ai "propri" dati non può essere condivisa¹¹⁵ anche per le seguenti considerazioni.

Come si è anticipato, da un lato, le informazioni di cui si discorre sono, tendenzialmente, suscettibili di trattamento e di circolazione anche in assenza del consenso della persona cui si riferiscono, essendo condizione necessaria, e sufficiente, che sussista un'altra base giuridica che ne legittimi l'accesso e l'utilizzo (come l'interesse legittimo o il contratto: art. 6 reg. UE n. 679/2016). Se così è, ne deriva che, rispetto ai "propri" dati personali, l'interessato non può vantare quel potere di godimento pieno ed esclusivo che connota non soltanto le

¹¹⁴ La tesi della configurabilità di un diritto esclusivo sui dati personali (già sostenuta da L.C. UBERTAZZI, *Proprietà intellettuale e privacy*, in *Foro it.*, 2004, c. 93 ss., e in ID., *Riservatezza informatica ed industria culturale*, in ID., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Milano, 2000, p. 178, il quale aveva proposto di «ricostituire il diritto alla riservatezza informatica allo schema dei diritti esclusivi di contenuto patrimoniale») è stata riproposta, di recente, da A. OTTOLIA, *Big data e innovazione computazionale*, Torino, 2017, p. 111 ss.; ID., *I dati personali nel sistema della proprietà intellettuale: il caso dei Big data*, in AA.VV., *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2019, p. 615 ss., secondo cui la disciplina vigente dei dati personali può essere inquadrata nel «sistema dei diritti esclusivi di natura patrimoniale» e qualificata «come uno dei sistemi che conformano la circolazione dell'immateriale, assegnando alle decisioni decentralizzate dei titolari dei diritti la scelta dell'utilizzatore piú efficiente e la valutazione dei beni medesimi»; M.L. MONTAGNANI, *Dati e proprietà intellettuale in Europa: dalla "proprietà" all'"accesso"*, in *Dir. econ.*, 2020, p. 544. In riferimento al contesto precedente all'introduzione del reg. UE n. 679/2016, afferma che «la persona [...] vanta un diritto di esclusiva sui propri dati personali, così come sulle altre componenti della personalità» anche A. RICCI, *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, cit., p. 102. Val l'opera rilevare che il dibattito concerne anche i c.dd. dati industriali, rispetto ai quali parte della dottrina ha affermato la necessità dell'introduzione di un nuovo diritto di esclusiva a prescindere dall'aggregazione degli stessi in banche dati: così, H. ZECH, *A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data*, in *JIPLP*, 2016, p. 460 ss.; in senso opposto, G. RESTA, *Sulla tutelabilità delle carte geografiche ai sensi della direttiva sulle banche di dati*, in *Dir. inf.*, 2016, p. 191 ss.; ID., *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, p. 209; A. WIEBE, *Protection of industrial data - a new property right for the digital economy?*, in *JIPLP*, 2017, p. 62 ss.; P.B. HUGENHOLTZ, *Against 'Data Property'*, in H. ULLRICH, P. DRAHOS e G. GHIDINI (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property*, 3, Cheltenham-Northampton, 2018, p. 51 s.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *MediaLaws*, 2018, p. 33; F. BANTERLE, *Data ownership in the data economy: a European dilemma*, in T.-E. SYNODINOU, P. JOUGLEUX, C. MARKOU e T. PRASITTOU (a cura di), *EU Internet Law in the Digital Era*, Berlin, 2020, pp. 278 ss.; I. STEPANOV, *Introducing a property right over data in the EU: the data producer's right - an evaluation*, in *Int'l Rev. Law, Comp & Tech*, 2020, p. 65 ss.

¹¹⁵ Rispetto al trattamento di dati personali da parte delle Amministrazioni pubbliche, osservava P. PERLINGIERI, *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy*, cit., p. 279, che «[l]a particolare natura delle istanze emergenti nella dialettica pubblico-privato impone di superare i limiti della tradizionale concezione dominicale del rapporto fra la persona e i dati che la riguardano, nella prospettiva di una rivalutazione del profilo funzionale delle informazioni».

situazioni reali¹¹⁶, ma anche i diritti di esclusiva su beni immateriali¹¹⁷. D'altro lato, va pure considerato che, anche a voler ascrivere al consenso dell'interessato la natura giuridica¹¹⁸ che è propria degli atti di disposizione¹¹⁹, lo stesso – così

¹¹⁶ Ad avviso di V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1104, «[s]e anche la formula 'protezione dei dati personali' sembra evocare l'idea di appartenenza di beni alla persona che può pretendere la protezione, la lettura complessiva del sistema di disposizioni dedicato al trattamento dei dati rende avvertiti della fallacia di una lettura del principio in termini di pretesa *ad excludendum*». Reputa «dubbio che il mero ricorso alla nozione di proprietà, per come è tipicamente utilizzata nelle aree chiave del diritto civile, sia idonea a qualificare correttamente il diritto sui dati», anche A. DE FRANCESCHI, *La vendita di beni con elementi digitali*, cit., p. 14, il quale soggiunge che, piuttosto, «potrebbe risultare appropriata la configurazione di una nuova posizione giuridica di titolarità rispetto ai dati». In merito, cfr. inoltre le considerazioni di G. ALPA, *La "proprietà" dei dati personali*, cit., p. 35 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *o.l.u.c.*, il quale pone in evidenza che discorrere di «[p]roprietà», nel senso romanistico del termine, appare difficile per ragioni concettuali e comparatistiche», atteso che «sono ben note le impervietà teoriche quando si cerchi di applicare la disciplina della proprietà ed entità non materiali (*ex multis*, la "proprietà del credito") con tutte le aporie riguardanti il modo di acquisto, di godimento, di trasmissione ed i relativi rimedi», e «considerato che i "dati", per la loro immaterialità e il loro intrinseco legame con le reti di telecomunicazione, non possono essere radicati nel territorio (e dunque nel diritto) di un solo Stato» (*ivi*, p. 33 s.); nonché i rilievi svolti, con riferimento all'ordinamento tedesco, da J. DREXL, *Legal Challenges of the Changing Role of Personal and Non-Personal Data in the Data Economy*, cit., p. 31 ss., spec. 35, e da T. HOEREN, *Dateneigentum und Datenbesitz*, cit., p. 38: «Zwischen dem Betroffenen und der verarbeitenden Stelle lässt das Datenschutzrecht lediglich ein gesetzliches Schuldverhältnis entstehen. Eine übertragbare Rechtsposition oder eine absolute Herrschaft über seine personenbezogenen Daten eröffnet es dem Betroffenen hingegen nicht. Zumindest ein absolutes Recht, wie man es etwa aus dem Sachenrecht kennt, das ohne weiteres Ansprüche gegenüber jedermann begründet, ist dem Datenschutzrecht eher fremd».

¹¹⁷ *Contra*, A. OTTOLIA, *I dati personali nel sistema della proprietà intellettuale*, cit., p. 617.

¹¹⁸ La questione della natura giuridica del consenso al trattamento è risalente e vede tutt'ora divisa la dottrina tra i fautori dell'opinione che, in perfetta coerenza con la dogmatica dei diritti della personalità, ravvisano in tale atto un'autorizzazione [D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, cit., p. 339 ss.; S. PATTI, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 466; ID., *Sub Art. 23*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, E. NAVARRETTA, S. PATTI e P.M. VECCHI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, Padova, 2007, p. 553; G. ALPA, *La "proprietà" dei dati personali*, cit., p. 31; F. BRAVO, *Lo "scambio di dati personali" nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 34 ss.; G. MARINO, *Internet e tutela dei dati personali: il consenso ai cookie*, in *Jus civile*, 2020, p. 417] e i sostenitori, invece, della sua natura negoziale (S. RODOTÀ, *Persona, riservatezza, identità*, cit., p. 583 ss.; C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy*, cit., p. 1057 ss.; M. BIN, *Privacy e trattamento dei dati personali: entriamo in Europa*, in *Contr. impr./Europa*, 1997, p. 480 ss.; P. MANES, *Il consenso al trattamento dei dati personali*, cit., p. 62 ss.; V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy*, cit., p. 137; A. PURPURA, *Il consenso nel mercato dei dati personali*, cit., p. 906). Il problema, tuttavia, poteva avere rilevanza in un contesto, come quello previgente, che non prevedeva la libera revocabilità del consenso, sì che dall'accoglimento dell'una o dell'altra impostazione potevano derivare significative ricadute sul piano pratico-applicativo [su posizioni diverse, v. almeno G. RESTA, *Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 299 ss., e S. MAZZAMUTO, *Il principio del consenso e il problema della revoca*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, I, Milano, 2006, p. 993 ss.], diversamente da quanto oggi disposto dal reg. UE n. 679/2016. Cfr., sul punto, A.M. GAROFALO, *Regolare l'irregolabile: il consenso al trattamento dei dati nel GDPR*, in S. ORLANDO e G. CAPALDO (a cura di), *Annuario 2021 Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale*, Roma, 2021, p. 138 ss., il quale, pur ritenendo che il consenso costituirebbe un «atto di disposizione: un negozio unilaterale volto al trasferimento costitutivo di un diritto» (*ivi*, p. 139), ammette però che detta «qualificazione dogmatica non appare di alcuna utilità, giacché, da un lato, risulta assai difficile creare a livello interpretativo una disciplina generale del negozio eurounitario e, da un altro lato, essa risulterebbe praticamente del tutto superata e disattivata da quella prevista dal GDPR per l'atto di consenso» (*ivi*, p. 140).

¹¹⁹ Cfr. A.M. GAROFALO, *o.c.*, p. 139. L'espressione è impiegata, in accezione atecnica, anche da V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy*, cit., p. 60 s. (il quale discorre di negozi dispositivi del bene dato personale, mediante i quali l'interessato attribuisce al titolare del trattamento la facoltà di sfruttarli), ma viene intesa in questa sede in senso ampio, e, dunque, per riferirsi ad ogni atto rivolto alla costituzione, modificazione, estinzione di situazioni giuridiche soggettive (così, P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della*

come, piú in generale, vale per gli altri attributi immateriali della personalità – non sarebbe in grado di trasferire all'acquirente che delle prerogative affette da una «strutturale precarietà»¹²⁰, essendo, piuttosto, idoneo a realizzare una vicenda traslativo-costitutiva¹²¹ che potrebbe essere qualificata piú correttamente in termini di attribuzione del godimento (non esclusivo) di beni immateriali¹²² o, se si preferisce, di accesso¹²³, tale, cioè, da conferire, in capo all'acquirente, la facoltà di utilizzare e di sfruttare i dati personali anche per finalità economiche, beninteso nei limiti desumibili, oltre che dalle prescrizioni del reg. UE n. 679/2019, dal sistema ordinamentale.

Se, dunque, si volesse proprio rintracciare un parallelo con il «terribile diritto»¹²⁴, lo stesso potrebbe essere rinvenuto, unicamente, nella «funzione sociale»¹²⁵ che è propria della situazione di cui è titolare l'interessato («Considerando» n. 4, reg. UE n. 679/2016), che deve essere esercitata – al pari della

«proprietà», cit., p. 170; ID. e P. FEMIA, *Nozioni introduttive*, cit., p. 140 ss.] e non, invece, come riteneva la dottrina piú tradizionale, quale atto di trasferimento del diritto [S. PUGLIATTI, *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, in *Ann. Univ. Messina*, 1927, p. 165 ss., in ID., *Diritto civile. Metodo - Teoria - Pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 1 ss., e in ID., *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965, pp. 5, 13 s. (da cui si cita); ID., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale* (1935), rist., Camerino-Napoli, 1978, p. 89] o di diminuzione del proprio patrimonio [E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico* (1955), rist. corr. 2° ed., a cura di G. Crifò e con introduzione di G.B. Ferri, Napoli, 2002, p. 292].

¹²⁰ Cfr. A. NICOLUSSI, *Autonomia privata e diritti della persona*, cit., p. 139, del quale è l'inciso riportato nel testo tra virgolette.

¹²¹ In generale, cfr., per tutti, S. PUGLIATTI, *Acquisto del diritto (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 513, il quale, escluso che l'identità del diritto trasferito costituisca un connotato coesenziale delle vicende a titolo derivativo, ravvisa l'acquisto derivativo-costitutivo nell'ipotesi in cui si ha «la creazione di un nuovo diritto, qualitativamente differente da quello da cui esso deriva». Il corsivo è originale.

¹²² Cfr. C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 92; M. SCHMIDT-KESSEL e T. PERTOT, «Donazione» di dati personali e risvolti successori, in E. ARROYO AMAYUELAS, C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU e J.M. RAINER (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, II, *Esperienze straniere*, Napoli, 2019, p. 911; G. Buset, *Brevi note sull'attribuzione del godimento nel prisma della evoluzione tecnologica*, in *Jus civile*, 2022, p. 522, per il quale si è di fronte ad un «diritto personale di (godimento; *rectius*, di) utilizzazione, avvicicabile a quello del licenziatario in forza di una licenza, segnatamente non esclusiva».

¹²³ Cfr. H. ZECH, *Information as Property*, cit., p. 195; I. RIVA, *La negoziabilità dei dati personali*, cit., p. 188; C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 52, per la quale le informazioni personali presentano «l'attitudine a essere utilizzati come risorsa, oggetto non di appropriazione, ma di accesso, non di puro godimento, ma di trattamento» (corsivi dell'a.); nonché, nel contesto antecedente al reg. UE n. 679/2016, F.G. VITERBO, *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, cit., p. 154 s.

¹²⁴ Il riferimento è, ovviamente, alla nota espressione di S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013.

¹²⁵ Sulla «funzione sociale» della proprietà, cfr. almeno P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 29, per il quale essa è «la ragione stessa per la quale il diritto di proprietà è stato attribuito ad un certo soggetto»; ID., «Funzione sociale» della proprietà e sua attualità, in S. CICCARELLO, A. GORASSINI e R. TOMMASINI (a cura di), *Salvatore Pugliatti*, Napoli, 2016, p. 187 ss., spec. p. 192 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, III, cit., p. 291 ss., spec. p. 298 s.; S. RODOTÀ, *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim.*, 1960, p. 1252 ss.; ID., *Il terribile diritto*, cit., pp. 223 ss., 241 ss.; L. MENGONI, *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 427 ss., spec. p. 444, il quale discorre della funzione sociale come «elemento qualificante della posizione di proprietario»; nonché, piú di recente, E. CATERINI, *Proprietà*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, spec. p. 119 ss.; E. GIORGINI, *Rifuto quale "bene" e proprietà "conformata"*, cit., p. 965; G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni»*, cit., p. 136 ss.; A. NERVI, *Il concetto di proprietà di fronte alla prospettiva intergenerazionale*, in *Studi Univ. Cagliari*, LXIV, 2023, p. 162 s.; F. SANGERMANO, *La proprietà tra le proprietà. Un affresco concettuale ed assiologico*, Napoli, 2023, p. 65 ss., spec. p. 98 ss.

situazione proprietaria – tenendo in considerazione anche altre istanze meritevoli di tutela, riferibili ora ad altri individui, ora alla collettività nel suo complesso¹²⁶.

A questo punto, occorre allora fare un passo ulteriore, e costatare come – anche in ragione della predetta “funzione sociale” assolta dalla circolazione delle informazioni personali, espressione dell’esigenza di contemperare le istanze dell’interessato con quelle dei terzi e della società¹²⁷ – le prerogative in cui si articola il c.d. diritto alla protezione dei dati personali non possano essere pienamente ricondotte al contenuto e ai poteri del diritto soggettivo, tanto più se di natura assoluta. Invero, e di là del problema più generale se il concetto di diritto soggettivo¹²⁸ – che, com’è ben noto, è stato elaborato per dare veste giuridica alle situazioni patrimoniali – possa essere utilmente impiegato anche rispetto ai

¹²⁶ Cfr. i rilievi svolti in relazione alla proprietà, di recente, da A. NERVI, *o.l.c.*

¹²⁷ Cfr. P. PERLINGIERI, *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy*, cit., p. 279.

¹²⁸ Sul diritto soggettivo quale «concetto complesso, costituito dalla sintesi di vari elementi», S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, cit., p. 71, per il quale lo stesso va considerato come un *potere* del soggetto, in quanto al soggetto viene assicurata una posizione di libertà o di preminenza verso gli altri [...] concesso per la protezione di un *interesse* [...] del soggetto, la quale è affidata alla volontà del soggetto medesimo» (corsivi originali). La definizione del Maestro compendia le più tradizionali – e opposte – concezioni del diritto soggettivo elaborate in area germanica, le quali individuavano lo stesso ora in una signoria del volere (F.K. v. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. a cura di V. Scialoja, I, Torino, 1886, p. 336 s.), ora in un potere giuridico (B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, I, trad. it. a cura di C. Fadda e P.E. Bensa, I, Torino, 1925, § 37, p. 107), ora, infine, in un interesse giuridicamente protetto (R. v. JHERING, *Geist des römischen Rechts*, III, rist. 5^a ed., Aalen, 1968, pp. 37 e 338). Per una diversa impostazione v., da noi, almeno D. BARBERO, *Il diritto soggettivo*, in *Foro it.*, 1939, c. 2 ss., spec. c. 36, per il quale «il diritto è essenzialmente un *agere licere* in ordine ad un bene della vita per soddisfare su di esso un proprio interesse», e V. FROSINI, *Diritto soggettivo*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 1047, secondo cui nel diritto soggettivo va ravvisata una «*facultas exigendi*, quale atteggiamento giuridico del soggetto teso al riconoscimento della sua partecipazione alla vita dell’azione». Cfr., inoltre, R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.; W. CESARINI SFORZA, *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 659 ss.; F. SANTORO-PASSARELLI, *Diritti assoluti e relativi*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 749 ss.; ID., *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 69 ss.; N. IRTI, *Introduzione allo studio del diritto privato*, Torino, 1976, pp. 55 s., 99; M. COMPORZI, *Contributo allo studio del diritto reale*, Milano, 1977, p. 4 ss., spec. p. 67, il quale, dopo aver posto in evidenza i profili di complessità che connotano i diritti reali, di credito e della personalità, rileva più in generale che «il diritto soggettivo sembra consistere in una particolare situazione giuridica, attiva, di vantaggio a struttura sempre complessa, perché il contenuto di essa è rappresentato da varie situazioni semplici, quali poteri, facoltà, limiti ed obblighi, in una misura e in una proporzione variante da diritto a diritto, in relazione alle singole finalità di tutela previste per ciascuna ipotesi dall’ordinamento»; P.G. MONATERI, *Diritto soggettivo*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VI, Torino, 1990, p. 411 ss.; M. GRAZIADEI, *Diritto soggettivo, potere, interesse*, in G. ALPA, M. GRAZIADEI, A. GUARNERI, U. MATTEI, P.G. MONATERI e R. SACCO, *La parte generale del diritto civile*, 2, *Il diritto soggettivo*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2001, p. 3 ss.; A. GENTILI, *A proposito de «il diritto soggettivo»*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 351 ss.

diritti fondamentali¹²⁹ e, dunque, ad aspetti esistenziali¹³⁰ come quelli coinvolti nel trattamento dei dati personali, deve riconoscersi che le situazioni giuridiche di cui l'interessato è titolare rispetto alle informazioni che lo riguardano non sono tutte configurate dal legislatore in termini di pretese destinate necessariamente a prevalere sulle contrapposte istanze del titolare del trattamento¹³¹, ma altresì quali interessi legittimi, doveri, obblighi, oneri¹³².

Rispetto a quanto detto è emblematica la disciplina del diritto di accesso e di copia (art. 15 reg. UE n. 679/2016), che, nonostante il suo carattere strumentale all'esercizio delle altre facoltà che il reg. UE n. 679/2016 attribuisce all'interessato¹³³, rinviene un limite particolarmente significativo, posto che, secondo quanto previsto dal legislatore europeo, «non deve ledere i diritti e le libertà altrui»¹³⁴. Di là dell'infelice formulazione della disposizione (che tuttavia non

¹²⁹ In merito, v. A. GENTILI, *A proposito de «il diritto soggettivo»*, cit., p. 355 s., il quale, dopo aver posto in evidenza il diverso fondamento che la dottrina moderna ascrive, rispettivamente, ai diritti soggettivi e ai diritti fondamentali (le regole, per i primi; i principi, per le seconde), rileva che mentre i primi «attribuiscono poteri, facoltà, pretese, di contenuto definito; e solo subordinatamente al verificarsi di circostanze precise», i secondi «conservano la natura dei principi che li fondano, siano essi positivi o naturali. Lungi dall'essere una risposta, o tantomeno una soluzione di un conflitto, i principi sono piuttosto una delle premesse forti della sua soluzione. Ma non una soluzione in sé: non connessi ad una fattispecie determinata ma solo ad un aspetto del problema, non indicativi di una soluzione concreta ma solo di una linea di tendenza, esprimono soltanto un fattore della soluzione, che è indispensabile considerare, ma senza trascurare gli altri, e graduando il diverso peso di ciascuno. [...] Diritti fondamentali e diritti soggettivi non sono dunque diritti allo stesso modo» (corsivi nostri).

¹³⁰ Sul punto, in termini critici, P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico* (2005), cit., p. 20, il quale rileva che «da persona realizza la propria tutela giuridica non attraverso un unico schema di situazione soggettiva, qual è il diritto soggettivo, ma con una complessità di situazioni giuridiche – ora atteggiandosi a potestà, ora ad interesse legittimo, ora ancora a diritto soggettivo, facoltà, poteri – che non si esauriscono sempre nella categoria del diritto soggettivo com'è stata elaborata sulla scia delle situazioni soggettive patrimoniali». Reputa che «l'emersione e il maggior rilievo di esigenze che si richiamano alla tutela dell'aspetto personale o esistenziale non possono essere soddisfatte da strumenti tecnico-giuridici, elaborati per inquadrare e rispondere ad interessi patrimoniali: ed è proprio la vicenda concettuale del diritto soggettivo», anche P. STANZIONE, *Rapporto giuridico. Diritto civile*, in ID., *Studi di diritto civile*, Napoli, 1986, p. 175. Cfr. anche D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, cit., p. 356, il quale, dopo aver rilevato che le tesi pluralistiche e monistiche – di là delle differenti implicazioni pratiche – presentano «una comune matrice concettuale: il riferimento alla nozione di diritto soggettivo», sostiene come sia necessario assegnare «alla categoria che, genericamente, viene definita diritti della personalità una base concettuale autonoma, ossia non ricavata per meccanica induzione da quei caratteri (oggetto, bene, lesione, danno, risarcimento) su cui si fonda l'ordinamento giuridico positivo dei rapporti patrimoniali [...] nei quali comunque non risiede il valore giuridico ultimo e fondamentale della tutela della persona».

¹³¹ Se è vero che i diritti fondamentali «non sono un segno sicuro della prevalenza del titolare, ma solo di un suo interesse primario che le leggi non possono trascurare né comprimere oltre un certo punto. Senza che se ne tragga alcuna definitiva certezza circa il concreto assetto del rapporto controverso: chi ha il diritto non sempre ha diritto»: A. GENTILI, *o.u.c.*, p. 356.

¹³² P. PERLINGIERI, *o.l.u.c.* Cfr. altresì, con specifico riguardo alla posizione giuridica dell'interessato, R. TORINO, *Libertà d'impresa e diritto alla protezione dei dati personali*, in *MediaLaws*, 2023, p. 69, il quale discorre, in proposito, di «fascio di diritti [...] rispetto a ciascuno dei quali il rapporto di prevalenza assiologica rispetto alla libertà di impresa può assumere inevitabilmente connotati differenziati».

¹³³ Osserva che «il regime del diritto d'accesso, unitamente a quello dettato per gli altri diritti dell'interessato, indica quale grado di rilevanza giuridica assuma la pretesa del singolo al controllo delle proprie informazioni», G. DI LORENZO, *La circolazione dei dati personali tra tutela della persona e ordine giuridico del mercato*, in *Federalismi.it*, 2019, p. 9.

¹³⁴ Va pure notato, incidentalmente, che la disposizione, nel fare un generico riferimento ai diritti e alle libertà altrui, non chiarisce quali interessi debbano essere presi in considerazione dall'interprete nell'operazione di bilanciamento. Un'indicazione al riguardo si rinviene, però, nel «Considerando» n. 63, reg. UE n.

sembra poter essere interpretata come se introducesse un limite all'esercizio del diritto, dal momento che, se letta in questi termini, risulterebbe pleonastica), essa, piuttosto, sembra affermare che la configurabilità di un diritto soggettivo ad ottenere la copia dei "propri" dati non possa essere riconosciuta *a priori*, ma, soltanto, *a posteriori*, sí da aprire la via ad un giudizio di bilanciamento (in concreto)¹³⁵ teso a verificare quale tra gli interessi in gioco sia destinato a prevalere. Con la conseguenza che la posizione dell'interessato assumerebbe i connotati di un diritto soggettivo soltanto se ritenuta, all'esito di tale contemperamento, come *preminente* rispetto alla posizione del titolare del trattamento.

Ancóra, si consideri la situazione dell'interessato che intenda opporsi ad un utilizzo dei propri dati svolto nel perseguimento, da parte del titolare del trattamento, di finalità ritenute meritevoli di tutela e destinate a prevalere. In questi casi, il c.d. diritto di opposizione, nonostante la sua denominazione, si traduce, in realtà, in un interesse legittimo¹³⁶, pur strumentale a mantenere un controllo

679/2016, che menziona il segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale e, in particolare, i diritti d'autore che tutelano il *software*. Tuttavia, e di là del carattere non vincolante dei «Considerando», non persuade di certo l'idea che la pretesa dell'interessato possa essere destinata a soccombere rispetto ad istanze patrimoniali, come quelle legate alla tutela delle informazioni aziendali riservate e delle creazioni autorali, a differenza di quanto sembra sostenere, invece, G. DI LORENZO, *o.c.*, p. 10, quando afferma che l'esito del bilanciamento rimesso all'interprete si traduce in una «[s]celta da compiere alla stregua del criterio, non della sussunzione del caso concreto in una fattispecie astratta, ma della proporzionalità sulla scorta delle circostanze concrete». In contrario, si può osservare che il criterio per svolgere il predetto bilanciamento, trattandosi di interessi di natura composita (esistenziale e patrimoniale), non può essere rappresentato dalla proporzionalità – per lo meno, se si intende la stessa in termini quantitativi, e non qualitativi –, ma dalla ragionevolezza. In merito, v. le considerazioni di P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 335 ss., e ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 441 ss. (da cui si cita), secondo il quale, mentre «la proporzionalità consiste nella giusta proporzione, quantificazione, e quindi configura un parametro ulteriore e successivo rispetto a quello della ragionevolezza (intesa come astratta giustificabilità), una diversa modalità di valutare l'entità dell'interesse patrimoniale, ovvero la misura della sua protezione giuridica in comparazione e bilanciamento con quella di altri interessi» (*ivi*, p. 449) e ha valenza sul piano quantitativo, la ragionevolezza rileva, invece, sul piano qualitativo, allorché l'interprete sia chiamato a bilanciare «elementi disomogenei, non comparabili, che coinvolgono interessi non quantificabili, ad esempio, non patrimoniali» (*ibid.*); ID., *Produzione, beni e benessere*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale SISDiC in ricordo di Giovanni Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, p. 518; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4° ed., Napoli, 2020, p. 122. Sul bilanciamento secondo ragionevolezza, v. anche E. GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010, *passim* ma spec. p. 69 ss.; EAD., *Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento*, in G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Atti del Primo Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 10-11 novembre 2016, Napoli, 2017, p. 81 ss.; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, *passim* ma spec. p. 103 ss.; ID., *Sul criterio di ragionevolezza*, in *Ann. SisdiC*, 2017, p. 43 ss.; ID., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716 ss.

¹³⁵ Per la distinzione tra bilanciamento in concreto e in astratto, E. GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, cit., p. 69 ss.

¹³⁶ Cfr., da una prospettiva teorico-generale, L. BIGLIAZZI GERI, *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967, p. 55, per la quale l'interesse legittimo c.d. di diritto privato configura una situazione giuridica sostanziale al pari del diritto soggettivo, ma che, a differenza di questo, si connota per l'inattività e si correla ad una situazione di potere o di potestà, avente natura discrezionale; A. FALZEA, *Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 685, per il quale «la figura dell'interesse legittimo, ove sia restituito al piano di generalità in cui risulta trascesa la specificità del fenomeno identificato nel terreno dei rapporti tra soggetto privato e pubblica amministrazione, può valere a definire la posizione che ricopre nel diritto il soggetto sulla cui sfera giuridica incide il potere accordato dalla legge

sulle operazioni svolte dal titolare del trattamento, ma non sufficiente a garantire la realizzazione (sia pure mediante l'altrui cooperazione) dell'interesse ad opporsi al trattamento stesso.

Del pari, e come si vedrà, non può escludersi la configurabilità di una posizione di obbligo in capo all'interessato, qualora costui si vincoli alla fornitura dei propri dati personali¹³⁷: è quanto si verifica nelle operazioni economiche, piuttosto diffuse ed ora parzialmente disciplinate dal legislatore¹³⁸, in cui l'oggetto della prestazione cui l'interessato è tenuto, a fronte dell'accesso ad un contenuto o servizio digitale, consiste (anziché nel pagamento di una somma di denaro) nella messa a disposizione delle informazioni che lo riguardano in favore del fornitore del servizio.

6. Per le considerazioni svolte, non desta allora stupore che l'analitica previsione di obblighi¹³⁹ imposti dal legislatore europeo al titolare del trattamento, i quali conformano la relativa attività al rispetto dei principi (tecnici)¹⁴⁰ di cui all'art. 5, reg. UE n. 679/2016, non abbia comunque impedito a parte della dottrina di ravvisare in capo a quest'ultimo – in una prospettiva sensibile alla progressiva emersione di istanze legate allo sfruttamento economico dei dati stessi – un vero e proprio diritto soggettivo al trattamento delle (altrui) informazioni

ad altro soggetto a garanzia di un suo interesse giudicato prevalente»; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, I, cit., p. 244 ss.

¹³⁷ V. *infra*, Cap. II, § 14.

¹³⁸ Dir. UE n. 770/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, in *eur-lex.europa.eu*, recepita con d.lg. 4 novembre 2021, n. 173, che ha inserito nel d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo, d'ora innanzi «c. cons.») gli artt. 135 *octies* ss.

¹³⁹ Si tratta, in particolare, di obblighi di informazione e di comunicazione (artt. 12-15 reg. UE n. 679/2016); di attuazione delle misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione automatizzata (art. 22 reg. UE n. 679/2016); di registrazione delle attività di trattamento (art. 30 reg. UE n. 679/2016); di adozione di misure tecniche e organizzative di sicurezza (art. 32 reg. UE n. 679/2016); di notifica all'Autorità di controllo e di comunicazione all'interessato in caso di violazione delle informazioni personali (artt. 33 e 34 reg. UE n. 679/2016); di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art. 35 reg. UE n. 679/2016). In proposito, v. C. CAMARDI, *Pluralismo e statuti giuridici delle persone*, in *Jus civile*, 2023, p. 82, la quale rileva che «il prestatore di servizi che opera la raccolta e il trattamento [...] è destinatario di una serie di corrispondenti obblighi di comportamento, ma anche di organizzazione, intesi a governare il processo del trattamento anche in funzione di protezione della persona e a strutturare l'attività secondo un principio di approccio basato sul rischio e di *accountability*».

¹⁴⁰ Segnatamente, ci si riferisce ai principi di liceità, correttezza e trasparenza; di limitazione delle finalità del trattamento; di minimizzazione dei dati, che impone a limitarne il trattamento rispetto a quelli che risultino adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario alle finalità del trattamento medesimo; di limitazione della conservazione dei dati in forma che consenta di identificare l'interessato per il solo tempo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità del trattamento; di integrità e di riservatezza. In base, poi, al principio di responsabilizzazione (c.d. *accountability*), il titolare del trattamento è tenuto a dimostrare l'osservanza dei principi sopra indicati, nonché a predisporre un assetto organizzativo adeguato dal punto di vista giuridico, organizzativo e tecnico. Sul principio di responsabilizzazione, G. FINOCCHIARO, *Il principio di accountability*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2778 ss.; D. POLETTI, *Comprendere il Reg. UE 2016/679: un'introduzione*, in A. MANTELERO e D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, p. 14 ss.; C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, cit., p. 43 ss.

personali¹⁴¹. Così, il riferimento al diritto soggettivo è stato impiegato per qualificare giuridicamente la situazione del titolare del trattamento, che, nel contesto dell'attività di impresa, sarebbe destinata a tradursi in una vera e propria estrinsecazione della libertà di iniziativa economica privata, come tale destinata ad essere temperata – e financo a prevalere – con la situazione dell'interessato.

In proposito, va però rilevato che il trattamento dei dati svolto nel contesto dell'attività economica, rinvenendo – come si è visto – il proprio fondamento costituzionale nell'art. 41 cost., non può che essere esercitato nei limiti che tale previsione dispone, e, dunque, in modo da non recare pregiudizio alla libertà, alla sicurezza, alla dignità delle persone coinvolte. Un'interpretazione sistematica ed assiologica¹⁴² della disciplina sulla protezione e circolazione dei dati non può allora che comportare sempre «la prevalenza del riconoscimento e della garanzia dei diritti inviolabili della persona umana su altri istituti pur definiti fondamentali, ma non inviolabili»¹⁴³, come la libertà d'impresa (*ex* art. 41 cost.) del titolare del trattamento. In tal guisa, i «pochi, fiacchi e platonici limiti a protezione della persona»¹⁴⁴ posti dal legislatore europeo del reg. UE n. 679/2016 devono essere colmati dall'interprete mediante il ricorso ai principi e alle regole proprie del sistema normativo di riferimento, atteso che la disciplina eurounitaria di cui si discorre, lungi dall'essere autonoma, è pur sempre destinata ad essere calata nella complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico¹⁴⁵ nella quale viene ad

¹⁴¹ In termini, F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali*, cit., p. 60, il quale riconosce la configurabilità, in capo al titolare del trattamento, della «facoltà di effettuare operazioni sui dati personali riferibili ad altri, sulla base di un fondamento legittimo – quale il consenso dell'interessato o altro fondamento legittimo previsto per legge – e per finalità determinate, su cui l'ordinamento giuridico mantiene un controllo in ordine non solo alla liceità, ma anche alla meritevolezza degli interessi perseguiti e ad altri parametri evincibili dalla disciplina di settore». Cfr. pure R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, cit., p. 23, secondo cui «il diritto al trattamento dei dati personali – quale potere di trarre profitto dai dati – appare una declinazione "naturale" delle libertà economiche nell'infosfera. In questo nuovo ambiente vitale esse vengono infatti riconfigurate secondo la grammatica della rivoluzione informatica e del suo principio organizzativo fondamentale: la libera circolazione dei dati personali»; nonché C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, cit., p. 86, la quale discorre di un «diritto a trattare i dati personali [...] che l'interessato volontariamente costituisce nella sfera giuridica del titolare/*controllers*».

¹⁴² Per riferimenti, v. *retro*, sub nota 21.

¹⁴³ Letteralmente, P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., p. 483.

¹⁴⁴ Il periodo riportato tra caporali è riconducibile al pensiero di A. GENTILI, *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Riv. trim.*, 2022, p. 702, il quale imputa al legislatore europeo del reg. UE n. 679/2016 di aver introdotto una «prioritaria legittimazione del mercato dei dati» a discapito delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali, con la conseguenza per cui «[l]ungi dal tutelare il mercato finché non intacca la persona, la legislazione europea adotta nella realtà piuttosto l'idea che nel mercato dei dati tutto è permesso tranne quel poco che è vietato». Cfr., in proposito, anche i rilievi critici di F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., p. 403 ss., e di F. BRAVO, *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 204, il quale osserva che «l'affermazione del principio personalistico [...] è stata recentemente rimessa in discussione [...] con l'emanaazione del reg. (UE) n. 679 del 2016, a mezzo del quale il legislatore europeo ha inteso ridelineare il bilanciamento del diritto alla protezione dei dati personali, da una parte, con altri diritti e libertà fondamentali e con le esigenze di interesse generale, dall'altra»; quest'ultimo a. discorre, pertanto, di «capovolgimento degli equilibri tra diritti e libertà fondamentali finora riscontrati» (*ivi*, p. 204), salvo poi ridimensionare tale affermazione mediante la proposta di una interpretazione dell'art. 1, par. 3, reg. UE n. 679/2016 funzionale «ai valori immanenti dell'ordinamento e alla non recessività del principio personalistico» (*ivi*, p. 215).

¹⁴⁵ Sul punto, P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, cit., p. 23 ss.; ID., *Diritto comunitario e identità nazionali*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 530 ss.; ID., *Lo studio del diritto nella complessità e*

integrarsi¹⁴⁶. Ciò si impone non soltanto per via della necessità di interpretare le disposizioni europee «non in maniera indipendente, ma in un contesto di sistema»¹⁴⁷, bensì, e prima ancora, per l'esigenza di rispetto dell'identità nazionale¹⁴⁸ e del principio di legalità costituzionale, che, pur consentendo l'apertura dell'ordinamento ai formanti internazionali ed europei¹⁴⁹, non autorizza, per converso, l'interprete che voglia assumere su di sé il compito di «guardiano della legalità»¹⁵⁰ a recepire acriticamente le istanze di tutela perseguite a livello sovranazionale e ad operare, nel momento applicativo ed all'esito di un attento giudizio di bilanciamento, impropri accostamenti tra interessi che si collocano in posizione diversa nella gerarchia dei valori tracciata dalla Carta costituzionale¹⁵¹. Si che anche il reg. UE n. 679/2016 deve essere «inquadrate in una teoria delle fonti giuridiche attenta, più che alla loro formale gerarchia, alla gerarchia delle norme e dei valori che esse concretamente assumono in un sistema ordinamentale, complesso e globale, che pone la dignità dell'uomo a suo fondamento»¹⁵².

unitarietà del sistema ordinamentale, in *Foro nap.*, 2014, p. 103 s.; ID., *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, cit., p. 449 ss.; ID., *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., p. 484; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, cit., pp. 1 ss., 9 ss., 59 ss.; ma v. già ID., *Diritto comunitario e legalità costituzionale*, cit., p. 1 ss.

¹⁴⁶ Per il rilievo secondo cui «il diritto europeo non costituisce un ordinamento perché non è applicabile in via autonoma», dovendo «armonizzarsi con il diritto interno», P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e identità nazionali*, cit., p. 533; ID., *Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale*, cit., p. 104, ove si precisa, con chiarezza, che «il c.d. ordinamento comunitario non è un ordinamento, in quanto difetta della funzione – propria di un ordinamento – che è quella di 'ordinare' una determinata comunità. Il diritto comunitario è un diritto settoriale al quale sono attribuite circostanziate competenze e che, per essere applicato, ha bisogno di essere integrato nell'ordinamento di un Paese membro»; ID., *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, cit., p. 452.

¹⁴⁷ In termini, testualmente, P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e identità nazionali*, cit., p. 544.

¹⁴⁸ P. PERLINGIERI, *o.n.c.*, p. 542, il quale pure chiarisce che «[l']identità nazionale [...] rappresenta, oggi, un vincolo che la stessa Unione europea si pone al suo interno, e che nasce dall'esigenza di concepire il diritto comunitario uno strumento di tutela non soltanto della concorrenza e del mercato [...] bensì anche dei diritti fondamentali della persona»; ID., *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., p. 484.

¹⁴⁹ Così, P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale*, cit., p. 148 s., là ove si afferma che «[i]l rispetto del principio di legalità esige che il ragionamento logico-valutativo [...] sia ispirato al rispetto dei valori e dei principi desumibili dai diversi livelli normativi, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria, senza limitazione a quelli dell'ordinamento giuridico di derivazione statale, siano o no costituzionali»; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, cit., p. 146 s.; G. PERLINGIERI, *In tema di ordine pubblico*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 1382 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 10 (da cui si cita), il quale, con chiarezza, pone in evidenza che «le norme europee e internazionali (tanto consuetudinarie quanto pattizie) costituiscono parte integrante della legalità costituzionale italiana, la quale, in virtù degli artt. 10, 11 e 117, comma 1, cost., è fisiologicamente aperta a fonti sovranazionali e internazionali, specialmente se dirette a disciplinare rapporti privatistici»; ID. e G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019, p. 208 s., ove si precisa, inoltre, che si tratta di un'«identità fondata sul pluralismo, aperta senz'altro a fonti, legali o convenzionali, esterne ma contraddistinta da principi identificativi e irrinunciabili che la descrivono e caratterizzano».

¹⁵⁰ L'espressione è di P. PERLINGIERI, *Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale*, cit., p. 106, il quale precisa che si tratta «non di una legalità senza aggettivi, ma di una legalità espressione di una certa filosofia della vita e di certi valori».

¹⁵¹ P. PERLINGIERI, *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, cit., p. 44; ID., *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, pp. 83 ss., 91 s.; ID., «Funzione sociale» della proprietà, cit., p. 221; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, cit., p. 193.

¹⁵² Così, P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 193; precedentemente, v. ID., *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., p. 484, ove si chiarisce, rispetto alle previsioni del reg. UE n. 679/2016, che il controllo di legittimità costituzionale sulla normativa secondaria europea si giustifica in ragione del «rispetto della identità culturale e costituzionale di ciascuno Stato membro (artt. 4 e 6 TUE),

Per le considerazioni svolte, anche rispetto all'individuazione del contenuto dei poteri del titolare del trattamento non sempre è proficuo fare riferimento al concetto di diritto soggettivo, dal momento che il corretto riferimento allo stesso comporta, *ex ante*, il riconoscimento di una posizione di libertà o di preminenza¹⁵³ che implichi la soddisfazione dell'interesse di quest'ultimo rispetto ad istanze con esso concorrenti o confliggenti, la quale, invece, non è sempre dato di ravvisare.

7. L'esame delle posizioni soggettive riferibili ora all'interessato, ora al titolare del trattamento, ora agli altri soggetti titolari della facoltà di accesso e utilizzo legittimo delle altrui informazioni rischia di rivelarsi parziale, se non si considera che tali soggetti non sono soltanto titolari di prerogative riconducibili al contenuto e ai poteri del diritto soggettivo, ma anche di facoltà, oneri, obblighi e doveri reciproci¹⁵⁴. In tale prospettiva appare, allora, più adeguato adottare un approccio di studio volto a considerare il fenomeno in esame mediante il ricorso al concetto, più ampio, di situazione giuridica soggettiva, quale sintesi delle qualificazioni normative di volta in volta considerate¹⁵⁵.

E tuttavia, l'esame delle situazioni giuridiche aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali non può essere condotto soltanto in una prospettiva strutturale e statica, dacché essa rischia di rivelarsi inidonea a cogliere le operazioni sui dati nella loro dimensione dinamica¹⁵⁶ e relazionale¹⁵⁷. Se è vero che, come è stato incisivamente scritto, dinanzi al reg. UE n. 679/2016 «si è al cospetto di una disciplina del *rapporto* e non del *diritto soggettivo*»¹⁵⁸, le situazioni di cui si discorre debbono essere esaminate anche nelle loro reciproche interconnessioni e, dunque, dal punto di vista del rapporto giuridico¹⁵⁹ di cui constano¹⁶⁰, inteso – sul piano *strutturale* – come relazione tra le predette situazioni e – sul piano *funzionale*

come altresì dell'identità culturale e giuridica dei valori sui quali essa si fonda secondo quanto indica la stessa Corte di Giustizia».

¹⁵³ S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, cit., p. 71.

¹⁵⁴ P. STANZIONE, *Rapporto giuridico*, cit., p. 175.

¹⁵⁵ P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975, p. 166 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, I, cit., p. 218 ss.; P. STANZIONE, *Rapporto giuridico*, cit., p. 176 ss.

¹⁵⁶ Cfr. F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali*, cit., p. 1 e nota 1, il quale afferma che «più che il dato personale in sé, concettualmente statico, la normativa [...] di cui al reg. (UE) n. 2016/679 [...] prende in considerazione, primariamente, l'operazione o le operazioni che vengono poste in essere sui dati personali, ossia l'attività di trattamento svolta sui dati medesimi, dinamicamente intesa».

¹⁵⁷ Cfr., in merito, le considerazioni svolte con riferimento all'informazione da P. PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, cit., p. 351, il quale rilevava che la stessa non si configura come un bene unitario e monovalente, in quanto essa, costituendo il risultato «della vita di relazione tra soggetti, [...] assume un senso ed un ruolo nella dinamica delle attività umane».

¹⁵⁸ Così, testualmente, R. SENIGAGLIA, *"L'equivoco della privacy" tra consenso e capacità*, *Recensione a V. RICCIUTO, L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, in *Jus civile*, 2022, p. 1378. Il corsivo è originale.

¹⁵⁹ Per l'osservazione secondo cui «[o]gni singolo diritto rappresenta soltanto una faccia particolare, separata per astrazione dal tutto, sì che il giudizio stesso circa il singolo diritto non può essere vero e ragionevole, se non quando si basa sulla comprensione completa del rapporto giuridico», cfr. già F.K. V. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, cit., p. 36.

¹⁶⁰ Cfr. V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1102, il quale rileva che «al modello proprio del diritto alla riservatezza che muove dalla individuazione di un bene appartenente al soggetto per delineare, secondo il paradigma della responsabilità da fatto illecito, la forma di tutela in caso di lesione, si sostituisce il modello che muovendo dalla relazione tra chi fornisce e chi utilizza i dati personali segue il paradigma del rapporto obbligatorio che, in quanto tale, richiama il principio della correttezza nel trattamento dei dati ed il parametro del bilanciamento degli interessi delle parti del rapporto».

– quale «ordinamento del caso concreto», complesso dalle regole e dai principi del sistema che sono chiamati a trovare applicazione¹⁶¹. In tale direzione, la categoria del rapporto può rivelarsi utile, invero, non soltanto al fine di comprendere che nessuna situazione giuridica – comprese quelle inerenti al trattamento dei dati personali – è concepibile separatamente dalle altre¹⁶², ma anche, e soprattutto, al fine di coglierne la complessità¹⁶³, e, in definitiva, per comporre adeguatamente i diversi interessi di cui tali situazioni sono espressione.

¹⁶¹ Per la nozione di rapporto giuridico come relazione tra situazioni soggettive correlate e come ordinamento del caso concreto, v. P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della «proprietà»*, cit., p. 95 ss., spec. p. 99 s.; ID., *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, pp. 29 ss., 400; ID., *Autonomia privata e diritti di credito*, in A. BELVEDERE e C. GRANELLI (a cura di), *Confini attuali dell'autonomia privata*, Padova, 2001, p. 93 ss., e in P. PERLINGIERI, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 28 s. (da cui si cita); ID., *Conclusioni*, in G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI (a cura di), *Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive*, Atti del Secondo Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Cassino, 23-24 Marzo 2017, Napoli, 2018, p. 667 s., ove viene posta in evidenza la transizione «[d]alla concezione individualistica ottocentesca, che poneva al centro dell'ordinamento prevalentemente il concetto di diritto soggettivo», alla «consapevolezza che le varie situazioni non si esauriscono nel semplice diritto soggettivo né nel semplice dovere, ma in situazioni complesse»; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, I, cit., p. 272 ss., spec. p. 274, ove si precisa che «[i]l rapporto si configura [...] – non soltanto come relazione tra situazioni soggettive, ma – come regolamento, come disciplina di opposti o collegati centri di interessi» e che esso, «in quanto regolamento, è un insieme di clausole, precetti, prerogative, attribuzioni»; ID., *Stagioni del diritto civile. A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, Napoli, 2021, p. 122; ID. e P. FEMIA, *Nozioni introduttive*, cit., p. 114; P. STANZIONE, *o.n.c.*, p. 167 ss. Di rapporto giuridico come relazione tra posizioni (o situazioni) giuridiche soggettive discorreva già anche R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui* (1936), rist., Napoli, 1978, p. 80 s., secondo cui «[i]l rapporto giuridico è [...], sotto il profilo strutturale, la sintesi di due posizioni essenzialmente correlate»; più di recente, nello stesso senso, L. BIGLIAZZI GERI, U. BRECCIA, F.D. BUSNELLI e U. NATOLI, *Diritto civile*, 1.1, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1986, pp. 259, 347 s.

L'opinione più tradizionale, come è noto, è invece orientata – sulla scia del Savigny, che discorreva del rapporto come «relazione tra più persone determinata da una regola di diritto» (F.K. V. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, cit., p. 337; conforme, H. DERNBURG, *Pandette. Parte generale*, trad. it. a cura di F.B. Cicala, I, 1, 6^a ed., Torino, 1906, § 40, p. 104: «per rapporto giuridico si deve intendere una relazione giuridicamente efficace tra una persona ed un'altra persona o beni reali») – nel senso che il rapporto giuridico configura una relazione tra soggetti (così, in luogo di molti, M. ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto privato*, Torino, 1939, p. 62; ID., *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, I, 2^a ed., Torino, 1945, pp. 132 s. («[i]l rapporto giuridico intercede tra due soggetti: il soggetto attivo o titolare del diritto in senso soggettivo o destinatario del dovere giuridico e il soggetto passivo o titolare del dovere giuridico») e 135 («i soggetti attivo e passivo costituiscono un elemento essenziale del rapporto giuridico»); F. SANTORO-PASSARELLI, *Diritti assoluti e relativi*, cit., p. 752 ss.; ID., *Dottrine generali del diritto civile*, cit., p. 69, per il quale «il rapporto giuridico indica, si può dire commisura, la rispettiva posizione di potere di una persona e di dovere di un'altra persona o delle altre persone: potere e dovere stabiliti dall'ordinamento giuridico a tutela di un interesse»; N. LIPARI, *Rapporti di cortesia rapporti di fatto rapporti di fiducia. Spunti per una teoria del rapporto giuridico*, in AA.VV., *Studi in onore di Gioacchino Scaduto*, II, Padova, 1970, p. 39 ss.), oppure la relazione tra il soggetto e l'ordinamento, mediata dalla norma giuridica (in termini, F.B. CICALA, *Il rapporto giuridico*, 4^a ed., Milano, 1959, p. 49).

¹⁶² Cfr. P. PERLINGIERI, *Profili istituzionali del diritto civile*, cit., p. 173 s., là ove si osservava che «non si può comprendere nella sua interezza il significato dell'attribuzione di un diritto se contemporaneamente non si analizza la correlata situazione passiva».

¹⁶³ Cfr., rispetto alle situazioni del rapporto obbligatorio, i rilievi di P. PERLINGIERI, *Stagioni del diritto civile*, cit., p. 122, secondo cui «[l]a diversificazione degli interessi adottati nel rapporto obbligatorio, con la sottolineatura anche di quelli non patrimoniali destinati a caratterizzare il concreto assetto, postula la ricostruzione del credito e del debito come situazioni soggettive complesse nei contenuti – identificati variamente in poteri, obblighi, facoltà, oneri –, nonché la prospettazione di una nozione di obbligazione sensibile ai valori e ai principi fondamentali e regolata ad attuarsi in funzione di questi ultimi».

CAPITOLO SECONDO

DATI PERSONALI E RAPPORTO GIURIDICO. PROFILI STRUTTURALI E FUNZIONALI

SOMMARIO: 8. L'oggetto del «trattamento» e la definizione di «dato personale». Precisazioni terminologiche. Dati, informazioni e relativa distinzione. Le informazioni relative a persone fisiche e l'ambito di applicazione del reg. UE n. 679/2016. La relatività e la dinamicità della nozione di «dato personale». Verso il superamento della dicotomia dati personali-non personali. La definizione omnicomprensiva di «dato» di cui al reg. UE n. 868/2022. – 9. La vicenda costitutiva del rapporto tra l'interessato e il titolare del trattamento. Il trattamento quale attività produttiva di effetti giuridici. – 10. Trattamento dei dati personali e rapporto giuridico. Profili applicativi. Qualificazione giuridica delle ipotesi non riconducibili ai rapporti contrattuali. – 11. *Segue*. Natura della responsabilità da trattamento dei dati personali. – 12. Trattamento dei dati personali e strutture complesse. I contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali. Patrimonialità e corrispettività delle prestazioni. 13. *Segue*. Le interferenze tra il consenso al trattamento e il contratto. La tesi del collegamento negoziale funzionale. Rilievi critici. Il consenso al trattamento e i suoi limiti. – 14. *Segue*. La pretesa inidoneità della prestazione dei dati personali a costituire l'oggetto di un'obbligazione sulla base della libertà del consenso. Rilievi critici. La fornitura dei dati quale bene dovuto dall'interessato e il consenso al trattamento quale elemento esterno alla struttura del rapporto obbligatorio tra il titolare del trattamento e l'interessato. – 15. *Segue*. Ancora sul problema del consenso. Il caso, emblematico, del trattamento dei dati personali dei minori ultraquattordicenni di età. – 15. La «condivisione» dei dati personali. L'«altruismo dei dati». – 16. *Segue*. La «condivisione» intermedia dei dati personali. I servizi di intermediazione nella circolazione dei dati personali. Natura del rapporto tra l'interessato e l'intermediario. La tesi del rapporto fiduciario. Rilievi critici. Profili di assonanza rispetto al rapporto di mandato. L'ambito di ingerenza dell'intermediario nella sfera giuridica dell'interessato.

8. Prima di proseguire nell'indagine secondo la prospettiva metodologica pre-scelta, è necessario svolgere alcune considerazioni in ordine all'oggetto del «trattamento»¹⁶⁴ e, dunque, sulla nozione di «dato personale»¹⁶⁵ (art. 4, par. 1, n. 1,

¹⁶⁴ «[Q]ualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione»: così dispone l'art. 4, par. 1, n. 2, reg. UE n. 679/2016. In proposito, v. A. NERVI, *Il perimetro del Regolamento europeo: portata applicativa e definizioni*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 164 ss.; S. MARTINELLI, *Sub art. 4*, in A. BARBA e S. PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone. Leggi collegate*, II, cit., p. 85 ss.

¹⁶⁵ Sulla definizione in esame, cfr. N. PURTOVA, *The law of everything. Broad concept of personal data and future*

reg. UE n. 679/2016), dalla cui individuazione dipende l'operatività sia delle previsioni di cui al reg. UE n. 679/2016, sia delle altre disposizioni che la presuppongono o che, comunque, ad essa fanno riferimento¹⁶⁶.

In tale direzione occorre, anzitutto, liberare il campo da ogni equivoca sovrapposizione concettuale tra dato personale e dato *tout court*. Se è vero, infatti, che quest'ultimo sintagma è suscettibile di assumere una pluralità di significati e una diversa rilevanza giuridica¹⁶⁷, al contrario la nozione legislativa di «dato personale» esprime, a ben vedere, il risultato dell'elaborazione di più dati in forma aggregata, sì che per farvi riferimento appare più corretta l'espressione «informazione personale»¹⁶⁸. Della necessità di operare le opportune distinzioni mostra ora consapevolezza anche il legislatore europeo, il quale – nonostante in precedenza avesse, talvolta, impiegato in modo disinvolto il concetto di dato per fare più propriamente riferimento all'informazione – con l'art. 2, reg. UE n. 868/2022 ha definito, per la prima volta, il dato come «qualsiasi rappresentazione

of EU data protection law, in *Law Innov. Technol.*, 2018, p. 43 ss.; C. PERLINGIERI, *Data as the Object of a Contract and Contract Epistemology*, in *ItaLJ*, 2019, p. 615 ss., e in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, cit., p. 207 ss., da cui si cita; EAD., *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., p. 180 ss.; C. IRTI, *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell'identità*, in *Jus civile*, 2020, p. 379 ss.; EAD., *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 17 ss.; E. PELLECCIA, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 360 ss. In giurisprudenza, Corte giust., 19 ottobre 2016, c. 582/14, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland, in *eur-lex.europa.eu*, ove la Corte ha ritenuto di poter annoverare nella nozione di dato personale di cui all'art. 2 della Direttiva 95/46/CE gli *Internet Protocol (IP)* dinamici, dal momento che gli stessi costituiscono informazioni relative a persone fisiche identificabili; Corte giust., 20 dicembre 2017, c. 434/16, Peter Nowak c. Data Protection Commissioner, *ivi*, nella quale i giudici di Lussemburgo hanno inoltre precisato che la definizione dell'art. 3 *GDPR* ha un ambito di applicazione piuttosto ampio, non essendo la stessa «dimitata alle informazioni sensibili o di ordine privato», bensì comprensiva «potenzialmente [di] ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano "concernenti" la persona interessata», sì che la stessa si presta a ricomprendere anche le risposte scritte fornite da un candidato in sede di esame professionale.

¹⁶⁶ A titolo esemplificativo, si considerino la dir. UE n. 770/2019, cit.; la dir. UE n. 1024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, in *eur-lex.europa.eu*; la dir. UE n. 2161/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la dir. 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori, *ivi*.

¹⁶⁷ La polisemia del termine «dato» è efficacemente posta in evidenza da H. ZECH, *Data as a Tradeable Commodity – Implications for Contract Law*, in A. DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 3, il quale, dopo aver osservato che «the concept of data very often is not clearly defined», precisa che «data may be defined in different ways. In a data economy where data are used and traded over different levels in the value chain, there are different ways to define the data being traded. On the production level, we talk about raw data which can be defined as information on the semantic level or as simple bits and bytes on the syntactic level. In contrast, data which are produced by big data analyses, i.e. the results (correlations), can only be defined on the semantic level. Although the concept of a data economy intuitively seems very clear there are some complications. Data may have different qualities and may be defined in different ways. A third aspect [...] is that implicitly data have been treated as a commodity which may be an oversimplification too». Per la distinzione tra dati e informazioni, L. FLORIDI, *Is Semantic Information Meaningful Data?*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 2005, p. 359; da ultimo, S. ORLANDO, *Data vs capita: intorno alla definizione di dati*, in *Nuovo dir. civ.*, 2023, p. 14 ss., spec. p. 26 ss.

¹⁶⁸ Nel senso che «[l]a definizione legislativa di dato personale pone una sinonimia con la nozione di informazione», V. CONFORTINI, *o.c.*, p. 45 e nota 53. Per le considerazioni svolte nel testo, nella trattazione che seguirà il concetto di dato personale verrà talvolta adoperato soltanto per comodità espositiva.

digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva»¹⁶⁹.

Sennonché, le incertezze permangono proprio in ordine all'individuazione dell'ambito di operatività dell'art. 4, par. 1, n. 1, reg. UE n. 679/2016, il quale – nel riprendere con minime variazioni lessicali la definizione già contenuta nella dir. 95/46/CE¹⁷⁰ – stabilisce che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)), precisando, altresì, che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale»¹⁷¹.

Se, in via di prima analisi, si può, con sufficiente sicurezza, ritenere che tale definizione sia idonea a ricomprendere al suo interno le informazioni riferibili a persone fisiche e rilasciate dalle stesse al fine di ottenere l'accesso a contenuti e servizi digitali (ad es. nome e cognome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, ecc., così come i contenuti caricati sulle relative piattaforme), così come quelle inferite dai prestatori di tali servizi dalle relative attività di navigazione sul *web*

¹⁶⁹ La medesima nozione è ripresa testualmente anche dall'art. 2, par. 1, della Proposta di reg. del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (*Data Act* o, per brevità, *DA*), Bruxelles, 23 febbraio 2022, COM(2022)68 final, sulla quale v., per un primo commento, M. HENNEMANN e G. LIENEMANN, *The Data Act, Article-by-Article Synopsis of the Commission Proposal*, 2022, disponibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=4079615> (ultimo accesso: 30 settembre 2023); M. LEISTNER e L. ANTOINE, *Attention, here comes the EU Data Act! A critical in-depth analysis of the Commission's 2022 Proposal*, in *JIPITEC*, 2022, p. 339 ss.

¹⁷⁰ Nel contesto antecedente al reg. UE n. 679/2016, la definizione di dati personali indicava «qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»)), e il legislatore non mancava di chiarire, al contempo, che per «persona identificabile» doveva intendersi «la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale»: così, l'art. 2, par. 1, lett. a, dir. CE n. 46/1995 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in *eur-lex.europa.eu*. Invece, l'art. 1, comma 2, lett. c della l. 31 dicembre 1996, n. 675, impiegando una nozione poi ripresa sostanzialmente dall'art. 4, d.lg. n. 196 del 2003, faceva riferimento ai dati relativi non soltanto a persone fisiche, ma anche a persone giuridiche ed enti, nel definire i dati personali come «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale». Sul punto, V. ZENO-ZENCOVICH, *Una lettura comparatistica della l. n. 675/96 sul trattamento dei dati personali*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 733 ss.; S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy*, cit., p. 122 ss.

¹⁷¹ Cfr. il «Considerando» n. 30, reg. UE n. 679/2016, ove si legge che «[l]e persone fisiche possono essere associate a identificativi *online* prodotti da dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai prodotti utilizzati, quali gli indirizzi *IP*, marcatori temporanei (*cookies*) o identificativi di altro tipo, quali i *tag* di identificazione e radiofrequenza. Tali identificativi possono lasciare tracce che, in particolare se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai *server*, possono essere utilizzate per creare profili delle persone fisiche e identificarle». Sul concetto di «identificabilità» della persona, v. anche Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione (WP 216, 0829/14/IT), 10 aprile 2014, in *ec.europa.eu*.

(anche mediante l'installazione dei c.dd. *cookies*¹⁷²), la problematicità della nozione in esame emerge là ove si volga l'attenzione ad altre peculiari informazioni, rispetto alle quali non è invero sempre agevole comprendere se possano essere qualificate come «personali» o meno e, dunque, se vadano soggette al regime di cui al reg. UE n. 679/2016, ovvero al più permissivo statuto normativo contenuto nel reg. UE n. 1807/2018¹⁷³ dedicato ai «dati diversi dai dati personali»¹⁷⁴.

Il riferimento va non soltanto ai dati prodotti da oggetti dell'*Internet of Things*, i quali, benché menzionati dal reg. UE n. 1807/2018 come dati non personali, possono in realtà essere riferibili a determinate persone (con conseguente operatività dello statuto dei dati personali), bensì e soprattutto ai c.dd. dati «anonimizzati»¹⁷⁵, *i.e.* a quelle informazioni di carattere personale sottoposte ad un

¹⁷² I c.dd. *cookie* sono «stringhe di testo che i siti web (cd. *Publisher*, o «prime parti») visitati dall'utente ovvero siti o *web server* diversi (cd. «terze parti») posizionano ed archiviano – direttamente, nel caso dei *publisher* e indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi, nel caso delle «terze parti» – all'interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell'utente medesimo»: così, Garante per la protezione dei dati personali, provv. 10 giugno 2021, n. 231, *Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento*, in *garanteprivacy.it*, il quale precisa, altresì, che ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui al reg. UE n. 679/2016 e al d.lg. n. 196 del 2003 occorre distinguere, da un lato, tra *cookie* c.dd. tecnici e *cookie* c.dd. di profilazione, posto che, se i primi rendono soltanto «possibile effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio» (art. 122, comma 1, d.lg. n. 196 del 2003), i secondi sono impiegati al fine di «ricondere a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell'uso delle funzionalità offerte (*patterns*) al fine del raggruppamento dei diversi profili all'interno di *cluster* omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare, tra l'altro, anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario all'erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete». Muovendo da tale distinzione, il Garante ha ritenuto sufficiente che il titolare del trattamento fornisca un'apposita informativa all'interessato per l'utilizzo di *cookie* tecnici e, per converso, ha affermato la necessità del consenso (esplicito) al trattamento dell'interessato per l'installazione di *cookie* c.dd. di profilazione. Sul punto si è pronunciata, in precedenza, anche la Corte di giustizia, la quale ha chiarito che nella nozione di trattamento dei dati personali di cui al reg. UE n. 679/2016 rientra anche l'impiego di *cookies* c.d. di profilazione da parte di un prestatore di servizi *online*. così, Corte giust., Grande sez., 1 ottobre 2019, c. 673/17, Planet49, in *eur-lex.europa.eu*, sulla quale v. le osservazioni di A. REINALTER e S.VALE, *Cookie e consenso dell'utente*, in *Giur. it.*, 2020, p. 79 ss. Cfr., inoltre, G. MARINO, *Internet e tutela dei dati personali: il consenso ai cookie*, cit., p. 403 ss., spec. 410 ss.; A.M. GAROFALO, *Regolare l'irregolabile: il consenso al trattamento dei dati nel GDPR*, cit., pp. 132 s., 146 ss.; A.P. SEMINARA, *Cookie e libertà del consenso al trattamento dei dati personali*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 86 ss.

¹⁷³ Regolamento UE n. 1807/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea, in *eur-lex.europa.eu*. In proposito, v. M. ZARRO, *Il regime di tutela del dato informativo quale asset intangibile*, cit., p. 299 ss.; S. TORREGIANI, *Il dato non personale alla luce del Regolamento (UE) 2018/1807: tra anonimizzazione, ownership e Data by Design*, in *Federalismi.it*, 2020, p. 318 ss.; A. VIGORITO, *I dati non personali: modelli di attribuzione e circolazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 369 ss.

¹⁷⁴ In termini, M. ZARRO, *o.n.c.*, p. 291. Anche E. PELLECCIA, *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati*, cit., p. 360, dopo aver rilevato che il reg. UE n. 679/2016 recepisce «una prospettiva binaria – dati personali/dati non personali – e include solo i primi nel suo campo di applicazione», precisa che «[i]n contrasto con questa prospettiva binaria, la realtà rivela però uno spettro più ampio, ai cui estremi opposti si collocano dati chiaramente personali e dati chiaramente anonimi, con “molto in mezzo”. E nella pratica, c'è grande incertezza sulla linea di demarcazione tra dati personali e dati anonimi».

¹⁷⁵ Dall'anonimizzazione va distinta la c.d. «pseudonimizzazione», che l'art. 4, par. 1, n. 5, reg. UE n. 679/2016 definisce come il «trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative

trattamento volto a dissociarle dall'interessato (o dagli interessati) cui, inizialmente, si riferivano. Invero, se nel contesto antecedente al reg. UE n. 679/2016 non sussistevano dubbi in ordine all'esclusione dei dati resi anonimi dallo statuto normativo dei dati personali¹⁷⁶, tale esenzione non può più essere affermata nel vigore del testé richiamato regolamento, sia perché quest'ultimo non dispone più in tal senso¹⁷⁷, sia e soprattutto perché la linea di confine tra ciò che è anonimo e ciò che è personale appare, allo stato attuale, quanto meno evanescente, dacché l'evoluzione delle tecniche di trattamento rendono in concreto possibile, anche se costosa, la reversibilità dei processi di anonimizzazione delle informazioni di carattere personale, consentendo, dunque, di andare a ritroso e di riassocierle all'interessato¹⁷⁸.

Inoltre, risulta problematica la qualificazione dei dati che costituiscono il "prodotto" del trattamento algoritmico di altri dati, personali e non¹⁷⁹, e che oggi sono impiegati prevalentemente – ma non solo – per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e delle tecniche di *machine* e *deep learning*, così come di quelle

intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile». Sul punto, v. European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), *Pseudonymisation techniques and best practices*, 3 December 2019, in *enisa.europa.eu*, p. 1 ss., spec. p. 23 ss., ove riferimenti alle principali tecniche di pseudonimizzazione.

¹⁷⁶ L'art. 2, comma 1, lett. i, l. n. 675 del 1996 definiva il dato anonimo come «dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile», lasciando così intendere che il dato personale, una volta sottoposto ad un trattamento volto alla sua anonimizzazione, dovesse andare escluso dall'ambito di operatività della relativa disciplina. Tuttavia, in dottrina non si era mancato, opportunamente, di evidenziare che «l'esperienza induce ad una cautela nell'escludere una qualunque tutela dei dati anonimi, tenuto conto degli effetti che possono essere raggiunti in base al loro intreccio»: così, S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy*, cit., p. 126, nel paventare il rischio di una possibile reidentificazione dell'interessato a partire dal trattamento di informazioni anonimizzate. La definizione di dato anonimo, ripresa dall'art. 4, d.lg. n. 196 del 2003, è stata poi espunta dall'ordinamento con l'abrogazione di quest'ultimo atto normativo, operata dal d.lg. n. 101 del 2018.

¹⁷⁷ E ciò, nonostante il «Considerando» n. 26 del reg. UE n. 679/2016 – non vincolante – affermi che «i principi di protezione dei dati non dovrebbero [...] applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca».

¹⁷⁸ Pone in evidenza C. PERLINGIERI, *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, cit., p. 183, che la sovrapposizione dei dati personali con quelli non personali «può agevolmente desumersi dalla trasformabilità anche di dati anonimizzati in dati personali con conseguente operatività della disciplina del trattamento dei dati personali». Al riguardo, v. pure C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 23, la quale scrive che «[l]'enorme numero di dati [...] che ciascuno di noi è disposto a condividere quotidianamente nei diversi sistemi interattivi, raccolti in banche dati e scambiati e combinati ai più diversi fini – pubblicitari, di pubblica sicurezza, etc. – fanno sì che rispetto a ogni singolo individuo sia possibile raccogliere un tale numero di elementi identificativi da rendere, da un lato, astrattamente possibile la riconnessione di ciascun dato a una persona e, dall'altro, quanto mai complesso e costoso un efficiente processo di anonimizzazione»; nonché, in termini critici, A. OTTOLIA, *Big data e innovazione computazionale*, cit., p. 96, per il quale «l'esistenza di grandi quantità di dati disponibili e di potenti sistemi di calcolo fa sì che i dati anonimizzati siano quasi sempre reidentificabili, portando a un'applicazione potenzialmente ipertrofica della disciplina della *privacy*».

¹⁷⁹ Cfr., al riguardo, P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico dei dati*, cit., p. 181 ss., spec. 185 ss.; C. PERLINGIERI, *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, cit., p. 179 s., ove si precisa che «discorrere di creazione di beni mediante il trattamento algoritmico dei dati significa ipotizzare la produzione di un nuovo bene [...] [che] non può non essere costituito dalla medesima sostanza dei materiali utilizzati nel peculiare processo produttivo»; V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., p. 48 s.

informazioni “sintetiche”, risultato dell’elaborazione di *dataset* e che, costituendo un *quid novi* rispetto ai dati personali originariamente trattati, potrebbero finire sottoposti al meno stringente regime di circolazione dettato dal reg. UE n. 1807/2018¹⁸⁰.

Anche a voler ritenere, come sembra preferibile, che tali dati siano personali¹⁸¹, resta comunque il fatto che le prerogative dell’interessato non sembrano poter essere esercitate utilmente rispetto a tali informazioni¹⁸². Né, rispetto ai dati oggetto di trattamenti algoritmici, sembra costituire un rimedio adeguato ed effettivo il c.d. diritto a non essere sottoposto a decisioni integralmente automatizzate. Sennonché, proprio la constatazione dell’ineffettività dei rimedi individuali suggerisce all’interprete di qualificare i dati anonimizzati e sintetici come informazioni di carattere personale, se e in quanto riferibili (anche soltanto in via potenziale) a determinate persone fisiche¹⁸³, proprio al fine di superare la prospettiva individualistica, anche nell’ottica dell’istituzione di «forme di controllo del trattamento algoritmico»¹⁸⁴, per lo più affidate alle istituzioni e alle Autorità di settore¹⁸⁵. Soluzione, questa, che appare coerente non soltanto con il c.d. approccio basato sul rischio (*risk based approach*)¹⁸⁶ che permea complessivamente

¹⁸⁰ C.A. TROVATO e C. RAUCCIO, *L’anonimizzazione è morta? Un’analisi dei dati sintetici come proposta per superare la dicotomia “dato personale-non personale”*, in *Cib. dir.*, 2022, p. 247 ss., spec. p. 250.

¹⁸¹ «Il bene prodotto è sempre riferibile alla o alle persone fisiche interessate sollevando la questione relativa alle necessarie garanzie per i soggetti coinvolti. Sì che il trattamento e la circolazione di questo bene non può che fondarsi sul criterio normativo prevalente dell’autodeterminazione dell’interessato, al fine di impedire uno sfruttamento non autorizzato e in assenza delle ulteriori condizioni di legittimazione al trattamento»: così, rispetto ai dati prodotto del trattamento algoritmico, C. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 185. In senso opposto, si è invece sostenuto che si tratterebbe di una «nuova informazione ricavata dal dato personale quale “frutto” del suo sfruttamento» sulla quale «sorge in via originaria un diritto esclusivo del titolare»: V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali*, cit., p. 49.

¹⁸² Così, in merito ai dati profilati, osserva C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 48, che «esercitando la revoca l’interessato sottrae i suoi dati personali a futuri sfruttamenti economici, ma non può incidere su quanto è stato fatto, sui trattamenti che sono stati già effettuati e sui risultati che questi hanno prodotto, rispetto ai quali non ha più alcun potere di controllo» e che «in caso di revoca del consenso l’interessato ha, altresì, il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali raccolti dal titolare del trattamento, ma non si vede come tale diritto possa “incidere” rispetto al “prodotto” del trattamento, al dato profilato».

¹⁸³ Non così, V. RICCIUTO, *o.l.u.c.*

¹⁸⁴ In termini, P. PERLINGIERI, *Sul trattamento algoritmico*, cit., p. 187, il quale, tuttavia, avverte che si tratta di «[i]ndagine di per sé dirimente ma non agevole: man mano che la scienza algoritmica progredisce, il nesso, che lega l’informazione ad una o più specifiche finalità, si assottiglia sino a divenire di fatto evanescente». Pone in evidenza la necessità di un controllo sui risultati degli opachi procedimenti algoritmici, volto a verificarne la compatibilità con i valori normativi dell’ordinamento vigente, anche N. LIPARI, *Diritto, algoritmo, predittività*, in *Riv. trim.*, 2023, p. 723 s.

¹⁸⁵ P. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 189.

¹⁸⁶ In ordine ai rischi insiti nel trattamento di dati di carattere personale, v. il «Considerando» n. 75, reg. UE n. 679/2016, secondo cui «I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d’identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l’esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita

l'impianto del reg. n. 679/2016, ma anche con i principi di prevenzione e di precauzione, i quali ben possono orientare lo svolgimento dell'attività di impresa c.d. computazionale al rispetto dei valori normativi enumerati dall'art. 41, comma 2, cost.¹⁸⁷.

Dalle considerazioni svolte emerge la relatività¹⁸⁸ e la dinamicità¹⁸⁹ della definizione di dato personale, e, dunque, dell'«oggetto» del trattamento, il cui ambito di operatività si presta, pertanto, a occupare spazi più o meno ampi, e che dipendono in larga misura non soltanto dalle scelte operate dal legislatore, bensì e prima ancora dagli sviluppi del progresso tecnologico, dall'evoluzione delle modalità di trattamento e delle tecniche di pseudonimizzazione, anonimizzazione, e così via. Pertanto, l'individuazione della natura dei dati come «personali» o «non personali» non costituisce un *prins*, ma il *posterius* di un'attività di interpretazione e qualificazione, che deve tenere in adeguata considerazione non soltanto le istanze sottese alla circolazione e al trattamento di tali entità, ma anche l'incidenza, più o meno intensa, che ogni trattamento può determinare sulla posizione degli interessati. Di conseguenza, per converso, la disciplina di cui al reg. UE n.

sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati». V. anche Gruppo di lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati personali, Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati, 4 aprile 2017, mod. 4 ottobre 2017, in *garanteprivacy.it*. In dottrina, sul punto, A. MANTELEO, *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE n. 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 147 ss.; G. RESTA, *Cosa c'è di "europeo" nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale?*, in *Dir. inf.*, 2022, p. 338 ss.

¹⁸⁷ Se si accede alla premessa per cui i principi di prevenzione e precauzione operino non soltanto nelle relazioni verticali tra Stato e cittadini, ma altresì nei rapporti interprivati, ne deriva che anche di tali principi si deve tenere conto nella individuazione della disciplina applicabile al trattamento dei dati personali svolto nel contesto dell'attività d'impresa: cfr., al riguardo, P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, p. 481, il quale, con specifico riferimento al reg. UE n. 679/2016, pone in evidenza la «necessità di un controllo ispirato al principio di precauzione e di prevenzione con la previsione anche di doveri specifici imposti al titolare del trattamento». In ordine all'incidenza dei principi in esame nell'ambito del trattamento dei dati, cfr. altresì M.G. STANZIONE, *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1261 ss.

¹⁸⁸ Sulla relatività e storicità dei concetti e delle categorie giuridiche, G. PERLINGIERI, *Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e ridefinizione delle categorie*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2005, p. 543 ss. Cfr. inoltre, con diversità di accenti, N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, p. 5 ss.; N. IRTI, *La crisi della fattispecie*, in *Riv. trim.*, 2014, p. 36 ss., ora in ID., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 16 ss. (da cui si cita); V. SCALISI, *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005, p. 19 ss.; R. DI RAIMO, *Categorie della crisi economica e crisi delle categorie civilistiche. Il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 1095 ss.; F.D. BUSNELLI, *Quale futuro per le categorie del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1 ss.; A. GENTILI, *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 633 ss.; A.M. BENEDETTI, *Contratto e categorie: un paradigma, più discipline*, in *Pactum - Riv. dir. contr.*, 2022, p. 19 ss.

¹⁸⁹ Questo aspetto è colto efficacemente da S. CALZOLAIO, *Protezione dei dati personali*, cit., p. 599, per il quale quello di dati personali è «un concetto (ed un divenire) dinamico: che può essere il seme o il frutto della analisi sviluppata dalle macchine e può perdere i suoi connotati caratteristici durante il processo di analisi, per poi riassumerli repentinamente», precisando, inoltre, che «la tradizionale distinzione fra dato non personale e dato personale è, sul piano logico giuridico, qualcosa che acquisisce una valenza irrimediabilmente dinamica e giammai statica o predeterminabile consapevolmente in anticipo rispetto al trattamento» (*ivi*, p. 607). Discorre di nozione dalla «portata ampia e versatile», A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale*, cit., p. 87.

1807/2018 sembra destinata a trovare applicazione soltanto con riguardo ai dati *ab origine* non riconducibili a persone fisiche (identificate o identificabili), ed in particolare ai dati che costituiscono il risultato di applicazioni specifiche in ambito agricolo e industriale¹⁹⁰, ai dati relativi agli enti e alle persone giuridiche (esclusi dall'ambito applicativo del reg. (UE) 2016/679), nonché, infine, ai c.dd. *machine generated data*, che costituiscono sia l'*input* che l'*output* dei processi produttivi che si avvalgono dei sistemi di intelligenza artificiale¹⁹¹.

Nondimeno, e anche in ragione delle difficoltà di individuazione del *discrimen* tra dati personali e non personali¹⁹² cui si è testé fatto riferimento – e, conseguentemente, dell'ambito di applicazione che è proprio delle relative discipline –, non stupisce che il legislatore europeo abbia mostrato, piú di recente, di voler superare la relativa dicotomia al fine di favorirne la libera circolazione, mediante l'introduzione, con l'art. 2 del reg. UE n. 868/2022, della piú ampia nozione di «dato», la quale, in quanto tale, si presta a ricomprendere nel suo novero sia i dati personali che quelli non personali¹⁹³. Si è, invero, dinanzi ad un vero e proprio «distacco netto dalla pregressa impostazione»¹⁹⁴ adottata nei regolamenti europei preventivi, posto che tale definizione accentua «l'idea della “codifica” di stati del

¹⁹⁰ Cfr. «Considerando» 9, reg. UE n. 679/2016.

¹⁹¹ Sul punto, v. A. VIGORITO, *I dati non personali*, cit., p. 371. Deve essere, tuttavia, sottolineato che tra i dati raccolti e trattati mediante l'impiego di sistemi *AI* rientrano anche dati personali, che, come tali, andrebbero sottoposti alla disciplina del reg. UE n. 679/2016: A. ASTONE, *Autodeterminazione nei dati e sistemi A.I.*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 435 ss.; G. DE GREGORIO e F. PAOLUCCI, *Dati e intelligenza artificiale. All'intersezione tra mercato e democrazia*, in E. CREMONA, F. LAVIOLA e V. PAGNANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino, 2022, pp. 116, testo e nota 31, 118.

¹⁹² Come osserva L. RUGGERI, *La dicotomia dati personali e dati non personali: il problema della tutela della persona nei c.dd. dati misti*, in *Dir. fam. pers.*, 2023, p. 808 s., «[l']implementazione dell'Intelligenza Artificiale unitamente allo sviluppo di forme di Internet delle Cose (c.d. *IoT*) e in combinazione con l'adozione di tecnologie di analisi di *Big Data*, hanno determinato una crisi della tradizionale bipartizione dati personali/dati non personali», sí che tale distinzione, la quale «poteva funzionare agli albori della società dell'informazione, oggi rischia di non essere idonea a risolvere il problema dell'individuazione della disciplina applicabile».

¹⁹³ Il testo finale dell'art. 2, reg. UE n. 828/2022 riproduce quello della relativa Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati), Bruxelles, 25 novembre 2020, COM/2020/767 final, in *eur-lex.europa.eu*, su cui v. le considerazioni critiche svolte dai Garanti europei, i quali avevano evidenziato come «una criticità fondamentale della proposta per quanto riguarda la protezione dei dati personali, probabilmente all'origine delle incompatibilità sopracitate o almeno dell'ambiguità del testo legislativo, [fosse] l'indebolimento della distinzione tra il trattamento dei dati non personali [...], e il trattamento dei dati personali regolamentato dall'*acquis* in materia di protezione dei dati e ispirato a principi diversi»: così, European Data Protection Board e European Data Protection Supervisor, Parere congiunto 03/2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati), versione 1.1, 9 giugno 2021, in *edpb.europa.eu*, p. 16. In termini critici rispetto al superamento della distinzione tra dati personali e non personali, pur nel contesto antecedente alla Proposta di reg. cit., v. C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 32 s., a parere della quale «[l']abbandono della distinzione tra dati personali e non personali in favore di un sistema di tutela disancorato dalla qualificazione del dato, potrebbe [...] far scattare in funzione compensativa un sistema di protezione modulabile, calibrato su una matrice di “rischio del danno”, idonea a introdurre una metodologia flessibile di valutazione dei dati e di conseguente “dosaggio” della *performance* di trattamento», sí da comportare, «di fatto, l'abbandono della *identità come strumento di tutela*, per quanto imperfetta, dai “poteri forti” [...] che sarebbero lasciati liberi di “giocare” senza dover osservare le regole della *privacy*, se non sulla base di un giudizio prognostico con cui si finisce per delegare al soggetto che intende trattare i dati la scelta di applicare o meno, in regime di discrezionalità, la relativa disciplina» (corsivi originali).

¹⁹⁴ Così, G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., p. 975 s.

mondo tramite rappresentazione digitale»¹⁹⁵, costituendo il presupposto per l'applicazione di «regole concernenti la circolazione e l'uso dei dati in relazione alla loro strutturazione formale (e in particolare la leggibilità da un sistema automatico), indipendentemente dal tipo di significati che questi siano atti a veicolare»¹⁹⁶.

9. La vicenda costitutiva del rapporto tra l'interessato e il titolare del trattamento si realizza nel momento in cui quest'ultimo intraprende operazioni relative a quelle peculiari informazioni riconducibili alla definizione di dato personale. Lo svolgimento di un trattamento di dati è, dunque, condizione necessaria e sufficiente perché si dia vita ad una relazione giuridica tra le parti, mentre non si richiede, invece, che l'interessato sia o meno a conoscenza dell'esistenza di un trattamento di informazioni che lo riguardano; così come non è dirimente – per la costituzione del rapporto – il fatto che il trattamento sia o meno lecito e, dunque, conforme o no alle condizioni previste dall'art. 6, reg. UE n. 679/2016.

Dal punto di vista della qualificazione normativa, il trattamento (svolto con o senza l'ausilio di mezzi automatizzati) di dati personali non sembra però configurare un fatto giuridico¹⁹⁷, almeno là ove si ritenga che i comportamenti umani, siano sempre, di là della loro consapevolezza e volontarietà, atti giuridici¹⁹⁸; sí che appare piú appropriato ritenere che si sia in presenza di una serie di atti coordinati ad un fine unitario (e cioè di un'attività¹⁹⁹) e produttiva di conseguenze giuridiche, dal cui verificarsi dipende la costituzione di situazioni soggettive – considerate come effetti del fatto – in capo alle parti del rapporto e le quali, come si è precisato, soltanto per comodità espositiva possono essere denominate come «diritto alla protezione dei dati personali» e come «diritto al trattamento delle (altri) informazioni».

Ciò premesso, val l'opera sin d'ora evidenziare che il tentativo di studiare dette situazioni in una prospettiva relazionale non costituisce un mero esercizio teorico, ma è suscettibile di assumere rilievo sul piano pratico-applicativo e sotto diversi profili.

10. *Segue*. La prospettiva qui prescelta consente di dare una veste giuridica piú adeguata a quelle fattispecie che soltanto mediante forzature interpretative possono essere ricondotte all'alveo dei rapporti contrattuali.

Si pensi, in particolare, all'utente del *web* che si limiti alla mera navigazione su un sito (come, ad es., un motore di ricerca), attività che consente al fornitore del relativo servizio di raccogliere e trattare le informazioni del primo. In ipotesi come quella appena evocata – salvo, ben inteso, il caso in cui l'utente presti il consenso all'installazione dei c.dd. *cookies* – sembra invero una finzione quella di ravvisare un contegno univocamente qualificabile come indice della conclusione

¹⁹⁵ G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., p. 975 s.

¹⁹⁶ G. RESTA, *o.u.c.*, p. 975 s.

¹⁹⁷ Come invece sostiene F. BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali*, cit., p. 51 s.

¹⁹⁸ P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, cit., p. 96 e nota 135.

¹⁹⁹ P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *o.c.*, p. 97.

di un contratto²⁰⁰, così come un'adesione ad una corrispondente offerta²⁰¹; né le stesse risultano accostabili ai casi di «contatto sociale»²⁰² e tanto meno alle più classiche ipotesi di rapporti contrattuali di fatto finemente indagate dalla dottrina²⁰³. Piuttosto, se non ci s'inganna, ci si trova dinanzi a dei rapporti che traggono origine non in un «contatto», né in un mero «fatto socialmente tipico», bensì in un fatto giuridicamente rilevante (il «trattamento» di dati «personali», per l'appunto) diverso dal contratto e dal fatto illecito, ma comunque idoneo a produrre obbligazioni (art. 1173, n. 3, c.c.), con conseguente applicabilità della relativa disciplina in quanto compatibile e adeguata²⁰⁴, e ferma restando la necessità di un coordinamento con la normativa di cui al reg. UE n. 679/2016.

11. *Segue.* L'impiego della categoria del rapporto consente di impostare correttamente anche il problema della natura giuridica (contrattuale o aquiliana) della responsabilità del titolare e del responsabile del trattamento.

La questione è risalente, essendosi posta già sotto il vigore della previsione – poi abrogata dal d.lg. n. 101 del 2018 – di cui all'art. 15, d.lg. n. 196 del 2003, a tenore del quale «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile». Invero, e nonostante il riferimento testuale alla disciplina della responsabilità da attività pericolose (art. 2050 c.c.) avesse offerto un argomento decisivo alla dottrina favorevole a collocare la responsabilità da trattamento dei dati personali nell'alveo dei fatti illeciti²⁰⁵, non erano mancate opinioni di segno contrario, tese,

²⁰⁰ Non così, invece, C. CAMARDI, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme*, cit., p. 918, secondo la quale il «contratto non nasce dal consenso al trattamento dei dati, ma dal comportamento concludente che l'utente tiene dopo aver acconsentito al trattamento, cioè la navigazione nel sito web del gestore».

²⁰¹ Lo rileva A. ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 899, quando afferma che «[l']utente non sempre accetta una vera e propria proposta, né condizioni generali di contratto; in altri modelli commerciali si limita ad usufruire di servizi senza una registrazione, donde il confine fra i rapporti di mero fatto ed un effettivo incontro di volontà diventa quantomeno labile». Cfr. altresì G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, cit., p. 420, i quali opportunamente dubitano che «il mero “cliccare” su una icona (ed ancora meno la prosecuzione nella fruizione di un servizio) possa qualificarsi come adesione ad un contratto offerto al pubblico. Del resto nessuno penserebbe che entrando in una libreria e sfogliando un libro per capire di cosa parla (sintomatico che il termine inglese, dove la pratica è assolutamente comune, è “to browse”) sia tenuto ad acquistarlo».

²⁰² Così, anche A. QUARTA, *Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, Napoli, 2020, p. 299 ss.

²⁰³ Il riferimento, scontato ma necessario, va al pionieristico studio di G. HAUPT, *Sui rapporti contrattuali di fatto*, trad. it. di G. Varanese, Torino, 2012, p. 50 ss. e, da noi, a E. BETTI, *Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto*, in *Jus*, 1956, p. 353 ss.

²⁰⁴ Sui criteri di compatibilità e di adeguatezza, v., sia pure in differenti ambiti di indagine, G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi* (2008), in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, cit., p. 391 s., da cui si cita; ID., *La scelta della disciplina applicabile ai c.d.d. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 592 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, cit., p. 106.

²⁰⁵ A. DI MAJO, *Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela*, cit., p. 240 ss.; G. ALPA, *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 722; M. FRANZONI, *Dati personali e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 902; E. NAVARRETTA, *Sub art. 9*, in C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della «privacy». Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675*, Padova, 1999, p. 323 ss.; E. PELLECCIA, *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 221; G. RESTA e A. SALERNO, *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in G. ALPA e G. CONTE (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015, p. 653 ss.

per converso, a ricondurre la fattispecie in esame al novero della responsabilità contrattuale, in base al rilievo per cui ci si troverebbe dinanzi alla violazione, da parte del titolare del trattamento, di obblighi di protezione²⁰⁶ volti a preservare la sfera dell'interessato.

Anche a séguito dell'introduzione del reg. UE n. 679/2016, che ha disciplinato la responsabilità del titolare (e del responsabile) del trattamento nell'art. 82 (secondo cui «[c]hiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno»), la dottrina prevalente si è mostrata incline a ricondurre tale fattispecie alla responsabilità aquiliana²⁰⁷.

Tale ricostruzione, tuttavia, non risulta convincente.

Già si è rilevato che la disciplina eurounitaria imputa al titolare del trattamento una vasta congerie di obblighi²⁰⁸ che costituiscono la declinazione dei principi (tecnici) sanciti dall'art. 5, reg. UE n. 679/2016 e la cui attuazione è strumentale a garantire che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti fondamentali dell'interessato. Orbene, se tali obblighi, per i loro connotati di specificità, non s'identificano con il generale dovere di *neminem laedere*²⁰⁹ sancito dalla clausola generale dell'art. 2043 c.c., è proprio la prospettiva relazionale²¹⁰ nella quale si

²⁰⁶ Così, C. SCOGNAMIGLIO, *Buona fede e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 357 ss.; ID., *L'ingiustizia del danno (art. 2043)*, in ID., A. FIGONE, C. COSSU, G. GIACOBBE e P.G. MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, X, I, Torino, 2005, p. 51 ss., secondo il quale la responsabilità del titolare del trattamento sarebbe fondata sulla violazione di un obbligo di *status* che, per la sua specificità, non potrebbe essere ricondotta alla violazione del generico precetto del *neminem laedere*; in precedenza, cfr., altresì, C. CASTRONOVO, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 656, il quale discorre di responsabilità da contatto sociale qualificato.

²⁰⁷ In termini, G. ALPA, *La "proprietà" dei dati personali*, cit., p. 31; M. GAMBINI, *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, cit., p. 124; D. BARBIERATO, *Trattamento dei dati personali e «nuova» responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 2151; E. TOSI, *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Milano, 2019, p. 49; ID., *Trattamento illecito dei dati personali, responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale alla luce dell'art. 82 del GDPR UE*, in *Danno resp.*, 2020, pp. 434 e 438 s.; S. SERRAVALLE, *Il danno da trattamento dei dati personali*, cit., p. 30 ss., la quale, tuttavia, reputa fondata la proposta di attrarre entro l'ambito della responsabilità da inadempimento la violazione delle regole procedurali sancite dal reg. UE n. 679/2016 a tutela dell'interessato (*ivi*, p. 32).

²⁰⁸ Cfr. F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., p. 388 s., il quale osserva che quella del trattamento dei dati personali è un'attività minuziosamente regolata, costellata di obblighi specifici che precedono l'eventuale produzione del pregiudizio e che rientrano nella controversa categoria delle obbligazioni *ex lege*. Peraltro, l'a. precisa che si tratterebbe «per lo più di obblighi di natura procedimentale e non di obblighi finali, ossia di obblighi che, isolatamente considerati, non attribuiscono all'interessato una specifica utilità, ma che proiettano comunque la relazione tra questi e il titolare e il responsabile del trattamento nella dimensione del rapporto obbligatorio» (*ivi*, p. 390). Anche a parere di M. D'ONOFRIO, *L'illecito trattamento dei dati come difetto di conformità del contenuto digitale*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2257, «parrebbe maggiormente fondata la tesi della responsabilità contrattuale», sul presupposto per cui nell'ambito del trattamento dei dati personali «l'elemento caratterizzante consiste [...] nell'antiorità logica di una relazione rispetto all'insorgere di un danno».

²⁰⁹ Va notato, incidentalmente, come un problema di responsabilità extracontrattuale potrebbe sorgere rispetto al danno cagionato all'interessato ad opera di un terzo non qualificato, come nell'ipotesi di trattamenti di dati «effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico» (art. 2, par. 2, reg. UE n. 679/2016), essendo gli stessi sottratti all'ambito di operatività del reg. UE n. 679/2016.

²¹⁰ Osserva come «la disciplina del trattamento si sia andata progressivamente costruendo secondo la logica del rapporto», V. CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1108 s. In senso conforme, F. PIRAINO, *Il regolamento generale*, cit., p. 388 s.; F. BRAVO, *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati*, cit., p.

collocano le situazioni giuridiche soggettive dell'interessato e del titolare del trattamento che induce ad escludere che la posizione di quest'ultimo possa essere parificata a quella di un *quivis de populo*, che abbia arrecato un danno ad un altro consociato²¹¹.

E ciò anche quando, si intende, il titolare del trattamento effettui operazioni sui dati in assenza di un'adeguata base giuridica, dal momento che, come si è già osservato, la costituzione del rapporto tra costui e l'interessato non presuppone che il trattamento sia lecito²¹², bensì, e più semplicemente, che lo stesso sia intrapreso. Detto altrimenti, e come si è già avuto modo di evidenziare, la costituzione delle situazioni giuridiche soggettive di cui consta il rapporto tra il titolare e l'interessato si realizza nel momento in cui si verifica quel fatto giuridico rappresentato dallo svolgimento delle operazioni di trattamento, mentre non è necessario che il trattamento sia anche svolto nel rispetto dei principi tecnici di cui all'art. 5, reg. UE n. 679/2016, nonché che lo stesso sia effettuato in presenza delle condizioni di legittimità disposte dal successivo art. 6, reg. UE cit.

Se si condividono le considerazioni sin qui svolte, ne deriva che la responsabilità del titolare del trattamento non può essere ricondotta, diversamente da quanto sostiene l'indirizzo prevalente in dottrina, allo statuto dell'illecito aquiliano, ma deve essere qualificata come responsabilità da inadempimento²¹³, con conseguente applicabilità – per quei profili non oggetto di considerazione nell'art. 82, reg. UE n. 679/2016 – della relativa disciplina.

Quanto detto trova riscontro anche nella previsione contenuta nel par. 3 dell'art. 82, reg. UE n. 679/2016, a tenore della quale il titolare (e il responsabile) del trattamento è esonerato da responsabilità qualora «dimostr[] che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile»: una formulazione, questa, che

383 ss. Cfr., in prospettiva intermedia, U. SALANITRO, *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 429 e nota 9, secondo il quale «occorrerebbe distinguere i casi in cui la lesione sia avvenuta o meno all'interno di un rapporto obbligatorio: per cui la disciplina sarebbe senza dubbio extracontrattuale nel caso di danni a soggetti diversi dall'interessato [...] o all'interessato quando il dato personale è stato procurato presso terzi (cfr. art. 14 GDPR), ovvero nel caso di danni provocati dal responsabile del trattamento (il quale non avrebbe rapporti obbligatori direttamente rilevanti nei confronti del soggetto interessato ai dati trattati, salvo a non aderire alla prospettiva di chi ammetta anche per questi conflitti la rilevanza del c.d. contatto sociale). In altra prospettiva, si potrebbe sostenere la natura speciale della responsabilità e porsi poi il problema se la disciplina della prescrizione debba seguire la regola generale ovvero sia interessata da una lacuna (assiologica) e spetti all'interprete l'integrazione in via analogica».

²¹¹ Cfr., per tutti, S. RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 33, per il quale «il sistema della responsabilità civile [...] vien chiaramente precisandosi come l'ordinamento di tutti i casi in cui un contatto sociale avviene al di fuori di una già esistente relazione giuridica»; nonché L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1072, il quale chiarisce che «[m]entre la responsabilità extracontrattuale è un'obbligazione che si costituisce *ex novo*, la responsabilità contrattuale nasce all'interno di un rapporto obbligatorio già costituito, nel quale inserisce un obbligo di risarcimento del danno in luogo del, o accanto al, dovere primario di prestazione».

²¹² Diversamente, S. SERRAVALLE, *Il danno da trattamento dei dati personali*, cit., p. 32 s., secondo la quale il trattamento dei dati personali svolto in violazione dei principi (ex art. 5 reg. UE n. 679/2016) e in assenza delle basi giuridiche (di cui all'art. 6 reg. UE cit.) integrerebbe un'ipotesi (non di inadempimento di un obbligo preesistente, bensì) di intromissione illecita nella sfera dell'interessato.

²¹³ F. PIRAINO, *o.n.c.*, p. 389.

rievoca l'art. 1218 c.c.²¹⁴, che, come noto, segna il limite della responsabilità del debitore nell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Pertanto, se ne dovrebbe ricavare che la responsabilità (da inadempimento) del titolare del trattamento andrebbe fondata su un giudizio di colpa²¹⁵, sì che la stessa presupporrebbe l'accertamento della violazione dei doveri di diligenza connessi all'attività professionale concretamente svolta²¹⁶, posta in correlazione causale con la lesione delle posizioni giuridiche dell'interessato.

In contrario alla ricostruzione qui accolta, e rispetto a quanto già osservato, non varrebbe nemmeno rilevare che la violazione dei principi tecnici del trattamento e lo svolgimento di operazioni sui dati in assenza delle relative condizioni di legittimità determinerebbe un'indebita intromissione nella sfera giuridica dell'interessato e, come tale, sarebbe fonte di un'obbligazione (non *ex contractu*, bensì) *ex delicto*²¹⁷. Invero, un tale modo di opinare, volto a giustificare la riconducibilità delle fattispecie in esame alla responsabilità civile, finisce, a ben vedere, per riproporre una lettura proprietaria – incompatibile, come si è visto, con i connotati di tale situazione giuridica soggettiva – del c.d. diritto alla protezione dei dati personali, il quale non si traduce, come si è visto, in un *ius excludendi omnes alios*²¹⁸, ma in un potere di controllo dell'interessato sulla circolazione delle informazioni che lo riguardano. Essa, pertanto, non risulta persuasiva, anche perché – come si porrà in rilievo nel corso della trattazione – a fronte degli indebiti sfruttamenti delle utilità economiche derivanti dal trattamento dei dati personali, l'esigenza di assicurare la protezione dell'interessato non pone all'interprete un

²¹⁴ Lo rileva anche A. BERNES, *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d'impresa nella protezione dei dati personali: alla ricerca del rimedio effettivo*, in *Actual. Jur. Iberoam.*, 2023, p. 662, il quale, tuttavia, è dell'avviso per cui «la scelta qualificatoria e, di conseguenza, la disciplina applicabile appare questione di poco rilievo, dal momento che i molti profili rilevanti della responsabilità per danni discendenti da un illecito trattamento sono comunque regolamentati dallo stesso art. 82 GDPR» (*ivi*, p. 663).

²¹⁵ Sul punto, per tutti, C.M. BIANCA, *Negligenza (dir. priv.)*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1965, pp. 191, 196, per il quale, mentre la diligenza individua «l'adeguato impiego delle energie e dei mezzi utili alla realizzazione di un determinato fine» e la negligenza rileva in particolar modo quale «violazione di un altrui interesse tutelato e come causa di responsabilità, qualificandosi allora direttamente in termini di colpa», quest'ultima, infine, consiste in un'«omissione di diligenza che pregiudica un altrui interesse giuridicamente tutelato» e, al contempo, nel criterio causale che consente di imputare il danno al responsabile; ID., *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, cit., p. 552, ove si precisa che «[l]a colpa indica l'inosservanza della diligenza dovuta secondo adeguati parametri sociali o professionali di condotta» e costituisce, dunque, «una nozione obiettiva che prescinde dalla cattiva volontà del soggetto e dalla sua attitudine ad emettere lo sforzo diligente dovuto».

²¹⁶ Cfr. S. RODOTÀ, *Diligenza (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, pp. 540 s., ad avviso del quale la diligenza costituisce un «criterio elastico» che va inteso sia come «criterio per valutare la conformità del comportamento del debitore a quello dovuto, [sia] come criterio alla stregua del quale apprezzare la violazione del limite individuato dalle norme sulla correttezza: e, dunque, come un tipico criterio di responsabilità».

²¹⁷ Così, invece, S. SERRAVALLE, *o.c.*, p. 33, secondo cui «nell'ipotesi in cui la violazione normativa riguardi gli artt. 5 e 6 reg., l'interferenza del titolare nella sfera dell'interessato è difforme dall'ordinamento ed è fonte di obbligazione, ma unicamente in quanto fatto illecito».

²¹⁸ Cfr. i rilievi svolti, relativamente alla tutela dell'immagine, da G. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 888, per il quale «[r]eputare che l'abusivo sfruttamento dell'immagine costituisca una forma di appropriazione di un'utilità attribuita in forma esclusiva al titolare – tale da richiamare l'applicazione delle tecniche di responsabilità civile – significa accogliere una concezione dominicale dei diritti della personalità, imperniata sul profilo negativo dello *ius arrendis*».

problema di tutela risarcitoria, bensì, e piuttosto, sollecita la riflessione in ordine all'applicabilità della tutela restitutoria²¹⁹.

12. Dalle considerazioni sin qui sviluppate è emersa anche la difficoltà di ricondurre alla disciplina dei contratti alcune delle ipotesi di trattamento dei dati personali per finalità economiche. Ciò si desume anche dall'analisi della recente normativa in tema di contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali, contenuta in seno alla dir. UE n. 770/2019 e recepita dal legislatore nazionale negli artt. 135 *octies* ss. d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo, d'ora innanzi, per brevità, c. cons.), il cui ambito di operatività concerne anche il «caso» in cui un «consumatore» (anziché pagare un corrispettivo in denaro) fornisce (o si impegna a fornire) i propri dati personali ad un «operatore economico» per ottenere, in cambio, l'accesso ad un servizio o contenuto digitale.

L'impiego dell'espressione atecnica «caso»²²⁰ sembra giustificarsi proprio in ragione della problematicità insita nella considerazione in termini contrattuali²²¹ di alcuni tra i più diffusi servizi basati sulla valorizzazione economica delle informazioni personali²²², mentre rispetto ad altre fattispecie – le c.dd. *non monetary transactions*²²³, sulle quali conviene ora incentrare l'attenzione – detta qualificazione risulta più sicura, dacché nelle stesse il trattamento dei dati si colloca in una posizione ancillare rispetto ad un vero e proprio rapporto giuridico bilaterale e a contenuto patrimoniale. Detto altrimenti, ci si trova dinanzi a dei rapporti

²¹⁹ Sul punto, si rinvia alle considerazioni svolte *infra*, Cap. III, § 23.

²²⁰ Il cui utilizzo sembra escludere che l'applicabilità delle previsioni *de quo* dipenda dalla qualificazione in termini contrattuali del concreto rapporto tra l'interessato/consumatore e il titolare del trattamento/professionista: così, invece, T. PERTOT, *Personal data supplying: the issue of bundled consent*, in *Jus civile*, 2023, p. 677. A sostegno di tale impostazione non può essere, però, richiamato il – non vincolante – «Considerando» n. 24, dir. UE n. 770/2019, secondo cui «[l]a presente direttiva dovrebbe [...] applicarsi ai contratti in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati personali».

²²¹ Secondo E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 214, «la scelta del legislatore europeo di non qualificare espressamente la fattispecie in esame quale contratto trova giustificazione [...] nell'intendimento di demandare alla discrezionalità degli Stati membri, in sede di attuazione della direttiva, la scelta in ordine all'individuazione della normativa applicabile».

²²² Ad avviso di A. ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali*, cit., p. 899, l'impiego di tale espressione si giustifica sulla base del rilievo per cui «sotto la generica etichetta di “servizi (o contenuti) verso dati” sono sussumibili fattispecie assai eterogenee le quali non per tutti gli ordinamenti si qualificano agevolmente come contratti. *A latere*, infatti, della gratuità dello scambio che, come intuibile, è però spesso soltanto apparente ed “interessata”, forse l'ostacolo maggiore si rinviene, per alcuni casi, nell'assenza di accordo». L'argomento addotto dall'a. rievoca, sia pure implicitamente, il noto dibattito sui c.dd. «scambi senza accordo» nella contrattazione standardizzata, inaugurato da N. IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 347 ss., al quale hanno fatto seguito le repliche di G. OPPO, *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, p. 525 ss. [cui ha risposto lo stesso N. IRTI, *È vero ma... (Replia a Giorgio Oppò)*, *ivi*, 1999, p. 273 ss.], e di C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2^a ed., Milano, 2000, p. 43 s.; v. poi, in replica a quest'ultimo a., N. IRTI, *Lo scambio dei foulards (replica semiseria al prof. Bianca)*, in *Riv. trim.*, 2000, p. 601 ss., nonché, in risposta, C.M. BIANCA, *Acontrattualità dei contratti di massa?*, in *Vita not.*, 2001, p. 1120 ss. Sul tema cfr., altresì, P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, cit., pp. 269 ss., 325 ss.; A.M. BENEDETTI, *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, Torino, 2002, p. 12 ss.

²²³ L'espressione è mutuata da C. ALVISI, *Dati personali e diritti dei consumatori*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit., p. 677, e ripresa anche da C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 129.

giuridici complessi²²⁴, nei quali le singole posizioni reciproche delle parti (interessato/consumatore; titolare del trattamento/professionista) debbono essere esaminate in una prospettiva più ampia di quella del mero trattamento.

Relativamente alle operazioni economiche in esame, invero, un primo indice che depone nel senso della natura contrattuale è dato dalle prestazioni caratteristiche delle parti, le quali, oltre ad integrare il requisito della patrimonialità²²⁵ (artt.

²²⁴ Per la distinzione tra rapporto obbligatorio in senso stretto e in senso ampio, P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione delle obbligazioni*, cit., pp. 19, 25 ss., 29 ss., 43 s.; cfr. anche A. DI MAJO, *Obbligazioni in generale*, Bologna, 1985, p. 85 s., il quale afferma che «l'obbligazione come rapporto non si esaurisce e identifica nel singolo obbligo del debitore e/o diritto del creditore», ma è «punto di riferimento e raccordo di molteplici situazioni soggettive, sia passive che attive», che «comprende in effetti, non solo il dovere primario di prestare, ossia il dovere finalizzato alla realizzazione dell'interesse creditorio, ma doveri secondari di comportamento, rispetto ai primi *strumentali*, nonché prerogative, facoltà, diritti che possono spettare tanto al debitore quanto al creditore» (corsi originali); nonché L. MENGONI, *Responsabilità contrattuale*, cit., p. 1073, il quale discorre del rapporto obbligatorio come «rapporto fondamentale, come struttura complessa, formata da diritti, obblighi, poteri e soggezioni»; più di recente, S. DEPLANO, *Le obbligazioni negative*, Napoli, 2014, p. 109 s., secondo cui il rapporto complesso è «categoria idonea a designare il complesso ambito relazionale coinvolto nella vicenda», tale da ricomprendere al suo interno sia la prestazione c.d. principale, sia una serie di prestazioni accessorie e complementari.

²²⁵ Compresa la fornitura dei dati personali, la quale sembra suscettibile di essere intesa come prestazione economicamente valutabile (art. 1174 c.c.) e quale oggetto di un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.) sia che si intenda accedere ad un criterio soggettivo di patrimonialità, sia, invece, e come preferibile, che si intenda prediligere un criterio oggettivo (sul relativo dibattito, F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ. Sacco, Le obbligazioni*, I, Torino, 2015, p. 153 ss.). Per la prima impostazione, soggettiva, sarebbe suscettibile di valutazione economica anche la prestazione che, in sé e per sé, non avrebbe carattere patrimoniale, quando le parti abbiano previsto un corrispettivo a fronte dell'esecuzione della prestazione medesima, ovvero abbiano pattuito una penale per il caso di inadempimento: in questa prospettiva, assumerebbe rilievo patrimoniale anche la prestazione che, di per sé, non ha un contenuto economico, ma che lo riceve, di riflesso e sulla base dell'apprezzamento soggettivo delle parti, in virtù della previsione di una clausola penale per il suo inadempimento o di un corrispettivo per la sua esecuzione [così, G. CIAN, *Interesse del creditore e patrimonialità della prestazione (Valore normativo dell'art. 1174 cod. civ.)*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, p. 197 ss., spec. p. 246 ss., il quale interpreta in senso ampio l'espressione «suscettibile di valutazione economica» di cui all'art. 1174 c.c., finendo per identificare la patrimonialità della prestazione con la sua negoziabilità; G. FURGIUELE, *Il problema della patrimonialità della prestazione con riferimento all'attività di culto e di assistenza spirituale svolta dal religioso per contratto in caso di cura privata*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 176]. Seguendo questa ricostruzione, dunque, la patrimonialità della prestazione consistente nella fornitura dei dati personali potrebbe essere riconosciuta sulla base del rilievo per cui tali informazioni vengono considerate, nella complessiva operazione economica posta in essere dalle parti, alla stregua di un corrispettivo per la fornitura del contenuto o servizio digitale. Secondo un criterio oggettivo, invece, la patrimonialità di una data prestazione potrebbe essere affermata soltanto qualora risulti che la generalità dei consociati, in un dato momento storico, sia disposta a sopportare un sacrificio economico per fruire della stessa [M. GIORGIANNI, *L'obbligazione*, I, *La parte generale delle obbligazioni*, rist., Milano, 1968, p. 38: «per ricercare se una data prestazione è patrimonialmente valutabile, deve essere preso in considerazione l'ambiente giuridico-sociale nel quale l'obbligazione sorge. La valutabilità pecuniaria di una prestazione sta infatti ad indicare che, in un dato ambiente giuridico-sociale, i soggetti siano disposti ad un sacrificio economico per godere i vantaggi di quella prestazione, e che ciò possa avvenire senza offendere i principi della morale e del costume sociale, oltre, beninteso, la legge»; P. RESCIGNO, *Obbligazioni (dir. priv.), a) Nozioni generali*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, pp. 138, 186; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, Milano, 1991, p. 48 ss.; più recentemente, L. DI BONA, *I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale*, Napoli, 2000, p. 22, la quale, peraltro, propone in via correttiva di circoscrivere la suscettibilità di valutazione economica alle sole prestazioni che appaiano «alla stregua della valutazione tipica, convertibil[i] in una somma di denaro (o altro valore economico)». Aderendo, come sembra preferibile, a quest'ultima impostazione, occorrerebbe allora valutare, al fine di poter affermare la patrimonialità della prestazione dell'interessato, la convertibilità della fornitura dei dati in un valore pecuniario; il che sembra pure possibile, considerata – tra l'altro – la possibilità di individuare dei criteri al fine di stimare il valore dei contenuti digitali depositati in un *account*, tra i quali rientrano anche le informazioni personali relative al titolare. Sul punto, cfr. A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali*

1174 e 1321 c.c.), non si esauriscono nell'adempimento degli obblighi di cui al reg. UE n. 679/2016, ma si estendono alle condizioni di utilizzo determinate dal prestatore del servizio. In esse è inoltre frequente – non soltanto l'impiego, di per sé non decisivo, del *nomen contractus*²²⁶, ma anche – la predisposizione di clausole ricorrenti nella c.d. contrattazione di massa²²⁷ e che prevedono, ai fini della fornitura del servizio, che l'utente sia tenuto alla (previa) accettazione delle medesime e alla relativa registrazione (per lo più mediante inserimento delle proprie informazioni personali volte a identificarlo: ad es., nome, indirizzo di posta elettronica).

Ma v'è di più, perché l'analisi dei termini d'uso rivela come sovente la prestazione del servizio o del contenuto digitale sia subordinata – o, se si preferisce, condizionata – alla manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali, rilasciata dall'interessato per finalità distinte e ulteriori da quelle necessarie all'esecuzione del servizio e suscettibile di legittimare il professionista a trattare tali dati per finalità commerciali (tipicamente, fini di *marketing* e di inoltre di pubblicità mirata). In questi casi – come è stato opportunamente posto in evidenza

tra privacy e contratto, cit., p. 68; ID., *Il «pagamento» mediante dati personali*, cit., p. 1385; V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., pp. 79 s., 86, 88. In giurisprudenza, ravvisa il connotato della patrimonialità nella fornitura dei dati personali, ritenendo come «va[da] condivisa l'affermazione che il contenuto patrimoniale di una prestazione possa ritenersi sussistente anche in quei casi in cui vengano ceduti, a titolo di corrispettivo per un servizio, beni diversi dal denaro che, per la loro potenzialità di sfruttamento commerciale, divengano suscettibili di una valutazione in chiave economico-patrimoniale», App. L'Aquila, 9 novembre 2021, n. 1659, in *dirittoegustizia.it*.

²²⁶ Cfr. R. JANAL, *Fishing for an Agreement: Data Access and the Notion of Contract*, in S. LOHSSE, R. SCHULZE e D. STAUDENMEYER (a cura di), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy III, Baden-Baden, 2017, p. 276; A. METZGER, *A Market Model for Personal Data: State of the Play under the New Directive on Digital Content and Digital Services*, in S. LOHSSE, R. SCHULZE e D. STAUDENMEYER (a cura di), *Data as Counter-Performance – Contract Law 2.0?*, Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V, Baden-Baden, 2020, p. 31. V., ad es., per quanto concerne i *social network*, le condizioni d'uso di *Facebook*, applicabili dal 12 gennaio 2024 e consultabili al link <https://facebook.com/terms> (ultimo accesso: 1 novembre 2023), le quali prevedono che «Le presenti Condizioni (precedentemente note come Dichiarazione dei diritti e delle responsabilità) rappresentano l'intero contratto fra l'utente e Meta Platforms Ireland Limited in relazione all'uso dei nostri Prodotti e sostituiscono qualsiasi accordo precedente. Alcuni dei Prodotti che offriamo vengono disciplinati anche da condizioni aggiuntive. In caso di uso di uno dei Prodotti in questione, verrà offerta all'utente la possibilità di accettare le condizioni aggiuntive che diventeranno parte del contratto con l'utente». Quanto ai servizi di *cloud computing*, v., ad es., le condizioni di *Dropbox*, consultabili all'indirizzo <https://www.dropbox.com/terms> (ultimo accesso: 16 aprile 2023), nelle quali è disposto che «Se risiedi al di fuori degli Stati Uniti d'America, del Canada e del Messico ("Nord America"), il contratto è in essere con Dropbox International Unlimited Company. Se risiedi in Nord America, il contratto è in essere con Dropbox, Inc. Le nostre Norme sulla privacy spiegano come raccogliamo e utilizziamo i tuoi dati, mentre le Norme sull'uso accettabile descrivono le tue responsabilità derivanti dall'utilizzo dei nostri Servizi. Utilizzando i nostri Servizi, accetti di essere vincolato ai presenti Termini, alle Norme sulla privacy e alle Norme sull'uso accettabile».

²²⁷ Si pensi alle clausole di limitazione della responsabilità del fornitore del servizio. Ad es., i termini d'uso di *Facebook* prevedono che «Nessun elemento delle presenti Condizioni è finalizzato a escludere o limitare la nostra responsabilità in caso di morte, lesioni personali o dichiarazioni false fraudolente causate da colpa o di pregiudizio nei confronti dei diritti legali dell'utente. Agiremo secondo diligenza professionale nel fornire all'utente i nostri Prodotti e servizi e nel garantire un ambiente protetto, sicuro e privo di errori. A condizione che abbia agito secondo diligenza professionale, Meta non accetta alcuna responsabilità in relazione a perdite che non siano cagionate da una propria violazione delle presenti Condizioni o altrimenti riconducibili alle proprie azioni, a perdite non ragionevolmente prevedibili dall'utente e da Meta al momento dell'accettazione delle presenti Condizioni ed in relazione ad eventi estranei al ragionevole controllo di Meta».

da un'attenta dottrina con specifico riferimento ai *social network*, ma con soluzione suscettibile di essere estesa anche ad altri servizi basati sulla valorizzazione economica dei dati –, l'esame delle condizioni d'uso rivelerebbe come i relativi accordi debbano essere ricondotti «nell'alveo dei contratti di scambio, poiché la disposizione della *privacy* e dei dati personali è in funzione dell'utilizzo della piattaforma, sì che in virtù del sinallagma, l'utente in tanto ha il diritto di utilizzare la piattaforma – e il *social* è obbligato a consentirne l'utilizzo – in quanto il *social* può raccogliere e sfruttare i dati personali»²²⁸.

Ancorché formulata prima dell'entrata in vigore della dir. UE n. 2019/770, la proposta ricostruttiva in esame risulta anzi confermata dalle previsioni in essa contenute, così come recepite negli artt. 135 *octies* ss. c. cons., che legittimano il consumatore ad avvalersi dei rimedi del ripristino della conformità del servizio o contenuto digitale a prescindere dal fatto che lo stesso sia stato fornito in ragione della corresponsione di un prezzo in denaro, ovvero, in alternativa, della fornitura di (o dell'impegno a fornire) dati personali.

²²⁸ Così, testualmente, C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, cit., p. 90. In senso conforme, P. FEMIA, *Tumulti contrattuali "collettivo fluido" nei social media, socializzazione sinallagmatica, reticolarità, azione contrattuale comune*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, cit., p. 121; E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 214 s.; V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., pp. 80 s., 88, 105 s. La tesi in esame ha trovato accoglimento anche nella giurisprudenza di merito, la quale ha affermato come il rapporto alla base dell'utilizzo del servizio di *social network* appaia «fondato su un evidente *sinallagma*, per cui alla prestazione del servizio da parte del gestore corrisponde il suo interesse ad utilizzare i contenuti, le reti di relazioni e i dati personali dell'utente, a fini di raccolta pubblicitaria»: così, Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2021, in *Foro it.*, 2021, c. 1434, in *Giustiziacivile.com*, 2021, con nota di P. CARNOVALE, *La funzione sinallagmatica del trattamento dei dati personali nella fornitura di servizi digitali*, e in *Tecn. dir.*, 2021, p. 123 ss., con nota di V. CONTE, *Recesso ad nutum nei social media, correttezza e rilevanza della buona fede posteriore all'inadempimento*, p. 136 ss., la quale, pronunciandosi su un caso di disattivazione ingiustificata di un *account*, qualifica tale condotta del fornitore del servizio come inadempimento contrattuale, muovendo dalla considerazione per cui «l'utente offr[er] al gestore, con atto negoziale dispositivo, l'autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali»; in senso conforme, App. L'Aquila, 9 novembre 2021, n. 1659, cit.; nonché, in precedenza, Trib. Trieste, ord. 27 novembre 2020, n. 2032, in *Giur. it.*, 2021, p. 2089 ss., con nota di S. MARTINELLI, *La chiusura dell'account Facebook di un'associazione: quale tutela?*, p. 2091 ss., e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 778 ss., con nota di G. CITARELLA, *Facebook, standard unilaterali di condotta e memoria condivisa*, p. 784 ss. *Contra*, G. ALPA, *o.u.c.*, p. 30 s., il quale rileva che «[i]l consenso sembra [...] un requisito per poter acquisire i dati lecitamente, ma non il corrispettivo del servizio», sì che lo stesso «potrebbe costituire la premessa, la condizione per poter concludere il contratto». Cfr. anche la diversa ricostruzione proposta da C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 103 ss., la quale – sviluppando uno spunto già presente nelle ricerche di S. THOBANI, *Diritti della personalità e contratto*, cit., p. 73 s., e di C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 217 – ravvisa nelle operazioni in esame delle promesse condizionate ad una prestazione (sulla scia dell'insegnamento di G. GORLA, *Promesse condizionate a una prestazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, p. 431 ss., richiamato dalla stessa C. IRTI, *o.c.*, p. 105 e nota 161). Secondo l'a., si è dinanzi ad uno «scambio che, in ragione della peculiarità di una delle prestazioni che ne rappresenta l'oggetto, ontologicamente inidonea a discendere da un vincolo obbligatorio, palesa l'essenza di un sinallagma condizionale (piuttosto che corrispettivo) e suggerisce l'adozione delle "promesse condizionate ad una prestazione" quale modello formale di riferimento, ovvero della riconduzione della operazione economica – nel suo complesso – alla disciplina dell'art. 1333 c.c.»: C. IRTI, *o.c.*, p. 118. Critico rispetto a quest'ultima impostazione è V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., p. 91 s., il quale manifesta perplessità in ordine sia all'applicabilità dello schema del contratto con obbligazioni del solo proponente, sia in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di una situazione di incertezza che giustificerebbe il richiamo alla figura della condizione.

Tuttavia, se si accede all'idea che la corrispettività non si identifichi con l'onerosità²²⁹, resterebbe da stabilire se i contratti in esame siano, oltreché a prestazioni corrispettive, anche onerosi²³⁰. Se, infatti, costituisce ormai un dato acquisito quello per il quale non ci si troverebbe dinanzi a contratti gratuiti²³¹, in quanto fondati sulla valorizzazione economica dei dati personali²³², non è tuttavia chiaro se il concetto di gratuità sia impiegato per indicare quei negozi caratterizzati dall'assenza di corrispettivo, ovvero, come parrebbe preferibile, per riferirsi a quegli atti che non comportano un sacrificio economico-giuridico per il disponente²³³. Invero, se s'intende in questi ultimi termini la nozione di gratuità, la prestazione dei dati personali non sembra che assumere tale connotazione, dal momento che, fornendo i dati personali per un servizio *online*, l'utente non ne perde definitivamente la disponibilità esclusiva, potendo, anzi, rilasciare le medesime informazioni anche in funzione dell'accesso ad altri servizi *online* e della conclusione di nuovi contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, sí che ci si troverebbe dinanzi a contratti (corrispettivi, ma non) onerosi²³⁴.

²²⁹ Se è vero che corrispettività e onerosità non si identificano, ma sono due «concetti compatibili ma non coesenziali»: così, G. BISCONTINI, *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista*, Napoli, 1984, p. 34, in posizione diversa rispetto all'opinione più tradizionale, tesa, per converso, a far coincidere la nozione dell'onerosità con quella di corrispettività: L. MOSCO, *Onerosità e gratuità degli atti giuridici con particolare riguardo ai contratti*, Milano, 1942, pp. 81 s.; G. OPPO, *Adempimento e liberalità* (1947), rist., Napoli, 2013, p. 211; L. CARIOTA FERRARA, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d. (ma 1948), p. 225 s.; A. CATAUDELLA, *Donazione e liberalità*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, *Diritto privato*, 1, *Persone, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, p. 178.

²³⁰ Considerano i contratti in esame come contratti onerosi (oltre che a prestazioni corrispettive), C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie*, cit., p. 77, per la quale «[i]l consumatore mira a procurarsi un vantaggio affrontando il sacrificio di fornire i propri dati; un sacrificio in rapporto di stretta causalità con il vantaggio che si vuol ricavare per soddisfare un bisogno», sí che «l'onerosità si aggiunge al carattere corrispettivo delle prestazioni»; B. PARENZO, *Dati personali come "moneta". Note a margine della sentenza TAR Lazio n. 260/2020*, in *Jus civile*, 2020, p. 1371.

²³¹ In senso opposto, v., tuttavia, C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 508.

²³² Tra i primi a rilevare l'assenza di gratuità – intesa, sembra, come categoria simmetricamente opposta a quella di corrispettività – nei contratti in esame, G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, cit., p. 414, i quali scrivono che «[l]a caratteristica di tutti questi servizi è quella di essere forniti senza la richiesta di un corrispettivo monetario. Il che ha fatto sostenere – per lungo tempo e chiudendo gli occhi alla realtà – che si trattasse di servizi "gratuiti"»; G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto*, cit., p. 129, il quale rileva che «[n]on è certo per spirito di liberalità o per disinteressata generosità che molti servizi digitali, come la posta elettronica, l'accesso a *social network*, i servizi di *cloud*, i quali pure hanno un costo di esercizio non del tutto trascurabile, sono offerti a titolo gratuito. [...] Nonostante l'apparente gratuità, tutti questi servizi sono remunerati adeguatamente – sebbene in maniera opaca – attraverso il flusso dei dati personali connesso alla singola transazione o alla serie di transazioni rese possibili dall'attivazione del servizio».

²³³ Identificano la gratuità nell'assenza di un sacrificio economico-giuridico, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 466; F. GIGLIOTTI, *Contratto a titolo gratuito*, in *Enc. dir., Tematici*, I, *Contratto*, Milano, 2021, p. 168, il quale, tuttavia, è dell'avviso che la nozione di gratuità sia nozione simmetrica non rispetto a quella di onerosità, bensì a quella di corrispettività.

²³⁴ Discute della configurabilità di contratti non a prestazioni corrispettive, ma onerosi, la quale potrebbe ammettersi in base alla premessa per cui, per aversi onerosità, il sacrificio economico del disponente debba avere un valore economico non irrisorio, V. CAREDDA, *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996, p. 59. Più recentemente, cfr. anche C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, cit., p. 60, secondo cui «è possibile riscontrare contratti gratuiti a prestazioni corrispettive e contratti onerosi che non sono a prestazioni corrispettive, sí che l'esclusione della gratuità è dettata dall'equivalenza o dall'adeguatezza sul piano patrimoniale delle prestazioni», e la quale chiarisce, inoltre, che la gratuità non incide, di regola,

Del resto, poiché la direttiva UE n. 770/2019 – pur essendo una direttiva c.d. di «armonizzazione massima»²³⁵ – non ha risolto il problema della natura giuridica dei rapporti in esame, né la questione è stata oggetto di attenzione da parte del legislatore nazionale in sede di recepimento²³⁶, la qualificazione dei servizi basati sullo scambio di dati personali e contenuti e servizi digitali resta demandata all'attività dell'interprete.

In proposito non sembra, tuttavia, proficuo il tentativo di inquadrare i modelli di valorizzazione economica dei dati personali nei «tipi» legislativi disciplinati in seno al codice civile, e non soltanto perché i servizi in esame per lo più appaiono privi dei connotati propri delle figure negoziali ivi contemplate²³⁷.

L'individuazione della disciplina applicabile ai concreti atti di autonomia, invero, non dipende dalla sussunzione²³⁸ degli stessi in uno o più tipi negoziali²³⁹, bensì da una valutazione di compatibilità, adeguatezza e congruenza che tenga in debita considerazione – anziché le distinzioni, ormai di rilievo meramente

sulla qualificazione del contratto, ma soltanto sull'individuazione della relativa disciplina (*ivi*, p. 62). *Contra*, A. CATAUDELLA, *Donazione e liberalità*, cit., p. 178, secondo il quale si ha gratuità «anche quando vi siano prestazioni a carico di entrambe le parti, se tra le stesse non sussiste nesso di reciprocità».

²³⁵ Sul punto, meritano di essere confrontate le acute riflessioni di S. PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della Dir. 2019/770/UE: riflessioni sugli artt. 135-octies, 135-vicies ter c. cons. La nuova disciplina dei contratti b-to-c per la fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1499 ss., spec. p. 1503 ss.

²³⁶ A differenza di quanto accaduto nell'ordinamento spagnolo, ove l'art. 59 del *Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, come modificato per dare attuazione alla dir. UE n. 770/2019, stabilisce espressamente che «El ámbito de aplicación de este Libro también abarcará los *contratos* en virtud de los cuales el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor o usuario y este facilita o se compromete a facilitar datos personales, salvo cuando los datos personales facilitados por el consumidor o usuario sean tratados exclusivamente por el empresario con el fin de suministrar los contenidos o servicios digitales objeto de un contrato de compraventa o de servicios o para permitir que el empresario cumpla los requisitos legales a los que está sujeto, y el empresario no trate esos datos para ningún otro fin» (corsivo aggiunto).

²³⁷ Diversamente, parte della giurisprudenza reputa che il dato personale possa essere oggetto di compravendita: così, TAR Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, in *giustizia-amministrativa.it*, e in *Jus civile*, 2020, p. 1355 ss., con nota di B. PARENZO, *Dati personali come "moneta"*, cit., p. 1364 ss., e sulla quale si v. anche F. BRAVO, *La «compravendita» di dati personali?*, in *Dir. internet*, 2020, p. 521 ss.; C. SOLINAS, *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, p. 321 ss. Per l'assimilazione dei contratti in esame alla permuta, v., invece, App. L'Aquila, 9 novembre 2021, n. 1659, cit.

²³⁸ Sui limiti della sussunzione, la quale «per di più si esaurisce nella sottovalutazione delle peculiarità delle circostanze concrete, soggettive ed oggettive, rendendo inaccessibile la soluzione più congrua, più adeguata, più ragionevole», P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2000, p. 545 ss., e in *ID.*, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 421 (da cui si cita); *ID.*, *Il diritto come discorso? Dialogo con Aurelio Gentili*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 786: «[n]on si sussume, si valuta sempre».

²³⁹ Sul metodo tipologico, in virtù del quale la qualificazione di un determinato contratto e, conseguentemente, l'individuazione della relativa disciplina di questo presupporrebbe l'accertamento in esso dei «tratti caratterizzanti» che sono propri del «tipo», G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, pp. 249 ss., 355 ss.; G. DE NOVA, *Il tipo contrattuale* (1974), rist., Napoli, 2014, p. 121; nonché, in termini critici, P. PERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, cit., p. 421 s.; G. PERLINGIERI, *La scelta della disciplina applicabile ai c.d.d. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 529 ss., e ora in *ID.*, *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, cit., p. 75 (da cui si cita), il quale rileva che «la riconduzione di una data fattispecie al tipo legale non implica necessariamente l'applicazione automatica [...] della disciplina per esso prevista» e che «la distanza di una fattispecie concreta dal tipo non elimina affatto la possibilità di applicare a quella fattispecie alcune norme del tipo legale»; *ID.*, *Garanzie «atipiche» e rapporti commerciali*, in *Riv. dir. impr.*, 2017, p. 21 ss., e ora in *ID.*, *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, cit., p. 160 (da cui si cita).

scolastico e classificatorio, tra contratti tipici-atipici²⁴⁰, contratti di parte generale-speciale, ecc.²⁴¹ – gli interessi perseguiti dalle parti in concreto e rilevanti sul piano causale²⁴² e la conformità dell'operazione economica ai principi e ai valori del sistema ordinamentale di riferimento²⁴³. È ormai un'acquisizione consolidata nella dottrina più sensibile che ogni atto di autonomia, tipico o atipico che sia, debba essere pur sempre sottoposto ad un controllo di compatibilità con

²⁴⁰ In ordine al superamento della distinzione tra contratti tipici e atipici, P. PERLINGIERI, *In tema di tipicità e atipicità dei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato*, cit., p. 389 ss., spec. p. 396 s.; ID., *Nuovi profili del contratto*, cit., p. 423; ID., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, cit., p. 493; G. PERLINGIERI, *La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri»*, cit., pp. 103, 109; M. PENNASILICO, *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011, spec. p. 153 ss.; A. FACHECHI, *Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1185 ss.; A. FEDERICO, *Tipicità e atipicità dei contratti*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 165 ss.

²⁴¹ Come osserva, sia pure in un altro ambito di indagine, E. GIORGINI, *Consulenza finanziaria e sua adeguatezza*, Napoli, 2017, p. 87, «pare essere una battaglia di retroguardia quella di pretendere di ricavare, ora soltanto dalle norme speciali, ora soltanto da quelle generali la disciplina applicabile».

²⁴² È ormai tralasciata in giurisprudenza – a partire da Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 299 ss., e in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'interpretazione secondo Costituzione» nella giurisprudenza*, II, cit., p. 412 ss., con nota di O. CLARIZIA, *Valutazione della causa in concreto e superamento del tipo legale*, *ivi*, p. 416 ss. – la formula della causa concreta quale sintesi degli interessi che il contratto, di là della sua tipicità o atipicità, appare diretto a realizzare. Questa impostazione, come è noto, è fortemente debitrice della ricostruzione di G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., pp. 249 ss., 254 ss., 370 s., il quale – in chiave critica rispetto alla tesi della causa come funzione economico-sociale, sostenuta da E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, cit., p. 172 ss. –, reputa che la causa «esprime la tensione della volontà verso un bene, ossia l'interesse che attraverso il negozio le parti intendono realizzare e, in definitiva, la funzione che il negozio ha per i soggetti che lo pongono in essere» (*ivi*, p. 370 s.). In argomento, v. anche E. NAVARRETTA, *La causa e le prestazioni isolate*, Milano, 2000, *passim*, ma spec. p. 206 ss.; EAD., *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi. L'evoluzione storica e le prospettive nel diritto europeo dei contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, 988 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 447, per il quale la causa individua «la ragione pratica del contratto, cioè l'interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare»; ID., *Causa concreta del contratto e diritto effettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 251 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo*, in *Tratt. contr. Roppo*, II, *Regolamento*, a cura di G. Vettori, Milano, 2006, p. 171 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti*, 2^a ed., Milano, 2011, p. 341 ss.; ID., *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 957 ss.; A.M. GAROFALO, *La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio*, *ivi*, 2012, p. 573 ss.; A. FEDERICO, *La causa del contratto tra «regole» e «principi»*, in *Comp. dir. civ.*, 2018, p. 11, secondo cui la causa in concreto «costituisce uno strumento imprescindibile per la concreta operatività dei principi costituzionali nella disciplina dei contratti»; A. NERVI, *La causa del contratto; una questione culturale*, in *Pactum*, 2022, p. 87 ss.

²⁴³ Così, P. PERLINGIERI, *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, cit., p. 396; ID., «Controllo» e «conformazione» degli atti di autonomia negoziale, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 213, secondo cui tale «conformità [...] non si esaurisce in un controllo meramente «negativo» (non contrarietà a norme imperative, ordine pubblico e buon costume), ma va individuata e verificata anche in relazione alle norme che impongono valori positivi (es. artt. 2 e 3 cost.)»; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., p. 265 s.; G. PERLINGIERI, *La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri»*, cit., p. 109; ID., *Garanzie «atipiche» e rapporti commerciali*, cit., p. 166.

l'«ordine pubblico»²⁴⁴ e, dunque, ad un vaglio (positivo) di meritevolezza²⁴⁵, distinto dal giudizio (negativo) di liceità²⁴⁶, controllo che rinviene il proprio

²⁴⁴ Quale clausola generale (così, P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *Nozioni introduttive*, cit., p. 30; G. PERLINGIERI e G. ZARRA, *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, cit., p. 28 s., in critica alla diffusa e impropria qualificazione dell'ordine pubblico come principio; G. PERLINGIERI, *In tema di ordine pubblico*, cit., p. 4 s.) il cui contenuto «attualmente esprime una sintesi dei principi di diritto interno, europeo e internazionale»: testualmente, P. PERLINGIERI, *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, cit., p. 450; in senso conforme, G. PERLINGIERI, *o.u.c.*, p. 14 s. Sulla differenza tra principi e clausole generali, per tutti, P. PERLINGIERI e P. FEMIA, *o.u.c.*, p. 28 ss.; ID., *Principi e clausole generali. Tre livelli di indistinzione*, Napoli, 2021, p. 17 ss.

²⁴⁵ Sul giudizio di meritevolezza quale valutazione del concreto atto di autonomia, tipico o atipico, P. PERLINGIERI, *I mobili confini dell'autonomia privata*, cit., p. 16; P. PERLINGIERI, *In tema di tipicità e atipicità nei contratti*, cit., p. 396 s.; ID., *Nuovi profili del contratto*, cit., p. 423; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., pp. 99 ss., 265 s.; P. FEMIA, *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, cit., p. 495 ss.; F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, cit., p. 188 ss.; M. PENNASILICO, *Sub art. 1322 c.c.*, in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, 1, 3^a ed., Napoli, 2009, p. 377 ss.; ID., *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 823 ss.; E. GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, cit., p. 204, la quale scrive che «nella determinazione della meritevolezza dell'atto, il bilanciamento rappresenta la procedura da seguire al fine di valutare la possibilità di realizzare in pratica i valori espressi dall'ordinamento giuridico»; G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter (2014)*, in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, cit., p. 111 ss.; I. MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017, p. 23 ss.; E. MINERVINI, *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Torino, 2019, p. 13 ss. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che l'ambito di operatività del giudizio di meritevolezza sarebbe limitato ai soli contratti atipici: così, tra gli altri, L. MENGONI, *Autonomia privata e Costituzione*, cit., p. 5, per il quale esso si risolve nella verifica della «idoneità strutturale del contratto a una funzione socialmente rilevante: giudizio preconstituito dalla legge stessa, se si tratta di un tipo legale, o formulato dal giudice alla stregua di standard valutativi extrasistemati [...] se si tratta di contratto non appartenente a un tipo legale, ma che deve pur sempre presentarsi con un certo grado di tipicità sociale»; più di recente, A.M. GAROFALO, *La causa del contratto tra meritevolezza degli interessi ed equilibrio dello scambio*, cit., p. 583, secondo cui «la meritevolezza di tutela dell'accordo, pre-giuridico e ancora solo socialmente rilevante, concluso dalle parti [...] risulta sempre soddisfatta quando si tratti di patti che danno luogo a contratti tipici, per i quali non è previsto dal legislatore un controllo di meritevolezza analogo a quello prescritto per i contratti atipici», sì che «i contratti tipici — o, meglio, gli accordi che risultano sussumibili in contratti tipici — sono sempre diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela».

²⁴⁶ P. PERLINGIERI, *I mobili confini dell'autonomia privata*, cit., p. 16; ID., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, cit., p. 493 s.; M. PENNASILICO, *Dal "controllo" alla "conformazione"*, cit., p. 844 s., il quale, con chiarezza, scrive che mentre la liceità «individua un limite esterno che, in negativo, l'autonomia negoziale non può oltrepassare, la meritevolezza colora dall'interno la regola pattizia, attribuendo ad essa una valutazione favorevole se, in positivo, realizza una funzione conforme a quei principi, che della regola negoziale sono il parametro». In prospettiva diversa, altra dottrina ritiene che la meritevolezza si identifichi con la liceità, tanto da affermare l'inutilità del comma 2 dell'art. 1322 c.c. (così, G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, cit., p. 406; ID., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, p. 8 ss.; A. GUARNERI, *Meritevolezza dell'interesse*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 324 ss.; ID., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 799 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 346, il quale, peraltro, osserva anche che «una norma inutile perché ripetitiva sarebbe pur sempre preferibile a una norma con significati ripugnanti al sistema»). Sul rapporto tra meritevolezza e liceità, v. ora G. PERLINGIERI, *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c.*, in *Foro nap.*, 2014, p. 54 ss., e ora in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, cit., p. 117 s. e nota 8 (da cui la citazione), il quale pone in evidenza come la questione della distinzione fra liceità e meritevolezza assuma una rilevanza più terminologica che pratica, dal momento che, se si ritiene che il controllo di liceità implichi anche una valutazione circa la conformità degli interessi delle parti ai valori normativi del sistema ordinamentale, allora esso si sovrappone, almeno di regola, con il controllo di meritevolezza; se, invece, si reputa che la valutazione di liceità si limiti all'accertamento della non contrarietà dell'atto alle norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume, allora il giudizio di meritevolezza assume una portata autonoma rispetto a quello concernente la liceità; cfr. anche G. BERTI DE MARINIS, *Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione*, Napoli, 2019, p. 176 s. e nota 91, il quale, muovendo dalla qualificazione delle norme costituzionali come norme imperative,

fondamento – non soltanto nell’art. 1322, comma 2, c.c., bensì, e più ampiamente – nel sistema ordinamentale nel suo complesso e, dunque, primariamente nelle disposizioni costituzionali (artt. 2, 3, 9, 18, 41 e 118 cost.), ed il quale mira a valutare che il concreto atto negoziale sia non soltanto lecito (artt. 1343 e 1418, comma 2, c.c.), ma anche, e soprattutto, idoneo all’attuazione dei valori normativi caratterizzanti l’ordinamento²⁴⁷. Pertanto, e più che soffermare l’attenzione sulla riconducibilità o meno dei modelli di sfruttamento economico di informazioni personali ai contratti tipici o atipici, pare più proficuo incentrare l’analisi sulla funzione di tali operazioni, nonché sulla considerazione delle stesse nella loro complessità.

13. *Segue.* Rispetto ai modelli in esame uno dei problemi più complessi è, invero, rappresentato dal coordinamento tra la disciplina del consenso al trattamento dei dati e quella contrattuale, rispetto al quale le soluzioni finora proposte in dottrina non sembrano del tutto persuasive.

In base ad una prima lettura dell’art. 3, dir. UE n. 770/2019 (il cui testo è stato riprodotto pedissequamente dal legislatore nazionale nell’art. 135 *octies* c. cons.), si sarebbe dinanzi a delle «forniture contrattuali a titolo, o meglio a struttura gratuita alle quali si affianca – ma non in funzione corrispettiva – un atto dispositivo mediante il quale il consumatore cede al fornitore suoi dati personali, suscettibili di trattamento e verosimilmente trattati in relazione a scopi diversi da quelli contrattuali»²⁴⁸, le quali integrerebbero un «modello contrattuale composto da due momenti negoziali diversi e distinti, seppur *collegati* nel contesto di un’operazione economica unitaria», con la conseguente «necessità di un doppio procedimento formale e di un *doppio consenso* da parte dell’utente del servizio»²⁴⁹.

afferma che «non si vede la ragione per non proporre una soluzione che permetta all’interprete di colpire il contratto o la singola clausola che si dimostri in contrasto con i principi imperativi emergenti al livello costituzionale», determinando «un avvicinamento fra giudizio di liceità sulla causa del contratto e giudizio di meritevolezza sullo stesso. Un avvicinamento che, tuttavia, lascerebbe intatta la profonda differenza pratica che caratterizza le due tipologie di giudizio. Nel giudizio di liceità della causa rispetto a norme ordinarie imperative si verificherà la non contrarietà della funzione economico-individuale rispetto alla regola ordinaria che si assume essere stata violata; nel giudizio di “liceità” della causa rispetto a norme costituzionali si dovrà accertare se la funzione del contratto si ponga in senso attuativo rispetto ai principi espressi dalle disposizioni apicali».

²⁴⁷ P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., p. 104; G. PERLINGIERI, *Garanzie «atipiche» e rapporti commerciali*, cit., p. 166; F. CRISCUOLO, *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, cit., p. 195, il quale, inoltre, pone in evidenza che «[l]a gerarchia dei valori in base alla quale si deve esprimere il giudizio di meritevolezza pone all’apice l’assoluto rispetto delle primarie ed indifferibili esigenze dell’uomo, mettendo capo a forti spinte personalistiche, in una logica di depatrimonializzazione dei rapporti civili»; M. PENNASILICO, *Dal “controllo” alla “conformazione”*, cit., p. 845. Cfr. anche C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 459 s., per il quale «l’interesse che il contratto è diretto a realizzare deve essere meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico», sí che «[l]a causa [...] non può reputarsi meritevole di tutela quando l’interesse perseguito non risulta conforme alle esigenze della comunità rilevanti secondo i parametri costituzionali e secondo la concezione sociale e solidaristica dell’ordinamento».

²⁴⁸ C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 508.

²⁴⁹ Così, C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 510 (il corsivo è originale); EAD., *Contratti digitali e mercati delle piattaforme*, cit., p. 886.

La tesi in discorso, pur elegantemente formulata e pur apprezzabile per il riferimento all'operazione economica²⁵⁰, che sollecita l'interprete a considerare i rapporti in esame nella loro complessità strutturale e funzionale²⁵¹, non convince, di contro, là ove afferma che le prestazioni delle parti non sarebbero legate da un nesso di corrispettività²⁵².

Di là delle considerazioni già rilevate in merito, quel che desta maggiori perplessità è l'argomento addotto da tale dottrina a giustificazione della tesi criticata e consistente nell'assenza, nel testo finale della dir. UE n. 770/2019 (poi riprodotto pedissequamente dal legislatore nazionale nel nuovo art. 135 *octies*, comma 4, c. cons.), di ogni riferimento testuale alla fornitura (attiva) dei dati personali come «controprestazione non pecuniaria»²⁵³, viceversa presente nella relativa proposta²⁵⁴; richiamo che, come si è rilevato, è stato espunto dalla direttiva testé richiamata a séguito delle preoccupazioni espresse dalle Autorità garanti in ambito europeo rispetto ai rischi insiti nella (asserita) «mercificazione» dei dati personali, ritenuta incompatibile con la natura fondamentale del diritto dell'interessato²⁵⁵.

²⁵⁰ Sul concetto di operazione economica e sulla sua rilevanza giuridica, v. i saggi raccolti in E. GABRIELLI, *“Operazione economica” e teoria del contratto. Studi*, Milano, 2013; nonché, da ultimo, ID., *Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell'operazione economica*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 445 ss., e ora in G. PASSAGNOLI, F. ADDIS, G. CAPALDO, A. RIZZI e S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, p. 1279 ss., da cui si cita.

²⁵¹ Cfr. E. GABRIELLI, *Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell'operazione economica*, cit., p. 1285, per il quale «[l']atto di autonomia privata [...] deve essere inquadrato e interpretato attraverso tutte le sue singole componenti, in quanto sono esse che ne indicano i profili essenziali e che consentono, attraverso una globale considerazione degli interessi, di sottoporre l'operazione alla valutazione dell'ordinamento, affinché gli riconosca gli effetti che in concreto essa è diretta a produrre sul piano della disciplina positiva. Il complessivo regolamento di interessi posto in essere dai privati, quale atto di autonomia, deve pertanto essere riguardato come “operazione economica”».

²⁵² Il rilievo è di E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 213 s.

²⁵³ Oltre agli aa. citati *retro*, v. altresì S. PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della Dir. 2019/770/UE*, cit., p. 1507, il quale afferma inoltre che «l'art. 135 *octies*, comma 2°, lett. g, non assimila alla nozione di prezzo quella di dato personale, potrebbe riconoscersi, con un non minor costruito, che la dir. 2019/770/UE non impone affatto un modello circolatorio contrassegnato da una “Bezahlung” consistente nell'attribuzione al professionista di dati personali», sì che «l'estensione di disciplina che si legge nel comma 4° dell'art. 135 *octies* si spiegherebbe [...] con la ragione [...] di garantire una rimedialità contrattuale a chi, non avendo corrisposto un prezzo, ne sarebbe altrimenti privo». Diversamente, ad avviso di A. GENTILI, *La volontà nel contesto digitale*, cit., p. 711, la previsione di cui al comma 4 dell'art. 135 *octies* rappresenta «[u]n modo indiretto ma chiaro per dire che i dati sono un prezzo».

²⁵⁴ V. l'art. 3, par. 1, della Proposta di dir. del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, COM(2015) 634 final, Bruxelles, 9 dicembre 2015, reperibile in *eur-lex.europa.eu*, secondo cui «La presente direttiva si applica ai contratti in cui il fornitore fornisce contenuto digitale al consumatore, o si impegna a farlo, e in cambio del quale il consumatore corrisponde un prezzo oppure fornisce attivamente una *controprestazione non pecuniaria sotto forma di dati personali o di qualsiasi altro dato*» (corsivo nostro).

²⁵⁵ Garante europeo per la protezione dei dati personali, *Opinion* n. 4/2017, in *edps.europa.eu*, p. 3, il quale, nel pronunciarsi sulla Proposta di dir. cit., aveva rilevato che «one aspect of the Proposal is problematic, since it will be applicable to situations where a price is paid for the digital content, but also where digital content is supplied in exchange for a counter-performance other than money in the form of personal data or any other data. The EDPS warns against any new provision introducing the idea that people can pay with their data the same way as they do with money. Fundamental rights such as the right to the protection of personal data cannot be reduced to simple consumer interests, and personal data cannot be considered as a mere commodity». Nello stesso senso, v. Comitato europeo per la protezione dei dati personali, *Linea*

Senonché, la possibilità o meno di ammettere che il consenso al trattamento possa essere prestato in funzione di scambio non sembra certo dipendere dall'uso delle parole da parte del legislatore, sí che l'argomento letterale insito nell'omesso riferimento alla fornitura dei dati in termini di controprestazione²⁵⁶ – il quale, peraltro, è invece riscontrabile in altre esperienze giuridiche affini alla nostra, come quella spagnola²⁵⁷ – non pare certo decisivo²⁵⁸ al fine di escludere la configurabilità di un nesso sinallagmatico tra le prestazioni delle parti²⁵⁹.

guida 2/2019 sul trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento generale sulla protezione dei dati nel contesto della fornitura di servizi online agli interessati, versione 2.0, 8 ottobre 2019, *ivi*, p. 16, il quale aveva affermato che «i dati personali non possono essere considerati un bene commerciabile. Anche se l'interessato può acconsentire al trattamento di dati personali, non può cedere i propri diritti fondamentali attraverso tale accordo». In ambito nazionale, non dissimili le considerazioni svolte dal Garante per la protezione dei dati personali (Pres. Antonello Soro) nella Relazione conclusiva del 2018, nella quale si è ritenuto che «[i]l diritto alla protezione dei dati personali viene sempre più invocato di fronte alle innumerevoli “servitù volontarie” cui rischiamo di consegnare noi stessi, in cambio di utilità e servizi che paghiamo al prezzo di porzioni piccole o grandi della nostra libertà. Emerge così un nuovo sottoproletariato del digitale, un “Quinto Stato” formato da quanti siano disposti a cedere, con i propri dati, la libertà, in cambio dei servizi offerti in rete solo apparentemente “a prezzo zero”. Si muove in questa ambiguità la proposta di attribuire un “dividendo dei dati” agli utenti della rete, per consentire loro di beneficiare almeno in parte della ricchezza prodotta, con i propri dati, dai *big tech*. E, pur mirando a riequilibrare rapporti – quali quelli tra utenti e titolari delle piattaforme – caratterizzati da un'incolmabile asimmetria, anche questa proposta non si emancipa dall'idea della monetizzazione dei dati personali, che rappresenta oggi un tema ineludibile per le democrazie»: così, Garante per la protezione dei dati personali, Relazione annuale per il 2018, Discorso del Presidente Antonello Soro, 7 maggio 2019, in *garanteprivacy.it*.

²⁵⁶ Nel senso che il dato personale «[può] [...] costituire un “asset” disponibile in senso negoziale, suscettibile di sfruttamento economico e, quindi, idoneo ad assurgere alla funzione di “controprestazione” in senso tecnico di un contratto» e che lo stesso può essere «inteso quale possibile oggetto di una compravendita, posta in essere sia tra gli operatori del mercato che tra questi e i soggetti interessati», v., in giurisprudenza, TAR Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, cit.; App. L'Aquila, 9 novembre 2021, n. 1659, cit., per la quale va riconosciuta «l'idoneità intrinseca del dato personale – legittimamente acquisito e trattato, s'intende, il che dovrà essere sempre attentamente valutato – a dover essere considerata, in quel determinato contesto, oggetto di proficuo sfruttamento commerciale, così consentendo di ritenere integrato il requisito della patrimonialità della controprestazione».

²⁵⁷ Cfr. art. 119 *ter*, *Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*, ove, in tema di *resolución* dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, si dispone espressamente che «La resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia, salvo en los supuestos en que el consumidor o usuario haya facilitado *datos personales* como *contraprestación*, correspondiendo la carga de la prueba al empresario» (corsivo nostro).

²⁵⁸ Sull'insufficienza del criterio di interpretazione c.d. letterale, P. PERLINGIERI, *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica*, cit., p. 127 ss.; ID., *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica* (2010), in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, cit., p. 307 ss.; ID., *Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 7 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, II, cit., p. 296 ss.

²⁵⁹ E. GIORGINI, *o.l.u.c.*; C. PERLINGIERI, *Diritto privato delle nuove tecnologie*, cit., p. 77, ad avviso della quale «[l]a scelta di prevedere due prestazioni di fornitura che presentano un collegamento di attribuzioni l'una in funzione dell'altra, non può non configurare un rapporto sinallagmatico di là dall'assenza del richiamo del termine “controprestazione”».

Né risulta condivisibile la proposta di ravvisare un collegamento negoziale funzionale²⁶⁰ tra il consenso al trattamento dei dati e il contratto di fornitura²⁶¹. Di là del rilievo per cui il riferimento al collegamento renderebbe, di per sé, una superfetazione il contestuale richiamo all'operazione economica, la ricostruzione di cui si discorre muove dall'assunto (per la verità, indimostrato) della ricorrenza dei relativi presupposti. Invero, sia che si ritenga di accedere alle ricostruzioni della dottrina piú tradizionale in tema di collegamento, e per le quali esso consiste nella coesistenza di un elemento oggettivo (un nesso teleologico fra negozi) e di uno soggettivo (dato dall'intento pratico delle parti)²⁶², sia che, invece, si preferisca aderire alla piú moderna ricostruzione, che ravvisa un nesso tra negozi qualora, nonostante la complessità dell'operazione economica, risulti la volontà delle parti di non dar luogo ad un frazionamento e, dunque, ad una pluralità di atti negoziali²⁶³, resta fermo che tali connotati non si riscontrano nelle ipotesi di cui si sta discorrendo, dal momento che, anche a voler considerare il consenso al trattamento e il contratto come co-elementi di una unitaria operazione, per converso è una finzione ravvisare una (sia pur tacita) volontà delle parti di determinare una connessione tra gli stessi (o di non dar luogo ad un frazionamento degli elementi dell'operazione stessa).

Ad ogni modo, v'è comunque la necessità di considerare consenso al trattamento e contratto come atti che, pur potenzialmente interferenti²⁶⁴, restano formalmente distinti, in quanto muniti, ciascuno, di una propria disciplina²⁶⁵.

²⁶⁰ In argomento, v. almeno F. MAISTO, *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico. Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi*, Napoli, 2000; ID., *Collegamento tra contratti*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, Atti della Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, 2019, p. 275 ss.; V. BARBA, *La connessione tra i negozi ed il collegamento negoziale (Parte prima)*, in *Riv. trim.*, 2008, p. 791 ss.; ID., *La connessione tra i negozi ed il collegamento negoziale (Parte seconda)*, *ivi*, 2008, p. 1167 ss., ed *ivi* ulteriori riferimenti.

²⁶¹ C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 510; G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto*, cit., p. 148; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 156 ss., spec. p. 158, il quale ravvisa nella fattispecie in esame un collegamento negoziale che «si caratterizza per il fatto che, da un lato, vi è un contratto, cioè il contratto di fornitura di beni o servizi e, dall'altro, un atto unilaterale, ossia il consenso al trattamento dei dati personali, che [...] assume tratti negoziali in virtù dello scopo cui è preordinato», precisando al contempo come, nel caso di specie, si tratti di un «collegamento funzionale, [...] che rileva non solo nella fase di formazione dei negozi [...] ma coinvolge anche il rapporto che ne scaturisce, e bilaterale (o biunivoco), nel senso che entrambi i negozi si configurano l'uno dipendente dall'altro» (corsivi originali). Cfr. anche C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 215 ss., la quale, peraltro, ammette che non sempre i rapporti tra consenso e contratto possano essere ricostruiti mediante la figura del collegamento negoziale.

²⁶² In termini, E. GABRIELLI, *o.c.*, p. 1305. Sul punto, v. anche F. MAISTO, *Collegamento tra contratti*, cit., p. 275 ss., e *ivi* ulteriori riferimenti.

²⁶³ Così, F. MAISTO, *o.l.u.c.*

²⁶⁴ Cfr. A. ALPINI, *I vizi del consenso fra contratto e trattamento dei dati: la riconoscibilità dell'errore*, in *Pers. merc.*, 2022, p. 210, la quale sostiene che «[a]nche se il consenso al trattamento dei dati e il contratto devono essere distinti ai fini della disciplina dettata dal GDPR, essi interferiscono e si influenzano», sí che «il primo partecipa ora della validità del contratto ora del suo adempimento, integrando sia la manifestazione di volontà sia la prestazione richiesta».

²⁶⁵ Così, C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 510; G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto*, cit., p. 144; A. ADDANTE, *La circolazione negoziale dei dati personali*, cit., p. 903; G. MARINO, *Internet e tutela dei dati personali*, cit., p. 415, il quale, argomentando dal connotato della specificità del consenso al trattamento di cui all'art. 4, n. 11, GDPR, rileva che «[l]a volontà contrattuale e il consenso all'installazione di *cookie*, e in generale alle attività di trattamento di dati personali, non possono coincidere, ossia

Invero, benché non siano mancate letture critiche rispetto alle impostazioni che separano il consenso al trattamento dal consenso contrattuale²⁶⁶, v'è da rilevare come le stesse collimino col dato normativo e, in particolare, col dettato degli artt. 7, parr. 2 e 4, reg. UE n. 679/2016, dal cui combinato disposto si evince proprio la necessità di distinguere sul piano disciplinare i due atti²⁶⁷. In essi si stabilisce, rispettivamente, che «[s]e il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie», e, in mancanza che «[n]essuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante»; nonché che «[n]el valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto».

Tuttavia, è noto come l'interpretazione di tale ultima disposizione offerta dal Garante per la protezione dei dati personali sia particolarmente rigida. Benché, infatti, anche questa *Authority* sia ben consapevole del valore economico che i dati aggregati assumono per i fornitori di servizi *online*, essa, tuttavia, si mostra costante nel negare che il consenso al trattamento possa assumere una funzione remunerativa, in quanto una siffatta manifestazione di volontà sarebbe da ritenersi non liberamente prestata e, dunque, invalida²⁶⁸.

non possono confondersi in un'unica manifestazione di volontà», sí che «il consenso al trattamento di dati personali esibisce una sua propria autonomia sia sul piano ontologico che materiale e deve essere tenuto distinto dalla volontà contrattuale anche qualora confluisca nel medesimo atto di autonomia privata».

²⁶⁶ V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy*, cit., pp. 139, 167 ss.; C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, cit., p. 94 ss.; S. ORLANDO, *Il coordinamento tra la direttiva 2019/770 e il GDPR. L'interessato-consumatore*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 229 ss., secondo il quale «il consenso nei contratti in questione è propriamente e unicamente quello di due contraenti che concordano nel prevedere – beninteso nelle forme e nei limiti imposti dalla legge (come avviene per tutti i contratti) – la fornitura di dati personali del consumatore all'operatore economico quale remunerazione (esclusiva o concorrente ad un prezzo) di contenuti o servizi digitali offerti dall'operatore economico. Tale consenso è prestato *esattamente e precisamente* per la conclusione di contratti siffatti. [...] la previsione di una norma come quella dell'art. 4, n. 11 GDPR non soltanto consente, ma *impone* di delineare precisi requisiti di diritto euro-unitario relativamente alla volontà del consumatore-interessato [...] nel senso di ritenere che tutte le volte che il consumatore remunera la controparte attraverso i suoi dati personali, la sua manifestazione di volontà deve avere a pena di invalidità quegli specifici requisiti previsti dall'art. 4, n. 11 GDPR» (*ivi*, p. 231).

²⁶⁷ Non così, S. ORLANDO, *Il coordinamento tra la direttiva 2019/770 e il GDPR*, cit., p. 231.

²⁶⁸ Garante per la protezione dei dati personali, provv. 27 ottobre 2016, n. 439, doc. web n. 5687770, in *garanteprivacy.it*, per il quale «[l]a capacità di autodeterminazione degli utenti (e quindi la libertà del consenso che sono chiamati a manifestare) non è assicurata quando si assoggetta [...] la fruizione delle prestazioni dedotte nel contratto alla contestuale autorizzazione a trattare i dati conferiti per il medesimo servizio per una finalità diversa, qual è quella promozionale e pubblicitaria»; provv. 10 marzo 2016, n. 110, doc. web n. 4988238, *ivi*; provv. 11 febbraio 2016, n. 49, doc. web n. 4885578, *ivi*; provv. 11 ottobre 2012, doc. web n. 2089777, *ivi*; 10 maggio 2006, doc. web n. 1298709, *ivi*; 12 ottobre 2005, doc. web n. 1179604, *ivi*; 3 novembre 2005, doc. web n. 1195215, *ivi*. V. anche Garante per la protezione dei dati personali, provv. generale 4 luglio 2013, Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo *spam*, doc. web 2542348, in *garanteprivacy.it*, secondo cui il «consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero quando [...] non risulta – anche solo implicitamente in via di fatto – obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento», sí che «non è libero il consenso prestato quando la società condiziona la registrazione al suo sito web da parte degli utenti e, conseguentemente, anche la fruizione dei suoi servizi, al rilascio del consenso al trattamento per la finalità promozionale».

Tale soluzione, se formulata in termini così rigidi e netti, non risulta tuttavia persuasiva, dacché l'invalidità del consenso prestato in funzione di scambio potrebbe, al più, costituire oggetto di una presunzione²⁶⁹, come confermato dall'orientamento della Corte di cassazione italiana e della Corte d'appello di Francoforte sul Meno. Infatti, e mentre la giurisprudenza di legittimità – sia pure in un *obiter dictum* e con riferimento al previgente art. 23, d.lgs. n. 196 del 2003, applicabile *ratione temporis* – ha ritenuto che «l'ordinamento non vieta lo scambio di dati personali, ma esige tuttavia che tale scambio sia frutto di un consenso pieno ed in nessun modo coartato»²⁷⁰, più di recente la Corte mitteleuropea, ha precisato, in relazione all'art. 7, reg. UE n. 679/2016, che un consenso al trattamento subordinato alla conclusione e all'esecuzione di un contratto non può di per sé ritenersi invalido (in quanto non manifestato liberamente) nei casi in cui l'interessato non abbia, ai fini del rilascio di detta dichiarazione di volontà, subito pressioni e abbia avuto la possibilità di rifiutarsi di prestarla (o di revocarla) senza pregiudizio²⁷¹.

In senso conforme si pone anche l'orientamento della Corte di giustizia²⁷², la quale, interpellata in sede di rinvio pregiudiziale dall'*Oberlandesgericht Düsseldorf*²⁷³

²⁶⁹ In questa direzione, G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto*, cit., p. 140, il quale precisa che si tratterebbe di una presunzione relativa (e non assoluta). Presunzione che, secondo l'orientamento della Corte suprema austriaca, non potrebbe essere superata semplicemente dimostrando l'assenza, in capo al titolare del trattamento, di una posizione di monopolio sul mercato: così, Oberster Gerichtshof, 31. August 2018 - 6 OB 140/18 H, in *ogh.gv.at*. Diversamente, V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., p. 60 s., per il quale si tratterebbe non di una presunzione, bensì di un «invito di fonte legislativa» a considerare con particolare attenzione [...] quella peculiare forma di condizionamento rappresentata dalla subordinazione della fornitura di un servizio alla prestazione del consenso al trattamento, che costituisce un potenziale indice di una menomata libertà decisionale dell'utente».

²⁷⁰ Cass., 2 luglio 2018, n. 17287, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 12275, con nota di F. ZANOVELLO, *Consenso libero e specifico alle email promozionali*.

²⁷¹ Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 27. Juni 2019 - 6 U 6/19, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 361 ss., con nota di T. PERTOT, *Libertà del consenso al trattamento dei dati personali e portata del c.d. Koppelungsverbot: il punto di vista dell'OLG Frankfurt a.M.*, p. 363 ss.

²⁷² Corte giust., Grande sez., 4 luglio 2023, c. 252/21, Meta Platforms e a. c. Bundeskartellamt, in *eur-lex.europa.eu*.

²⁷³ Dinanzi al giudice del rinvio pende la controversia tra il Bundeskartellamt e la società Facebook (ora Meta), alla quale l'Autorità tedesca, dopo un'istruttoria durata tre anni, aveva contestato la violazione del divieto di condotte abusive (art. 19, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* o, per brevità, *GWB*), sul presupposto per cui la predetta società avrebbe trattato, senza rispettare le condizioni di cui agli artt. 4 e 7, reg. UE n. 679/2016, i dati personali di circa 32 milioni di utenti del servizio attivi mensilmente in Germania. Il provvedimento del Bundeskartellamt è stato impugnato in sede cautelare da Meta innanzi all'*Oberlandesgericht Düsseldorf*, che ha accolto l'istanza di sospensione promossa dalla società, e poi confermato –, in sede di ricorso avverso il provvedimento del Tribunale – dal *Bundesgerichtshof*, che ha dunque ritenuto corretta l'impostazione del Bundeskartellamt. La questione è, finalmente, tornata all'esame del Tribunale di Düsseldorf, che, come rilevato nel testo, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Sulla vicenda, v. R. PARDOLESI, R. VAN DEN BERGH e F. WEBER, *Facebook e i peccati da «Konditionenmissbrauch»*, in *Merc. conc. reg.*, 2020, p. 507 ss.; R. VAN DEN BERGH e F. WEBER, *The German Facebook Saga: Abuse of Dominance or Abuse of Competition Law?*, in *World Competition*, 2021, p. 29 ss., disponibile anche all'indirizzo https://www.researchgate.net/publication/349924452_The_German_Facebook_Saga_Abuse_of_Dominance_or_Abuse_of_Competition_Law (ult. accesso: 1° ottobre 2023); A. DAVOLA, «I vestiti nuovi dell'imperatore»: il contenzioso tra il Bundeskartellamt tedesco e Facebook in tema di abuso di posizione dominante alla luce del progressivo snaturarsi del diritto antitrust, in *Dir. internet*, 2021, p. 61 ss.; F. LAVIOLA, *Il diritto all'autodeterminazione informativa tra concorrenza e data protection. Riflessioni a margine della saga Facebook c. Bundeskartellamt nella giurisprudenza delle corti tedesche e in attesa della Corte di Giustizia*, in E. CREMONA, F. LAVIOLA e V. PAGANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, cit., p. 27 ss.

ed in relazione ai servizi di *social network* offerti da Facebook (ora Meta Platforms Inc.), ha recentemente chiarito che la circostanza che la predetta società occupi una posizione dominante sul mercato dei *social* rappresenta «un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente, circostanza che spetta a detto operatore dimostrare», ma non è di per sé indice dell'invalidità del consenso al trattamento.

Tali impostazioni si apprezzano nella misura in cui, rifuggendo da soluzioni aprioristiche e generalizzanti, finiscono per considerare le peculiarità del caso concreto per stabilire, di volta in volta, se il consenso al trattamento prestato in funzione di scambio sia o meno da ritenersi liberamente prestato e, dunque, valido²⁷⁴.

Al contempo, però, anche le stesse destano perplessità nella misura in cui escludono, perentoriamente, che il contratto possa costituire una base giuridica adeguata rispetto al trattamento dei dati personali a fini commerciali. Proprio la Corte di giustizia, nella sentenza poc'anzi richiamata, ha invero ritenuto che la condizione di legittimità in esame possa essere validamente impiegata dal titolare del trattamento soltanto qualora il contratto non potrebbe avere esecuzione in assenza di tale trattamento²⁷⁵, con conseguente illiceità dello stesso qualora effettuato in assenza del relativo consenso rilasciato dagli interessati. La prospettiva in cui si colloca la Corte non è inedita, dacché si allinea all'impostazione dell'*European Data Protection Board (EDPB)*, secondo cui, almeno in linea di principio, Meta non sarebbe autorizzata a fondare il trattamento di dati personali per fini di pubblicità comportamentale sulla base giuridica dei contratti (di fornitura) conclusi con gli interessati²⁷⁶. Sia il Comitato europeo che la Corte di giustizia,

²⁷⁴ Cfr. G. RESTA, *o.l.u.c.*, il quale, premesso che l'art. 7, par. 4, reg. UE n. 679/2016 non introdurrebbe un divieto di condizionamento del consenso al trattamento alla fornitura di un bene o servizio, rileva che la validità del consenso dovrebbe essere valutata anche con riferimento ad altri parametri, quali, tra l'altro, la fungibilità del bene o servizio offerto, l'esistenza di un mercato concorrenziale nel settore di riferimento, la strumentalità all'esercizio di diritti fondamentali, l'impiego di clausole ricorrenti nella contrattazione di massa. Esclude la possibilità di desumere, dal par. 4 dell'art. 7, reg. UE cit., un divieto netto di subordinare la conclusione o l'esecuzione del contratto alla prestazione del consenso al trattamento, anche G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 98 ss.

²⁷⁵ Corte giust., Grande sez., 4 luglio 2023, c. 252/21, cit., secondo cui «l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del RGPD deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un operatore di un social network online – consistente nel raccogliere dati degli utenti di tale social network provenienti da altri servizi del gruppo al quale appartiene tale operatore oppure derivanti dalla consultazione, da parte di tali utenti, di siti Internet o di applicazioni di terzi, nel mettere in relazione tali dati con l'account del social network di detti utenti e nell'utilizzare detti dati – può essere considerato necessario per l'esecuzione di un contratto del quale gli interessati sono parti, ai sensi di tale disposizione, solo a condizione che detto trattamento sia oggettivamente indispensabile per realizzare una finalità che costituisce parte integrante della prestazione contrattuale destinata a quegli stessi utenti, cosicché l'oggetto principale del contratto non potrebbe essere conseguito in assenza di tale trattamento».

²⁷⁶ V. European Data Protection Board, *Binding Decision 3/2022 on the dispute submitted by the Irish SA on Meta Platforms Ireland Limited and its Facebook service (Art. 65 GDPR)*, in *edpb.europa.eu*, nella quale si è ritenuto che, in linea di principio, Meta Ireland non fosse autorizzata a invocare la base giuridica del «contratto» quale una base legale per il suo trattamento dei dati personali ai fini della pubblicità comportamentale. La determinazione testé richiamata è stata adottata a séguito del provvedimento adottato dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (*Data Protection Commissioner*), in relazione a due distinti reclami presentati, rispettivamente, da un cittadino austriaco e da un cittadino belga, nei confronti di Meta Platforms Ireland Ltd. (la società che fornisce i servizi di *social network* Facebook e Instagram) e con riferimento ai trattamenti

dunque, giungono alla conclusione per cui il contratto non potrebbe costituire, *de iure condito*, un'adeguata base giuridica per lo sfruttamento economico dei dati personali (e non soltanto rispetto a quelli relativi ai minori di età), sí che, alla luce dell'impianto di cui al reg. UE n. 679/2016, il titolare del trattamento potrebbe invocare tale condizione di legittimità soltanto qualora il trattamento sia necessario all'esecuzione di un rapporto contrattuale (o di misure precontrattuali)²⁷⁷ e non, invece, quando lo stesso sia funzionale anche alla realizzazione di scopi ulteriori, come il perseguimento di finalità economiche e di *marketing* e la profilazione.

I limiti di questa impostazione, tuttavia, affiorano se si considerano le ormai note, e senza dubbio condivisibili, riserve circa l'adeguatezza del meccanismo del consenso al trattamento a garantire l'effettiva autodeterminazione delle

di dati personali degli interessati effettuati ai fini dell'inoltro di pubblicità personalizzata agli utenti del servizio. Meta aveva, infatti, modificato i termini d'uso delle due piattaforme *social* sotto il profilo della base giuridica del trattamento dei dati, individuata dalla società stessa nel contratto (e non, invece, nel consenso dell'interessato), operando un'indebita assimilazione dell'accettazione delle condizioni d'uso delle piattaforme *social* da essa gestite alla conclusione di un vero e proprio contratto con l'utente, per la cui esecuzione era necessario, a dire della società, che la stessa trattasse i dati degli interessati ai fini dell'esecuzione della propria prestazione, che comprendeva la fornitura di servizi personalizzati e l'inoltro di pubblicità comportamentale (basata, cioè, sui dati rilasciati dall'utente mediante l'utilizzo della piattaforma, ed inerenti alle proprie preferenze, gusti e abitudini). In un primo momento, in sede di redazione di una prima bozza di provvedimento, la Commissione aveva osservato come Meta non fosse obbligata ad individuare la base giuridica dei trattamenti dei dati personali nel consenso dell'interessato, dal momento che il reg. UE n. 2016/679 non precluderebbe al titolare del trattamento di fare riferimento alla base giuridica del contratto ai fini della fornitura di servizi personalizzati e dell'inoltro di pubblicità comportamentale. Secondo l'Autorità, infatti, la fornitura di servizi personalizzati, compreso l'inoltro della pubblicità mirata, costituirebbe elemento centrale del contratto concluso con l'accettazione delle condizioni di uso del servizio, sí che il fornitore del servizio di *social network* potrebbe fare affidamento sulla base giuridica del contratto, stipulato con l'interessato ai fini dell'accesso alla piattaforma sociale, al fine di trattare i dati personali degli utenti per l'inoltro di pubblicità personalizzata, e senza richiedere l'ulteriore consenso al trattamento. Sennonché, a séguito della determinazione (vincolante) del Comitato europeo, il Garante irlandese è giunto alla diversa conclusione per la quale Meta non avesse «il diritto di fare affidamento sulla base giuridica del “contratto” in relazione alla fornitura di pubblicità comportamentale come parte dei suoi servizi Facebook e Instagram, e che il suo trattamento dei dati degli utenti fino ad oggi, nel presunto affidamento alla base giuridica del “contratto”, costituis[se] una violazione dell'articolo 6 del GDPR». Con ric. 9 marzo 2023, nella c. T-129/23, *Meta Platforms Ireland c. Comitato europeo per la protezione dei dati*, in *eur-lex.europa.eu*, Meta ha impugnato dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la predetta decisione vincolante.

²⁷⁷ Si pensi, p. es., ai dati relativi all'indirizzo del consumatore e agli estremi della sua carta di credito, trattati al fine della vendita e della correlata consegna di un bene acquistato *online*, o ai dati di localizzazione dell'utente raccolti dal fornitore di un'applicazione *mobile* (come *Google Maps*) che necessiti di sapere la posizione dell'utente per potergli fornire delle indicazioni sul percorso da seguire.

persone²⁷⁸, le quali sono state già ampiamente messe in evidenza, e non da ieri, dalla dottrina italiana²⁷⁹ e statunitense²⁸⁰.

È, infatti, tutto da dimostrare che il consenso contrattuale sarebbe «regolato da norme meno “garantiste” di quelle previste dalla disciplina in materia di dati personali»²⁸¹. Se su di un piano più generale si potrebbe, infatti, osservare come le riflessioni della dottrina del «diritto civile della regolazione»²⁸² abbiano già da tempo efficacemente posto in rilievo come l'opera delle *Authorities* possa adeguatamente orientare lo svolgimento della libertà contrattuale e dell'iniziativa economica privata al perseguimento di apprezzabili finalità sociali²⁸³, sí da conformare i relativi atti di autonomia negoziale ai valori fondamentali

²⁷⁸ Sí che occorre avere la «consapevolezza che il consenso non è sufficiente e che anzi è, per certi versi, fuorviante e inidoneo di fatto a garantire il rispetto della persona»: P. PERLINGIERI, *Privacy digitale e protezione dei dati personali*, cit., p. 481. Sui limiti del consenso, v. altresí A. GENTILI, *La volontà nel contesto digitale*, cit., p. 707, il quale rileva criticamente che nella disciplina europea «il consenso è solo un limite, operante in via di eccezione e non di regola, facilmente valicabile finché nella navigazione nel sito è presunto un consenso indiscriminato, e frapposto alla sola acquisizione e trattamento dei dati che non siano tecnicamente o legalmente necessari»; A. VIVARELLI, *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale*, cit., pp. 12, 130 e 210; A.M. GAROFALO, *Regolare l'irregolabile*, cit., p. 118, il quale, dopo aver posto in evidenza che il reg. UE n. 679/2016 «è percorso da una considerazione di fondo: gli individui, i singoli, le persone fisiche non sono idonee a tutelare i loro interessi in materia di protezione dei dati», osserva perspicuamente che «suona [...] quanto meno strano [...] che questi stessi individui, prima reputati inidonei a tutelarsi, siano abilitati a disporre dei loro stessi dati, addirittura creando una base per il loro trattamento e così rendendo quest'ultimo lecito».

²⁷⁹ Oltre ai riferimenti contenuti nella nota precedente, basti il rinvio a S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, cit., p. 45 ss., il quale, già nella prima metà negli anni '70 dello scorso secolo, segnalava «de denunce di una linea di politica del diritto fondata sull'esaltazione del principio del consenso, di cui si è messo in evidenza il carattere mistificatorio», che «riproducono l'antica critica socialista al diritto civile borghese, accusato di mascherare dietro l'uguaglianza dei consensi dei diversi soggetti le reali disparità di potere esistenti tra loro, privilegiando così la posizione del più forte», rilevando, finalmente, che «[l']enfasi sul consenso [...] può rappresentare un comodo alibi per un potere pubblico desideroso di eludere i difficili problemi determinati dal trattamento delle informazioni personali a mezzo degli elaboratori elettronici», dacché «l'astensione da ogni intervento, in nome di una libertà di determinazione degli interessati [...] rappresenta una tranquilla accettazione della disparità di potere esistenti in concreto, e quindi una forma di legittimazione degli arbitri del più forte» (*ivi*, p. 51). Circa venticinque dopo, anche C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni*, cit., p. 1061, rilevava che il consenso «appare nella sostanza, più che la manifestazione di una libera scelta, niente più che una mera adesione, paragonabile a quella che utenti e consumatori sistematicamente rilasciano alla predisposizione di contratti di massa uniformi». Più recentemente, cfr. anche le notazioni di S. PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della Dir. 2019/770/UE*, cit., p. 1501, per il quale la problematica del consenso «evoca una retorica che ha un che di antico, rimandando velatamente a quel volontarismo giuridico inneggiate, tra Ottocento e Novecento, ad una volontà, qui dell'interessato, riguardata come il baricentro di un arsenale normativo assemblato per distillare un disporre dei propri dati espresso con piena cognizione di causa, cioè diremmo quale atto di autodeterminazione consapevole».

²⁸⁰ Nella letteratura nordamericana, per tutti, le considerazioni critiche di D.J. SOLOVE, *Introduction: Privacy Self-management and The Consent Dilemma*, in *Harv. L. Rev.*, 126, 2013, p. 1883 ss.

²⁸¹ Come, invece, afferma C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 209, della quale è l'inciso riportato tra caporali nel testo.

²⁸² Per un quadro d'insieme, v. i contributi raccolti, di recente, in M. ANGELONE e M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione*, cit.

²⁸³ M. ANGELONE, *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*, Napoli, 2012, pp. 96 ss., 161; ID., *Diritto privato «regolatorio», conformazione dell'autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, cit., p. 89 ss.; M. ZARRO, *Poteri indipendenti e rapporti civili. Italia, Germania e diritto europeo*, Napoli, 2015, p. 79 ss., spec. p. 89 s., la quale pone efficacemente in evidenza la «vocazione solidaristica della produzione normativa delle *Authorities* protesa ad un ripristino dell'equilibrio contrattuale, attuato mediante interventi in funzione compensativa della parità delle parti»; C. SOLINAS, *Il contratto «amministrato». La conformazione dell'operazione economica privata agli interessi generali*, Napoli, 2018, spec. p. 131 ss.

dell'ordinamento²⁸⁴, va, tuttavia, rilevato come le Autorità garanti per la protezione dei dati personali, europea e nazionali – nonostante possiedano, senza dubbio, un'attitudine regolatoria nell'ambito del trattamento dei dati personali²⁸⁵ – manifestino, tuttavia, delle forti ritrosie ad ammettere forme di valorizzazione economica dei dati personali²⁸⁶, in ragione della «stretta connessione esistente tra il dato personale e la persona [...] diffusamente ritenuta un ostacolo alla possibilità stessa di ragionare di un mercato dei dati personali, e, conseguentemente, di ipotizzare la presenza di un'Autorità amministrativa per la sua regolazione»²⁸⁷.

Senonché, la natura «interferente»²⁸⁸ della disciplina del trattamento dei dati personali, in uno alla presa d'atto del rilievo patrimoniale che tali entità assumono nel contesto odierno, ha giustificato l'intervento, *in subiecta materia*, delle Autorità a tutela della concorrenza. Il riferimento è ai noti provvedimenti con

²⁸⁴ Per il rilievo secondo cui l'autonomia negoziale non ha valore in sé, ma soltanto se è suscettibile di essere oggetto di valutazione positiva da parte dell'ordinamento e, dunque, quando il concreto regolamento degli interessi sia idoneo a perseguire una funzione socialmente apprezzabile e giuridicamente meritevole, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., spec. p. 44 ss.

²⁸⁵ In termini, C. SOLINAS, *Verso la regolazione della libera circolazione dei dati personali. Il ruolo del Garante*, in M. ANGELONE e M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione*, cit., pp. 251 (ove le parole di séguito riportate) e 274, la quale discorre di «propensione regolatoria» delle Autorità istituzionalmente deputate alla protezione dei dati personali, dacché le stesse «sono chiamate ad operare attraverso un bilanciamento dei vari interessi coinvolti nel trattamento, e sono deputate alla promozione di una circolazione dei dati personali meritevole di tutela, tale, cioè, da incentivare l'economia (specialmente digitale) nel rispetto dei diritti delle persone». Sul tema, cfr. anche A. ZOPPINI, *Il ruolo e le funzioni delle Authorities nel trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, cit., p. 291 ss.

²⁸⁶ Lo rileva, richiamando le posizioni dell'*European Data Protection Supervisor*, C. SOLINAS, *o.u.c.*, p. 246.

²⁸⁷ Testualmente, C. SOLINAS, *o.u.c.*, p. 242, la quale, opportunamente, pone in evidenza che il fenomeno della patrimonializzazione dei dati personali «è in grado di avviare il superamento della mera logica passiva e difensiva tradizionale per aprire la materia del trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione anche ai temi e agli strumenti della regolazione: un quadro nel quale le Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali da semplici tutori di diritti assoluti delle persone troverebbero spazio per agire anche quali regolatori di dinamiche patrimoniali e di mercato» (*ivi*, p. 246).

²⁸⁸ C. CAMARDI, *Contratti digitali e mercati delle piattaforme*, cit., p. 883.

cui l'AGCM²⁸⁹, in Italia, e il *Bundeskartellamt*²⁹⁰, in Germania, hanno sanzionato il fornitore di uno dei più diffusi servizi di *social network* per la violazione delle regole sul trattamento dei dati dei relativi utenti²⁹¹, ed i quali testimoniano efficacemente come anche le *Authorities* possano contribuire a rafforzare le tutele

²⁸⁹ Come è noto, l'AGCM è intervenuta dapprima ad accertare la vessatorietà di alcune clausole contenute nei c.dd. termini d'uso del più diffuso servizio di messaggistica istantanea (WhatsApp), giustificando il proprio intervento *in subiecta materia* sulla base del rilievo secondo il quale, al fine della qualificazione in termini contrattuali del rapporto tra la società e gli utenti, «non assume alcun rilievo che la prestazione dei servizi sia erogata in assenza di corrispettivo monetario», stante la «rilevanza economica dei dati degli utenti», e ravvisando nella relazione *de quo* un rapporto di consumo, come tale sottoposto alla disciplina del c. cons.; di qui l'accertamento della vessatorietà delle predette *polices*, con contestuale condanna della società WhatsApp – poi risultata inadempiente a tale obbligo – a pubblicare l'estratto del provvedimento sull'*home page* del proprio sito e sulla relativa applicazione: AGCM, provv. 11 maggio 2017, n. 26596, WhatsApp-Clausole vessatorie, CV154, in *Dir. inf.*, 2017, p. 390 ss., con commento di G. GIANNONE CODIGLIONE, *I dati personali come corrispettivo della fruizione di un servizio di comunicazione elettronica e la "consumerizzazione" della privacy*, e sul quale v. M. ANGELONE, *La tutela amministrativa contro le clausole vessatorie (anno 2017)*, in *Conc. merc.*, 2018, p. 337 ss. Sulla base delle medesime premesse argomentative, con distinto provvedimento l'*Authority* ha poi sanzionato la stessa società, imponendo alla stessa il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di tre milioni di euro per la violazione del divieto di pratiche commerciali aggressive (art. 24 c. cons.); oggetto di contestazione era, in particolare, la condotta del fornitore dell'*app* di messaggistica e consistente nell'aver indotto i propri utenti ad acconsentire alle modifiche, unilateralmente predisposte dal gestore, delle condizioni d'uso del relativo servizio, le quali prevedevano – a pena dell'interruzione del servizio – che gli stessi avrebbero dovuto rilasciare l'assenso alla condivisione dei propri dati, da parte di WhatsApp, con la società Facebook (ora Meta), fornitrice dell'omonimo *social*: AGCM, provv. 11 maggio 2017, n. 26597, PS10601, in *Dir. inf.*, 2017, p. 371 ss., con commento di G. GIANNONE CODIGLIONE, *I dati personali come corrispettivo della fruizione di un servizio di comunicazione elettronica*, cit., e su cui v. le considerazioni di E. GIORGINI, *Governance dei dati e Autorità amministrative indipendenti*, cit., p. 199 s.; M. ZARRO, *Il public enforcement nella lotta alle pratiche commerciali scorrette in internet. Una riflessione alla luce dei più recenti interventi normativi europei*, in G. MAZZEI e M. SEPE (a cura di), *Contratti, mercati e regolazioni tra economia, diritto e tecnologie emergenti*, Bologna, 2021, p. 185 s. Successivamente, la stessa Autorità ha condannato la società Facebook per pratiche commerciali scorrette, censurando l'ingannevolezza del già richiamato *claim* apparso nella *home page* dell'omonimo *social network* e proprio muovendo dal rilievo per cui la cessione dei dati da parte degli utenti-consumatori costituirebbe la «contro-prestazione del servizio offerto dal social network, in quanto dotati di valore commerciale», sì che lo stesso, a differenza di quanto affermato dalla società fornitrice, non potrebbe dirsi 'gratuito': AGCM, provv. 29 novembre 2019, n. 27432, PS11112 - Facebook-condivisione dati con terzi, in *agcm.it*. Quest'ultimo provvedimento è stato, poi, confermato – nella parte in cui s'è accertata l'ingannevolezza delle pratiche commerciali di Facebook – dalle note pronunce del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nelle quali si è affermato che «il valore economico dei dati dell'utente impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da tali dati saranno usate per finalità commerciali che vanno al di là della utilizzazione del social network», sì che «in assenza di adeguate informazioni, ovvero nel caso di affermazioni fuorvianti, la pratica posta in essere può [...] qualificarsi come ingannevole» [Tar Lazio, 10 gennaio 2020, nn. 260 e 261 [su cui v. F. BRAVO, *La «compravendita» di dati personali?*, in *Dir. internet*, 2020, p. 521 ss.; B. PARENZO, *Dati personali come "moneta". Note a margine della sentenza TAR Lazio n. 260/2020*, in *Jus civile*, 2020, p. 1364 ss.; C. SOLINAS, *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, p. 331 ss.; M. ZARRO, *Il public enforcement nella lotta alle pratiche commerciali scorrette in internet*, cit., p. 185 ss.], nonché, in sede d'appello, dal Consiglio di Stato [Cons. St., 29 marzo 2021, nn. 2630 e 2631, in *Foro it.*, 2021, c. 325 ss., con nota di A. DAVOLA e R. PARDOLESI, *Protezione dei dati personali, tutela della concorrenza e del consumatore (alle prese con i "dark pattern"): parallele convergenti?*, c. 338 ss., in *Dir. internet*, 2021, p. 547 ss., con nota di G. SCORZA, *Facebook non è gratis?*, p. 561 ss.]. V., da ultimo, AGCM, provv. 9 novembre 2021, n. 29888, PS11150 – iCloud, in *agcm.it*; AGCM, provv. 16 novembre 2021, n. 29890, Google Drive-Sweep 2017, PS11147 – Google Drive-Sweep 2017, *ivi*, commentati da D.M. MATERA, *Patrimonializzazione dei dati personali e pratiche commerciali scorrette*, in *Tecn. dir.*, 2022, p. 155 ss.

²⁹⁰ Per riferimenti, v. *retro*, sub nota 271.

²⁹¹ Si sofferma sul ruolo delle *Authorities* E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 199 ss., la quale osserva che «le asserzioni che provengono dalle Autorità indipendenti finiscono per attribuire alla cessione dei dati il valore di controprestazione contrattuale» (*ivi*, p. 206).

dell'interessato rispetto allo sfruttamento delle informazioni che la riguardano, mediante un approccio multi-versante: teso, cioè, a integrare detti strumenti con quelli previsti a protezione dei c.dd. consumatori²⁹² e, dunque, ad assicurare una più adeguata tutela della persona nell'ambiente digitale, la quale non sembra poter essere più affidata, soltanto, alla responsabilità civile²⁹³ e ai rimedi contemplati dal reg. UE n. 679/2016²⁹⁴.

14. *Segue.* La necessità di distinguere il consenso al trattamento dei dati personali dal contratto induce anche a rivedere l'idea, piuttosto diffusa, per la quale la fornitura dei dati personali non potrebbe costituire l'oggetto di un'obbligazione in senso tecnico²⁹⁵.

La questione è stata oggetto di un'attenta riflessione da parte della dottrina tedesca, la quale, in un contesto ove – come è ben noto – vige il *Trennungsprinzip*, ha ammesso che l'interessato ben potrebbe assumere un vincolo ad acconsentire al trattamento dei “propri” dati personali, pur precisando come si tratterebbe, in realtà, di un'obbligazione naturale, in quanto l'impegno dell'interessato di prestare tale dichiarazione di volontà – essendo il consenso sempre revocabile, ex art. 7, reg. UE n. 679/2016 – non potrebbe formare oggetto di un obbligo giuridicamente coercibile²⁹⁶.

Anche parte della dottrina italiana, una volta asserito che «[i]n base all'ampia definizione dell'oggetto della prestazione fatta propria nel codice civile [...] appare piuttosto agevole qualificare i dati personali come possibile oggetto della prestazione»²⁹⁷, ha ritenuto che «alla base di un'obbligazione avente ad oggetto la cessione di dati personali si colloca [...] il consenso dell'interessato al trattamento dei dati stessi, mentre il loro materiale trasferimento ha in realtà un valore sussidiario»²⁹⁸.

²⁹² In giurisprudenza, v. TAR Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260, cit., ove si precisa che «[n]on sussiste [...] alcuna incompatibilità o antinomia tra le previsioni del “Regolamento privacy” e quelle in materia di protezione del consumatore, in quanto le stesse si pongono in termini di complementarietà, imponendo, in relazione ai rispettivi fini di tutela, obblighi informativi specifici, in un caso funzionali alla protezione del dato personale, inteso quale diritto fondamentale della personalità, e nell'altro alla corretta informazione da fornire al consumatore al fine di fargli assumere una scelta economica consapevole»; conforme, Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2630, cit., nella quale si afferma che ove un trattamento di dati «coinvolga comportamenti e situazioni disciplinate da altre fonti giuridiche a tutela di altri valori e interessi (altrettanto rilevanti quanto la tutela del dato riferibile alla persona fisica), l'ordinamento – unionale prima e interno poi – non può permettere che alcuna espropriazione applicativa di altre discipline di settore, quale è quella, per il caso che qui interessa, della tutela del consumatore, riduca le tutele garantite alle persone fisiche».

²⁹³ Sul punto, v. *infra*, Cap. III, § 21.

²⁹⁴ Cfr. A. GENTILI, *La volontà nel contesto digitale*, cit., p. 702.

²⁹⁵ V., tra gli altri, G. RESTA, *Diritti della personalità e autonomia contrattuale*, cit., p. 562; C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 103; C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 210 s.; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 155.

²⁹⁶ C. LANGHANKE e M. SCHMIDT-KESSEL, *Consumer Data as a Consideration*, in *EuCML*, 2015, p. 220 s.; ID. e T. PERTOT, *“Donazione” di dati personali e risvolti successori*, cit., p. 911.

²⁹⁷ A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, cit., p. 68.

²⁹⁸ Così, ancora A. DE FRANCESCHI, *o.u.c.*, p. 72, il quale, tuttavia, muovendo dal rilievo che la revocabilità del consenso escluderebbe la pretesa all'adempimento, ipotizza, sulla scia della dottrina tedesca richiamata precedentemente, «una configurazione di tale accordo in base allo schema dell'obbligazione naturale oppure secondo il modello dello scambio delle prestazioni nella prostituzione» (*ivi*, p. 112), ravvisando «una

Rispetto a tale impostazione, si è obiettato, tuttavia, che un contratto che preveda un siffatto obbligo dell'interessato sarebbe inconfigurabile nel nostro ordinamento²⁹⁹ e che «la “prestazione” gravante sull'utente si pales[erebbe] essere un'attività ontologicamente inidonea a costituire oggetto di un vincolo obbligatorio»³⁰⁰, anche in ragione della previsione dei connotati di libertà³⁰¹ e revocabilità³⁰² del consenso; non diversamente, altri ha ritenuto che una prestazione così congegnata sarebbe illecita³⁰³.

La questione, tuttavia, va impostata diversamente, dacché nel caso di specie non verrebbe in evidenza un impegno a prestare il consenso al trattamento³⁰⁴, bensì un obbligo a fornire i propri dati personali³⁰⁵, come sembra essere confermato ora *verbatim* dal tenore letterale della previsione di cui all'art. 135 *octies*, comma 4, c. cons.³⁰⁶, sia dal rilievo per cui la prestazione dei dati viene concepita, nei termini di utilizzo di alcuni tra i più diffusi modelli di scambio, come alternativa al pagamento di una somma di denaro in abbonamento³⁰⁷. Senza voler e

vincolatività sin dall'inizio limitata e [...] una non azionabilità della pretesa» (*ibid.*). La stessa dottrina, poi, precisa che «Il carattere irrinunciabile della facoltà di revoca del consenso al trattamento dei dati personali rende precari gli accordi contrattuali aventi ad oggetto tale consenso e le obbligazioni da esse scaturenti. Esse non sono infatti suscettibili di esecuzione in forma specifica e non giustificano alcuna pretesa al risarcimento del danno, che il “creditore dei dati” abbia a subire in conseguenza di tale revoca»: A. DE FRANCESCHI, *o.n.c.*, p. 126.

²⁹⁹ G. RESTA, *o.l.n.c.*

³⁰⁰ C. IRTI, *o.n.c.*, p. 103, la quale aggiunge, inoltre, che «[q]uel che manca per qualificare il rapporto in termini strettamente obbligatori è la bilateralità del vincolo giuridico, non essendo e non potendo mai essere, la prestazione gravante sul consumatore – il rilascio del consenso al trattamento del dato per finalità estranee al servizio o prodotto ricevuto dall'operatore economico (titolare del trattamento) – oggetto di una obbligazione giuridicamente coercibile».

³⁰¹ V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., p. 86.

³⁰² G. VERSACI, *o.n.c.*, p. 155 s.

³⁰³ C. ANGIOLINI, *o.c.*, p. 210 s., la quale motiva tale soluzione sulla base dell'argomentazione per cui «dalla norma sulla libertà del consenso si deve dedurre che è vietato creare per la via del contratto un obbligo di prestare il consenso al trattamento».

³⁰⁴ Come, invece, reputa A. DE FRANCESCHI, *o.l.n.c.*

³⁰⁵ In termini, S. ORLANDO, *Per un sindacato di liceità del consenso privacy*, in *Jus civile*, 2022, p. 537 s.

³⁰⁶ La previsione in esame «non si esprime in termini di “impegno”, come nella direttiva, ma di “obbligo” del consumatore a fornire dati personali al professionista. Un impegno, quindi, che si traduce in una vera e propria obbligazione»: così, R. SENIGAGLIA, *“L'equivoco della privacy” tra consenso e capacità*, cit., p. 1382. Il tenore letterale della disposizione di cui al testo è valorizzato anche da C. SOLINAS, *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, cit., p. 95 s., per la quale lo «“scatto in avanti” del legislatore italiano, consapevole o meno che sia stato, pone seriamente in dubbio quanto finora normalmente ritenuto circa l'incompatibilità “ontologica” tra consenso al trattamento e assunzione volontaria di un obbligo a prestare successivamente il consenso al trattamento».

³⁰⁷ Il principale fornitore di servizi di *social media*, Meta, consente ora ai propri utenti residenti nell'Unione europea di scegliere se fornire i loro dati personali in funzione dell'accesso a tali servizi oppure se ottenere la fornitura del servizio a fronte del pagamento di una somma di denaro in abbonamento, con la differenza, significativa, che soltanto nel secondo caso le informazioni personali dell'utente non vengono impiegate per finalità pubblicitarie e di *marketing*. V., in particolare, i termini d'uso di *Facebook*, applicabili dal 12 gennaio 2024 e consultabili all'indirizzo https://www.facebook.com/legal/terms_preview_europe (ultimo accesso: 10 novembre 2023), le quali prevedono – non senza qualche ambiguità là ove si afferma la “gratuità” dell'utilizzo dei prodotti – che «L'utente può scegliere di usare i nostri Prodotti gratuitamente con le inserzioni o di attivare l'abbonamento per usarli senza inserzioni: se sceglie di usarli gratuitamente con le inserzioni, ci autorizza a mostrare inserzioni che le aziende e le organizzazioni ci pagano per la promozione all'interno o all'esterno dei Prodotti di Meta. Se sceglie di attivare l'abbonamento per usare i nostri Prodotti senza inserzioni, non vedrà inserzioni e noi non useremo i suoi dati per le inserzioni. Le informazioni

poter rievocare in questa sede l'annoso dibattito sull'oggetto dell'obbligazione³⁰⁸, ci si può però limitare a rilevare che nella fattispecie in esame, considerata dalla prospettiva del rapporto giuridico, la realizzazione dell'interesse del creditore-titolare del trattamento si appunta sul conseguimento del «bene» dovuto³⁰⁹, rappresentato dai dati personali dell'interessato, mentre il consenso al trattamento costituisce elemento esterno alla struttura del rapporto obbligatorio, dacché lo stesso consente – in assenza della ricorrenza di altre basi giuridiche – al titolare del trattamento di sfruttare tali informazioni per finalità economiche.

Né, in contrario, varrebbe addurre – in prospettiva protesa a individuare l'oggetto dell'obbligazione (non nel bene dovuto, bensì) nel comportamento del debitore – l'assenza di coercibilità per escludere la configurabilità di un'obbligazione in capo all'interessato. Invero, la coercibilità non sempre costituisce un connotato essenziale delle obbligazioni, come dimostrato non soltanto dalla disciplina degli obblighi di fare, bensì ed anche dalla ricorrenza di ipotesi in cui il credito esiste, ma la prestazione non è esigibile (si pensi, ad es., al *pactum de non petendo ad perpetuum* o al debito prescritto); per non tacere dell'inesigibilità della prestazione³¹⁰, quale vicenda modificativa della disciplina del rapporto obbligatorio che costituisce l'esito di sopravvenienze non patrimoniali, col duplice risultato di precludere, *pro tempore*, al creditore di pretendere l'esecuzione della stessa e, per converso, di legittimare il debitore a non adempiere senza per ciò sopportare le relative conseguenze.

15. *Segue.* Rispetto alle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, un banco di prova significativo sul versante pratico-applicativo è rappresentato dal problematico coordinamento della disciplina dei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali con quella, invece, dettata rispetto al trattamento dei dati

relative a tariffa, valuta e periodo di pagamento per l'abbonamento senza inserzioni verranno fornite prima del completamento dell'acquisto».

³⁰⁸ In proposito, v., per un'accurata e densa sintesi, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione* (1990), rist. agg., Milano, 2019, p. 35 ss., cui si rinvia anche per i riferimenti bibliografici.

³⁰⁹ Cfr. R. NICOLÒ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, cit., pp. 72 s., 80 s., il quale, muovendo dal rilievo che il diritto di credito si configura quale potere su un bene (*ivi*, p. 72 s.), pone in evidenza che «il problema si riduce nel vedere se il bene in relazione al quale è predisposta la tutela giuridica e che costituisce l'oggetto del potere del titolare, sia l'attività dovuta dall'obbligato oppure ciò a cui è diretta tale attività, ossia ciò che la legge prevede come risultato di tale comportamento. A mio avviso il problema va risolto nel secondo senso. Se si tiene presente infatti la struttura del rapporto giuridico, che [...] resta sempre il concetto centrale della sistematica giuridica, si dovrà necessariamente negare che oggetto del diritto sia il comportamento del soggetto passivo, comportamento che, in quanto attività volontaria, è un atteggiamento della personalità dell'obbligato e un'espressione della sua libertà. Il rapporto giuridico è infatti, sotto il profilo strutturale, la sintesi di due posizioni essenzialmente correlative, nel senso che la posizione attiva (diritto) non si concepisce senza l'esistenza di una correlativa posizione passiva (obbligo). Sia il diritto, il cui contenuto è dato da un potere, sia l'obbligo, il cui contenuto è dato da un comportamento del soggetto passivo, sono elementi costitutivi del rapporto giuridico, alla cui formazione essi concorrono sullo stesso piano. Nell'economia del rapporto giuridico entrambi tali elementi devono conservare la loro autonomia, per cui si deve pensare non che l'uno possa essere oggetto dell'altro, ma che entrambi facciano riferimento ad un elemento obbiettivo che sta in un certo senso fuori di essi» (*ivi*, p. 80 s.).

³¹⁰ In argomento, O. CLARIZIA, *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012; EAD., *L'inadempimento non imputabile. Tre modelli a confronto: inesigibilità della prestazione, impossibilità sopravvenuta, eccezione di inadempimento*, in G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI (a cura di), *Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive*, cit., p. 547 ss.

personali dei minori ultraquattordicenni di età (art. 8, reg. UE n. 679/2016; art. 2 *quinquies*, d.lg. n. 196 del 2003).

In proposito, l'art. 8, reg. UE n. 679/2016 ammette la legittimità del trattamento dei dati dei minori che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età e che abbiano prestato il loro consenso in relazione all'offerta di servizi della società dell'informazione; salva la facoltà dei singoli Stati membri di stabilire un'età più bassa (purché, comunque, non inferiore al tredicesimo anno di età) per la prestazione del consenso. In attuazione di tale facoltà, il legislatore italiano, con l'art. 2 *quinquies*, d.lg. n. 196 del 2003 (introdotto dal d.lgs. n. 101 del 2018), ha pertanto individuato nel compimento dei quattordici anni il momento a partire dal quale il minore è considerato legittimato a prestare, in piena autonomia, il consenso al trattamento³¹¹. Anche detta previsione, pur dettata con specifico riferimento alla posizione del minore ultraquattordicenne, conferma, dunque, la necessità di considerare consenso negoziale e contratto come atti distinti, ciascuno dei quali deve essere sottoposto ad una distinta disciplina. Ciò si desume, ulteriormente, sulla base del disposto di cui all'art. 8, par. 3, reg. UE n. 679/2016, a tenore del quale «il paragrafo 1 non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto al minore».

Secondo parte della dottrina, l'asserita separazione tra consenso contrattuale e consenso al trattamento presterebbe il fianco al rilievo, di per sé condivisibile, per il quale ammettere il minore, che abbia compiuto i quattordici anni, a manifestare validamente il proprio consenso al trattamento e, al contempo, escluderne la capacità di concludere i contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali, finirebbe per agevolare oltre modo la posizione del fornitore del servizio; dacché quest'ultimo, ben potendo legittimamente sfruttare le informazioni personali del minore (almeno fino alla revoca del consenso al trattamento, esercitata da parte di quest'ultimo), non sarebbe, di contro, tenuto ad eseguire la propria prestazione³¹².

Benché finemente argomentata, la tesi, però, non tiene conto della necessità di operare un'interpretazione sistematica delle norme di cui al c. cons. e al reg. UE n. 679/2016, le quali, come già si è avuto modo di rilevare, presuppongono, a legislazione invariata, la necessità di distinguere, sul piano tanto strutturale quanto funzionale, il consenso al trattamento rispetto al contratto cui accede.

E ciò, anche perché il titolare del trattamento non potrebbe comunque fare affidamento nemmeno sull'altra base giuridica rappresentata dall'interesse

³¹¹ Prima del compimento del quattordicesimo anno, resta fermo che il consenso al trattamento deve essere manifestato dagli esercenti della responsabilità genitoriale. E va ritenuto che il consenso debba essere congiunto, come correttamente afferma un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, secondo cui la pubblicazione di dati e contenuti digitali relativi ai minori di età infraquattordicenni, effettuata da un genitore in assenza del consenso dell'altro o da un terzo, giustifica l'esperibilità, anche in sede cautelare, del rimedio della cancellazione: v., da ultimo, Trib. Rieti, 17 ottobre 2022, n. 443, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1108 ss., con nota di G. CARAPEZZA FIGLIA, *Sharenting: nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, *ivi*, p. 1104 ss., la quale, inoltre, riconosce la risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione dei diritti all'immagine e alla protezione dei dati personali del minore a séguito della diffusione autorizzata da uno soltanto dei genitori.

³¹² V. RICCIUTO, *L'equivoco della privacy*, cit., p. 139.

legittimo, il cui utilizzo – rispetto alla posizione dei minori ed a prescindere dall'età raggiunta – sembra da ritenersi precluso. Depone in questo senso la previsione dell'art. 6, par. 1, lett. *f*, reg. UE n. 679/2016, secondo cui «il trattamento è lecito quando necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore».

Senonché, la rilevata necessità di distinguere sul piano disciplinare il consenso al trattamento dal contratto³¹³ non conduce, di per sé, ad affermare che il minore ultraquattordicenne non possa, in proprio, stipulare anche il contratto di fornitura di un servizio o contenuto digitale. Sí che, trattandosi di atto espressione di una scelta (anche) esistenziale, inerente allo sviluppo della personalità del minore nell'ambiente digitale (art. 2 cost.)³¹⁴, ai fini della validità o meno del contratto – lungi dal poter fare riferimento al criterio, elaborato per le situazioni patrimoniali, della capacità di agire³¹⁵ – occorrerebbe, piuttosto, aver riguardo al grado di maturità raggiunto, in concreto, dal contraente minorene. Se «l'idea che il riconoscimento al minore della capacità di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali non possa implicare anche il riconoscimento, in capo allo stesso, della capacità contrattuale di “disporre” di quei dati, pare difficilmente difendibile»³¹⁶, allora le critiche mosse nei confronti delle tesi volte a scindere il consenso contrattuale da quello al trattamento non colgono nel segno.

16. Problemi analoghi – relativi all'individuazione della disciplina applicabile, nonché, in particolare, al ruolo del consenso dell'interessato e delle altre condizioni di legittimità dettate dal reg. UE n. 679/2016 – si pongono anche rispetto alla fattispecie della «condivisione dei dati», introdotta dal reg. UE n. 868/2022

³¹³ Cfr. R. SENIGAGLIA, *The best interest of the child tra persona e contratto*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 514 s., per il quale il problema «se consenso al trattamento e consenso contrattuale debbano dare luogo a due atti distinti tra loro collegati o a un unico atto, è questione che comunque non tocca l'evidente unicità dell'operazione economica nella quale si compie lo “scambio di dati personali” che “l'ordinamento non vieta”».

³¹⁴ Sul punto, v. G. CARAPEZZA FIGLIA, *Teoria della capacità e tutela della persona umana. Per una nuova dogmatica minorile*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, p. 330, il quale rileva che anche rispetto ai minori di età «la partecipazione all'ecosistema digitale [...] permette al soggetto di rappresentare e realizzare la propria personalità, compiendo scelte esistenziali anche nell'esercizio di diritti fondamentali – come la libertà di espressione, associazione, riunione, religione e partecipazione alla vita politica –, in un'attività di socializzazione virtuale in grado di definirne l'identità in termini relazionali».

³¹⁵ In questo senso già P. STANZIONE, *Capacità e minore età nella problematica della persona umana* (1975), rist., Napoli, 2018, pp. 67 ss., 238 ss. Di «rigidità formale del criterio anagrafico che consegna il minorene a una condizione di totale incapacità rispetto all'attività patrimoniale» discorre, recentemente, anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *Teoria della capacità e tutela della persona umana*, cit., p. 326.

³¹⁶ In termini, testualmente, R. SENIGAGLIA, *The best interest of the child tra persona e contratto*, cit., p. 513. Diversamente, v. G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto*, cit., p. 146; C. PERLINGIERI, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, pp. 1333 s., 1336 s., la quale, una volta posto in evidenza che «[i]l ruolo del consenso prestato al momento dell'iscrizione o registrazione sulla piattaforma sociale non sembra suscettibile di essere ricondotto nell'alveo del consenso al trattamento dei dati personali», conclude nel senso che, anche rispetto al minore ultraquattordicenne, «la sostanziale disposizione di attributi essenziali della persona per lo sviluppo di relazioni sociali *online* induce a reputare che il contratto può essere validamente concluso soltanto con il consenso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale».

al fine di agevolare la circolazione nell'ambito dell'Unione europea. La relativa disciplina si inserisce nel solco della *Strategia europea per i dati*³¹⁷ della Commissione europea, la quale si propone di dare vita ad «un autentico mercato unico di dati, aperto ai dati provenienti da tutto il mondo – nel quale sia i dati personali sia quelli non personali, compresi i dati commerciali sensibili, siano sicuri e le imprese abbiano facilmente accesso a una quantità pressoché infinita di dati industriali di elevata qualità, che stimolino la crescita e creino valore»³¹⁸. L'obiettivo ultimo – come dichiarato apertamente dalla Commissione stessa e ribadito in sede di Relazione sulla Proposta di reg. UE del 23 febbraio 2022, in tema di norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (c.d. *Data Act*)³¹⁹, già richiamata – è quello di regolamentare lo spazio economico europeo dei dati, colmando il divario che, in termini di competitività, separa le imprese operanti nell'Unione dalle concorrenti d'oltreoceano; là ove non soltanto la crescente disponibilità di dati, anche personali, ma anche, e soprattutto di strumenti sempre più sofisticati che ne consentono il trattamento³²⁰, hanno dato, come noto, la stura all'emersione di un oligopolio digitale formato da cinque operatori (le c.dd. «*Big Tech*», anche note con l'acronimo «*GAFAM*»: *Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft*) che hanno ormai acquisito una posizione predominante nel mercato digitale, tanto da sollecitare l'intervento del legislatore UE³²¹.

³¹⁷ Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia europea per i dati, Bruxelles, 19 febbraio 2020, COM(2020) 66 final, in *eur-lex.europa.eu*, su cui v. F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contr. impr./Europa*, 2021, p. 199 ss.; D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, in *Eur. J. of Privacy and L. Technologies*, 2022, p. 48; G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., p. 975 ss.; H. RICHTER, *Looking at the Data Governance Act and Beyond: How to Better Integrate Data Intermediaries in the Market Order for Data Sharing*, in *GRUR International*, 2023, p. 1 ss.

³¹⁸ Così, Commissione europea, Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Una strategia europea per i dati, cit.

³¹⁹ In merito, v. le considerazioni di E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 195, la quale rileva come dalla lettura della proposta cit. risulti «dichiarato il fine dell'Unione europea di incrementare l'accesso, l'uso e il riuso dei dati a fini commerciali con tutte le relative problematiche in tema di tenuta sistematica con i principi dell'Unione stessa e con quelli costituzionali interni».

³²⁰ È stato opportunamente messo in evidenza che il potere economico delle *Big Tech* non «deriva tanto dalla disponibilità esclusiva dei dati, quanto dalla disponibilità di idonei mezzi di analisi, mezzi che consentono di acquisire un potere informativo, economicamente rilevante, anche nel caso di dati “aperti”, in ragione del valore aggiunto che l'intermediario dell'informazione è in grado di conseguire e rendere eventualmente accessibile a terzi»: così, A. MANTELETO, *Big Data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 139.

³²¹ Reg. UE n. 1925/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le dir. UE n. 1937/2019 e UE 1828/2020 (Regolamento sui mercati digitali o *Digital Markets Act* o, per brevità, *DMA*), in *eur-lex.europa.eu*, entrato in vigore il 1° novembre 2022 e applicabile a far data dal 2 maggio 2023, il quale introduce nuove norme in riferimento all'attività delle imprese c.dd. controllori dell'accesso (*gatekeepers*), che forniscono i servizi di intermediazione *online*, motori di ricerca *online*, servizi di *social network*, piattaforme per la condivisione di video, servizi di comunicazione interpersonale, sistemi operativi, browser *web*, assistenti virtuali, servizi di *cloud computing*, servizi pubblicitari *online*, nonché altri servizi di intermediazione pubblicitaria (art. 2, reg. UE n. 1925/2022). Sul punto, v. P. ACKMAN, *Regulating Competition in Digital Platform Markets: A Critical Assessment of the Framework and Approach of the EU Digital Markets Act*, in *Eur. Law Rev.*, 2022, p. 85 ss.; G. ALPA, *La legge sui servizi digitali e la legge sui mercati digitali*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 1 ss.; A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il Digital Markets Act e il ruolo dell'Unione europea verso un costituzionalismo digitale*, in *Giur. cost.*, 2022, p. 1867 ss.; M. LIBERTINI, *Il regolamento europeo sui mercati digitali e le norme generali in materia di concorrenza*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, p. 1069 ss.

Ciò premesso, la nuova disciplina sulla *governance* europea dei dati, recata dal reg. UE n. 828/2022, definisce la condivisione dei dati personali come la «fornitura di dati da un interessato [...] a un utente dei dati ai fini dell'utilizzo [...] di tali dati, sulla base di accordi volontari o del diritto dell'Unione o nazionale, direttamente o tramite un intermediario, [...] dietro compenso o a titolo gratuito» (art. 1, par. 1, n. 10, reg. UE n. 868/2022).

La previsione è rilevante ai fini della presente indagine sotto almeno un duplice ordine di profili.

In primo luogo, perché essa ammette, in linea di principio, che la fornitura dei dati personali possa avvenire «dietro corrispettivo», smentendo una volta per tutte le tesi dottrinali, sopra richiamate, tese a negare – sulla base del raffronto tra il testo finale della direttiva UE n. 770/2019 e della relativa proposta – la possibilità di considerare i dati come controprestazione³²². Essa, piuttosto, avvalorava l'idea che la fornitura dei dati, essendo suscettibile di valore economico (artt. 1174 e 1321 c.c.), possa essere considerata alla stregua di un “surrogato” del prezzo in denaro.

Inoltre, la disposizione sopra richiamata, nell'ammettere che la condivisione dei dati possa avvenire anche «a titolo gratuito», pone all'interprete il problema di distinguere la condivisione gratuita dei dati rispetto al c.d. «altruismo dei dati», oggetto di separata disciplina (artt. 16-25, reg. UE n. 868/2022). Quest'ultimo, in particolare, ricorre nel caso della «condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati al trattamento dei dati personali che li riguardano [...] senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per mettere a disposizione i propri dati» (art. 1, par. 1, n. 16, reg. UE n. 868/2022).

Con l'introduzione del reg. UE cit., viene, pertanto, demandato all'interprete un ulteriore e non agevole sforzo ermeneutico, volto a individuare i rispettivi àmbiti di confine tra (almeno) tre diverse strutture negoziali aventi ad oggetto, quale minimo comun denominatore, la fornitura dei dati personali: *a*) le forniture *corrispettive*, caratterizzate da una funzione di scambio, le quali sono riconducibili – prevalentemente, ma non solo – ai contratti di scambio tra contenuti e servizi digitali e dati personali (artt. 135 ss. *octies* c. cons.) e ai contratti di intermediazione nella circolazione di informazioni di carattere personale (artt. 10 ss., reg. UE n. 868/2022); *b*) le forniture (corrispettive o non corrispettive e) *onerose*, in cui la prestazione dei dati implica un sacrificio economico-giuridico per l'interessato e, per converso, quelle che ne sono prive e, dunque, si configurano come *gratuite*; *c*) le forniture c.dd. altruistiche o *liberali*³²³, connotate dall'*animus donandi*

³²² Analogamente, risulta significativa la disposizione dell'art. 9, proposta di reg. UE del 23 febbraio 2022, cit., là ove dispone che tra il titolare dei dati e il destinatario dei dati possa intercorrere un accordo volto alla determinazione del compenso, dovuto al primo dal secondo, per la messa a disposizione di dati anche personali.

³²³ Di «logica sostanzialmente donativa» parla D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, in *Eur. J. of Privacy and L. Technologies*, 2022, p. 52, senza tuttavia soffermarsi sul problema se la condivisione altruistica sia o meno inquadrabile nell'àmbito dello schema della donazione, oppure, invece, nell'alveo delle c.dd. liberalità non donative. In proposito, G. OPPO, *Adempimento e liberalità*, cit., p. 76 ss.; G. BALBI, *Liberalità e donazione*, in *Riv.*

dell'interessato e strumentali alla realizzazione di importanti finalità sociali, la cui individuazione è rimessa, in sede di attuazione della disciplina eurounitaria (che pure menziona, a titolo esemplificativo, il trattamento dei dati necessari allo svolgimento di finalità di rilievo pubblico, quali l'assistenza sanitaria, la lotta ai cambiamenti climatici, il miglioramento della mobilità, le statistiche ufficiali, il miglioramento della fornitura dei servizi pubblici, l'elaborazione delle politiche pubbliche, la ricerca scientifica nell'interesse generale), agli Stati membri.

Per l'individuazione dell'ambito di applicazione di ciascuna delle figure sopra evidenziate occorrerà, allora, fare rinvio alle più consolidate acquisizioni della dottrina in tema di corrispettività³²⁴, onerosità, gratuità³²⁵ (anche nella sua variante «interessata»³²⁶) e liberalità³²⁷.

Di là da queste considerazioni, la «condivisione dei dati» di carattere personale rimane sottoposta (anche) alla disciplina recata dal reg. UE n. 679/2016, posto che la stessa rientra nella nozione di «trattamento», con conseguente possibilità di qualificare l'utente dei dati come titolare del trattamento. Anche sotto questo riguardo, infatti, dalla nuova normativa si evince che l'utente dei dati è legittimato a trattare i dati personali sulla base giuridica del consenso degli interessati, che si affianca – senza confondersi con esso – agli «accordi volontari» volti alla condivisione dei dati cui fa esplicito riferimento la previsione dell'art. 1, n. 10, reg. UE n. 828/2022; con tutti i limiti sopra evidenziati, circa l'efficacia e l'adeguatezza di un tale meccanismo a garantire, ai titolari del diritto alla protezione dei dati, un effettivo controllo sulla circolazione degli stessi.

17. *Segue.* Oltre ai contratti di scambio tra fornitura di contenuti e servizi digitali e dati personali e ai negozi di condivisione dei dati personali, vanno esaminati anche gli accordi connessi ai servizi di intermediazione nella circolazione dei dati personali. Nell'impianto normativo del reg. UE n. 868/2022, infatti, la condivisione dei dati dall'interessato all'utente dei dati, può avvenire sia direttamente, sia indirettamente, ed in particolare quando il primo ricorre, a tal fine, all'attività di un intermediario.

dir. comm., 1948, p. 157 ss.; A. TORRENTE, *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XXII, Milano, 1956, p. 15 ss.; A. CHECCHINI, *Liberalità (atti di)*, in *Enc. giur.* Treccani, XVIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; V. CAREDDA, *Le liberalità diverse dalla donazione*, cit., *passim*; A. CATAUDELLA, *Donazione e liberalità*, cit., p. 173 ss.; ID., *La donazione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, V, Torino, 2005, p. 54 ss.; A.A. CARRABBA, *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, IV, 27, Napoli, 2009, pp. 117 ss., 771 ss.; G. AMADIO, *Attribuzioni liberali e «riqualificazione della causa»*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 491 ss.; nonché, di recente, O. CLARIZIA, *La donazione «liberatoria»*, Napoli, 2019, p. 59 ss., e L. COPPO, *Donazioni e liberalità non donative*, in *Riv. trim.*, 2019, p. 1385 ss.

³²⁴ Per la nozione di corrispettività come interdipendenza tra prestazioni (o attribuzioni patrimoniali), le quali rinvergono l'una la propria giustificazione nell'altra, cfr. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 466; F. GIGLIOTTI, *Contratto a titolo gratuito*, cit., p. 168.

³²⁵ V. gli aa. indicati nella nota precedente.

³²⁶ Da ultimo, F. GIGLIOTTI, *o.c.*, p. 172.

³²⁷ *Ibid.*

La prassi, invero, conosce un'eterogenea varietà di *data brokers*³²⁸, la cui attività economica consiste nell'intermediazione nella condivisione di dati dagli interessati (o dai titolari dei dati) in favore degli utenti dei dati, ove questi ultimi sono per lo più imprese intenzionate ad acquisire le informazioni inerenti ai primi per impiegarle nel contesto della propria attività.

Tali soggetti sono ora considerati nell'ambito della disciplina contenuta negli artt. 10-15, reg. UE n. 868/2022, la quale si applica anche ai «servizi di intermediazione tra interessati che intendono mettere a disposizione i propri dati personali e potenziali utenti dei dati, compresa la messa a disposizione di mezzi tecnici o di altro tipo per consentire tali servizi, nell'esercizio dei diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679» (art. 10, par. 1, lett. *b*, reg. UE n. 868/2022), nonché a quelli che «mira[no] a instaurare, attraverso strumenti tecnici, giuridici o di altro tipo, rapporti commerciali ai fini della condivisione dei dati tra un numero indeterminato di interessati e di titolari dei dati, da un lato, e gli utenti dei dati, dall'altro, anche al fine dell'esercizio dei diritti degli interessati in relazione ai dati personali» (art. 11, n. 2, reg. UE n. 868/2022).

Qualora i dati oggetto del servizio siano dati personali, gli intermediari agiscono «su delega» degli interessati, anche esercitando per conto di questi ultimi il diritto alla portabilità dei dati, al fine di ottenere la messa a disposizione di tali informazioni da parte di terzi, per poi adoperarli per finalità economiche e otternerne, in cambio, una remunerazione, della quale una percentuale può essere corrisposta – in denaro o sotto forma di altri vantaggi economici – allo stesso interessato.

L'emersione degli intermediari nella condivisione dei dati ripropone il problema dell'individuazione della disciplina applicabile al rapporto tra l'intermediario e l'interessato, non potendosi fare riferimento alle (sole) disposizioni sul trattamento dei dati contenute nel reg. UE n. 679/2016. Non sembrano esservi dubbi, infatti, della circostanza per cui, una volta immessi nella disponibilità delle informazioni relative agli interessati, gli intermediari siano suscettibili di essere qualificati come «titolari del trattamento», sí che gli stessi saranno tenuti al rispetto – oltretutto delle condizioni dettate dal nuovo art. 12 reg. UE n. 868/2022³²⁹ – dei relativi obblighi.

Tuttavia, anche la fattispecie della condivisione intermediata dei dati – benché suscettibile di rientrare nella nozione di «trattamento», con conseguente

³²⁸ In argomento, v. F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, cit., p. 199 ss.; A. GIANOPOULOU, J. AUSLOOS, S. DELACROIX e H. JANSSEN, *Intermediating data rights exercises: the role of legal mandates*, in *International Data Privacy Law*, 2022, p. 316 ss.; M. HENNEMANN e L. V. DITFURTH, *Datenintermediäre und Data Governance Act*, in *NJW*, 2022, p. 1905 ss.; L. V. DITFURTH e G. LIENEMANN, *The Data Governance Act: – Promoting or Restricting Data Intermediaries?*, in *Competition and Regulation in Network Industries*, 2022, p. 270 ss.; D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, cit., p. 45 ss.; H. RICHTER, *Looking at the Data Governance Act and Beyond: How to Better Integrate Data Intermediaries in the Market Order for Data Sharing*, in *GRUR International*, 2023, p. 1 ss.

³²⁹ La disposizione dell'art 12, reg. UE cit. stabilisce, in particolare, che il fornitore non possa utilizzare i dati per i quali fornisce i propri servizi di intermediazione per scopi diversi dalla messa a disposizione degli stessi agli utenti dei dati; al contrario, egli è legittimato a utilizzare i dati raccolti in merito alle attività dei titolari e degli utenti del servizio soltanto per lo sviluppo del servizio offerto (come, ad es., a fini di sicurezza informatica o prevenzioni di illeciti), nonché ha l'obbligo di rendere disponibili tali dati ai titolari di dati previa richiesta.

operatività della relativa disciplina – deve essere ricostruita da una prospettiva più ampia e sistematica, che tenga in debita considerazione la natura dell’attività svolta dall’intermediario e gli interessi in gioco.

Benché il reg. UE n. 868/2022 non qualifichi espressamente come «contratto» né il rapporto che intercorre, da un lato, tra l’interessato e l’intermediario né, da altro lato, la relazione che lega quest’ultimo all’utente dei dati, l’applicabilità delle regole di cui agli artt. 1321 ss. c.c. trova conferma non soltanto nell’analisi delle condizioni d’uso dei servizi di intermediazione³³⁰, ma anche nel rilievo per cui il fenomeno della *data sharing*, se realizzato nel contesto di un’attività imprenditoriale, si iscrive nel quadro di un rapporto patrimoniale tra le parti, del quale deve dunque essere riconosciuta la natura contrattuale (*ex* artt. 1174 e 1321 c.c.).

Ciò premesso, e in ordine alla natura del rapporto tra interessato e intermediario, si è ipotizzato, in sede di analisi della relativa proposta di reg. UE cit., che «[t]ra i prestatori dei servizi e gli interessati parrebbe sussistere un rapporto giuridico di natura fiduciaria a cui si ricollega l’obbligo per i primi di agire nel migliore interesse dei secondi, garantendo che i dati trattati non vengano utilizzati per scopi diversi o illeciti»³³¹. In merito può osservarsi, però, che l’obbligo di trattare i dati per scopi diversi dalla messa a disposizione degli stessi, così come per finalità *contra legem*, non sembra derivare tanto dalla natura “fiduciaria” del rapporto tra le parti, quanto dal fatto che l’intermediario è tenuto al rispetto delle condizioni prescritte *ex* art. 12 reg. UE n. 868/2022, tra le quali assume primaria rilevanza l’obbligo – espressione del più ampio principio (tecnico) di finalità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. *b*, reg. UE n. 679/2016) o, se si preferisce, della “neutralità” del prestatore di servizi – di non trattare i dati raccolti per «scopi diversi dalla messa a disposizione di tali dati agli utenti dei dati». Inoltre, non sembra che nella fattispecie in esame si possa fare riferimento allo schema del negozio fiduciario. Considerato che esso postula, almeno di regola, il trasferimento di un diritto di proprietà dal fiduciante al fiduciario, con il correlato obbligo di quest’ultimo di (ri)trasferire il diritto al termine della gestione³³², un tale

³³⁰ Così, per es., nelle condizioni d’uso di *Weople*, consultabili al link <https://weople.space/terms#estese> (ult. accesso: 27 maggio 2023), si legge che «Il presente accordo (“Contratto”) disciplina il rapporto tra te (“Utente”) e Hoda S.r.l. (“Fornitore”), in relazione all’utilizzo del Servizio offerto tramite la piattaforma tecnica denomina Weople (“Weople” o “Applicazione”). Il Servizio include la funzionalità di investimento dei dati personali (“Servizio principale”) e le altre funzionalità accessorie di cui alla Sezione III del presente documento (“Servizi accessori”); ma si v. anche l’informativa sulla *privacy*, disponibile all’indirizzo <https://weople.space/privacy> (ult. accesso: 27 maggio 2023).

³³¹ In termini, testualmente, D. POLETTI, *Gli intermediari dei dati*, cit., p. 50. Cfr., inoltre, il «Considerando» n. 33, reg. UE n. 868/2022, nel quale si afferma che «[i] fornitori di servizi di intermediazione dei dati che agiscono da intermediari tra i singoli individui, quali gli interessati, e le persone giuridiche, quali gli utenti dei dati, dovrebbero inoltre avere l’obbligo fiduciario nei confronti dei singoli individui di garantire che agiscono nel migliore interesse degli interessati».

³³² In generale, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 712; nonché, più di recente, F. ALCARO, *Mandato e fiducia*, in S. TONDO (a cura di), *I patrimoni separati fra tradizione e innovazione*, Torino, 2007, p. 82, il quale rileva che il concetto di “fiducia” «individua il trasferimento della titolarità di beni, gravata o accompagnata da un *pactum fiduciae* implicante lo svolgimento di un compito determinato da parte del fiduciario». Cfr. già E. BETTI, *Teoria generale del negozio*, cit., p. 300, per il quale «nel negozio fiduciario [...] concorrono normalmente, se non necessariamente, due distinti negozi, dei quali l’uno, di disposizione, consiste nel

risultato sarebbe inammissibile con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive aventi ad oggetto i dati personali³³³. Pertanto, e a voler insistere sulla natura “fiduciaria” del rapporto tra interessato e intermediario, non rimarrebbe che fare riferimento ad una peculiare figura di fiducia c.d. statica, priva di alcun effetto traslativo, e connotata, soltanto, dall’assunzione di obblighi da parte del c.d. fiduciario nell’interesse del c.d. fiduciante³³⁴.

Tuttavia, e dal momento che – come tra poco diremo – le operazioni economiche aventi ad oggetto l’intermediazione nella circolazione dei dati appaiono essere funzionali tanto al perseguimento di interessi propri sia della persona cui i dati si riferiscono, sia dell’intermediario, esse non sembrano inquadrabili nelle classiche ipotesi di negozio fiduciario e riconducibili alla dicotomia *fiducia cum amico* e *cum creditore*.

Il riferimento ad un carattere *lato sensu* fiduciario del rapporto, ribadito anche nel testo definitivo del Regolamento, potrebbe, piuttosto, rilevarsi opportuno al fine di verificare l’applicabilità, nei limiti di una valutazione di compatibilità e di adeguatezza, della disciplina del mandato³³⁵, quale archetipo dei contratti di cooperazione nell’altrui sfera giuridica. A ben vedere, l’attività in concreto prestata dall’intermediario in favore dell’interessato parrebbe, per più versi, assimilabile a quella svolta da un mandatario con rappresentanza (art. 1704 c.c.), che agisce, oltretutto in nome e nell’interesse del mandante, anche nel proprio interesse (cfr. art. 1723, comma 2, c.c.), e la cui attività giuridica produce i propri effetti nella sfera del rappresentato-mandante. Si realizzerebbe, in sostanza, un meccanismo rappresentativo³³⁶ per il quale l’intermediario ha il potere³³⁷ – in forza di apposita procura (impropriamente definita «delega» nel testo del reg. UE n. 868/2022)³³⁸ – e, al contempo, l’obbligo, per effetto del contratto di intermediazione, di

conferimento di un diritto dotato di rilevanza rispetto ai terzi, l’altro, di obbligazione, spiega effetti esclusivamente nei rapporti interni fra le parti e crea nel nuovo titolare di quel diritto l’obbligo fiduciario di esercitarlo soltanto nell’orbita di una finalità (causa) determinata col patto di fiducia».

³³³ A. GIANNOPOULOU, J. AUSLOOS, S. DELACROIX e H. JANSSEN, *Intermediating data rights exercises*, cit., p. 324.

³³⁴ Per la configurabilità di un negozio fiduciario non avente effetti reali e caratterizzato dalla mera assunzione di obblighi in capo al fiduciario, V.M. TRIMARCHI, *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1978, p. 34 e nota 18, secondo il quale tale accordo può implicare non soltanto il trasferimento di una situazione di natura reale dal fiduciante al fiduciario, ma anche la costituzione, in capo a quest’ultimo, di una situazione personale; in senso conforme, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, cit., p. 712 e nota 63. In giurisprudenza, nel senso che «l’effetto traslativo non è essenziale per la configurabilità dell’accordo fiduciario», v., da ultimo, Cass., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459, in *Corr. giur.*, 2020, p. 589 ss., con nota di A. GENTILI, *Un dialogo con la giurisprudenza sulla forma del “mandato fiduciario” immobiliare*, e in *Giur. it.*, 2020, p. 2622 ss., con nota di M. PALAZZO, *La forma del negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili*.

³³⁵ Cfr. A. GIANNOPOULOU, J. AUSLOOS, S. DELACROIX e H. JANSSEN, *Intermediating data rights exercises*, cit., p. 323 ss.

³³⁶ Si tratta – va notato incidentalmente – di un meccanismo affatto diverso rispetto a quello previsto all’art. 80, reg. UE n. 679/2016, che attribuisce all’interessato il diritto di conferire mandato ad un’associazione, organizzazione od organismo senza scopo di lucro, aventi obiettivi statutari di pubblico interesse e attivi nell’ambito della protezione dei dati, al fine di proporre reclamo nel suo interesse, nonché di esercitare i diritti di cui agli artt. 77, 78 e 79 reg. UE n. 679/2016 e, se previsto dal diritto nazionale, il diritto al risarcimento del danno da trattamento dei dati personali, ex art. 82 reg. UE n. 679/2016.

³³⁷ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale del negozio*, cit., p. 565 ss.

³³⁸ Sulla procura quale atto unilaterale con cui il rappresentato conferisce al rappresentante la legittimazione ad agire in suo nome e per suo conto, L. BIGLIAZZI GERI, *Procura (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1987, pp. 995 ss., spec. 999.

esercitare un'attività giuridica in luogo dell'interessato e che si sostanzia non soltanto nella conclusione di contratti con i terzi interessati ad acquisire i dati personali.

In questa direzione, occorre però comprendere quale possa essere l'ambito di ingerenza dell'intermediario nella sfera giuridica dell'interessato e, dunque, la portata della relativa procura. Si pone, cioè, il problema di stabilire, anzitutto, se l'intermediario si possa legittimamente sostituire all'interessato nell'esercizio dei «diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679», se è vero che la peculiarità dell'intermediario *de quo* risiede infatti in ciò, che costui si ingerisce nella sfera dell'interessato esercitando anche delle situazioni soggettive³³⁹ che, stando all'opinione più tradizionale³⁴⁰, andrebbero qualificate come diritti di natura personalissima, e che, pertanto, non ammetterebbero alcuna sostituzione nell'altrui attività giuridica³⁴¹.

Una prima soluzione potrebbe essere quella di ritenere che l'ambito di ingerenza nella sfera giuridica dell'interessato andrebbe riservato a quelle sole situazioni giuridiche che non tutelano direttamente interessi esistenziali, ma che, al contrario, risultano espressione (anche) di istanze di natura economica. Il riferimento è, in particolare, al testé menzionato diritto alla portabilità, il cui esercizio, se da un lato consente all'interessato di soddisfare, tramite l'attività dell'intermediario, un proprio interesse (anche) di natura economica³⁴², da altro lato appare strumentale anche al perseguimento dell'interesse patrimoniale del fornitore del servizio di intermediazione, che mette a disposizione le informazioni così acquisite in favore degli utenti dei dati, ricevendone in cambio un corrispettivo.

Tuttavia, la difficoltà di distinguere la natura degli interessi in gioco induce a non poter individuare l'ambito di ingerenza dell'intermediario ricorrendo ad un criterio fondato sulla distinzione tra interessi patrimoniali ed esistenziali. Pertanto, e secondo un'altra possibile lettura, suffragata anche dal tenore letterale del reg. UE n. 868/2022 – che discorre, in genere, di «diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679», senza specificare ulteriormente –, dovrebbe ammettersi che

³³⁹ V., ancora, i termini d'uso di *Weople*, cit., nei quali si afferma che il servizio «ti aiuta ad agire [sic] i diritti più importanti che ti dà il GDPR [...] e si impegna a custodire e proteggere i tuoi dati, sempre in forma anonima e con la massima garanzia per la tua *privacy*», e che «[p]er raggiungere gli obiettivi indicati, tu ci permetti, tramite l'accordo, di: rappresentarti, se lo vorrai, nelle richieste di esercizio dei tuoi diritti [del] GDPR mediante conferimento di apposita delega in nostro favore. Potrai sempre chiederci aggiornamenti sulle attività compiute».

³⁴⁰ Si insegna, tradizionalmente, che «[l]a rappresentanza è, in generale, ammissibile nella conclusione del contratto [...] e di ogni altro negozio alla cui natura non ripugni una sostituzione di persona»: E. BETTI, *Teoria generale del negozio*, cit., p. 558 s.; in senso conforme, v. C.M. BIANCA, *o.n.c.*, p. 77 e nota 31.

³⁴¹ In questa direzione, si è osservato che «desta legittimi dubbi la possibilità di demandare ad altri atti di esercizio di propri diritti che attengono non alla sfera patrimoniale, ma a quella strettamente personale dell'individuo, come nel caso del diritto alla protezione dei dati personali»: I. SPEZIALE, *L'ingresso dei dati personali nella prospettiva causale dello scambio: i modelli contrattuali di circolazione*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 619 e nota 81. Cfr. anche G. RESTA, *Pubblico, privato, collettivo*, cit., p. 991 s., il quale dubita della possibilità che gli intermediari possano sostituirsi agli interessati nell'esercizio dei diritti di cui al reg. UE n. 679/2016, rilevando, in termini critici, che «una più coraggiosa formulazione del *DGA* avrebbe contribuito a rimuovere tale incertezza e legittimare una soluzione più funzionale agli scopi perseguiti».

³⁴² «Il Servizio principale ti permette di trarre un vantaggio economico dall'utilizzo controllato e sicuro dei tuoi dati personali. [...] [L]e Aziende riconoscono a Hoda un corrispettivo (anche commisurato ai risultati) che è restituito all'Utente sotto forma di denaro»: così i termini d'uso di *Weople*.

l'intermediario, purché munito di valida procura, possa esercitare la complessità delle situazioni soggettive aventi ad oggetto i dati personali dell'interessato³⁴³. Tale ultima soluzione, che sembra meritevole di essere condivisa, deve essere però argomentata anche sulla base di ragioni diverse da quelle fondate sulla *littera legis*. Invero, e di là dell'ambivalente natura del c.d. diritto alla portabilità dei dati, il rilievo per cui le altre situazioni soggettive riconosciute all'interessato dal GDPR (diritti di accesso, rettifica, cancellazione, revoca del consenso al trattamento dei dati, ecc.) parrebbero tutelare, almeno in prima battuta, interessi di natura esistenziale, non sembra dirimente al fine di circoscrivere l'ambito di ingerenza dell'intermediario nell'attività dell'interessato.

Anzi, la possibilità di una sostituzione dell'intermediario nell'altrui attività giuridica, e inerente all'esercizio di diritti che pure afferiscono anche alla sfera personale dell'individuo, potrebbe – in linea di massima – ritenersi ammessa, nella misura in cui consenta, effettivamente, di rafforzare le prerogative dell'interessato in ordine alla circolazione e al trattamento, da parte dei terzi, delle informazioni che lo riguardano³⁴⁴. E ciò, sia in ragione del carattere seriale e massivo dei trattamenti di dati³⁴⁵, che già di per sé renderebbe auspicabile una gestione “qualificata” – e sempre sottoposta al controllo, anche successivo all'inizio dell'attività dell'intermediario, da parte delle Autorità di settore – affidata a soggetti professionali; sia perché l'esercizio delle situazioni soggettive riconosciute dal reg. UE n. 679/2016, se lasciato alla mera iniziativa individuale degli interessati, rischia di rivelarsi ineffettivo, là ove si consideri che i singoli non dispongono normalmente delle competenze, anche tecniche, necessarie per comprendere i rischi che possono derivare dal trattamento delle informazioni che li riguardano³⁴⁶.

Del resto, il conferimento del potere rappresentativo in favore dell'intermediario non priverebbe l'interessato della possibilità, anche a séguito della conclusione del contratto di intermediazione, l'interessato, di circoscrivere il potere sostitutivo dell'intermediario mediante una modificazione della procura (ad es., indicando puntualmente quali situazioni soggettive, e quali no, possano essere esercitate dall'intermediario nel suo interesse) oppure, finanche, di estinguere tale potere, mediante la revoca della stessa. Sotto quest'ultimo profilo, benché la procura venga conferita (anche) nell'interesse del rappresentante, la peculiare natura dell'attività gestoria svolta dall'intermediario, e avente ad oggetto l'esercizio delle prerogative che costituiscono espressione del diritto alla protezione dei dati personali, suggerisce all'interprete di procedere all'applicazione (in via analogica) della relativa disciplina, che ammette la libera revocabilità del consenso al trattamento, sí da giustificare la deviazione dalla regola generale che sancisce, al

³⁴³ Cfr. F. BRAVO, *Intermediazione di dati personali*, cit., p. 244 s.

³⁴⁴ Cosí, A. GIANNPOULOU, J. AUSLOOS, S. DELACROIX e H. JANSSEN, *Intermediating data rights exercises*, cit., p. 322, i quali rilevano, inoltre, che «DRIs are increasingly considered as a vehicle to support and strengthen individual and collective exercises of data rights».

³⁴⁵ Cfr. C. CAMARDI, *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus civile*, 2020, p. 788; A. BERNES, *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d'impresa*, cit., p. 670.

³⁴⁶ D.J. SOLOVE, *The Limitations of Privacy Rights*, in *Notre Dame Law Review*, 2023, p. 975 ss., spec. 978 s.

contrario, l'irrevocabilità della procura conferita anche nell'interesse del rappresentante.

Per le considerazioni svolte, pare dunque preferibile accedere ad un'interpretazione ampia del disposto dell'art. 10, par. 1, lett. *b*, reg. UE n. 868/2022 e ritenere, conseguentemente, che il riferimento ai «diritti di cui al regolamento (UE) 2016/679» sia suscettibile di ricomprendere tutte le situazioni enumerate dagli artt. 7 ss., reg. UE n. 679/2016, purché – beninteso – l'attività svolta in concreto dall'intermediario risulti strumentale al rafforzamento delle prerogative dell'interessato, circa il controllo sull'*an* e sul *quomodo* del trattamento delle informazioni che lo riguardano.

CAPITOLO TERZO

DATI PERSONALI E RAPPORTO GIURIDICO. PROFILI RIMEDIALI

SOMMARIO: 18. Trattamento dei dati personali e rimedi. Precisazioni di metodo. Necessità di adottare un approccio volto a individuare le relative tutele mediante il bilanciamento in concreto degli interessi in gioco e delle tecniche più adeguate per la loro protezione. – 19. Insufficienza, sul piano rimediale, delle soluzioni generalizzanti proposte in dottrina. Revoca del consenso al trattamento e caducazione del contratto. Invalidità del consenso al trattamento e nullità del contratto di fornitura di servizi e contenuti digitali. Rilievi critici. – 20. *Segue*. La tesi dell'annullabilità dei contratti conclusi a valle di pratiche commerciali scorrette aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali. Rilievi critici. – 21. La violazione delle regole sul trattamento dei dati personali quale difetto di conformità. Suoi limiti. – 22. Il risarcimento del danno da trattamento dei dati personali. Suoi limiti. La tutela inibitoria. Suoi limiti. – 23. Sfruttamento economico dei dati personali e ingiustificato arricchimento. – 24. Trattamento dei dati personali e «controllo sociale». La rilevanza dei rimedi collettivi.

18. Come si è rilevato, la soluzione dei conflitti determinati dalla circolazione dei dati di carattere personale e dalla coesistenza della pluralità di situazioni giuridiche aventi ad oggetto i medesimi postula un attento bilanciamento di interessi che deve essere necessariamente svolto in concreto.

Ciò non è senza conseguenze anche sotto il profilo dell'individuazione dei rimedi posti a disposizione dell'interessato, al quale sono rivolte le riflessioni che seguono.

Prima di soffermarci sul punto, sembra opportuno osservare che, dal punto di vista metodologico e per l'individuazione degli strumenti di tutela del c.d. diritto alla protezione dei dati personali, non appare sufficiente limitarsi al coordinamento – pur necessario e, peraltro, particolarmente problematico – tra le disposizioni dettate dal reg. UE n. 679/2016 e quelle contenute negli artt. 135 *octies* ss. c. cons.³⁴⁷; né risulta appagante adottare delle prospettive generalizzanti, che muovono dalla qualificazione della fattispecie di volta in volta considerata anche per farne discendere, sul piano pratico-applicativo, l'esperibilità di un dato strumento di protezione.

³⁴⁷ Cfr., sul punto, salvi ulteriori riferimenti, C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 119 ss.; S. PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della Dir. 2019/770/UE*, cit., p. 1499 ss.; ID., *L'interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2212 ss.; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 137 ss.; ID., *Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: scioglimento, restituzioni e obbligazioni post-contrattuali*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2244 ss.

Piuttosto, ed in linea con l'insegnamento della dottrina piú sensibile³⁴⁸, anche rispetto all'individuazione della disciplina rimediale applicabile alla violazione dei rapporti aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali risulta necessario adottare un approccio funzionale, volto a individuare le relative tutele attraverso la considerazione degli interessi lesi e delle tecniche piú adeguate per la loro protezione³⁴⁹. Si tratta, allora, di individuare lo strumento piú idoneo, sul piano quantitativo e qualitativo, a garantire – in ragione del principio di effettività³⁵⁰ e del diritto fondamentale alla difesa³⁵¹ (art. 24 cost.), nonché dei criteri di adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza – la tutela degli interessi in rilievo nel caso concreto³⁵². In tale direzione, l'individuazione dei rimedi, oltre ad essere il risultato di un apprezzamento ispirata ai testé menzionati criteri, non può che costituire il *posterius* – e mai il *prius* – del bilanciamento delle istanze in gioco.

19. Se si condividono questi rilievi metodologici, si può avvertire un senso di insoddisfazione rispetto alle soluzioni sinora proposte dalla dottrina proprio con

³⁴⁸ P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 1 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., p. 144 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, V, *Tutela e giurisdizione*, 4ª ed., Napoli, 2020, p. 115 ss.; G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 130 s.; S. POLIDORI, *Ragionevolezza, proporzionalità e «giusto rimedio»*, in G. PERLINGIERI e A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, II, Napoli, 2017, p. 907 ss. In argomento, v. anche, riguardo a specifici profili applicativi, G. PERLINGIERI, *Alla ricerca del «giusto rimedio» in tema di certificazione energetica. A margine di un libro di Karl Salomo Zachariae*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, pp. 665, 667 s.; ID., *Pandemia da coronavirus, rapporti contrattuali e giusti rimedi*, in *Foro nap.*, 2021, p. 77 ss.; A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Napoli, 2012; EAD., *Stato d'emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto rimedio*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 1103 ss.; A. LEPORÉ, *Prescrizione e decadenza. Contributo alla teoria del «giusto rimedio»*, Napoli, 2012, *passim* ma spec. p. 198 ss.; I. PRISCO, *Le nullità di protezione. Indisponibilità dell'interesse e adeguatezza del rimedio*, Napoli, 2012, p. 13 ss.; EAD., *Inadempimento e rimedi convenzionali*, Napoli, 2022, p. 27 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 859 ss.; ID., *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli, 2013, p. 216 ss.; M. ANGELONE, *La conversione d'ufficio del contratto nullo tra (interpretazione di) buona fede e «giusto rimedio»*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1008 ss.; E. GIORGINI, *Consulenza finanziaria e sua adeguatezza*, cit., pp. 93 e 112; EAD., *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, in *Actual. Jur. Iberoam.*, 2020, p. 274 ss., spec. p. 278; S. DEPLANO, *La cessione dell'eredità*, cit., pp. 288, 374 s.

³⁴⁹ Così, P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., p. 4, il quale chiarisce che «non è l'interesse a strutturarsi attorno al rimedio, ma il rimedio a trovare modulazione in funzione degli interessi considerati dalla fattispecie concreta», e che quest'ultimo «è soltanto uno strumento e non rappresenta un valore» (*ivi*, p. 3).

³⁵⁰ Rileva G. VETTORI, *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, p. 381 ss., spec. p. 404 (ove le parole di séguito riportate tra caporali), che «l'effettività serve ad individuare il rimedio piú adeguato in un sistema di fonti ove coesistono regole e principi».

³⁵¹ Benché «l'art. 24 cost. non [sia] la sola previsione su cui si basa il principio di effettività»: così, I. PAGNI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, p. 356, la quale chiarisce che «grazie al richiamo agli art. 6 e 13 Cedu [...] e [...] all'opera compiuta dalla Corte di giustizia nello spostare progressivamente l'accento dal diritto al processo al diritto ad un rimedio adeguato, [...] il diritto contemplato dall'art. 24 cost. ha assunto una connotazione piú ampia», sí che «[p]arlare di effettività della tutela oggi significa, dunque, soprattutto «diritto ad un rimedio effettivo»: significa cioè valorizzare al massimo il principio chiovendiano, in virtù del quale il processo deve dare al titolare di una situazione soggettiva « tutto quello e proprio quello » che il diritto sostanziale riconosce».

³⁵² Come precisa P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., p. 3 s., «la scelta del rimedio utile deve essere parametrata in virtù delle peculiarità del caso concreto», al fine di «verificare quali interessi sono effettivamente coinvolti, bilanciarli nella logica del sistema e, in ultimo, individuare la misura piú adeguata per la loro tutela».

riferimento agli esiti cui pervengono sul piano pratico-applicativo ed in particolare sul versante rimediabile.

In primo luogo, il riferimento va, ancora una volta, alle impostazioni che ricorrono alla figura del collegamento negoziale al fine di giustificare le interferenze tra consenso al trattamento e contratto³⁵³.

In questa direzione, si è anzitutto sostenuto che la revoca del consenso sarebbe suscettibile di comportare, a cascata, anche la caducazione del rapporto contrattuale³⁵⁴. L'idea di ravvisare un automatismo tra revoca e scioglimento del rapporto, tuttavia, non convince, atteso che la prima non sempre è idonea a dare luogo al secondo³⁵⁵. Al contrario, una volta esercitata la revoca, resta nella discrezionalità dell'operatore economico la scelta tra la continuazione alla fornitura del servizio o la sospensione della stessa, in ragione del nesso di corrispettività tra le prestazioni delle parti; soluzione che, del resto, ha trovato accoglimento anche in altri ordinamenti³⁵⁶.

Si è poi asserito che l'invalidità (a monte) del consenso al trattamento sarebbe, di per sé, suscettibile di comportare (a valle) ora l'invalidità del contratto di fornitura – declinata nei termini di una nullità parziale³⁵⁷ (art. 1419 c.c.) o di protezione (art. 36 c. cons.)³⁵⁸ –, ora il venir meno del rapporto contrattuale³⁵⁹.

Il rimedio della nullità viene altresì invocato da un'altra parte della dottrina, la quale riconduce alla disposizione dell'art. 1418, comma 2, c.c., le ipotesi in cui il trattamento dei dati personali venga svolto in contrasto con le prescrizioni di cui al reg. UE n. 679/2016, rendendo illecito l'oggetto contrattuale³⁶⁰; la stessa sussume, poi, nell'ambito applicativo dell'art. 1419 c.c., le fattispecie in cui non

³⁵³ C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 510; G. RESTA, *I dati personali oggetto del contratto*, cit., p. 148; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 156 ss., spec. p. 158.

³⁵⁴ G. RESTA, *o.l.u.c.*, il quale ipotizza, inoltre, che tale fattispecie potrebbe essere ricostruita come contratto sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca del consenso, oppure come contratto risolubile *ex art. 1467 c.c.* o *ex fide bona* in base al venir meno della presupposizione, oppure come contratto di durata sottoposto ad un recesso unilaterale.

³⁵⁵ V. BACHELET, *o.c.*, p. 134.

³⁵⁶ Sia la disciplina tedesca (§ 327q, Absatz 2, BGB) che quella spagnola (art. 119 *ter*, comma 7, *Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias*), come modificate in attuazione della dir. UE n. 770 del 2019, prevedono, infatti, la possibilità per l'operatore economico di recedere dal contratto di fornitura di contenuti e servizi digitali a fronte della revoca del consenso dell'interessato.

³⁵⁷ Cfr. S. THOBANI, *Diritti della personalità e contratto*, cit., p. 200.

³⁵⁸ In senso contrario, S. PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della Dir. 2019/770/UE*, cit., p. 1530, per il quale l'idea di una nullità parziale «fa a pugni con il presupposto di una condizionalità tra le due forniture».

³⁵⁹ Per G. RESTA, *o.l.u.c.*, dall'invalidità del consenso potrebbe ricavarsi (non l'automatica inefficacia del contratto, bensì) lo scioglimento del vincolo, almeno nei casi in cui «la possibilità di procedere ad un lecito trattamento dei dati personali costituisca, nell'economia del rapporto, una vera e propria “base negoziale”».

³⁶⁰ Così, S. THOBANI, *o.l.c.*, secondo cui «[n]ei casi in cui il trattamento dei dati si configura come lecito corrispettivo del bene o servizio fornito [...], conseguenza della mancanza dei requisiti del consenso sarà la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto. Il trattamento rientra infatti in questi casi all'interno dell'oggetto del contratto e, pertanto, la sua illiceità non può che viziare il contenuto. Si tratta di una nullità parziale, in quanto investe solo una delle prestazioni dedotte in contratto (e, peraltro, non quella caratteristica). Tuttavia, in considerazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni, tale nullità si estende di norma all'intero contratto, salvo casi marginali in cui il consenso al trattamento dei dati, figurando insieme a un altro corrispettivo, abbia un'importanza non determinate nell'economia dell'operazione»; C. ANGIOLINI, *Lo statuto dei dati personali*, cit., p. 201.

sia il contratto in sé, ma soltanto alcune delle clausole ivi contenute a collimare con le regole sul trattamento³⁶¹. Nello stesso senso, si colloca l'opinione di chi – in critica alle ricostruzioni tese a ravvisare una nullità parziale³⁶² – ipotizza che il contratto fondato su un consenso al trattamento invalido sarebbe da considerarsi nullo nella sua interezza³⁶³.

Tali proposte ricostruttive suscitano, però, non poche perplessità dal punto di vista dell'effettività della protezione che ne deriva in capo agli interessati.

In ordine alla possibilità di ricorrere al rimedio della nullità, si deve evidenziare che tale strumento si rivela nel caso di specie del tutto inadeguato rispetto all'esigenza di tutela degli interessati³⁶⁴: sia perché questi ultimi non avrebbero alcun incentivo ad agire in giudizio per far accertare l'invalidità, sia pur parziale, dei relativi atti negoziali; sia perché un detto accertamento si rivelerebbe del tutto superfluo anche rispetto al successivo esercizio di un'azione risarcitoria, essendo quest'ultima già ammessa, in via autonoma, dal reg. UE n. 679/2016 per l'ipotesi di trattamento illecito³⁶⁵. Non sorprende, pertanto, come parte della dottrina tenda a valorizzare il principio della conservazione del contratto, sì da operare una sorta di conversione del contratto da oneroso in gratuito, con la conseguenza che, dinanzi ad un consenso al trattamento invalidamente prestato, il professionista, pur non potendo continuare a trattare i dati personali dell'utente, sarebbe ciò non di meno tenuto a continuare a fornire il servizio³⁶⁶. La tesi, tuttavia, non risulta persuasiva dacché – a tacere del fatto che muove dall'assunto, indimostato, che i contratti in esame sarebbero (oltre che corrispettivi, anche) onerosi – non si vede come sarebbe possibile considerare il professionista tenuto a rendere tali servizi a titolo gratuito³⁶⁷.

³⁶¹ C. ANGIOLINI, *o.c.*, p. 202, la quale menziona, a titolo esemplificativo, il caso di un contratto di accesso ad un servizio di *social network* che preveda il legittimo interesse del fornitore del servizio quale base giuridica per il trattamento di dati sensibili a fini commerciali. L'a., inoltre, sostiene che qualora l'interessato sia un consumatore, le relative clausole potrebbero essere qualificate come vessatorie, sì da giustificare l'applicazione della disciplina sulle nullità di protezione (artt. 33 ss. c. cons.): C. ANGIOLINI, *o.m.c.*, p. 203 ss. Nel senso della (possibile) vessatorietà delle clausole contenute nelle *privacy policy* è orientata anche la posizione di V. BACHELET, *o.c.*, p. 169 ss., alla luce di un'interpretazione estensiva ed evolutiva della disciplina sulle clausole abusive. *Contra*, G. VERSACI, *o.m.c.*, p. 187 s., il quale ritiene impropria detta qualificazione, sul presupposto per cui «la vessatorietà, in quanto deroga abusiva del diritto dispositivo, mal si presta a inglobare la violazione di norme imperative, quali sono le norme in materia di protezione dei dati personali».

³⁶² In questa direzione, V. BACHELET, *o.c.*, p. 141, discorre di «una (invero improbabile) applicazione dell'invalidità parziale riferita a una delle due prestazioni».

³⁶³ V. BACHELET, *o.c.*, p. 145.

³⁶⁴ Diversamente, C. ANGIOLINI, *o.c.*, p. 207, secondo cui «il rimedio della nullità parziale necessaria si potrebbe rivelare particolarmente utile nell'ambito dei contratti che si sono presi in esame, dove il consumatore spesso avrà interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale, [...] e al contempo all'espunzione di clausole che possono rilevarsi lesive di diritti della persona».

³⁶⁵ Così, anche C. IRTI, *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, cit., p. 139.

³⁶⁶ In termini, sia pure sulla base di differenti premesse argomentative, S. THOBANI, *o.c.*, p. 196 ss.; G. VERSACI, *o.c.*, p. 176 ss.; C. IRTI, *o.m.c.*, p. 114.

³⁶⁷ Così, V. BACHELET, *o.c.*, p. 143, il quale, tuttavia, giunge alla conclusione, che non si reputa di condividere, di ricavare dall'invalidità del consenso al trattamento la nullità dell'intero contratto.

20. *Segue*. Una diversa ricostruzione suggerisce di fare ricorso anche al rimedio dell'annullabilità³⁶⁸, che si ritiene operante nei casi in cui il contratto di fornitura sia stato concluso all'esito di una pratica commerciale scorretta, come in particolare nel caso della dichiarazione (fuorviante) del professionista sulla gratuità del servizio offerto, che, pur non essendo fornito a fronte del pagamento di una somma di denaro, si rivela, in realtà, basato sullo sfruttamento dei dati personali degli utenti³⁶⁹.

Senonché, anche tale proposta ricostruttiva desta perplessità, se sol si considera che l'annullamento del contratto «dovrebbe trovare applicazione ogni qualvolta l'anomalia nel procedimento di formazione del vincolo possa rilevare in una prospettiva essenzialmente individualistica»³⁷⁰, mentre, al contrario, lo stesso non potrebbe adeguatamente operare qualora «attraverso la disciplina di una condotta – in senso ampio scorretta – si intendano realizzare scopi che trascendono la sfera individuale, nella prospettiva della tutela del contratto come del mercato di riferimento»³⁷¹.

Del resto, ed anche a voler ammettere in astratto la possibilità di avvalersi del rimedio dell'annullabilità rispetto ai contratti conclusi “a valle” di pratiche scorrette, una tale proposta ricostruttiva finirebbe, nel caso di specie, per non recare alcun vantaggio alla posizione degli interessati³⁷². L'annullamento, infatti, oltre a costituire l'esito di una pronuncia costitutiva del giudice e pur avendo effetto retroattivo, non sarebbe nemmeno in grado di pregiudicare la posizione dei terzi di buona fede (art. 1445 c.c.), coi quali il fornitore del servizio/titolare del trattamento potrebbe avere *medio tempore* condiviso, a titolo oneroso, i dati personali dell'interessato.

21. Più convincente, invece, parrebbe la proposta di qualificare come difetto di conformità, rilevante ai sensi della disciplina dei contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali (art. 8, dir. UE n. 770/2019; art. 135 *decies*, commi 4 e 5, c. cons.)³⁷³, la violazione delle regole sul trattamento sancite dal reg. UE n.

³⁶⁸ Cfr. C. IRTI, *o.n.c.*, p. 155, per la quale «in termini generali appa[re] innegabile che la sanzione della annullabilità per vizio del consenso sia perfettamente compatibile con la disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli o scorrette, ovvero che molte fattispecie qualificate come tali siano idonee a configurare, nel singolo caso, un vizio del consenso». Rispetto alle proposte dottrinali di qualificare come annullabili i contratti conclusi a valle di pratiche scorrette, ritenute generalizzanti, v., tuttavia, le considerazioni critiche di A. FACHECHI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, cit., p. 37 ss.

³⁶⁹ V. i provvedimenti dell'AGCM e dei giudici amministrativi menzionati *retro*, nota 289.

³⁷⁰ Così, testualmente, I. PRISCO, *L'annullabilità. Attualità e prospettive*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, cit., p. 753.

³⁷¹ Ancora I. PRISCO, *o.l.c.*, della quale è l'inciso riportato tra caporali.

³⁷² Lo riconosce la stessa C. IRTI, *o.n.c.*, p. 139, quando afferma che occorrerebbe «valutare se la sanzione invalidante risulti la più funzionale alla migliore tutela degli interessi del singolo consumatore o se, piuttosto, non sia opportuno azionare, ove possibile, gli altri rimedi propri del complesso apparato normativo posto a difesa del contraente debole, più idonei al soddisfacimento dell'interesse specifico».

³⁷³ In linea con quanto già stabilito dall'art. 16, par. 2, dir. UE n. 770/2019, l'art. 135 *noviesdecies*, comma 3, c. cons., si limita a prevedere che, a séguito della risoluzione del contratto di fornitura, il professionista sia tenuto al rispetto degli obblighi di cui al reg. UE n. 679/2016, e tuttavia, come è stato opportunamente posto in evidenza dalla dottrina dapprima del recepimento della direttiva, «sembrerebbe ancora una volta contraddittorio che il GDPR sia vincolante (soltanto) al momento della risoluzione del contratto e non con

679/2016³⁷⁴, sí da legittimare il consumatore ad avvalersi, tra l'altro, dei rimedi del ripristino della conformità e della risoluzione del contratto³⁷⁵.

Un indice testuale che consentirebbe, *prima facie*, di argomentare una tale soluzione viene ravvisato nel 48° «Considerando» della dir. UE n. 770/2019, a tenore del quale «È altresì possibile considerare, in funzione delle circostanze del caso, che gli elementi che determinano un difetto di conformità rispetto ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679, inclusi principi fondamentali quali i requisiti in materia di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, costituiscano un difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale rispetto ai requisiti di conformità soggettivi od oggettivi di cui alla presente direttiva»³⁷⁶.

Tuttavia, il problema se la violazione delle regole del trattamento dei dati personali – che pure potrebbero essere prese astrattamente in considerazione al fine di individuare un difetto di conformità³⁷⁷ – sia suscettibile di rilevare (anche) alla stregua di una mancanza di qualità del prodotto o contenuto digitale fornito presuppone sia che il fornitore del servizio possa essere qualificato, oltre che come professionista ai sensi della disciplina consumeristica, come titolare del trattamento³⁷⁸; sia che i requisiti del trattamento possano essere valutati non alla stregua di obblighi di protezione del titolare del trattamento, bensì quali elementi

riguardo al suo contenuto precettivo e alle condizioni di qualità della fornitura quando questa comporta il trattamento dei dati personali»: C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 517; in senso conforme, M. D'ONOFRIO, *L'illecito trattamento dei dati come difetto di conformità*, cit., p. 2255.

³⁷⁴ Sul problema, cfr., con diversità di accenti, C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, p. 517 s.; K. SEIN e G. SPINDLER, *The new Directive on Contracts for Supply of Digital Content and Digital Services – Conformity Criteria, Remedies and Modifications – Part 2*, in *European Review of Contract Law*, 2019, p. 372 ss.; C. IRTI, *Consenso “negoziato” e circolazione dei dati personali*, cit., p. 145 s.; M. D'ONOFRIO, *L'illecito trattamento dei dati come difetto di conformità*, cit., p. 2253 ss.; M. SCHMIDT-KESSEL, *La responsabilità contrattuale del gestore di una piattaforma per la protezione dei dati personali del cliente nella prospettiva dei requisiti di qualità dell'adempimento*, in *Pactum*, 2023, p. 153 ss.

³⁷⁵ In termini, C. IRTI, *o.l.u.c.*, la quale, nell'accedere ad una nozione ampia di difetto di conformità, sostiene che «tutti gli obblighi imposti dal GDPR ai titolari (o ai responsabili) del trattamento contribuiscono alla esatta individuazione dell'“oggetto” della prestazione dovuta al consumatore, nonché assumono – ai sensi della citata Direttiva – la forma dei requisiti di conformità del prodotto offerto, che il consumatore ha diritto di pretendere dal fornitore, potendo, nel caso in cui le sue aspettative risultino disattese, azionare tutti i rimedi ivi previsti». Nella medesima direzione, v. altresì S. PAGLIANTINI, *L'attuazione minimalista della dir. 2019/770/UE*, cit., p. 1527; A. BERNES, *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d'impresa*, cit., p. 676 s.; nonché M. D'ONOFRIO, *o.l.u.c.*, secondo la quale sembrerebbe «potersi affermare che la violazione delle disposizioni a tutela dei dati personali contenute nel Reg. (UE) 2016/679, originata dal bene o servizio digitale fornito, sia qualificabile in termini di difetto di conformità ai sensi dell'art. 135-*decies* c. cons».

³⁷⁶ Cfr., al riguardo, i rilievi di M. SCHMIDT-KESSEL, *La responsabilità contrattuale del gestore*, cit., p. 155, il quale afferma che «esso suggerisce, in ultima analisi, che vi sia un collegamento evidente tra le violazioni della protezione dei dati e la mancanza di una qualità sufficiente del prodotto digitale». Peraltro, in dottrina non si è mancato di rilevare come la previsione del 48° «Considerando» della dir. cit. nel testo non trovi corrispondenza nel suo articolato: così, tra gli altri, C. CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770*, cit., p. 514 ss.; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 193 ss.; S. PAGLIANTINI, *o.l.u.c.*; M. D'ONOFRIO, *o.l.u.c.*

³⁷⁷ Così, M. SCHMIDT-KESSEL, *o.l.u.c.*, p. 157, nell'evidenziare che «il difetto di conformità non deriva automaticamente dalla violazione della protezione dei dati, dovendosi, piuttosto, verificare che i presupposti del concetto giuridico di difetto di volta in volta rilevante siano separatamente soddisfatti».

³⁷⁸ Si richiede, cioè, l'identità tra i destinatari (o almeno tra i responsabili della protezione) su entrambi i lati del rapporto giuridico, vale a dire che, allo stesso tempo, il fornitore sia responsabile sul piano della protezione dei dati (in quanto titolare del trattamento) e il cliente, a sua volta, sia interessato alla protezione dei dati»: M. SCHMIDT-KESSEL, *o.l.u.c.*, p. 155 s.

che concorrono a integrare la prestazione dovuta³⁷⁹. Sulla base di questi rilievi, che sembrano dirimenti, parrebbe dunque del tutto residuale l'ipotesi che il consumatore possa far valere i rimedi di conformità a fronte della (mera) violazione, da parte del fornitore del servizio o contenuto digitale, delle regole in materia di trattamento³⁸⁰.

Di là da queste considerazioni, va persino evidenziato che il ripristino della conformità non potrebbe legittimare l'interessato a fruire del prodotto o servizio offerto dal professionista senza, però, esonerare il primo dal dover corrispondere i propri dati personali³⁸¹. Infatti, un tale modo di opinare si espone al rilievo per cui, là ove il titolare del trattamento non possa invocare una base giuridica (diversa dal consenso) per raccogliere e sfruttare le informazioni dell'interessato, potrebbe sospendere in autotutela l'esecuzione della propria prestazione, facendo valere l'eccezione di inadempimento³⁸² (art. 1460 c.c.) all'obbligo di fornire il servizio³⁸³.

D'altro lato, e rispetto al rimedio della risoluzione, è pur vero che tale strumento, potendo essere esercitato in via stragiudiziale (art. 135 *noviesdecies*, comma 1, c. cons.), consentirebbe, quanto meno, di evitare gli inconvenienti derivanti da un'iniziativa processuale. E però, gli effetti della risoluzione – trattandosi di contratti di durata ad esecuzione continuata – non potrebbero comunque pregiudicare le prestazioni già eseguite (*ex art. 1458 c.c.*) in favore del titolare del trattamento, il quale, d'altro canto, è legittimato ad impedire al consumatore qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale e, in particolare, può rendergli il contenuto digitale o il servizio digitale inaccessibile, anche mediante la disattivazione dell'*account* (art. 135 *noviesdecies*, comma 6, c. cons.).

22. I rimedi contrattuali applicabili nel contesto delle forniture di contenuti e servizi digitali lasciano impregiudicato il diritto al risarcimento del danno (art. 82, reg. UE n. 679/2016), che, nella ricostruzione qui proposta, sorge in presenza di una violazione, da parte del titolare (o del responsabile) del trattamento, del rapporto con l'interessato e, segnatamente, degli obblighi di cui al reg. UE cit., la

³⁷⁹ In questa direzione, M. SCHMIDT-KESSEL, *o.n.c.*, p. 158, secondo cui «nel caso di contratti di compravendita, ma spesso anche in altre ipotesi, le concrete violazioni del regime di protezione dei dati sono [...], dal punto di vista del diritto dei contratti, solo violazioni di obblighi di protezione».

³⁸⁰ M. SCHMIDT-KESSEL, *o.l.n.c.*

³⁸¹ Diversamente, C. IRTI, *o.n.c.*, p. 157.

³⁸² In argomento, L. BIGLIAZZI GERI, *Eccezione di inadempimento*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VII, Torino, 1991, p. 331 ss.; F. ADDIS, *Le eccezioni dilatorie*, in *Tratt. contr.* Roppo, V, *Rimedi*, 2, Milano, 2006, p. 413 ss.; A.M. BENEDETTI, *Le autodifese contrattuali*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2011; ID., *L'eccezione di inadempimento*, in E. NAVARRETTA e A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c.* Gabrielli, IV, Torino, 2011, p. 480 ss.

³⁸³ Come nota perspicuamente E. GIORGINI, *Governance dei dati*, cit., p. 216, «là ove il consumatore – una volta espresso il consenso al trattamento – decida, nel corso del rapporto contrattuale, di rimeditare la propria posizione e, dunque, di revocare tale manifestazione di volontà, la mancata esecuzione della prestazione da parte del professionista non può configurarsi quale inadempimento, essendo, al contrario, giustificata quale atto di esercizio della c.d. eccezione di inadempimento». Nel senso dell'esperibilità dell'eccezione di inadempimento, sia pure sulla base di diverse premesse argomentative, anche C. IRTI, *o.n.c.*, p. 112 ss. *Contra*, G. VERSACI, *o.c.*, pp. 152 e 159; V. BACHELET, *o.c.*, p. 130.

quale sia suscettibile di arrecare un danno (patrimoniale o non patrimoniale) nella sfera giuridica dell'interessato.

Al contrario, ed in linea con il diffuso indirizzo dottrinale che qualifica come extracontrattuale la responsabilità del titolare del trattamento, la giurisprudenza mostra di fare applicazione – rispetto al problema della risarcibilità del danno da trattamento, e sia pure in riferimento al previgente art. 15, cod. priv., applicabile *ratione temporis* –, dei medesimi principi affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite in ordine alla riparazione del danno non patrimoniale da lesione dei diritti fondamentali della persona³⁸⁴, con l'esito di subordinare l'accoglimento dell'istanza risarcitoria alla dimostrazione della gravità della lesione arrecata dal danneggiante alla situazione soggettiva del danneggiato e della serietà del pregiudizio subito da quest'ultimo³⁸⁵. Detto altrimenti, e secondo la ricostruzione seguita dalla giurisprudenza dominante, il danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali non sarebbe *in re ipsa*, ma costituirebbe un danno-conseguenza.

³⁸⁴ A partire da Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 (in *Danno resp.*, 2009, p. 19 ss., con nota critica di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni unite. Un "de profundis" per il danno esistenziale?*, e in *Corr. giur.*, 2009, p. 48 ss., con nota di M. FRANZONI, *Il danno non patrimoniale del diritto vivente*, e in G. PERLINGIERI e G. CARAPEZZA FIGLIA (a cura di), *L'interpretazione «secondo Costituzione» nella giurisprudenza*, II, cit., p. 507 ss., con nota di S. DEPLANO, *Danno alla persona e responsabilità civile*, *ivi*, p. 512 ss.), la cui matrice concettuale si rinviene in E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996, spec. p. 376 ss.

³⁸⁵ V., da ultimo, Cass., ord. 12 maggio 2023, n. 13073, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1133 ss., con nota di G.M. RICCIO, *Dati personali e rimedi: diritti degli interessati e profili risarcitori*, *ivi*, p. 1125 ss., per la quale «[i]n tema di trattamento illecito dei dati personali, l'esclusione del principio del danno "in re ipsa" presuppone la prova della serietà della lesione conseguente al trattamento. Ne consegue che può non determinare il danno la mera violazione delle prescrizioni formali in tema di trattamento del dato, mentre induce sempre al risarcimento quella violazione che, concretamente, offenda la portata effettiva del diritto alla riservatezza»; Cass., ord. 8 luglio 2022, n. 21723, in *Danno resp.*, 2023, p. 201 ss., con nota di E. ANDREOLA, *Illecito diffamatorio a mezzo giornale telematico, danno e onere della prova*, in senso conforme, Cass., ord. 10 giugno 2021, n. 16402; Cass., ord. 31 dicembre 2020, n. 29982, in *DeJure on line*; Cass., ord. 17 settembre 2020, n. 19328, *ivi*; Cass., ord. 20 agosto 2020, n. 17383, *ivi*; Cass., ord. 8 gennaio 2019, n. 207, *ivi*; Cass., ord. 4 giugno 2018, n. 14242, *ivi*; Cass., 11 gennaio 2016, n. 222, *ivi*; Cass., 15 luglio 2014, n. 16133, *ivi*. È significativo, altresì, rilevare che la giurisprudenza di legittimità, sempre in adesione a tale indirizzo ermeneutico, è giunta financo a condannare per responsabilità aggravata *ex art. 96*, comma 3, c.c., chi aveva tentato, invano, di percorrere «tutti i gradi di giudizio per un danno, indicato in Euro 360,00, ipotetico e futile, consistente al più in un modesto disagio o fastidio, senz'altro tollerabile [...], collegato al fatto, connesso ad un uso ordinario del computer, di avere ricevuto dieci email indesiderate, di contenuto pubblicitario, nell'arco di tre anni»: Cass., 8 febbraio 2017, n. 3311, in *Giur. it.*, 2017, p. 1539 ss., con nota di S. THOBANI, *Invio di comunicazioni indesiderate: il risarcimento del danno non patrimoniale*. Sennonché, il predetto indirizzo ermeneutico sembra destinato ad essere per certi versi ridimensionato in virtù del recente pronunciamento con cui la Corte di giustizia ha chiarito che l'applicabilità dell'art. 82, reg. UE n. 679/2016 – pur richiedendo, cumulativamente, i tre presupposti della violazione delle norme del regolamento, del danno e del nesso di causalità – non subordina la risarcibilità dei danni subiti dall'interessato alla condizione che gli stessi siano connotati da un certo grado di gravità: in termini, Corte giust., 4 maggio 2023, c. 300/21, UI c. Österreichische Post AG, in *Foro it.*, 2023, c. 278 ss., con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, *Mai futile il danno non patrimoniale da violazione della privacy (purché lo si provi)*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1112 ss., con nota di G. CALABRESE, *Il danno da "perdita di controllo dei dati personali" nel pensiero della Corte di Giustizia UE*, e sulla quale v., in particolare, C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, *ivi*, p. 1136 ss.; S. PATTI, *Il risarcimento del danno immateriale secondo la Corte di giustizia*, *ivi*, p. 1146 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina euromunitaria della responsabilità civile?*, *ivi*, p. 1150 ss. Alla luce di tale decisione, anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'interessato possa ottenere il risarcimento *ex art. 82*, reg. cit., «di qualunque danno occorsogli, anche se la lesione sia marginale»: così, Cass., ord. 12 maggio 2023, n. 13073, cit.

Orbene, e di là delle considerazioni che potrebbero svolgersi in ordine alla divisibilità della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza³⁸⁶, si tratta, tuttavia, di un'impostazione non divisibile, dal momento che se – come si è già rilevato – si ritiene che la riconduzione del danno da trattamento dei dati al novero dell'illecito aquiliano risulti alquanto problematica³⁸⁷ e, in definitiva, non persuasiva, viene meno la possibilità di fare ricorso in via interpretativa allo statuto del danno alla persona, così come tracciato dalla giurisprudenza di legittimità sin dalle pronunce di San Martino. Ma v'è di più, giacché proprio nelle decisioni testé rievocate, le Sezioni unite – pur muovendo da una equivoca e, in definitiva, scorretta interpretazione «costituzionalmente orientata» dell'art. 2059 c.c.³⁸⁸ – avevano nondimeno affermato che qualora «l'inadempimento dell'obbligazione determin[ri], oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni»³⁸⁹, con la conseguenza per cui, l'azione risarcitoria promossa dall'interessato nei confronti del titolare del trattamento potrebbe,

³⁸⁶ Sul punto, v. le considerazioni critiche svolte, di recente, da C. CAMARDI, *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale*, cit., p. 1144, la quale ritiene che «la lesione dei diritti fondamentali costituzionalmente rilevanti, attinenti alla persona in quanto tale, alla sua dignità o libertà, alla sua identità, al suo onore, non abbisogni che di essere provata in quanto tale, senza ulteriori allegazioni di danni "conseguenza". [...] La condotta illecita che produce lesione del diritto della persona è danno evento e al tempo stesso danno conseguenza, perché la "natura" del diritto leso, il valore personale non patrimoniale, postula che l'ordinamento debba garantire la sua integrità a fronte di condotte illecite interferenti, e non – come per gli altri diritti individuali patrimoniali – a fronte di perdite patrimoniali; le quali peraltro nemmeno sono concepibili rispetto ad un valore primario e inviolabile». In termini critici rispetto alla rilevanza della distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, v. altresì G. ALPA, *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (Diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2023, p. 6 ss., a parere del quale non v'è dubbio che «la diffusione non autorizzata e non conforme alla legge di dati personali, o la diffusione di immagini al di fuori dei loro destinatari, o la violazione della *privacy* siano tutti danni apprezzabili *ex se*, e meritevoli di risarcimento»; P. SIRENA, *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfezioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, *ivi*, p. 68 ss.

³⁸⁷ Così, da ultimo, anche F. ZECCHIN, *Moltiplicità delle fonti e tutela dei diritti. Il danno non patrimoniale nella lesione della proprietà e dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 517 ss.

³⁸⁸ Come rilevato criticamente da P. PERLINGIERI, *L'onnipresente art. 2059 c.c. e la "tipicità" del danno alla persona*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 520 ss., e in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale*, cit., p. 349 ss. (da cui si cita), il quale afferma come le Sezioni unite, con le pronunce testé richiamate, abbiano avallato una concezione bipolare della responsabilità civile, ancorando, da un lato, la risarcibilità degli interessi patrimoniali alla clausola generale dell'art. 2043 c.c., e, d'altro lato, circoscrivendo le ipotesi indennizzabili di danno alla persona – sia pure in presenza di una lesione di un interesse costituzionalmente rilevante – ai soli casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). L'a. osserva, piuttosto, come il «danno ingiusto» risarcibile *ex art.* 2043 c.c. sia suscettibile di ricomprendere i danni derivanti da qualsiasi interesse meritevole di tutela, ed a prescindere dalla circostanza che lo stesso abbia carattere patrimoniale o non patrimoniale, sì che la lesione in via extracontrattuale degli interessi esistenziali deve essere ricondotta all'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c., mentre l'art. 2059 c.c. conserva la sua tradizionale funzione sanzionatoria, essendo applicabile, soltanto, con riferimento al c.d. danno morale soggettivo; v. anche ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, IV, cit., p. 307 e, in senso conforme, G. PERLINGIERI, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, cit., p. 85. *Contra*, E. NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e responsabilità civile*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, p. 372, ad avviso della quale «il tentativo di riferire il danno alla persona all'art. 2043 c.c. cade in un ossimoro, in quanto parlare di danno alla persona è in sé operare una selezione in base a una tipologia di interessi, che è estranea alla logica dell'ingiustizia del danno nella quale ben più del danno alla persona è contenuto».

³⁸⁹ In termini, testualmente, Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, cit.

comunque, andare soggetta al regime della responsabilità da inadempimento, a prescindere sia dalla natura (patrimoniale o non patrimoniale) dell'interesse leso (cfr. anche art. 1374 c.c.), sia dal fatto che il rapporto tra le parti abbia, o meno, natura contrattuale.

Tuttavia, non si può al contempo non rilevare come il rimedio risarcitorio potrebbe rivelarsi non soltanto uno strumento di difficile impiego – se si considerano le difficoltà probatorie che incontrerebbe l'interessato in ordine alla prova dell'inadempimento, del danno e del nesso di causalità –, ma anche e soprattutto una tecnica non adeguata ad assicurare un'effettiva protezione degli interessi del danneggiato. E ciò, non soltanto perché le violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali assumono per lo più carattere seriale e trascendono, dunque, la dimensione individuale³⁹⁰ che è propria del giudizio di responsabilità, ma anche in quanto il risarcimento del danno, specie non patrimoniale, non rappresenta per definizione né uno strumento efficace di deterrenza³⁹¹, né una tecnica idonea alla riparazione dei relativi pregiudizi, ormai irreversibilmente causati³⁹².

I limiti insiti nel rimedio risarcitorio sollecitano l'opportunità di verificare l'esperibilità dell'inibitoria³⁹³, quale tecnica che – nell'ottica di assicurare l'effettività della tutela della persona, rispetto alle informazioni che la riguardano – potrebbe consentire la realizzazione del suo interesse nella fase fisiologica del

³⁹⁰ In questa direzione si è posto in evidenza che «[l]a dimensione prettamente individualistica e volontaristica del rimedio aquiliano, a maggior ragione quando il danno da risarcire ha carattere non patrimoniale e dovesse richiedere [...] anche la dimostrazione di un turbamento delle personali condizioni di benessere, rivela tutta la sua impotenza a fronte dell'azione offensiva realizzata in forma massiva da quei "regimi" o "sistemi normativi autonomi" che non hanno dimensione territoriale ma funzionale e dunque transazionale, e sono in grado di imporre/proporre perciò un assetto di rapporti sociali strutturalmente dimensionato su larga scala e su numeri indefiniti»: così, C. CAMARDI, *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, cit., p. 810. In termini non dissimili si esprime anche A. BERNES, *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d'impresa nella protezione dei dati personali: alla ricerca del rimedio effettivo*, cit., p. 678.

³⁹¹ E ciò, tanto più che la Corte di giustizia, nell'escludere che la mera violazione delle disposizioni del reg. UE n. 679/2016 sia fonte di un danno risarcibile, ha escluso che il risarcimento possa assolvere anche ad una funzione sanzionatoria: Corte giust., 4 maggio 2023, c. 300/21, cit. Sui limiti della responsabilità da trattamento dei dati, cfr. C. CAMARDI, *o.l.u.c.*; e già S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, cit., p. 136 ss., il quale poneva in evidenza come «le grandi organizzazioni di raccolta delle informazioni possono agevolmente riassorbire le conseguenze negative degli obblighi di risarcimento loro imposti, assicurandosi o trasferendone l'incidenza sugli utenti attraverso un aumento del costo dei servizi», sí che «la tecnica della responsabilità civile, se riesce a far ottenere all'interessato un risarcimento nei casi in cui egli è in grado di stabilire un collegamento tra uso delle informazioni che lo riguardano e danni subiti [...], non è in grado di dar vita a un vero meccanismo di controllo, neppure nella forma assai mediata della pressione economica».

³⁹² Cfr. P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 291; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio»*, cit., p. 875.

³⁹³ In argomento, v. almeno P. PERLINGIERI, *Azione inibitoria e interessi tutelati*, in *Giusto proc. civ.*, 2006, p. 7 ss.; ID., *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., p. 1 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, V, cit., p. 126 s.; E. DEL PRATO, *Precauzione e obbligazione*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, p. 6; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, 3^a ed., Milano, 2021, p. 752 ss.; M. ZARRO, *Principio di effettività della tutela e rimedio inibitorio. Riflessioni a margine dei «nuovi beni»*, in *Riv. giur. Mol. Sannio*, 2017, p. 273 ss.; EAD., *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità civile*, Napoli, 2022, p. 225 ss.

rapporto giuridico con l'interessato, ed a prescindere, dunque, dal verificarsi di un danno nella sua sfera giuridica³⁹⁴.

Nell'impianto del reg. UE n. 679/2016, come si è visto, appaiono ispirati ad una finalità analoga a quella del rimedio inibitorio sia l'opposizione al trattamento che la cancellazione dei dati personali; strumenti i quali, tuttavia, mirano a contemperare la posizione dell'interessato rispetto a quella del titolare del trattamento (il quale potrebbe tanto paralizzare l'istanza di opposizione, adducendo un proprio interesse legittimo a proseguire il trattamento, quanto non dare séguito alla domanda di cancellazione dei dati, adducendo la mancata realizzazione delle finalità del trattamento) e che, dunque, potrebbero non risultare idonei a garantire la soddisfazione delle pretese dell'interessato, assicurando, invece, la prevalenza dell'interesse del titolare del trattamento a proseguire il trattamento stesso e a conservare i dati personali dell'interessato.

Le considerazioni sin qui svolte, in uno alla consapevolezza che l'inibitoria rappresenta uno strumento di portata generale, non suscettibile di operare soltanto in presenza di un'espressa previsione legislativa³⁹⁵, suggeriscono pertanto di fare applicazione – in quanto più adeguate a tutelare gli interessi rilevanti nel caso concreto – delle disposizioni dettate con riferimento al nome e all'immagine della persona, rispettivamente, dagli artt. 7 e 10 c.c., posto che le stesse assicurano in ogni caso la facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo assicurando la prevalenza dell'interesse della persona rispetto ad istanze con esso confliggenti. Considerata la riconducibilità del nome e dell'immagine all'ampia definizione di dato personale, qualora tali attributi siano oggetto di trattamento tali previsioni potrebbero dunque essere invocate, con la conseguenza per cui il titolare del trattamento sarebbe tenuto, per poter proseguire legittimamente a svolgere le operazioni già intraprese, a cancellare tali informazioni e a rendere anonime le altre, sí da non poter più identificare la persona dell'interessato fino al raggiungimento delle finalità del trattamento.

³⁹⁴ Osserva che l'azione inibitoria rappresenta «una tecnica da attivare soprattutto in via preventiva, nella fase fisiologica della realizzazione di interessi giuridicamente rilevanti e non soltanto in quella patologica della lesione degli stessi», la quale presuppone non «illecito – che può anche mancare – ma il danno sia pure soltanto temuto e ancor più se potenzialmente irreparabile», P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., p. 19 s.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, V, cit., p. 127. V. anche G. CARAPEZZA FIGLIA, *o.l.u.c.*, il quale, con riferimento al diritto all'immagine, rileva che l'inibitoria «rappresenta una forma di tutela piena e diretta dell'interesse leso, del quale tende a realizzare un'integrale soddisfazione, a differenza del risarcimento che, invece, ha un contenuto surrogatorio, nel perseguire una funzione repressiva del danno prodotto»; M. ZARRO, *Principio di effettività della tutela e rimedio inibitorio*, cit., p. 273 ss.

³⁹⁵ Così, P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, cit., p. 19 s., il quale inoltre precisa che «non vi possono essere interessi che restano privi di protezione per l'assenza di una specifica norma che consenta il ricorso all'inibitoria o dei presupposti per l'applicazione analogica della stessa. Il rimedio se trova giustificazione nella meritevolezza di tutela della situazione giuridica soggettiva lesa e nei valori che meritano prevalenza deve sempre avere applicazione»; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, V, cit., p. 125 s. Anche per C.M. BIANCA, *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, cit., p. 756 s., l'azione inibitoria non necessita, per essere esperita, di essere prevista da specifiche disposizioni normative. V. inoltre E. DEL PRATO, *Precauzione e obbligazione*, cit., p. 6, per il quale «la constatazione che l'esigenza della tutela preventiva nasce dall'inadeguatezza della tutela risarcitoria impone di foggare l'ambito della prima su tutte le situazioni giuridiche protette».

23. La violazione delle regole sul trattamento potrebbe anche giustificare il concorso di altri rimedi che consentano all'interessato non soltanto di ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non) subiti, ma anche di ristabilire l'equilibrio originario tra le prestazioni delle parti. Invero, il trattamento dei dati personali, se non è sempre suscettibile di recare un danno nella sfera giuridica dell'interessato, nondimeno esso è idoneo a dar luogo ad un arricchimento nella sfera giuridica del titolare del trattamento, che, di là dei profili di invalidità del consenso rilasciato dagli interessati e dell'inadeguatezza delle basi giuridiche del trattamento, trae comunque profitto dalla concreta possibilità di raccogliere e sfruttare le informazioni personali a fini commerciali.

Sì che deve essere valutata con attenzione la possibilità se l'interessato possa, o meno, avvalersi anche dell'azione di ingiustificato arricchimento³⁹⁶ (artt. 2041-2042 c.c.), atteso che proprio la funzione di questa consiste nel porre rimedio ad uno squilibrio di carattere patrimoniale³⁹⁷ come quello che si determina là ove il titolare del trattamento, in assenza di una base giuridica adeguata, proceda ad uno sfruttamento illecito dei dati personali dell'interessato.

Ciò presuppone di accertare in concreto la ricorrenza dei presupposti (il verificarsi di uno spostamento patrimoniale; l'arricchimento, inteso in senso economico, di una parte³⁹⁸, posto in correlazione causale con l'impoverimento dell'altra³⁹⁹; la mancata giustificazione dello spostamento patrimoniale⁴⁰⁰; la sussidiarietà⁴⁰¹) che condizionano l'esercizio dell'azione in parola.

Procedendo per gradi, e accedendo all'idea che l'arricchimento non possa consistere in un mero vantaggio morale⁴⁰², si può invece rilevare sin da subito, e per converso, come non sembri necessario un correlativo impoverimento ai fini

³⁹⁶ In argomento, P. SCHLESINGER, *Arricchimento (azione di) (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, I, 2, Torino, 1958, p. 1004 ss.; A. TRABUCCHI, *Arricchimento (azione di) (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 64 ss.; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit.; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962; L. BARBIERA, *L'ingiustificato arricchimento*, Napoli, 1964; P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, Padova, 1990; ID., *Arricchimento senza causa*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2003, p. 46 ss.; A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005, p. 354 ss.; ID., *L'arricchimento senza causa è, dunque, una clausola generale, autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 822 ss.

³⁹⁷ Così, E. GIORGINI, *Ingiustificato arricchimento e controllo degli atti di autonomia negoziale. Da un'intuizione di Lelio Barbiera*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, Napoli, 2012, p. 623; in precedenza, EAD., *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, cit., p. 217.

³⁹⁸ Ravvisano l'arricchimento in un qualsiasi vantaggio di natura patrimoniale, P. SCHLESINGER, *Arricchimento*, cit., p. 1007; A. TRABUCCHI, *Arricchimento*, cit., p. 70; L. BARBIERA, *L'ingiustificato arricchimento*, cit., p. 284 ss., il quale chiarisce, inoltre, che «per l'analisi della struttura dell'arricchimento si debba ricorrere a nozioni proprie della scienza economica» (*ivi*, p. 286). Nel senso invece della rilevanza, ai fini dell'esperibilità dell'azione, anche dei vantaggi morali, R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 193 ss.

³⁹⁹ P. SCHLESINGER, *o.l.c.*; A. TRABUCCHI, *o.c.*, p. 72; R. SACCO, *o.c.*, p. 212; P. TRIMARCHI, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 34.

⁴⁰⁰ Sulla «giusta causa» dello spostamento come clausola generale, il cui contenuto deve essere individuato mediante il riferimento ai principi e, tra questi, alla ragionevolezza, E. GIORGINI, *o.u.c.*, pp. 220 s. e 225; EAD., *Ingiustificato arricchimento e controllo degli atti di autonomia negoziale*, cit., p. 623 ss. Diversamente, individuano la clausola generale (non nella giusta causa, bensì) nell'arricchimento ingiustificato, U. BRECCIA, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 820 s.; A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, cit., p. 35 ss.; ID., *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 822 ss.

⁴⁰¹ Cfr. P. SIRENA, *La sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 379 ss.

⁴⁰² L. BARBIERA, *L'ingiustificato arricchimento*, cit., p. 284. *Contra*, A. TRABUCCHI, *o.c.*, p. 71; R. SACCO, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, cit., p. 193 ss.

dell'esperimento dell'azione in parola⁴⁰³. La dottrina piú moderna, invero, è dell'avviso che il rimedio di cui si discorre possa essere invocato anche a fronte della creazione di un profitto che non abbia correlativamente determinato un depauperamento nella sfera del soggetto leso⁴⁰⁴, essendo sufficiente la lesione di una situazione giuridica di cui quest'ultimo è titolare⁴⁰⁵.

In tale direzione, se la lesione delle prerogative dell'interessato da parte del titolare del trattamento potrebbe, di per sé, giustificare anche l'esperimento del rimedio dell'arricchimento, non si può tuttavia sottacere come l'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza teorica⁴⁰⁶ e pratica⁴⁰⁷ si mostra inclini a ridimensionare notevolmente l'ambito di applicazione dell'art. 2041 s. c.c., nella misura in cui intende il carattere sussidiario (o residuale) della relativa azione (art. 2042 c.c.) in un'accezione astratta, con l'esito di precluderne l'operatività anche qualora la stessa condurrebbe ad un risultato pratico piú efficiente per il danneggiato rispetto a quello perseguibile mediante altri strumenti rimediali ancora invocabili.

Inoltre, se si considera che la concezione astratta della sussidiarietà rischia di frustrare l'esigenza di garantire una tutela effettiva della posizione dell'interessato a fronte delle sempre piú frequenti e pervasive indebite forme di sfruttamento dei dati personali, appare, allora, auspicabile il suo superamento⁴⁰⁸, legittimando

⁴⁰³ Diversamente, S. PAGLIANTINI, *L'interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori*, cit., p. 2221; G. VERSACI, *Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, cit., p. 2252.

⁴⁰⁴ Così, P. GALLO, *L'arricchimento senza causa*, cit., p. 450; A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, cit., p. 354 ss.; ID., *L'arricchimento senza causa è, dunque, una clausola generale, autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno*, cit., p. 826, il quale rileva che l'espressione «correlativa diminuzione patrimoniale» svolge la funzione non di richiedere una correlazione causale tra l'arricchimento e l'impoverimento, bensì di «identificare il soggetto legittimato all'azione, rappresentando il necessario collegamento, non tanto tra arricchimento e impoverimento, quanto tra la persona dell'attore e la persona del convenuto».

⁴⁰⁵ In questa direzione, si afferma che l'art. 2041 c.c. «si limita [...] a richiedere che attraverso l'arricchimento si sia lesa ingiustamente una posizione giuridica altrui»: A. ALBANESE, *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, cit., p. 445.

⁴⁰⁶ Per l'opinione piú tradizionale, per tutti, P. SCHLESINGER, *o.c.*, p. 1008; A. TRABUCCHI, *o.c.*, p. 74 s., per il quale «l'esistenza del rimedio dev'essere valutata in astratto, e non nell'effettiva conclusione dell'azione che sarebbe stata esperibile», sicché l'azione di arricchimento «trova la possibilità di un'utile applicazione nei soli casi in cui l'ordinamento non ha previsto altra soluzione per riparare uno squilibrio che sarebbe conseguente all'applicazione dei principi»; P. TRIMARCHI, *o.c.*, p. 42.

⁴⁰⁷ V., da ultimo, Cass., 2 marzo 2021, n. 5665, in *DeJure on line*, Cass., 31 gennaio 2017, n. 2350, *in*; Cass., 17 gennaio 2017, n. 1034, *in*.

⁴⁰⁸ Di sussidiarietà come vero e proprio dogma discorrono, in termini critici, G. CARAPEZZA FIGLIA, *Diritto all'immagine e «giusto rimedio» civile*, cit., p. 888 s., e S. DEPLANO, *Dal sistema alla lettera e ritorno: riflessioni sul modello franco-italiano di arricchimento senza causa*, in *Jus civile*, 2022, p. 618 s. Rileva come «meriterebbe di essere rivista e ridiscussa l'intera questione della sussidiarietà, se non altro per il fatto che sotto questo profilo l'Italia e la Francia appaiono sempre piú isolate nel panorama internazionale», e che «il problema non pare tanto quello di escludere l'eventuale cumulo tra piú rimedi concorrenti [...] ma di evitare che mediante l'azione di arricchimento si cerchi di aggirare o frodare la legge», P. GALLO, *Verso il superamento della sussidiarietà dell'azione di arricchimento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 682 s. In proposito, la Terza Sezione civile della Cassazione ha rimesso al Primo Presidente della Corte, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione circa la correttezza dell'orientamento giurisprudenziale che individua il presupposto della sussidiarietà dell'azione di arricchimento nella mancanza di un'azione tipica, *i.e.* nell'assenza di un'azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata: Cass., ord. 20 febbraio 2023, n. 5222, in *Giur. it.*, 2023, p. 1530 ss., con nota di D. CARUSI, *Buone notizie dalla Cassazione: l'interpretazione dell'art. 2042 c.c. verso l'esame delle Sezioni unite*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 497 ss., con nota di F. RUGGIERO, *Arricchimento ingiustificato: sull'opportunità di una rilettura in concreto della clausola di sussidiarietà*, *in*, p. 500 ss.

l'interessato ad agire, anche in assenza di danno⁴⁰⁹, per la restituzione del profitto ingiustamente ottenuto dal titolare del trattamento in presenza di una violazione del reg. UE n. 679/2016 e, in particolare, nelle ipotesi di assenza di basi giuridiche adeguate, come nel caso in cui il consenso al trattamento sia stato invalidamente prestato.

24. L'insufficienza degli strumenti di tutela individuali dischiude la necessità di valorizzare gli strumenti di tutela collettiva⁴¹⁰ contemplati dall'ordinamento italo-europeo ed affidati ora all'attività di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, ora alla decisione giudiziale.

In questa prospettiva, non desta stupore la sempre più significativa rilevanza che, a livello europeo, assumono le tecniche di tutela collettiva in forma rappresentativa (c.d. *class action*) contemplate tanto dalla disciplina del trattamento dei dati personali, quanto dalla normativa consumeristica.

In particolare, l'art. 80, par. 1, reg. UE n. 679/2016 riconosce agli interessati «il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statuari siano di pubblico interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui all'articolo 82». Il par. 2 della disposizione testé richiamata, inoltre, consente agli Stati membri di «prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al trattamento».

Secondo la Corte di giustizia⁴¹¹, può essere considerata legittimata ad agire ai sensi dell'art. 80, par. 2, reg. UE n. 679/2016 anche un'associazione di consumatori, in quanto essa «persegue un obiettivo di interesse pubblico consistente nell'assicurare i diritti e le libertà degli interessati nella loro qualità di consumatori, posto che la realizzazione di un tale obiettivo può essere correlata alla protezione dei dati personali di questi ultimi»⁴¹², considerato anche che «la violazione delle norme aventi per scopo la tutela dei consumatori o la lotta contro le pratiche commerciali sleali [...] può essere correlata [...] alla violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali di tali consumatori»⁴¹³.

⁴⁰⁹ Così, A. ALBANESE, *o.n.c.*, p. 428.

⁴¹⁰ Cfr., con diversità di accenti, G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, cit., p. 223; V. BACHELET, *Il consenso oltre il consenso*, cit., p. 187.

⁴¹¹ Corte giust., 28 aprile 2022, c. 319/20, *Meta Platforms Ireland Limited c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.*, in *eur-lex.europa.eu*.

⁴¹² Corte giust., 28 aprile 2022, c. 319/20, cit., § 66.

⁴¹³ Corte giust., 28 aprile 2022, c. 319/20, cit., § 67.

Vengono, altresí, in rilievo le disposizioni introdotte negli artt. 140 *ter* ss. c. cons., introdotte con d.lg. 10 marzo 2023 n. 28, in attuazione della dir. UE n. 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020⁴¹⁴, il cui «Considerando 13» afferma come «nel settore dei servizi digitali il mercato al consumo [abbia] subito un'evoluzione e vi [sia] una crescente necessità di applicare in modo piú efficace il diritto dei consumatori, comprese le norme in materia di protezione dei dati», prevedendo, al contempo, l'applicazione della direttiva medesima nelle ipotesi in cui sia violata una disposizione del reg. UE n. 2016/679 che «tuteli l'interesse dei consumatori».

A differenza dell'azione di classe disciplinata dal codice di procedura civile (art. 140 *bis* c.p.c.), che ha portata generale, l'azione rappresentativa di cui agli artt. 140 *ter* ss. c. cons. trova applicazione nei casi di violazione di «specifiche disposizioni contenute nei regolamenti dell'Unione europea e negli atti di recepimento delle direttive in materia» (puntualmente indicate nell'Allegato 1 alla dir. UE n. 2020/1828 e nell'Allegato II *septies* c. cons.), e tra le quali rientrano le previsioni in tema di protezione dei dati personali.

In particolare, l'azione è finalizzata all'adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (artt. 140 *ter* comma 1, lett. *b* e *i*, 140 *octies* e 140 *novies*, c. cons.) e può essere promossa dagli enti legittimati di cui all'art. 140 *quater* c. cons. (nonché da quelli iscritti nell'elenco redatto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 5, par. 1, dir. UE n. 1828/2020) in assenza di mandato da parte dei consumatori asseritamente danneggiati dalla condotta dei professionisti (art. 140 *septies* c. cons.), e fermo restando il diritto di questi ultimi di intraprendere o proseguire individualmente azioni contrattuali o extracontrattuali (art. 140 *ter*, comma 2, c. cons.). Inoltre, se le condotte del professionista sono suscettibili di ledere gli interessi di consumatori residenti in diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere promossa anche congiuntamente da enti legittimati aventi sede negli Stati dell'Unione dove risiedono i consumatori danneggiati, assumendo una portata transfrontaliera (art. 140 *ter*, comma 1, lett. *g*, c. cons.).

La previsione di rimedi collettivi, con funzione inibitoria e risarcitoria, potrebbe allora consentire di perseguire quell'effetto di deterrenza che non si riscontra negli strumenti di protezione individuale e si rende ancor piú necessaria in un contesto come quello odierno, ove il trattamento e la circolazione dei dati personali comportano rischi che trascendono la dimensione individuale e che, pertanto, sollecitano ancora una volta la necessità di forme di «controllo sociale»⁴¹⁵ della circolazione delle informazioni.

⁴¹⁴ Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE, in *eur-lex.europa.eu*.

⁴¹⁵ S. RODOTÀ, *Elaboratori elettronici e controllo sociale*, cit., p. 135.

INDICE BIBLIOGRAFICO

- ADDANTE A., *La circolazione negoziale dei dati personali nei contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 889 ss.
- ALBANESE A., *Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa*, Padova, 2005.
- ALBANESE A., *L'arricchimento senza causa è, dunque, una clausola generale, autonoma dalla clausola di ingiustizia del danno*, in *Contr. impr.*, 2009, p. 822 ss.
- ALCARO F., *Mandato e fiducia*, in S. TONDO (a cura di), *I patrimoni separati fra tradizione e innovazione*, Torino, 2007, p. 81 ss.
- ALLARA M., *Le nozioni fondamentali del diritto privato*, Torino, 1939.
- ALLARA M., *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, I, 2^a ed., Torino, 1945.
- ALPA G., *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. inf.*, 1997, p. 703 ss.
- ALPA G., *Code is law: il bilanciamento dei valori e il ruolo del diritto*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 377 ss.
- ALPA G., *La "proprietà" dei dati personali*, in M. D'AURIA (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, Roma, 2022, p. 21 ss.
- ALPA G., *Danno in re ipsa e tutela dei diritti fondamentali (Diritti della personalità e diritto di proprietà)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2023, p. 6 ss.
- ALPINI A., *I vizi del consenso fra contratto e trattamento dei dati: la riconoscibilità dell'errore*, in *Pers. merc.*, 2022, p. 205 ss.
- ALVISI C., *Dati personali e diritti dei consumatori*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 669 ss.
- AMADIO G., *Attribuzioni liberali e « riqualificazione della causa »*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 491 ss.
- ANGELONE M., *Autorità indipendenti e eteroregolamentazione del contratto*, Napoli, 2012.
- ANGELONE M., *La conversione d'ufficio del contratto nullo tra (interpretazione di) buona fede e « giusto rimedio »*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1008 ss.
- ANGELONE M., *Diritto privato « regolatorio », conformazione dell'autonomia negoziale e controllo sulle discipline eteronome dettate dalle authorities*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, Atti della Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, 2019, p. 89 ss.
- ANGIOLINI C., *Lo statuto dei dati personali. Uno studio a partire dalla nozione di bene*, Torino, 2020.
- ASCARELLI T., *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1958.
- ASTONE A., *Autodeterminazione nei dati e sistemi A.I.*, in *Contr. impr.*, 2022, p. 435 ss.
- AULETTA T.A., *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978.
- BACHELET V., *Il consenso oltre il consenso. Dati personali, contratto, mercato*, Pisa, 2023.
- BALBI G., *Liberalità e donazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1948, p. 157 ss.

- BANTERLE F., *Data ownership in the data economy: a European dilemma*, in T.-E. SYNODINOU, P. JOUGLEUX, C. MARKOU e T. PRASITTOU (a cura di), *EU Internet Law in the Digital Era*, Berlin, 2020, p. 278 ss.
- BARBA V., *La connessione tra i negozi ed il collegamento negoziale (Parte prima)*, in *Riv. trim.*, 2008, p. 791 ss.
- BARBA V., *La connessione tra i negozi ed il collegamento negoziale (Parte seconda)*, in *Riv. trim.*, 2008, p. 1167 ss.
- BARBERO D., *Il diritto soggettivo*, in *Foro it.*, 1939, c. 2 ss.
- BARBIERA L., *L'ingiustificato arricchimento*, Napoli, 1964.
- BARBIERATO D., *Trattamento dei dati personali e «nuova» responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 2151 ss.
- BARCELLONA M., *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 607 ss.
- BASUNTI C., *La (perduta) centralità del consenso nello specchio delle condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 860 ss.
- BENEDETTI A.M., *Autonomia privata procedimentale. La formazione del contratto fra legge e volontà delle parti*, Torino, 2002.
- BENEDETTI A.M., *Le autodifese contrattuali*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2011.
- BENEDETTI A.M., *L'eccezione di inadempimento*, in E. NAVARRETTA e A. ORESTANO (a cura di), *Dei contratti in generale*, in *Comm. c.c. Gabrielli*, IV, Torino, 2011, p. 480 ss.
- BENEDETTI A.M., *Contratto e categorie: un paradigma, più discipline*, in *Pactum - Riv. dir. contr.*, 2022, p. 19 ss.
- BERNES A., *Dalla responsabilità civile alla responsabilità sociale d'impresa nella protezione dei dati personali: alla ricerca del rimedio effettivo*, in *Actual. Jur. Iberoam.*, 2023, p. 658 ss.
- BERTI DE MARINIS G., *Contratti dei mercati regolamentati: norme imperative e conformazione*, Napoli, 2019.
- BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico* (1955), rist. corr. 2^a ed., a cura di G. Crifò e con introduzione di G.B. Ferri, Napoli, 2002.
- BETTI E., *Sui cosiddetti rapporti contrattuali di fatto*, in *Jus*, 1956, p. 353 ss.
- BETTI E., *Interesse (Teoria generale)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, p. 838 ss.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 1, *La norma giuridica. I soggetti*, 1^a ed., Milano, 1978.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, 2^a ed., Milano, 2000.
- BIANCA C.M., *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione* (1990), rist. agg., Milano, 2019.
- BIANCA C.M., *Acontrattualità dei contratti di massa?*, in *Vita not.*, 2001, p. 1120 ss.
- BIANCA M., *La filter bubble e il problema dell'identità digitale*, in *MediaLaws*, 2019, p. 1 ss.
- BIGLIAZZI GERI L., *Contributo ad una teoria dell'interesse legittimo nel diritto privato*, Milano, 1967.
- BIGLIAZZI GERI L., *Procura (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXI, Milano, 1987, p. 995 ss.
- BIGLIAZZI GERI L., BRECCIA U., BUSNELLI F.D. e NATOLI U., *Diritto civile*, 1.1, *Norme, soggetti e rapporto giuridico*, Torino, 1986.
- BIN M., *Privacy e trattamento dei dati personali: entriamo in Europa*, in *Contr. impr./Europa*, 1997, p. 480 ss.
- BIONDI B., *I beni*, in *Tratt. dir. civ. it.* Vassalli, IV, 1, 2^a ed., Torino, 1956.
- BISCONTINI G., *Onerosità, corrispettività e qualificazione dei contratti. Il problema della donazione mista*, Napoli, 1984.
- BRAVO F., *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Padova, 2018.
- BRAVO F., *Sul bilanciamento proporzionale dei diritti e delle libertà "fondamentali", tra mercato e persona: nuovi assetti nell'ordinamento europeo?*, in *Contr. impr.*, 2018, p. 190 ss.

- BRAVO F., *Lo “scambio di dati personali” nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell’interessato tra autorizzazione e contratto*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 34 ss.
- BRAVO F., *Riflessioni critiche sulla natura della responsabilità da trattamento illecito dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 383 ss.
- BRAVO F., *La «compravendita» di dati personali?*, in *Dir. internet*, 2020, p. 521 ss.
- BRAVO F., *Intermediazione di dati personali e servizi di data sharing dal GDPR al Data Governance Act*, in *Contr. impr./Europa*, 2021, p. 199 ss.
- BRECCIA U., *Le obbligazioni*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 1991.
- BUSET G., *Brevi note sull’attribuzione del godimento nel prisma della evoluzione tecnologica*, in *Jus civile*, 2022, p. 511 ss.
- BUSNELLI F.D., *Quale futuro per le categorie del diritto civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 1 ss.
- CAGGIA F., *Il consenso al trattamento dei dati personali nel diritto europeo*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, p. 405 ss.
- CAGGIANO I.A., *Il consenso al trattamento dei dati personali nel nuovo Regolamento europeo. Analisi giuridica e studi comportamentali*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, p. 67 ss.
- CALISAI F., *I diritti dell’interessato*, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 327 ss.
- CALZOLAIO S., *Protezione dei dati personali*, in *Dig. disc. pubbl.*, VII agg., Torino, 2017, p. 597 ss.
- CAMARDI C., *Mercato delle informazioni e privacy. Riflessioni generali sulla l. n. 675/1996*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 1057 ss.
- CAMARDI C., *L’eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inf.*, 2018, p. 65 ss.
- CAMARDI C., *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione dei dati personali*, in *Giust. civ.*, 2019, p. 499 ss.
- CAMARDI C., *Note critiche in tema di danno da illecito trattamento dei dati personali*, in *Jus civile*, 2020, p. 786 ss.
- CAMARDI C., *Contratti digitali e mercati delle piattaforme. Un promemoria per il civilista*, in *Jus civile*, 2021, p. 870 ss.
- CAMARDI C., *Illecito trattamento dei dati e danno non patrimoniale. Verso una dogmatica europea*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1136 ss.
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Diritto all’immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, Spagna e Francia*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 859 ss.
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Divieto di discriminazione e autonomia contrattuale*, Napoli, 2013.
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Attualità di un Manifesto del personalismo costituzionale. A cinquant’anni da «La personalità umana nell’ordinamento giuridico» di Pietro Perlingieri*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 1237 ss., e in G. CARAPEZZA FIGLIA, G. FREZZA e P. VIRGADAMO (a cura di), *«La personalità umana nell’ordinamento giuridico» di Pietro Perlingieri, cinquant’anni dopo*, Atti del Convegno SISDiC Sicilia, 5-6 novembre 2021, Napoli, 2023, p. 9 ss.
- CARAPEZZA FIGLIA G., *Teoria della capacità e tutela della persona umana. Per una nuova dogmatica minorile*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, p. 324 ss.
- CAREDDA V., *Le liberalità diverse dalla donazione*, Torino, 1996.
- CARIOTA FERRARA L., *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d. (ma 1948).
- CARNELUTTI F., *Diritto alla vita privata (contributo alla teoria della libertà di stampa)*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 3 ss.

- CARRABBA A.A., *Le donazioni*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, IV, 27, Napoli, 2009.
- CASTRONOVO C., *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 653 ss.
- CATAUDELLA A., *Donazione e liberalità*, in AA.VV., *Studi in onore di Pietro Rescigno*, II, *Diritto privato*, 1, *Personae, famiglia, successioni e proprietà*, Milano, 1998, p. 173 ss.
- CATAUDELLA A., *La donazione*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, V, Torino, 2005.
- CATAUDELLA A., *I contratti. Parte generale*, 4^a ed., Torino, 2014.
- CATERINI E., *Proprietà*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004.
- CESARINI SFORZA W., *Diritto soggettivo*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 659 ss.
- CHECCHINI A., *Liberalità (atti di)*, in *Enc. giur.* Treccani, XVIII, Roma, 1990, p. 1 ss.
- CIAN G., *Interesse del creditore e patrimonialità della prestazione (Valore normativo dell'art. 1174 cod. civ.)*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, p. 197 ss.
- CIANCIMINO M., *Protezione e controllo dei dati in ambito sanitario e intelligenza artificiale. I dati relativi alla salute tra novità normative e innovazioni tecnologiche*, Napoli, 2020.
- CICALA F.B., *Il rapporto giuridico*, 4^a ed., Milano, 1959.
- CLARIZIA O., *Sopravvenienze non patrimoniali e inesigibilità nelle obbligazioni*, Napoli, 2012.
- CLARIZIA O., *L'inadempimento non imputabile. Tre modelli a confronto: inesigibilità della prestazione, impossibilità sopravvenuta, eccezione di inadempimento*, in G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI (a cura di), *Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive*, Atti del Secondo Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 23-24 marzo 2017, Napoli, 2018, p. 547 ss.
- CLARIZIA O., *La donazione «liberatoria»*, Napoli, 2019.
- COMELLA C., *Alcune considerazioni sugli aspetti tecnologici della sorveglianza di massa, a margine della sentenza Safe Harbor della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 49 ss.
- COMPORITI M., *Contributo allo studio del diritto reale*, Milano, 1977.
- CONFORTINI V., *Persona e patrimonio nella successione digitale*, Torino, 2023.
- COOLEY T., *Torts*, Chicago, 1888.
- COPPO L., *Donazioni e liberalità non donative*, in *Riv. trim.*, 2019, p. 1385 ss.
- CORAPI E., *Informed consent in Italian digitalized insurance contracts. From the "Privacy Shield" to "Schrems II"*, in *Dir. comm. int.*, 2021, p. 989 ss.
- COSTANTINO M., *I beni in generale*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, VII, *Proprietà*, I, Torino, 1982, p. 5 ss.
- CRISCUOLO F., *Autonomia negoziale e autonomia contrattuale*, in *Tratt. dir. civ. CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2008.
- CUFFARO V., *Cancellare i dati personali. Dalla damnatio memoriae al diritto all'oblio*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 228 ss.
- CUFFARO V., *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 1098 ss.
- CUFFARO V., *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, in *Corr. giur.*, 2019, p. 1195 ss.
- D'ADDINO SERRAVALLE P., *I nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici*, Napoli, 1999.
- D'AMICO G., *Applicazione diretta dei principi costituzionali e integrazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 2015, p. 247 ss.

- D'AMICO G., *Problemi e limiti dell'applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei rapporti contrattuali)*, in *Giust. civ.*, 2016, p. 443 ss.
- D'ANTONIO V. e SABATINO B.M., *Teorie geopolitiche ed economiche dietro la decisione Schrems III*, in *Dir. inf.*, 2020, p. 814 ss.
- DAVOLA A., *"I vestiti nuovi dell'imperatore": il contenzioso tra il Bundeskartellamt tedesco e Facebook in tema di abuso di posizione dominante alla luce del progressivo snaturarsi del diritto antitrust*, in *Dir. internet*, 2021, p. 61 ss.
- DE CUPIS A., *Sconfitta in Cassazione del diritto alla riservatezza*, in *Foro it.*, 1957, c. 232 ss.
- DE CUPIS A., *I diritti della personalità*, 2ª ed., in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1982.
- DE FRANCESCHI A., *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017.
- DE FRANCESCHI A., *La vendita di beni con elementi digitali*, Napoli, 2019.
- DE FRANCESCHI A., *Il «pagamento» mediante dati personali*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 1381 ss.
- DE GREGORIO G. e PAOLUCCI F., *Dati e intelligenza artificiale. All'intersezione tra mercato e democrazia*, in E. CREMONA, F. LAVIOLA e V. PAGNANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino, 2022, p. 109 ss.
- DEPLANO S., *Le obbligazioni negative*, Napoli, 2014.
- DEPLANO S., *Dal sistema alla lettera e ritorno: riflessioni sul modello franco-italiano di arricchimento senza causa*, in *Jus civile*, 2022, p. 598 ss.
- DEPLANO S., *La cessione dell'eredità tra procedimento successorio e circolazione inter vivos*, Napoli, 2022.
- DE NOVA G., *Il tipo contrattuale* (1974), rist., Napoli, 2014.
- DERNBURG H., *Pandette. Parte generale*, trad. it. a cura di F.B. Cicala, I, 1, 6ª ed., Torino, 1906.
- DI BONA L., *I negozi giuridici a contenuto non patrimoniale*, Napoli, 2000.
- DI FILIPPO G., *I dati come beni giuridici. Dati personali e dati non personali: regime di appartenenza e di circolazione*, in P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022, p. 15 ss.
- DI LORENZO G., *La circolazione dei dati personali tra tutela della persona e ordine giuridico del mercato*, in *Federalismi.it*, 2019, p. 1 ss.
- DI MAJO A., *Obbligazioni in generale*, Bologna, 1985.
- DI MAJO A., *Il trattamento dei dati personali tra diritto sostanziale e modelli di tutela*, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1998, p. 225 ss.
- DI RAIMO R., *Categorie della crisi economica e crisi delle categorie civilistiche. Il consenso e il contratto nei mercati finanziari derivati*, in *Giust. civ.*, 2014, p. 1095 ss.
- DITFURTH L. V. e G. LIENEMANN, *The Data Governance Act: – Promoting or Restricting Data Intermediaries?*, in *Competition and Regulation in Network Industries*, 2022, p. 270 ss.
- D'ONOFRIO M., *L'illecito trattamento dei dati come difetto di conformità del contenuto digitale*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2253 ss.
- D'ORAZIO R., *La tutela multilivello del diritto alla protezione dei dati personali e la dimensione globale*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 61 ss.
- DREXL J., *Legal Challenges of the Changing Role of Personal and Non-Personal Data in the Data Economy*, in A. DE FRANCESCHI e R. SCHULZE (a cura di), *Digital Revolution – New Challenges for Law*, München, 2019, p. 19 ss.
- FACHECHI A., *Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali*, Napoli, 2012.

- FACHECHI A., *Il problema della disciplina applicabile tra tipicità e atipicità contrattuale*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1185 ss.
- FACHECHI A., *Stato d'emergenza, alterazione del rapporto contrattuale e giusto rimedio*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 1103 ss.
- FALZEA A., *Gli interessi legittimi e le situazioni giuridiche soggettive*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 679 ss.
- FARACE D., *Il titolare e il responsabile del trattamento*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 731 ss.
- FEDERICO A., *Tipicità e atipicità dei contratti*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *L'incidenza della dottrina sulla giurisprudenza nel diritto dei contratti*, Napoli, 2016, p. 165 ss.
- FEDERICO A., *Il nomos della "infosfera"*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 533 ss.
- FEMIA P., *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Napoli, 1996.
- FEMIA P., *Una finestra sul cortile. Internet e il diritto all'esperienza metastrutturale*, in C. PERLINGIERI e L. RUGGERI (a cura di), *Internet e Diritto civile*, Napoli, 2015, p. 46 ss.
- FEMIA P., *La via normativa. Pietro Perlingieri e i valori costituzionali*, in G. ALPA e F. MACARIO (a cura di), *Diritto civile del Novecento: scuole, luoghi, giuristi*, Milano, 2019, p. 359 ss.
- FEMIA P., *Tumulti contrattuali "collettivo fluido" nei social media, socializzazione sinallagmatica, reticolarità, azione contrattuale comune*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, Atti del Convegno del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche – Ca' Foscari, Venezia, 25-26 novembre 2021, Torino, 2022, p. 99 ss.
- FERRARA SANTAMARIA M., *Il diritto alla illesa intimità privata*, in *Riv. dir. priv.*, 1937, p. 168 ss.
- FERRI G.B., *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966.
- FERRI G.B., *Ancora in tema di meritevolezza dell'interesse*, in *Riv. dir. comm.*, 1979, p. 8 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2014, p. 591 ss.
- FINOCCHIARO G., *La giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di dati personali da Google Spain a Schrems*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 113 ss.
- FINOCCHIARO G., *Introduzione al Regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1 ss.
- FINOCCHIARO G., *Il principio di accountability*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2778 ss.
- FINOCCHIARO G., *Intelligenza Artificiale e protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1670 ss.
- FLORIDI L., *Is Semantic Information Meaningful Data?*, in *Philosophy and Phenomenological Research*, 2005, p. 351 ss.
- FRANZONI M., *Dati personali e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 901 ss.
- FRANZONI M., *Lesione dei diritti della persona, tutela della privacy e intelligenza artificiale*, in *Jus civile*, 2021, p. 1 ss.
- FROSINI T.E., *Le sfide attuali del diritto ai dati personali*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14° Convegno Nazionale SISDiC, 9-10-11 maggio 2019, Napoli, 2020, p. 395 ss.
- FROSINI V., *Diritto soggettivo*, in *Noviss. dig. it.*, V, Torino, 1960, p. 1047 ss.

- FURGIUELE G., *Il problema della patrimonialità della prestazione con riferimento all'attività di culto e di assistenza spirituale svolta dal religioso per contratto in caso di cura privata*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 176 ss.
- GABRIELLI E., "Operazione economica" e teoria del contratto. *Studi*, Milano, 2013.
- GABRIELLI E., *Autonomia privata, collegamento negoziale e struttura formale dell'operazione economica*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 445 ss., e in G. PASSAGNOLI, F. ADDIS, G. CAPALDO, A. RIZZI e S. ORLANDO (a cura di), *Liber amicorum per Giuseppe Vettori*, Firenze, 2022, p. 1279 ss.
- GALLO P., *L'arricchimento senza causa*, Padova, 1990.
- GALLO P., *Arricchimento senza causa*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 2003.
- GALLO P., *Verso il superamento della sussidiarietà dell'azione di arricchimento*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 678 ss.
- GAMBARO A., *I beni*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012.
- GAMBARO A., *La proprietà*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, 2^a ed., Milano, 2017.
- GAMBINI M., *Dati personali e internet*, Napoli, 2008.
- GAMBINI M., *La protezione dei dati personali come diritto fondamentale della persona: meccanismi di tutela*, in *Espaço Jurídico J. L.*, 2013, p. 149 ss.
- GAMBINI M., *Principio di responsabilità e tutela aquiliana dei dati personali*, Napoli, 2018.
- GAMBINO F., *Il rapporto obbligatorio*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, *Le obbligazioni*, I, Torino, 2015.
- GAROFALO A.M., *Regolare l'irregolabile: il consenso al trattamento dei dati nel GDPR*, in S. ORLANDO e G. CAPALDO (a cura di), *Annuario 2021 Osservatorio Giuridico sulla Innovazione Digitale*, Roma, 2021, p. 119 ss.
- GAROFALO G., *Identità digitale e diritto all'oblio: questioni aperte all'indomani dell'approvazione del GDPR*, in *Dir. fam. pers.*, 2021, p. 1505 ss.
- GENTILI A., *A proposito de «il diritto soggettivo»*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, p. 351 ss.
- GENTILI A., *Crisi delle categorie e crisi degli interpreti*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 633 ss.
- GENTILI A., *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Riv. trim.*, 2022, p. 701 ss.
- GIACOBBE G., *Brevi note su una dibattuta questione: esiste il diritto alla riservatezza?*, in *Giust. civ.*, 1962, p. 815 ss.
- GIAMPICCOLO G., *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim.*, 1958, p. 458 ss.
- GIANNONE CODIGLIONE G., *Libertà d'impresa, concorrenza e neutralità della rete nel mercato transnazionale dei dati personali*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 271 ss.
- GIANOPOULOU A., AUSLOOS J., DELACROIX S. e JANSSEN H., *Intermediating data rights exercises: the role of legal mandates*, in *International Data Privacy Law*, 2022, p. 316 ss.
- GIGLIOTTI F., *Contratto a titolo gratuito*, in *Enc. dir., Tematici*, I, *Contratto*, Milano, 2021, p. 164 ss.
- GIORGIANI M., *L'obbligazione*, I, *La parte generale delle obbligazioni*, rist., Milano, 1968.
- GIORGIANI Mich., *Il «nuovo» diritto alla portabilità dei dati personali. Profili di diritto comparato*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 1387 ss.
- GIORGINI E., *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010.
- GIORGINI E., *Ingiustificato arricchimento e controllo degli atti di autonomia negoziale. Da un'intuizione di Lelio Barbiera*, in M. PENNASILICO (a cura di), *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, Napoli, 2012, p. 623 ss.

- GIORGINI E., *Ragionevolezza, proporzionalità e bilanciamento*, in G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Fonti, metodo e interpretazione*, Atti del Primo Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, 10-11 novembre 2016, Napoli, 2017, p. 81 ss.
- GIORGINI E., *Consulenza finanziaria e sua adeguatezza*, Napoli, 2017.
- GIORGINI E., *Algorithms and Law*, in *ItaLJ*, 2019, p. 131 ss.
- GIORGINI E., *Pandemia, equilibrio delle posizioni contrattuali e giusto rimedio. Brevi annotazioni*, in *Actual. Jur. Iberoam.*, 2020, p. 274 ss.
- GIORGINI E., *Recensione a A. VIVARELLI, Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, in *Rass. dir. civ.*, 2020, p. 357 ss.
- GIORGINI E., *Governance dei dati e Autorità amministrative indipendenti*, in M. ANGELONE e M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione. Conformazione degli atti di autonomia e disciplina dei mercati*, Napoli, 2022, p. 193 ss.
- GIORGINI E., *Rifiuto quale "bene" e proprietà "conformata"*, in *Actual. Jur. Iberoam.*, 2022, p. 958 ss.
- GRAZIADEI M., *Diritto soggettivo, potere, interesse*, in G. ALPA, M. GRAZIADEI, A. GUARNERI, U. MATTEI, P.G. MONATERI e R. SACCO, *La parte generale del diritto civile*, 2, *Il diritto soggettivo*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2001, p. 3 ss.
- GUARNERI A., *Meritevolezza dell'interesse*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XI, Torino, 1994, p. 324 ss.
- GUARNERI A., *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1994, p. 799 ss.
- HAUPT G., *Sui rapporti contrattuali di fatto*, trad. it. di G. Varanese, Torino, 2012.
- HENNEMANN M. e G. LIENEMANN, *The Data Act, Article-by-Article Synopsis of the Commission Proposal*, 2022, disponibile all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=4079615>.
- HENNEMANN M. e DITFURTH L. V., *Datenintermediäre und Data Governance Act*, in *NJW*, 2022, p. 1905 ss.
- HOEREN T., *Dateneigentum und Datenbesitz*, in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, con la collaborazione di M. Schmidt-Kessel e F. Padovini, Tübingen, 2020, p. 37 ss.
- HUGENHOLTZ P.B., *Against 'Data Property'*, in H. ULLRICH, P. DRAHOS e G. GHIDINI (a cura di), *Kritika: Essays on Intellectual Property*, 3, Cheltenham-Northampton, 2018, p. 48 ss.
- IANNELLI A., *Stato della persona e atti dello stato civile*, Camerino-Napoli, 1984.
- INDRACCOLO E., *I negozi per l'accesso alle banche dati*, in D. VALENTINO (a cura di), *Dei singoli contratti. Leggi collegate*, II, in *Comm. cod. civ.* Gabrielli, Milano, 2016, p. 221 ss.
- IRTI C., *Dato personale, dato anonimo e crisi del modello normativo dell'identità*, in *Jus civile*, 2020, p. 379 ss.
- IRTI C., *Consenso "negoziato" e circolazione dei dati personali*, Torino, 2021.
- IRTI N., *Introduzione allo studio del diritto privato*, Torino, 1976.
- IRTI N., *Quattro giuristi del nostro tempo*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 765 ss., in ID., *Scuole e figure del diritto civile*, 2° ed., Milano, 2002, p. 434 ss., e in ID., *Occasioni novecentesche sul cammino del diritto*, Napoli, 2012, p. 143 ss.
- IRTI N., *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 347 ss.
- IRTI N., *È vero ma...* (Replica a Giorgio Oppo), in *Riv. trim.*, 1999, p. 273 ss.
- IRTI N., *Lo scambio dei foulards (replica semiseria al prof. Bianca)*, in *Riv. trim.*, 2000, p. 601 ss.

- IRTI N., *La crisi della fattispecie*, in *Riv. trim.*, 2014, p. 36 ss., ora in ID., *Un diritto incalcolabile*, Torino, 2016, p. 16 ss.
- IULIANI A., *Note minime in tema di trattamento dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 293 ss.
- JANAL R., *Fishing for an Agreement: Data Access and the Notion of Contract*, in S. LOHSSE, R. SCHULZE e D. STAUDENMEYER (a cura di), *Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools*, Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy III, Baden-Baden, 2017, p. 271 ss.
- JHERING R. V., *Geist des römischen Rechts*, III, rist. 5^a ed., Aalen, 1968.
- LANGHANKE C. e M. SCHMIDT-KESSEL, *Consumer Data as a Consideration*, in *EuCML*, 2015, p. 218 ss.
- LAVIOLA F., *Il diritto all'autodeterminazione informativa tra concorrenza e data protection. Riflessioni a margine della saga Facebook c. Bundeskartellamt nella giurisprudenza delle corti tedesche e in attesa della Corte di Giustizia*, in E. CREMONA, F. LAVIOLA e V. PAGANELLI (a cura di), *Il valore economico dei dati personali tra diritto pubblico e diritto privato*, Torino, 2022, p. 27 ss.
- LEISTNER M. e L. ANTOINE, *Attention, here comes the EU Data Act! A critical in-depth analysis of the Commission's 2022 Proposal*, in *JIPITEC*, 2022, p. 339 ss.
- LEPORE A., *Prescrizione e decadenza. Contributo alla teoria del «giusto rimedio»*.
- LIPARI N., *Rapporti di cortesia rapporti di fatto rapporti di fiducia. Spunti per una teoria del rapporto giuridico*, in AA.VV., *Studi in onore di Giacobino Scaduto*, II, Padova, 1970, p. 39 ss.
- LIPARI N., *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013.
- LOBUONO M., *Nuovi beni e forme di appartenenza*, in E. CAPOBIANCO, M. D'AMBROSIO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, Atti dell'Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Lecce, 21-22 marzo 2019, Napoli, 2021, p. 15 ss.
- MAIO E., *Sub art. 24*, in A. BARBA e S. PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone. Leggi collegate*, II, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Milano, 2019, p. 503 ss.
- MAISTO F., *Il collegamento volontario tra contratti nel sistema dell'ordinamento giuridico. Sostanza economica e natura giuridica degli autoregolamenti complessi*, Napoli, 2000.
- MAISTO F., *Collegamento tra contratti*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, Atti della Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, 2019, p. 275 ss.
- MALGIERI G. e COMANDÉ G., *Why a Right to Legibility of Automated Decision-Making Exists in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2017.
- MALOMO A., *I volumi di «Lezioni (1969-2019)» di Pietro Perlingieri*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 370 ss.
- MANES P., *Il consenso al trattamento dei dati personali*, Padova, 2001.
- MANTELERO A., *Big Data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di controllo*, in *Dir. inf.*, 2012, p. 135 ss.
- MANTELERO A., *«Right to be forgotten» e archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 843 ss.
- MANTELERO A., *I flussi di dati transfrontalieri e le scelte delle imprese tra Safe Harbour e Privacy Shield*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai «Safe Harbour Principles» al «Privacy Shield»*, Roma, 2016, p. 239 ss.

- MANTELERO A., *Responsabilità e rischio nel Regolamento UE n. 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 147 ss.
- MANTELERO A., *Gli autori del trattamento dati: titolare e responsabile*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2799 ss.
- MANTELERO A., *La privacy all'epoca dei Big data*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 1181 ss.
- MARINO G., *Internet e tutela dei dati personali: il consenso ai cookie*, in *Jus civile*, 2020, p. 403 ss.
- MARTINELLI S., Sub art. 4, in A. BARBA e S. PAGLIANTINI (a cura di), *Delle persone. Leggi collegate*, II, in *Comm. c.c. Gabrielli*, Milano, 2019, p. 85 ss.
- MARTONE I., *Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi*, Napoli, 2017.
- MAZZAMUTO S., *Il principio del consenso e il problema della revoca*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, I, Milano, 2006, p. 993 ss.
- MENGGONI L., *Proprietà e libertà*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 427 ss.
- MENGGONI L., *Responsabilità contrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1072 ss.
- MENGGONI L., *Autonomia privata e Costituzione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1997, p. 1 ss.
- MESSINETTI D., *Oggetto dei diritti*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 808 ss.
- MESSINETTI D., *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss.
- MESSINETTI D., *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, p. 336 ss.
- MESSINETTI R., *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *Federalismi.it*, 2019, p. 1 ss.
- MESSINETTI R., *La Privacy e il controllo dell'identità algoritmica*, in *Contr. impr./Eur.*, 2021, p. 121 ss.
- METZGER A., *A Market Model for Personal Data: State of the Play under the New Directive on Digital Content and Digital Services*, in S. LOHSSE, R. SCHULZE e D. STAUDENMAYER (a cura di), *Data as Counter-Performance – Contract Law 2.0?*, Münster Colloquia on EU Law and the Digital Economy V, Baden-Baden, 2020, p. 25 ss.
- MIGNONE C., *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014.
- MINERVINI E., *La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell'art. 1322, comma 2, c.c.*, Torino, 2019.
- MIRABELLI G., *Le posizioni soggettive nell'elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, p. 313 ss.
- MONATERI P.G., *Diritto soggettivo*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, VI, Torino, 1990, p. 411 ss.
- MOSCO L., *Onerosità e gratuità degli atti giuridici con particolare riguardo ai contratti*, Milano, 1942.
- NATOLI U., *Rappresentanza (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVIII, Milano, 1987, p. 463 ss.
- NAVARRETTA E., Sub art. 9, in C.M. BIANCA e F.D. BUSNELLI (a cura di), *Tutela della «privacy». Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675*, Padova, 1999, p. 323 ss.
- NAZZARO A.C., *Nuovi beni tra funzione e dogma*, in *Contr. impr.*, 2013, p. 1014 ss.
- NERVI A., *Il perimetro del Regolamento europeo: portata applicativa e definizioni*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 164 ss.
- NERVI A., *Il concetto di proprietà di fronte alla prospettiva intergenerazionale*, in *Studi Univ. Cagliari*, LXIV, 2023, p. 159 ss.

- NICITA A., *Il dato profilato nella prospettiva economica, tra privacy, propertization, secrecy*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 1163 ss.
- NICOLÒ R., *L'adempimento dell'obbligo altrui* (1936), rist., Napoli, 1978.
- NICOLUSSI A., *Autonomia privata e diritti della persona*, in *Enc. dir., Annali*, IV, Milano, 2011, p. 133 ss.
- NIGER S., *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Padova, 2006.
- OLIVO F., *Dati personali e situazioni giuridiche soggettive*, in *Giust. civ.*, 2002, p. 157 ss.
- ONDEI E., *Esiste un diritto alla riservatezza?*, in *Rass. dir. civ.*, 1955, p. 66 ss.
- OPPO G., *Adempimento e liberalità* (1947), rist., Napoli, 2013.
- OPPO G., *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, p. 525 ss.
- ORESTANO R., *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in *Jus*, 1960, p. 149 ss.
- ORLANDO S., *Per un sindacato di liceità del consenso privacy*, in *Jus civile*, 2022, p. 537 s.
- ORLANDO S., *Data vs capta: intorno alla definizione di dati*, in *Nuovo dir. civ.*, 2023, p. 14 ss.
- ORLANDO S., *Il coordinamento tra la direttiva 2019/770 e il GDPR. L'interessato-consumatore*, in *Pers. merc.*, 2023, p. 229 ss.
- OTTOLIA A., *Big data e innovazione computazionale*, Torino, 2017.
- OTTOLIA A., *I dati personali nel sistema della proprietà intellettuale: il caso dei Big data*, in AA.VV., *Studi per Luigi Carlo Ubertazzi. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Milano, 2019, p. 615 ss.
- PAGLIANTINI S., *L'attuazione minimalista della Dir. 2019/770/UE: riflessioni sugli artt. 135-octies, 135-vicies ter c. cons. La nuova disciplina dei contratti b-to-c per la fornitura di contenuti e servizi digitali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 1499 ss.
- PAGLIANTINI S., *L'interferenza ascosa tra GDPR e diritto dei consumatori: appunti per una tassonomia*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2212 ss.
- PAGNI I., *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, p. 355 ss.
- PARDOLESI R., *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*, in *Foro it.*, 1985, I, c. 2211 ss.
- PARDOLESI R., *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità*, in ID. (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003, p. 1 ss.
- PARDOLESI R., VAN DEN BERGH R. e WEBER F., *Facebook e i peccati da «Konditionenmissbrauch»*, in *Merc. conc. reg.*, 2020, p. 507 ss.
- PARENZO B., *Dati personali come "moneta". Note a margine della sentenza TAR Lazio n. 260/2020*, in *Jus civile*, 2020, p. 1364 ss.
- PARENZO B., *Profilazione e discriminazione. Dal GDPR alla proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale*, in C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'intelligenza artificiale*, Atti del Convegno del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche – Ca' Foscari, Venezia, 25-26 novembre 2021, Torino, 2022, p. ss.
- PATTI S., *Il consenso al trattamento dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 455 ss.
- PATTI S., *Sub Art. 23*, in C.M. BIANCA, F.D. BUSNELLI, E. NAVARRETTA, S. PATTI e P.M. VECCHI (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, Padova, 2007, p. 541 ss.

- PATTI S., *Il risarcimento del danno immateriale secondo la Corte di giustizia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1146 ss.
- PELLECCHIA E., *La responsabilità civile per trattamento dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 221 ss.
- PELLECCHIA E., *Dati personali, anonimizzati, pseudonimizzati, de-identificati: combinazioni possibili di livelli molteplici di identificabilità nel GDPR*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2020, p. 360 ss.
- PENNASILICO M., Sub art. 1322 c.c., in G. PERLINGIERI (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, IV, 1, 3^a ed., Napoli, 2009, p. 377 ss.
- PENNASILICO M., *Legalità costituzionale e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 840 ss., e in P. PERLINGIERI e A. TARTAGLIA POLCINI (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, p. 247 ss.
- PENNASILICO M., *Metodo e valori nell'interpretazione dei contratti. Per un'ermeneutica contrattuale rinnovata*, Napoli, 2011.
- PENNASILICO M., *Dal "controllo" alla "conformazione" dei contratti: itinerari della meritevolezza*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 823 ss.
- PERLINGIERI C., *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014.
- PERLINGIERI C., *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1324 ss.
- PERLINGIERI C., *Data as the Object of a Contract and Contract Epistemology*, in *ItaLJ*, 2019, p. 615 ss., e in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, con la collaborazione di M. Schmidt-Kessel e F. Padovini, Tübingen, 2020, p. 207 ss.
- PERLINGIERI C., *Creazione e circolazione del bene prodotto dal trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA e I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14^o Convegno Nazionale SISDiC, 9-10-11 maggio 2019, Napoli, 2020, p. 177 ss.
- PERLINGIERI C., *Diritto privato delle nuove tecnologie: contenuti e competenze*, in *Tecn. dir.*, 2021, p. 70 ss.
- PERLINGIERI G., *Venticinque anni della Rassegna di diritto civile e la «polemica sui concetti giuridici». Crisi e ridefinizione delle categorie*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Temi e problemi della civilistica contemporanea. Venticinque anni della Rassegna di diritto civile*, Napoli, 2005, p. 543 ss.
- PERLINGIERI G., *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi* (2008), in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 353 ss.
- PERLINGIERI G., *Alla ricerca del «giusto rimedio» in tema di certificazione energetica. A margine di un libro di Karl Salomo Zachariae*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 661 ss.
- PERLINGIERI G., *L'inesistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo-europeo*, Napoli, 2013.
- PERLINGIERI G., *Il controllo di «meritevolezza» degli atti di destinazione ex art. 2645 ter*, in *Foro nap.*, 2014, p. 51 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 111 ss.
- PERLINGIERI G., *La scelta della disciplina applicabile ai c.dd. «vitalizi impropri». Riflessioni in tema di aleatorietà della rendita vitalizia e di tipicità e atipicità dei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2015, p. 129 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 57 ss.
- PERLINGIERI G., *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015.
- PERLINGIERI G., *Garanzie «atipiche» e rapporti commerciali*, in *Riv. dir. impr.*, 2017, p. 21 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 157 ss.

- PERLINGIERI G., *Sul criterio di ragionevolezza*, in *Ann. Sisdir*, 2017, p. 43 ss.
- PERLINGIERI G., *Ragionevolezza e bilanciamento nell'interpretazione recente della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 716 ss.
- PERLINGIERI G., *In tema di ordine pubblico*, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 1382 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 1 ss.
- PERLINGIERI G., *Pandemia da coronavirus, rapporti contrattuali e giusti rimedi*, in *Foro nap.*, 2021, p. 77 ss., e in ID., *Il diritto civile tra principi e regole. Autonomia negoziale*, Napoli, 2022, p. 329 ss.
- PERLINGIERI G., *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rass. dir. civ.*, 2022, p. 136 ss.
- PERLINGIERI G. e ZARRA G., *Ordine pubblico interno e internazionale tra caso concreto e sistema ordinamentale*, Napoli, 2019.
- PERLINGIERI P., *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare* (1969), in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 9 ss.
- PERLINGIERI P., *Introduzione alla problematica della «proprietà»* (1971), rist., Napoli, 2011.
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972.
- PERLINGIERI P., *Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento*, in *Comm. c.c.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975.
- PERLINGIERI P., *Profili istituzionali del diritto civile*, Napoli, 1975.
- PERLINGIERI P., *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile* (1980), in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 109 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto alla salute quale diritto della personalità* (1982), in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 104 ss.
- PERLINGIERI P., *L'interpretazione della legge come sistematica ed assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi* (1985), in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 127 ss.
- PERLINGIERI P., *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 326 ss., e ora in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 333 ss.
- PERLINGIERI P., *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992.
- PERLINGIERI P., *Valori normativi e loro gerarchia. Una precisazione dovuta a Natalino Irti*, in *Rass. dir. civ.*, 1999, p. 787 ss., e in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 271 ss.
- PERLINGIERI P., *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 334 ss.
- PERLINGIERI P., *I mobili confini dell'autonomia privata*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 15 ss.
- PERLINGIERI P., *In tema di tipicità e atipicità dei contratti*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 389 ss.
- PERLINGIERI P., *Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 188 ss., e in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 23 ss.
- PERLINGIERI P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2005, p. 5 ss.
- PERLINGIERI P., *La dottrina del diritto civile nella legalità costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 497 ss.

- PERLINGIERI P., *Normazione per principi: riflessioni intorno alla proposta della Commissione sui beni pubblici*, in *Rass. dir. civ.*, 2009, p. 1184 ss.
- PERLINGIERI P., *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica* (2010), in ID., *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, p. 307 ss.
- PERLINGIERI P., *Fonti del diritto e "ordinamento del caso concreto"*, in *Riv. dir. priv.*, 2010, p. 7 ss.
- PERLINGIERI P., *Il principio di legalità nel diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2010, p. 83 ss.
- PERLINGIERI P., *Diritto comunitario e identità nazionali*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 530 ss.
- PERLINGIERI P., *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2011, p. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *Interpretazione assiologica e diritto civile*, in *Corti salernitane*, 2013, p. 465 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto come discorso? Dialogo con Aurelio Gentili*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 770 ss.
- PERLINGIERI P., *Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale*, in *Foro nap.*, 2014, p. 103 ss.
- PERLINGIERI P., *Il rispetto dell'identità nazionale nel sistema italo-europeo*, in *Foro nap.*, 2014, p. 449 ss.
- PERLINGIERI P., *Produzione, beni e benessere*, in AA.VV., *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale SISDiC in ricordo di Giovanni Gabrielli, Napoli 8-9-10 maggio 2014, Napoli, 2015, p. 509 ss.
- PERLINGIERI P., *«Funzione sociale» della proprietà e sua attualità*, in S. CICCARELLO, A. GORASSINI e R. TOMMASINI (a cura di), *Salvatore Pugliatti*, Napoli, 2016, p. 187 ss.
- PERLINGIERI P., *Conclusioni*, in G. PERLINGIERI e F. LAZZARELLI (a cura di), *Autonomia negoziale e situazioni giuridiche soggettive*, Atti del Secondo Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Cassino, 23-24 marzo 2017, Napoli, 2018, p. 667 ss.
- PERLINGIERI P., *Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato*, in *Foro nap.*, 2018, p. 481 ss.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, I, *Metodi e tecniche*, 4^a ed., Napoli, 2020.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, II, *Fonti e interpretazione*, 4^a ed., Napoli, 2020.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, 4^a ed., Napoli, 2020.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, IV, *Attività e responsabilità*, 4^a ed., Napoli, 2020.
- PERLINGIERI P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, V, *Tutela e giurisdizione*, 4^a ed., Napoli, 2020.
- PERLINGIERI P., *Struttura algoritmica e interpretazione*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 484 ss.
- PERLINGIERI P., *Sul trattamento algoritmico dei dati*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 181 ss.
- PERLINGIERI P., *Principio personalista, dignità umana e rapporti civili*, in *Ann. Sisdic*, 2021, p. 1 ss.
- PERLINGIERI P., *Relazione conclusiva*, in E. CAPOBIANCO, G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, Atti dell'Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Lecce, 21-22 marzo 2019, Napoli, 2021, p. 359 ss.
- PERLINGIERI P., *Stagioni del diritto civile. A colloquio con Rino Sica e Pasquale Stanzone*, Napoli, 2021.
- PERLINGIERI P. e FEMIA P., *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed., con la collaborazione di L. Tullio, Napoli, 2004.

- PERTOT T., *Libertà del consenso al trattamento dei dati personali e portata del c.d. Koppelungsverbot: il punto di vista dell'OLG Frankfurt a.M.*, in *Tecn. dir.*, 2020, p. 363 ss.
- PERTOT T., *Personal data supplying: the issue of bundled consent*, in *Jus civile*, 2023, p. 673 ss.
- PIRAINO F., *Sulla nozione di bene giuridico in diritto privato*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, p. 459 ss.
- PIRAINO F., *Il regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti dell'interessato*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 369 ss.
- PIRAINO F., *I "diritti dell'interessato" nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2789 ss.
- PIRODDI P., *I trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi dopo la sentenza Schrems e nel nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 169 ss.
- POLETTI D., *Comprendere il Reg. UE 2016/679: un'introduzione*, in A. MANTELERO e D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo tra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, p. 14 ss.
- POLETTI D., *Le condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2783 ss.
- POLETTI D., *Holding Data between possessio and detentio*, in T. PERTOT (a cura di), *Rechte an Daten*, con la collaborazione di M. Schmidt-Kessel e F. Padovini, Tübingen, 2020, p. 127 ss.
- POLETTI D., *Gli intermediari dei dati*, in *Eur. J. of Privacy and L. Technologies*, 2022, p. 45 ss.
- POLIDORI S., *Ragionevolezza, proporzionalità e «giusto rimedio»*, in G. PERLINGIERI e A. FACCHETTI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, II, Napoli, 2017, p. 907 ss.
- POLLICINO O. e BASSINI M., *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 73 ss.
- PRISCO I., *Le nullità di protezione. Indisponibilità dell'interesse e adeguatezza del rimedio*, Napoli, 2012.
- PRISCO I., *L'annullabilità. Attualità e prospettive*, in A. FEDERICO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Il contratto*, Atti della Scuola estiva dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Napoli, 2019, p. 741 ss.
- PRISCO I., *Inadempimento e rimedi convenzionali*, Napoli, 2022.
- PUGLIATTI S., *L'atto di disposizione e il trasferimento dei diritti*, in *Ann. Univ. Messina*, 1927, p. 165 ss., in ID., *Diritto civile. Metodo - Teoria - Pratica. Saggi*, Milano, 1951, p. 1 ss., e in ID., *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965, p. 1 ss.
- PUGLIATTI S., *Esecuzione forzata e diritto sostanziale* (1935), rist., Camerino-Napoli, 1978.
- PUGLIATTI S., *La trascrizione*, I, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1957.
- PUGLIATTI S., *Acquisto del diritto (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 515 ss.
- PUGLIATTI S., *Beni (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, p. 164 ss.
- PUGLIESE G., *Una messa a punto della Cassazione sul preteso diritto alla riservatezza*, in *Giur. it.*, 1957, c. 365 ss.
- PURPURA A., *Il consenso nel mercato dei dati personali. Considerazioni al tempo dei big data*, in *Jus civile*, 2022, p. 891 ss.
- PURTOVA N., *The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law*, in *Law Innov. Technol.*, 2018, p. 43 ss.

- QUARTA A., *Mercati senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza*, Napoli, 2020, p. 299 ss.
- RAVAGNANI V., *Note sul caso “Schrems II”*, in *Contr. impr./Eur.*, 2021, p. 669 ss.
- RESCIGNO P., *Il diritto di essere lasciati soli*, in A. GUARINO e L. LABRUNA (a cura di), *Syntheleia Vincenzo Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 494 ss.
- RESCIGNO P., *Obbligazioni (dir. priv.), a) Nozioni generali*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, p. 133 ss.
- RESCIGNO P., *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi in onore di Francesco Santoro Pasquarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 199 ss.
- RESTA G., *Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2000, p. 299 ss.
- RESTA G., *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in F. CARDARELLI, S. SICA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Milano, 2004, p. 11 ss.
- RESTA G., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005.
- RESTA G., *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. inf.*, 2007, p. 1043 ss.
- RESTA G., *Sulla tutelabilità delle carte geografiche ai sensi della direttiva sulle banche di dati*, in *Dir. inf.*, 2016, p. 191 ss.
- RESTA G., *Diritti della personalità e autonomia contrattuale*, in G. ALPA e G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Tratt. dir. civ. Sacco, Le persone e la famiglia*, I, 2^a ed., Torino, 2019, p. 543 ss.
- RESTA G., *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza*, in *Pol. dir.*, 2019, p. 199 ss.
- RESTA G., *Contratto e diritti fondamentali*, in *Enc. dir., Tematici*, I, *Contratto*, Milano, 2021, p. 291 ss.
- RESTA G., *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in ID. (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2010, p. 3 ss.
- RESTA G., *La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio USA/UE*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai “Safe Harbour Principles” al “Privacy Shield”*, Roma, 2016, p. 23 ss.
- RESTA G., *I dati personali oggetto del contratto. Riflessioni sul coordinamento tra la direttiva (UE) 2019/770 e il regolamento (UE) 2016/679*, in A. D'ANGELO e V. ROPPO (diretto da), *Annuario del contratto 2018*, Torino, 2019, p. 125 ss.
- RESTA G., *Dal dominio sulle cose all'esclusiva sui beni immateriali: questioni attuali in tema di proprietà*, in E. CAPOBIANCO, M. D'AMBROSIO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, Atti dell'Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Lecce, 21-22 marzo 2019, Napoli, 2021, p. 27 ss.
- RESTA G., *Cosa c'è di “europeo” nella Proposta di Regolamento UE sull'intelligenza artificiale?*, in *Dir. inf.*, 2022, p. 338 ss.
- RESTA G., *Pubblico, privato, collettivo nel sistema europeo di governo dei dati*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, p. 975 ss.
- RESTA G. e SALERNO A., *La responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in G. ALPA e G. CONTE (a cura di), *La responsabilità d'impresa*, Milano, 2015, p. 653 ss.
- RESTA G. e ZENO-ZENCOVICH V., *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim.*, 2018, p. 411 ss.
- RICHTER H., *Looking at the Data Governance Act and Beyond: How to Better Integrate Data Intermediaries in the Market Order for Data Sharing*, in *GRUR International*, 2023, p. 1 ss.

- RICCI A., *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2017, p. 586 ss.
- RICCI A., *La reputazione: dal concetto alle declinazioni*, Torino, 2018.
- RICCI A., *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, p. 392 ss.
- RICCIO G.M., *Model Contract Clauses e Corporate Binding Rules: valide alternative al Safe Harbor Agreement?*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 215 ss.
- RICCIUTO V., *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO e V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 23 ss.
- RICCIUTO V., *I dati personali come oggetto di operazione economica. La lettura del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 95 ss.
- RICCIUTO V., *Circolazione e scambio dei dati personali. Il problema della regolazione del nuovo fenomeno patrimoniale*, in ID. e C. SOLINAS (a cura di), *Forniture di servizi digitali e «pagamento» con la prestazione dei dati personali. Un discusso profilo dell'economia digitale*, Milano, 2022, p. 7 ss.
- RICCIUTO V., *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, Napoli, 2022
- RIVA I., *La negoziabilità dei dati personali nel quadro della teoria dei beni*, in E. CAPOBIANCO, M. D'AMBROSIO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, Atti dell'Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Lecce, 21-22 marzo 2019, Napoli, 2021, p. 185 ss.
- RODOTÀ S., *Note critiche in tema di proprietà*, in *Riv. trim.*, 1960, p. 1252 ss.
- RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.
- RODOTÀ S., *Elaboratori elettronici e controllo sociale* (1973), rist. a cura di G. Alpa, Napoli, 2018.
- RODOTÀ S., *Tecnologie dell'informazione e frontiere del sistema socio-politico*, in G. ALPA e M. BESSONE (a cura di), *Banche dati, telematica e diritti della persona*, Padova, 1984, p. 89 ss.
- RODOTÀ S., *Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. dir. civ.*, 1997, p. 582 ss.
- RODOTÀ S., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995.
- RODOTÀ S., *Tra diritti fondamentali ed elasticità normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, p. 1 ss.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, Bologna, 2013.
- RODOTÀ S., *Il diritto di avere diritti* (2012), rist., Roma-Bari, 2015.
- RODOTÀ S., *Controllo e privacy della vita quotidiana. Dalla tutela della vita privata alla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2019, p. 9 ss.
- ROPPO V., *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, 2° ed., Milano, 2011.
- SACCO R., *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto* (1959), rist. Napoli, 1980.
- SALANITRO U., *Illecito trattamento dei dati personali e risarcimento del danno nel prisma della Corte di Giustizia*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, p. 426 ss.
- SANGERMANO F., *La proprietà tra le proprietà. Un affresco concettuale ed assiologico*, Napoli, 2023.
- SANTORO-PASSARELLI F., *Diritti assoluti e relativi*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 749 ss.

- SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile* (1966), rist. 9^a ed., Napoli, 2012.
- SAVIGNY F.K. V., *Sistema del diritto romano attuale*, trad. it. a cura di V. Scialoja, I, Torino, 1886.
- SCALISI V., *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, 2005.
- SCOGNAMIGLIO C., *Danno e risarcimento nel sistema del Rgpd: un primo nucleo di disciplina eurounitaria della responsabilità civile?*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 1150 ss.
- SCHMIDT-KESSEL M., *La responsabilità contrattuale del gestore di una piattaforma per la protezione dei dati personali del cliente nella prospettiva dei requisiti di qualità dell'adempimento*, in *Pactum*, 2023, p. 153 ss.
- SCHMIDT-KESSEL M. e PERTOT T., "Donazione" di dati personali e risvolti successori, in E. ARROYO AMAYUELAS, C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU e J.M. RAINER (a cura di), *Casi controversi in materia di diritto delle successioni*, II, *Esperienze straniere*, Napoli, 2019, p. 899 ss.
- SCHLESINGER P., *Arricchimento (azione di) (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, I, 2, Torino, 1958, p. 1004 ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *Buona fede e responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2001, p. 357 ss.
- SCOGNAMIGLIO C., *L'ingiustizia del danno (art. 2043)*, in ID., A. FIGONE, C. COSSU, G. GIACOBBE e P.G. MONATERI, *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.* Bessone, X, I, Torino, 2005, p. 51 ss.
- SCOZZAFAVA O.T., *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982.
- SCOZZAFAVA O.T., *Dei beni*, in *Cod. civ. Comm.* Schlesinger, Milano, 1999.
- SEIN K. e SPINDLER G., *The new Directive on Contracts for Supply of Digital Content and Digital Services – Conformity Criteria, Remedies and Modifications – Part 2*, in *European Review of Contract Law*, 2019, p. 372 ss.
- SEMINARA A.P., *Cookie e libertà del consenso al trattamento dei dati personali*, in *Pers. merc.*, 2021, p. 86 ss.
- SENIGAGLIA R., *Reg. UE 2016/679 e diritto all'oblio nella comunicazione telematica. Identità, informazione e trasparenza nell'ordine della dignità personale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1023 ss.
- SENIGAGLIA R., *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 760 ss.
- SENIGAGLIA R., *The best interest of the child tra persona e contratto*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, p. 491 ss.
- SENIGAGLIA R., "L'equivoco della privacy" tra consenso e capacità, *Recensione a V. RICCIUTO*, *L'equivoco della privacy. Persona vs dato personale*, in *Jus civile*, 2022, p. 1378 ss.
- SERRAVALLE S., *Il danno da trattamento dei dati personali nel GDPR*, Napoli, 2020.
- SICA S. e D'ANTONIO V., *Verso il Privacy Shield: il tramonto dei Safe Harbour Privacy Principles*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 137 ss.
- SICA S. e D'ANTONIO V., *La commodification dei dati personali nella data driven society*, in P. STANZIONE (a cura di), *I "poteri privati" delle piattaforme e le nuove frontiere della privacy*, Torino, 2022, p. 129 ss.
- SIRENA P., *La sussidiarietà dell'azione generale di arricchimento senza causa*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 379 ss.
- SIRENA P., *Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, p. 68 ss.
- SOIMANI L., *The right to data portability and user control: ambitions and limitations*, in *MediaLaws*, 2019, p. 164 ss.

- SOLINAS C., *Il contratto «amministrato». La conformazione dell'operazione economica privata agli interessi generali*, Napoli, 2018.
- SOLINAS C., *Circolazione dei dati personali, onerosità del contratto e pratiche commerciali scorrette*, in *Giur. it.*, 2021, p. 321 ss.
- SOLINAS C., *Autonomia privata e regolazione pubblica nel trattamento dei dati personali*, Bari, 2022.
- SOLINAS C., *Verso la regolazione della libera circolazione dei dati personali. Il ruolo del Garante*, in M. ANGELONE e M. ZARRO (a cura di), *Diritto civile della regolazione. Conformazione degli atti di autonomia e disciplina dei mercati*, Napoli, 2022, p. 233 ss.
- SOLOVE D.J., *Introduction: Privacy Self-management and The Consent Dilemma*, in *Harv. L. Rev.*, 126, 2013, p. 1883 ss.
- SOLOVE D.J., *The Limitations of Privacy Rights*, in *Notre Dame Law Review*, 2023, p. 975 ss.
- SPEZIALE I., *L'ingresso dei dati personali nella prospettiva causale dello scambio: i modelli contrattuali di circolazione*, in *Contr. impr.*, 2021, p. 602 ss.
- STANZIONE M.G., *Il regolamento europeo sulla privacy: origini e ambito di applicazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 1261 ss.
- STANZIONE P., *Capacità e minore età nella problematica della persona umana* (1975), rist., Napoli, 2018.
- STANZIONE P., *Rapporto giuridico. Diritto civile*, in ID., *Studi di diritto civile*, Napoli, 1986, p. 167 ss.
- STASSI F., *Consenso dell'interessato e dati personali al tempo dei big data*, in *Riv. dir. econ. trasp. amb.*, 2021, p. 105 ss.
- STAZI A. e CORRADO F., *Datificazione dei rapporti socio-economici e questioni giuridiche: profili evolutivi in prospettiva comparatistica*, in *Dir. inf.*, 2019, p. 443 ss.
- STEPANOV I., *Introducing a property right over data in the EU: the data producer's right - an evaluation*, in *Int'l Rev. Law, Comp & Tech*, 34, 2020, p. 65 ss.
- THIENE A., *La tutela della personalità dal neminem laedere al suum cuique tribuere*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 351 ss.
- THIENE A., *Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio nel nuovo Regolamento europeo*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 410 ss.
- THOBANI S., *Diritti della personalità e contratto: dalle fattispecie più tradizionali al trattamento in massa di dati personali*, Milano, 2018.
- TIBERI G., *Il caso Schrems II: sovranità digitale europea o colonialismo giudiziario?*, in *Quad. cost.*, 2021, p. 231 ss.
- TORINO R., *Libertà d'impresa e diritto alla protezione dei dati personali*, in *MediaLaws*, 2023, p. 66 ss.
- TORREGIANI S., *Il dato non personale alla luce del Regolamento (UE) 2018/1807: tra anonimizzazione, ownership e Data by Design*, in *Federalismi.it*, 2020, p. 318 ss.
- TORRENTE A., *La donazione*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, XXII, Milano, 1956.
- TOSI E., *Responsabilità civile per illecito trattamento dei dati personali e danno non patrimoniale*, Milano, 2019.
- TOSI E., *Trattamento illecito dei dati personali, responsabilità oggettiva e danno non patrimoniale alla luce dell'art. 82 del GDPR UE*, in *Danno resp.*, 2020, p. 433 ss.
- TRABUCCHI A., *Arricchimento (azione di) (diritto civile)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 64 ss.
- TRIMARCHI P., *L'arricchimento senza causa*, Milano, 1962.
- TRIMARCHI V.M., *Negozi fiduciario*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1978, p. 33 ss.

- TROIANO S., *Il diritto alla portabilità dei dati personali*, in N. ZORZI GALGANO (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 195 ss.
- TROVATO C.A. e C. RAUCCIO, *L'anonimizzazione è morta? Un'analisi dei dati sintetici come proposta per superare la dicotomia "dato personale-non personale"*, in *Cib. dir.*, 2022, p. 247 ss.
- UBERTAZZI, L.C., *Proprietà intellettuale e privacy*, in *Foro it.*, 2004, c. 93 ss.
- UBERTAZZI, L.C., *Riservatezza informatica ed industria culturale*, in ID., *I diritti d'autore e connessi. Scritti*, Milano, 2000, p. 185 ss.
- VAN DEN BERGH R. e WEBER F., *The German Facebook Saga: Abuse of Dominance or Abuse of Competition Law?*, in *World Competition*, 2021, p. 29 ss.
- VERCELLONE P., *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959.
- VERSACI G., *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, Napoli, 2020.
- VERSACI G., *Contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali: scioglimento, restituzioni e obbligazioni post-contrattuali*, in *Giur. it.*, 2023, p. 2244 ss.
- VETTORI G., *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 885 ss.
- VETTORI G., *Effettività delle tutele (diritto civile)*, in *Enc. dir., Annali*, X, Milano, 2017, p. 381 ss.
- VIGORITO A., *Corsi e ricorsi storici: la sentenza del caso Schrems II*, in *giustiziacivile.com*, 2020.
- VIGORITO A., *I dati non personali: modelli di attribuzione e circolazione*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2020, p. 369 ss.
- VISINTINI G., *Dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 2019, p. 1 ss.
- VITERBO F.G., *Protezione dei dati personali e autonomia negoziale*, Napoli, 2008.
- VIVARELLI A., *Il consenso al trattamento dei dati personali nell'era digitale. Sfide tecnologiche e soluzioni giuridiche*, Napoli, 2019.
- WARREN S.D. e BRANDEIS L.D., *The right to privacy*, in *Harv. L. Rev.*, 1890, p. 193 ss.
- WATCHER S., MITTELSTADT B. e FLORIDI L., *Why a Right to Explanation of Automated Decision-making Does not exist in the General Data Protection Regulation*, in *International Data Privacy Law*, 2017.
- WESTIN A., *Privacy and Freedom*, New York, 1967.
- WIEBE A., *Protection of industrial data - a new property right for the digital economy?*, in *JIPLP*, 2017, p. 62 ss.
- WINDSCHEID B., *Diritto delle Pandette*, I, trad. it. a cura di C. Fadda e P.E. Bensa, I, Torino, 1925.
- ZARRO M., *Poteri indipendenti e rapporti civili. Italia, Germania e diritto europeo*, Napoli, 2015.
- ZARRO M., *La tutela della reputazione digitale quale «intangibile asset» dell'impresa*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 1504 ss.
- ZARRO M., *Notazioni in tema di possesso degli «intangibles»: il caso del «know how»*, in *Foro nap.*, 2018, p. 183 ss.
- ZARRO M., *Il regime di tutela del dato informativo quale asset intangibile*, in E. CAPOBIANCO, M. D'AMBROSIO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Circolazione e teoria dei beni*, Atti dell'Incontro di studi dell'Associazione dei Dottorati di Diritto Privato, Lecce, 21-22 marzo 2019, Napoli, 2021, p. 283 ss.
- ZECCHIN F., *Molteplicità delle fonti e tutela dei diritti. Il danno non patrimoniale nella lesione della proprietà e dei dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 517 ss.
- ZECH H., *Information as Property*, in *JIPITEC*, 2015, p. 192 ss.

- ZECH H., *A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data*, in *JIPLP*, 2016, p. 460 ss.
- ZECH H., *Data as a Tradeable Commodity – Implications for Contract Law*, in A. DE FRANCESCHI (a cura di), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 1 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Sull'informazione come "bene" (e sul metodo nel dibattito giuridico)*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, p. 485 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Cosa*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, 4^a ed., Torino, 1989, p. 33 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Una lettura comparatistica della l. n. 675/96 sul trattamento dei dati personali*, in *Riv. trim.*, 1998, p. 733 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *La "comunione" di dati personali. Un contributo al sistema dei diritti della personalità*, in *Dir. inf.*, 2009, p. 5 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Intorno alla decisione nel caso Schrems: la sovranità digitale e il governo internazionale delle reti di telecomunicazione*, in G. RESTA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *La protezione transnazionale dei dati personali. Dai "Safe Harbour Principles" al "Privacy Shield"*, Roma, 2016, p. 7 ss.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista*, in *MediaLaws*, 2018, p. 1 ss.
- ZOPPINI A., *Il ruolo e le funzioni delle Authorities nel trattamento algoritmico dei dati*, in P. PERLINGIERI, S. GIOVA, I. PRISCO (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Atti del 14^o Convegno Nazionale SISDiC, 9-10-11 maggio 2019, Napoli, 2020, p. 291 ss.
- ZOPPINI A., *L'informazione come bene*, in M. D'AURIA (a cura di), *I problemi dell'informazione nel diritto civile, oggi. Studi in onore di Vincenzo Cuffaro*, Roma, 2022, p. 69 ss.
- ZORZI GALGANO N., *Le due anime del GDPR e la tutela del diritto alla privacy*, in EAD. (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, p. 35 ss.

INDICE DELLE DECISIONI

- Corte giust., Grande sez., 9 novembre 2010, cc. 92/09 e 93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert c. Land Hessen;
- Corte giust., Grande sez., 8 aprile 2014, cc. 293/12 e 594/12, Digital Rights Ireland c. Minister for Communications, Marine and Natural Resources e a.;
- Corte giust., Grande sez., 13 maggio 2014, c. 131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González.
- Corte giust., Grande sez., 6 ottobre 2015, c. 362/14, Schrems c. Data Protection Commissioner.
- Corte giust., Grande sez., 24 settembre 2019, c. 136/17, GC e a.;
- Corte giust., Grande sez., 24 settembre 2019, c. 507/17, Google LLC c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL);
- Corte giust., Grande sez., 1 ottobre 2019, c. 673/17, Planet49;
- Corte giust., Grande sez., 8 dicembre 2022, TU, RE c. Google LLC;
- Corte giust., Grande sez., 4 luglio 2023, c. 252/21, Meta Platforms e a. c. Bundeskartellamt;
- Corte giust., 19 ottobre 2016, c. 582/14, Patrick Breyer c. Bundesrepublik Deutschland;
- Corte giust., 20 dicembre 2017, c. 434/16, Peter Nowak c. Data Protection Commissioner;
- Corte giust., 28 aprile 2022, c. 319/20, Meta Platforms Ireland Limited c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.;
- Corte giust., 4 maggio 2023, c. 300/21, UI c. Österreichische Post AG.
- Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975;
- Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681;
- Cass., Sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459;
- Cass., 22 dicembre 1956, n. 4487;
- Cass., 20 aprile 1963, n. 990;
- Cass., 27 maggio 1975, n. 2129;
- Cass., 22 giugno 1985, n. 3769;
- Cass., 7 febbraio 1996, n. 978;
- Cass., 9 aprile 1998, n. 3679;
- Cass., 5 aprile 2012, n. 5525;
- Cass., 15 luglio 2014, n. 16133;
- Cass., 11 gennaio 2016, n. 222;
- Cass., 17 gennaio 2017, n. 1034;
- Cass., 31 gennaio 2017, n. 2350;
- Cass., 8 febbraio 2017, n. 3311;
- Cass., ord. 4 giugno 2018, n. 14242;
- Cass., 2 luglio 2018, n. 17287;

Cass., ord. 8 gennaio 2019, n. 207;
Cass., ord. 27 marzo 2020, n. 7759;
Cass., ord. 20 agosto 2020, n. 17383;
Cass., ord. 17 settembre 2020, n. 19328;
Cass., ord. 31 dicembre 2020, n. 29982;
Cass., 2 marzo 2021, n. 5665;
Cass., ord. 10 giugno 2021, n. 16402;
Cass., ord. 8 luglio 2022, n. 21723;
Cass., ord. 20 febbraio 2023, n. 5222;
Cass., ord. 12 maggio 2023, n. 13073.

App. L'Aquila, 9 novembre 2021, n. 1659.

Trib. Bologna, ord. 10 marzo 2021;
Trib. Trieste, ord. 27 novembre 2020, n. 2032.

Cons. St., 29 marzo 2021, n. 2631.

TAR Lazio, 10 gennaio 2020, n. 260.

BVerfG, 15. Dezember 1983, 1, BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83.

Oberster Gerichtshof, 31. August 2018 - 6 OB 140/18 H.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 27. Juni 2019 - 6 U 6/19.